DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

Istituita con Decreto 21 luglio 1859

E PUBBLICATI PER ORDINE DEL DITTATORE

DELLE

PROVINCIE MODENESI

Tomo Primo

PARTE I. Scelta di Leggi.

» II. Sentenze.

MODENA

PRESSO NICOLA ZANICHELLI E C., LIBRAJ ED EDITORI

1860

SCELTA DI LEGGI,
NOTIFICAZIONI E REGOLAMENTI

PROMULGATI

DA FRANCESCO IV E FRANCESCO V DUCHI DI MODENA

PROPRJ A FARE CONOSCERE LO SPIRITO
DEL LORO GOVERNO.

IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando, che regnanti i due Arciduchi Francesco IV e Francesco V d'Austria d'Este, furono innumerevoli i giudizj penali senza forma e senza rito legale, molte le confiscazioni, le usurpazioni e le inique distribuzioni delle altrui proprietà;

Considerando, che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male Signorie, affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzj le sue inappellabili sentenze;

DECRETA:

1.° È istituita una Commissione, la quale cerchi nei segreti e nei pubblici Archivj, tutti i documenti delle licenze e degli arbitrj dei due ultimi Duchi di Modena, delle opere sovversive d'ogni ordine civile, e delle offese contro i diritti della proprietà e della famiglia.

2.° La Commissione dovrà raccogliere e pubblicare immediatamente, e per ordine, tutti i documenti in originale, e colla traduzione in lingua francese.

3.° La medesima è abilitata altresì a fare inchieste ed assumere deposizioni giurate, destinando a tal uopo uno o più Cancellieri.

4.° Essa dovrà eziandio proporre i modi equi, di riparare in qualche guisa i danni recati alle disgraziate famiglie, dai confischi e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

5.° La Commissione si compone dei Signori:

Consigliere VINCENZO PALMIERI, Presidente del Supremo Tribunale di Revisione.

INNOCENZO MALAGOLI, Regio Procuratore nel Tribunale di Prima Istanza in Modena.

Marchese ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI.

Don GAETANO CHIERICI, Prof. di Filosofia Matematica nel Seminario di Guastalla.

SELMI AURELIANO, Sostituto Procuratore Generale del Supremo Tribunale di Revisione.

AVV. GIOVANNI SORAGNI.

AVV. FRANCESCO CARBONIERI.

AVV. LODOVICO BOSELLINI.

AVV. TITO RONCHETTI.

Il Consigliere Palmieri eserciterà le funzioni di Presidente, e l'Avv. Bosellini quelle di Segretario.

6.° La Commissione stessa si riunirà ogni giorno dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane nell'Ufficio della 1.ª Direzione.

7.° Il Direttore di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, 21 luglio 1859.

Il Governatore,

FARINI.

NOTA

Alcuni fra i Membri della Commissione, avendo chiesto d'essere esonerato, non fu concessa l'esonerazione altrocchè al Marchese Coccapani per incompatibilità e all'Avvocato Carbonieri per malattia.

P. G. N. 824 — 8 agosto 1859.

ILLUSTRISSIMO SIGNOR DIRETTORE

DEL

MINISTERO DI GIUSTIZIA

In obbedienza agli ordini dell'Eccelso Dittatore di queste Provincie, Noi le rassegniamo intanto una serie di Documenti stampati, risguardanti i cessati Governi degli Austro-Estensi, e mano mano andremo rappresentando quegli ulteriori stampati o no che le diligenti nostre ricerche ci faranno rinvenire.

La pubblicazione che S. E. ci commette, potrebbe avere per titolo: **Documenti relativi al Governo degli Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859, raccolti da apposita Commissione, istituita con Decreto 21 Luglio 1859, e pubblicati per ordine del Dittatore delle Provincie Modenesi.**

Noi non potremmo dare altro che a ben pochi l'ordine cronologico, al quale bisognerà infine supplire con un Indice, mentre noi dobbiamo raccogliere qua e là, e senz'alcun ordine, e troppo ritarderebbe la pubblicazione il dover attendere di aver compiuta ogni operazione.

Noi non faremo alcuna osservazione, poichè crediamo che i Documenti soli debbano dal Pubblico giudicarsi: la nostra parte sarà quella unicamente di raccontare i fatti quali risultano da documenti, i quali servono di corona a quelli che si pubblicheranno.

Abbiamo l'onore di rassegnare alla S. V. Illustrissima il profondo nostro ossequio.

Modena, 4 agosto 1859.

VINCENZO PALMIERI, *Presidente.*
MALAGOLI, *Vice Presidente.*
A. SELMI.
TITO RONCHETTI.
SORAGNI *Avv.* GIOVANNI.
L. BOSELLINI.
Prof. Don GAETANO CHIERICI.

Per Copia Conforme
BIAGI.

AVVISO DELLA COMMISSIONE

La presente pubblicazione abbraccia tre Serie o Parti le quali verranno pubblicate contemporaneamente.

La Parte I abbraccierà diverse Leggi, Notificazioni, Editti e Regolamenti degli ultimi due Duchi di Modena, i quali si giudicarono più opportuni a dare una idea dello spirito del loro Governo, specialmente in ciò che concerne le materie politiche.

La Parte II abbraccierà le Sentenze de' Tribunali Statarj e delle Commissioni Militari istituite da quelli per giudicare i rei di delitti politici.

La Parte III abbraccierà una serie di Chirografi e Decreti Ducali inediti e di relazioni documentate di diversi affari ne' quali que' Principi interposero l'Autorità Sovrana a scapito della cosa giudicata.

Ciascuna parte si pubblicherà in fascicoli, e sarà divisa in più tomi. quando la quantità delle materie lo esigerà.

La Terza Parte si dividerà in parecchie Sezioni per potere a suo tempo, col sussidio d'un doppio indice cronologico e per materie, ritrovare ogni documento, ma non potrà evitarsi di ritornare più volte sulla stessa

sezione quando si presentino altri documenti che quella riguardino. Le sezioni saranno le seguenti:

I. Chirografi risguardanti materie giudiziali:

II. Chirografi varj;

III. Relazioni di regiudicate modificate con Chirografi.

Si darà in appresso la Prefazione la quale spiegherà la sintesi della presente pubblicazione.

La versione francese ordinata dal Decreto 21 luglio 1859 si pubblicherà immediatamente dopo e nella maniera medesima.

SCELTA

DI

LEGGI, NOTIFICAZIONI E REGOLAMENTI

PROMULGATI

DA FRANCESCO IV E FRANCESCO V

Duchi di Modena

PROPRJ A PAR CONOSCERE LO SPIRITO DEL LORO GOVERNO

I.

Notificazione.

In esecuzione dei Venerati Sovrani Comandi il Supremo Consiglio di Giustizia per avvertimento e norma di Chiunque deduce a pubblica notizia le Dichiarazioni e Disposizioni contenute nel Reale Decreto emanato nel dì 20 del corrente mese del qui appresso tenore.

« I progressi della Società detta dei *Carbonari* in alcune parti d'Italia avendo già chiamata a sè la vigilanza dei Governi per iscoprirne le mire, ed avendo le fatte inquisizioni manifestato che tale Unione ha per preciso suo scopo la sovversione e distruzione dei Governi, abbenchè tale scopo non venga ad ogni membro di essa palesato dai capi della medesima; perlocchè sonosi già emanati negli Stati di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica le disposizioni più opportune ad impedire la dilatazione della predetta Società, ed a reprimere le mire altrettanto ree, che pericolose: e volendo Noi pure in egual modo provvedere al mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico dei Nostri Stati, Ordiniamo al

Nostro Supremo Consiglio di Giustizia di dedurre a pubblica notizia per avvertimento di Chiunque il suddetto scopo preciso a cui tende la Unione dei *Carbonari*, e promulgare nel medesimo tempo le ulteriori seguenti Nostre Disposizioni, affinchè le medesime siano osservate ed eseguite ».

« 1. Chiunque, avendo già cognizione dello scopo suddetto della Società dei *Carbonari*, si fosse ciò non ostante aggregato alla medesima, si è fatto reo del delitto di lesa Maestà in primo grado, contemplato dal § 1, tit. II, lib. V del vigente Codice di Leggi ».

« 2. Chiunque, conoscendo già il suddetto scopo, avrà avuto parte e cooperato in qualche modo ai progressi di questa Società, o avrà omesso di denunziarne i Membri, si avrà per complice e reo del medesimo delitto, giusta i §§ 2 e 7 del medesimo Titolo ».

« 3. Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto nessuno potrà addurre per iscusa di non avere avuta cognizione del preciso scopo della Unione dei *Carbonari;* e per conseguenza Chiunque si aggregherà alla medesima, o manterrà corrispondenza, o cooperazione con essa ed i suoi Membri, o tralascierà di denunziarli, sarà reo di lesa Maestà in primo grado, e soggiacerà alle pene comminate nel citato Titolo. Chi però sarà reo soltanto di avere omesso di denunziare i rei, quando non concorra in esso altra complicità, o cooperazione, sarà punito col solo carcere in vita ».

« 4. Saranno rei del medesimo delitto, e soggiaceranno alle medesime pene, quelli che si aggregassero ad altra Associazione distinta con qualsivoglia altro nome, la quale avesse il medesimo scopo di quella dei *Carbonari*, e così pure Chi favorisse, e non denunziasse tali Associazioni, e i Membri delle medesime, conoscendone lo scopo ».

« 5. Le presenti Disposizioni e Dichiarazioni non derogano alle Leggi del Diritto comune, ritenute dal vigente

Codice contro le Adunanze e le Associazioni illecite. Verificandosi quindi il caso di tali Adunanze, o di aggregazione di alcuno dei Nostri Sudditi ad Associazioni non approvate dal Governo, e massimamente se occulte e clandestine, Vogliamo che si proceda contro i trasgressori e complici alla rigorosa applicazione delle pene, alle quali, secondo le circostanze dei casi, si farà luogo a termine di ragione ».

« 6. Chì fosse aggregato alla suddetta Società dei *Carbonari*, o ad altra qualunque avente analogo scopo sotto qualsiasi altra denominazione, e mosso da pentimento ne scopra al Governo i Membri, gli Statuti, e gli attentati, mentre sono ancora occulti e se ne può impedire il danno, viene assicurato della sua impunità e del segreto della fatta denuncia ».

« 7. Contro i delitti contemplati dal presente Decreto si procederà sommariamente, e con la maggiore prontezza a tenore del § 6, tit. XIV, lib. V del vigente Codice; e contro la sentenza si darà soltanto il ricorso per Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia, omesso l'Appello, giusta il disposto nell'Articolo 10 del Nostro Decreto 25 marzo 1816, e nell'Articolo 2 dell'altro Nostro Decreto 6 dicembre 1819 ».

« Il ridetto Supremo Consiglio di Giustizia farà adunque seguire sollecitamente la stampa delle presenti Nostre Disposizioni e Dichiarazioni, esponendo in calce delle medesime per maggiore intelligenza il disposto dai succitati paragrafi del vigente Codice; come pure ordinerà, che siano diramate e pubblicate in ogni Comune dei Nostri Stati, senza frapporre alcun ritardo ».

Modena, 20 settembre 1820.

FRANCESCO.

Il Segretario di Gabinetto PARISI.

II.

Estratto del Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale, lib. V.

TITOLO II.

DEI DELITTI DI LESA MAESTÀ.

1. *Chiunque de' Nostri Sudditi o abitante de' Nostri Stati, di qualsivoglia grado, o condizione, terrà segrete intelligenze, o in qualsiasi modo direttamente o per interposta persona, avrà ingerenza in fatti o trattati tendenti a promuovere sedizioni, o tumulti, o in qualunque altro somigliante modo al pregiudizio della Nostra Sovranità, e de' Nostri Stati, si avrà per reo di lesa Maestà in primo grado al pari di chi offendesse, macchinasse, congiurasse, o in qualunque modo tentasse di offendere, macchinare, o congiurare contro la Persona, o l'onore del proprio Principe, o di qualcuno della Sovrana Famiglia.*

2. *Chi sarà consapevole di tali trattati, Intelligenze, o Congiure, dovrà subito rivelarle, mentre omettendo di ciò fare, si avrà per partecipe e complice e reo dello stesso delitto.*

3. *I Rei di lesa Maestà in primo grado si puniranno con pena di morte non disgiunta dalle più rigorose esemplarità secondo le circostanze di sì infame delitto.*

4. *Alla suddetta pena si unirà sempre l'altra della confiscazione dei beni di qualunque specie e natura, ancorchè Fedecommessarii, o Primogeniali, non solo a pregiudizio dei Discendenti, ma ancora di qualsivoglia altro chiamato Agnato trasversale o estraneo; e rispetto ai Feudali colle massime prescritte nel lib. III, tit. IV delle presenti Costituzioni.*

5. *Quando il Reo di lesa Maestà fosse contumace dovrà eseguirsi la condanna nella di lui effigie, e se morisse*

prima della sentenza, oppure venisse scoperto il delitto dopo la di lui morte, si procederà contro la memoria del medesimo.

6. . . . .

7. *Nelle stesse pene incorreranno i complici, gl'instigatori, e tutti quelli, che in qualunque maniera avranno parte, e coopereranno in tali Delitti.*

Modena, 21 settembre 1820.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Dott. G. B. CHIOSSI, *Cancell.*

III.

FRANCESCO IV, ECC.

Una insolita frequenza di aggressioni, di furti violenti, non che di altri atroci misfatti, rendendo oramai necessaria la ripristinazione di quella maggiore severità ed esemplarità di pene, che avevamo creduto di potere mitigare con la disposizione contenuta nell'Art. 10 del Nostro Decreto emanato li 28 agosto dell'anno 1814; e rendendosi similmente necessaria la prescrizione di forme più certe e spedite da quelle tracciate dal vigente Codice al Titolo « *Del modo di procedere sommariamente, o ex abrupto nei delitti atroci, ed atrocissimi* » Ordiniamo perciò, e Decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimane abrogato l'Art. 10 del suddetto Nostro Decreto, per cui era disposto che la pena di morte, in qualunque modo sia comminata dal vigente Codice, non possa eseguirsi se non colla decapitazione, tolta qualunque esacerbazione: in conseguenza nei casi di furti fatti con forza d'armi, o con terrizione, o con uso di maschere, o travestimento, o con nome, o qualità di forza pubblica, e generalmente in qualunque siasi altro delitto, (e segnatamente di ribellione, alto tradimento, ed in generale di Lesa Maestà), dove a termini delle vigenti Leggi

si fa luogo alla condanna a pena di morte, dovrà questa eseguirsi nella forma prescritta dal Codice, e quindi con l'appensione alla Forca, qualunque volta tale sia la pena comminata dal Codice istesso.

2. Nei casi di delitto di ribellione, di alto tradimento, e Lesa Maestà, come eziandio in quelli di aggressioni, assassinj, incendj o di altri simili delitti gravemente perturbanti la pubblica sicurezza e tranquillità, pei quali a termini del vigente Codice si farebbe luogo a procedere sommariissimamente, avrà luogo un Processo e Giudizio statario sotto le seguenti forme e discipline.

3. Il Processo statario sarà ordinato con Decreto Sovrano. Il Supremo Consiglio di Giustizia, nel farne la proposizione, dovrà indicare i titoli dei delitti da sottoporsi al Processo statario, e proporre gl'individui da destinarsi a formare il Tribunale statario.

4. Il Tribunale statario sarà formato di tre Giudici, uno de' quali avrà la Presidenza: avrà un Procuratore Fiscale ed un Cancelliere.

5. Il Decreto che ordina la convocazione del detto Tribunale, ed il Processo statario, sarà immediatamente pubblicato nella Comune ove deve adunarsi il Tribunale medesimo, e nelle circonvicine; e se ne dovrà fare la pubblicazione, anche quando il Processo statario fosse ordinato soltanto nel caso, che nelle Comuni specificate si ripetesse un nuovo delitto della specie di quello per cui viene ordinato tale Processo, oppure nel caso che venisse arrestato alcuno contro il quale militassero indizj *urgenti*, che sia reo degli avvenuti delitti.

6. Gl'Individui nominati a formare il Tribunale statario dovranno, omettendo ogni altra loro incombenza, trasferirsi al luogo destinato e trovarvisi al tempo prefisso; notificheranno con Proclama la seguita convocazione ed il luogo di residenza del Tribunale.

7. Nel medesimo luogo, ed al tempo prefisso a diligenza delle rispettive Superiorità, si troverà pure quel

numero di Soldatesca, che sarà ritenuto necessario secondo le circostanze; sarà destinato dal Governo un Commissario incaricato di provvedere al Tribunale, ed agl'Individui che lo compongono tutto l'occorrente, onde non soffrano per verun titolo alcun ritardo, o distrazione nel disimpegno delle loro funzioni, si terrà in pronto il Carnefice; si potrà, secondo le circostanze, erigere il patibolo anche preventivamente, e si disporrà per avere pronto un Religioso, il quale assista coloro che fossero condannati.

8. Nel Giudizio statario tutta la Procedura deve eseguirsi davanti l'intiero Tribunale e presente il Procuratore Fiscale, che si ritirerà solo allorquando, dopo aver egli spiegato il suo Voto, il Tribunale sia per procedere alla Sentenza.

9. Il Giudizio statario deve essere ultimato entro otto giorni dal dì, in cui s'incomincia la processura dataria. In questa non si fa inquisizione se non se sul fatto, o fatti, per i quali è stata decretata, nè dovrà divergersi ad altri delitti, dei quali l'arrestato venisse incolpato, nè ne si ritarderà la spedizione ed esecuzione sul motivo che vi siano Correi o Complici assenti, oppure contumaci.

10. Al Tribunale statario competono, nei Processi pei quali è istituito, tutte quelle attribuzioni che sono dal Codice compartite al Supremo Consiglio di Giustizia, eccettuata però la facoltà di recedere dalla pena ordinaria, mentre il Tribunale statario non potrà proferire altra Sentenza che pienamente assolutoria, o condannatoria [de]lla pena ordinaria; e qualora manchino gli estremi ne[ce]ssarii per decretare l'assoluzione o la condanna a tal [pe]na dovrà rimettere i Rei ai Giudici Ordinarii.

11. La Sentenza di condanna si eseguisce entro il ter[mi]ne, che sarà prefisso nella Sentenza medesima, non [più] tardi di 24 ore dal momento della sua pubblicazione; [l']esecuzione non può esserne ritardata col pretesto di [u]n ricorso, nemmeno per impetrazione di Grazia.

12. Il Presidente del Tribunale statario ha la direzione del Processo; emette egli i Mandati di comparsa e di arresto; fa le interrogazioni ai testimonj ed agl'imputati: gli altri Giudici, non meno che il Procuratore Fiscale, proporranno le loro osservazioni e richieste per le dilucidazioni ulteriori, che credessero opportune. Il Tribunale intiero, delibera tanto per la Sentenza, quanto nei casi di far uso delle abilitazioni di cui all'Art. 10.

13. Il Cancelliere registra sull'atto, e di mano in mano, le ordinanze del Presidente, le risoluzioni del Tribunale, le richieste del Fiscale, e del Difensore del Reo. Quanto alle risposte dei testimonj, e degl'imputati, ed alle relative interrogazioni, registra tutto l'essenziale, e segnatamente ciò che riguarda la vera natura del fatto; al terminare di ogni esame, e costituto ne fa la lettura, e fa firmare il testimonio od il costituito, se sanno scrivere, e firma poi egli stesso in ogni caso.

14. Il Tribunale statario ha la facoltà di citare a comparire sul momento ogni testimonio qualunque egli siasi, e di costringervelo colla forza qualora si rendesse moroso e contumace; ha pure la facoltà di ritenerlo fino a che possa essere necessario pel confronto cogli altri testimonj, e cogl' incolpati, all' oggetto di porre in chiaro la verità.

15. Il Tribunale medesimo elegge un Difensore all' Imputato. Questo Difensore dovrà intervenire a tutta la Processura ad oggetto di assistere l'Imputato ne'suoi mezzi di difesa, e non si ritirerà se non quando il Tribunale sia per deliberare.

16. Negli esami o costituti dell'Inquisito si notificherà al medesimo il delitto che gli è imputato, e pel quale si procede statariamente contro di lui: si faranno al medesimo le opportune interrogazioni; si interpellerà a dire tuttociò, che può addurre a sua discolpa.

Essendo egli negativo del fatto, o di alcuna circostanza sostanziale, gli si opporranno le prove raccolte

contro di lui, nominando i testimonj, e facendogli leggere le relative deposizioni; indi nuovamente s'interpellerà a denunciare i mezzi di sua difesa, ed altresì a dichiarare se voglia essere messo al confronto di que' testimonj, ai quali contraddicesse.

Questo confronto può essere ordinato d'ufficio dal Tribunale anche quando non sia chiesto dall'Imputato.

17. Gli atti, che prima della convocazione del Giudizio statario siano stati fatti del Foro ordinario, tanto per la prova del delitto in genere, che per le prove in ispecie contro gl'Imputati, saranno uniti al Processo statario, e ne formeranno parte senza bisogno di ripetere gli esami de' testimonj, salvo però sempre il caso del confronto di detti testimonj.

18. Mentre si procede agli ulteriori atti d'inquisizione, che fossero necessarj, si procede ancora alle indagini che fossero dal Reo indicate a propria difesa, semprechè il Tribunale non le dichiari inutili e frustratorie.

19. Subito che siansi esaurite le indagini ed i confronti di cui sopra, il Procuratore Fiscale presenta in iscritto le sue conclusioni per la Sentenza; queste si leggono al Reo, ed in quest'ultimo costituto s'interpella il medesimo, ed il suo Difensore, a dedurre le ultime sue difese.

20. Immediatamente dopo quest'ultimo costituto, fatti allontanare il Reo ed il suo Difensore, e licenziato il Procuratore Fiscale, il Tribunale procede alla prolazione della Sentenza, come all'Art. 10; la Sentenza viene indilatamente pubblicata, ed intimata, indi eseguita come all'Art. 11.

Le presenti Disposizioni saranno pubblicate ed eseguite come parte del vigente Codice di Leggi: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 14 marzo 1821.

FRANCESCO.

IV.

FRANCESCO IV, ECC.

. La profonda cognizione da Noi ottenuta sulle provenienze, diramazioni e tendenze delle trame settarie, le quali infestarono questi Nostri Stati non meno che tanti altri, avendoci data la perfetta convinzione,

1. Che tutte queste sette non sono che emanazioni della preesistente setta dei Franchi Massoni, o liberi Muratori, la quale giudicando, che il mondo fosse abbastanza imbevuto del veleno anti-cristiano, e anti-sociale, che essa da tanto tempo andava insinuando di nascosto negli animi, credette giunto il momento di poter finalmente compiere il suo gran progetto di rovesciare ogni Autorità Ecclesiastica e secolare, ed immaginò a tal fine di dare diversi nomi, diversi segni, diversi emblemi a quelli fra i suoi rami subalterni, che destinava ad una attività, che poteva compromettere il segreto, affinchè se taluno di essi mal riuscendo nell'intento provocasse contro di sè la severità delle leggi, e l'indegnazione delle oneste persone, l'effetto se ne limitasse al solo ramo colpito, e non si propagasse alla gran radice ascosa tra le più dense tenebre, amiche sempre dell'inganno, e del delitto,

2. Che infatti negli ultimi tempi i rami di questa setta detti de'Carbonari, Adelfi Sublimi Maestri Perfetti, Eletti, ecc., essendo stati in diversi paesi colti dal braccio della giustizia, la madre setta Massonica s'affrettò tosto a troncare ogni legame con essi imponendo ai suoi affigliati di disapprovarli altamente per celare al mondo, che questi rami le appartengono, e che le loro tendenze, ed azioni siano i veri sviluppi delle sue mire, e de'suoi progetti,

3. Che frattanto anche oggigiorno questa madre setta continuando a serpeggiare sotto l'apparenza delle più

lodevoli tendenze, in cui si è sempre mascherata, non desiste dal far proseliti di soppiatto per proseguire l'esecuzione del suo vero progetto di rovesciare ogni Autorità Religiosa, Sovrana e Paterna comunque altronde simuli talvolta di onorarle,

Sentiamo, in tale stato di cose, che Ci incombe uno stretto dovere di usare di tutti i mezzi, che la Divina Provvidenza ha posti nelle Nostre mani per preservare i Nostri cari Sudditi dalle insidie di questa setta, e vogliamo quindi, che siano ad essi pubblicati colle stampe degli Estratti delle Istruzioni, e degli Statuti del ramo della setta detta de' Sublimi Maestri Perfetti scoperti nei Nostri Stati, e che trovansi registrati negli atti dei processi, e che vi sia pure aggiunto quanto è stato su questo oggetto pubblicato di recente in Milano, affinchè gli amatissimi Nostri Sudditi ne ricavino tre importantissime notizie, cioè,

1. Che tutte queste sette sono fra loro strettamente collegate, ed hanno una origine, ed un centro comune che le alimenta e dirige, cioè la setta dei Franchi Massoni, o liberi Muratori, e sono già colpite dagli anatemi della Chiesa colle Costituzioni dei Sommi Pontefici Clemente XII *In eminenti* dei 28 aprile 1738, Benedetto XIV *Providas* dei 18 maggio 1751, e recentemente con quella di Pio VII *Ecclesiam a Jesu Christo* dei 13 settembre 1821.

2. Che tutta l'orditura degli Statuti, e Regolamenti di questa setta porta già talmente il carattere della seduzione e della perfidia, che le infernali sue mire non hanno bisogno di altra prova, mentre la sola cognizione di tale orditura ispirerà ad ogni cuore non guasto un vero orrore della medesima, e darà in mano a chiunque un facile mezzo onde riconoscere dai primi tentativi di seduzione le mire dei settarii seduttori, che cercano di adescare nelle loro reti incauti, ed infelici giovani, i quali non travvedono, che essi lusingano la loro vanità, ed abbondano verso essi di seducenti promesse per impa-

dronirsene interamente, e privarli di quanto ha l'uomo di più prezioso al mondo, cioè la tranquillità della propria coscienza, e l'onesta libertà delle proprie azioni precipitandoli in un abisso, in cui trovansi poi tormentati dai più pungenti rimorsi nel vedersi costretti a dirigere le loro azioni ad uno scopo che non sanno, ma che la vigile coscienza ben li avverte che non può essere innocente, per ciò stesso che teme la luce; ma frattanto avviluppati nel vortice di giuramenti, ed atterriti da spaventose minaccie cadono nella disperazione di potersi mai più distrigare dai ceppi, che li astringono nella più barbara delle schiavitù, cioè nella assoluta dipendenza da superiori che nemmeno conoscono.

3. Che tutte le Società segrete, le quali portano caratteri di simil natura sono colpite dal Nostro Chirografo 20 settembre 1820.

Riconosceranno gli amatissimi nostri Sudditi in queste, come nelle precedenti Nostre disposizioni, e specialmente in quelle da Noi date con indefessa sollecitudine, per procurare loro tutti i mezzi di educazione, ed istruzione tanto religiosa che scientifica, che tutte queste disposizioni sono unicamente dirette allo scopo di aprir loro gli occhi alla verità, e di premunirli con questa contro quel contagio morale, che pur troppo continua a serpeggiare per ogni dove, ed ha già fatti tanti infelici. Confidiamo pertanto, che questi Nostri Paterni avvertimenti produrranno il divisato frutto, e ricondurranno altresì dalla via dell'errore, e del pervertimento quei pochi, che per disavventura fossero già stati strascinati, risparmiando così a Noi di usare quei dispiacevolissimi mezzi di rigore, che in certe circostanze sono uno stretto dovere del Sovrano, ma che sono altrettante piaghe al suo cuore.

Avremo allora, coll'ajuto di Dio, tutti buoni e religiosi Sudditi, che quando avranno gustate le consolazioni, che dà il battere la via della virtù, e le confronteranno colle

inquietudini, la tristezza, e l'infelicità che dà la cattiva coscienza a tutti li settarii ribelli a Dio, ed alle Autorità da Dio costituite; saranno a Noi grati di averli avvertiti in tempo, e chiaramente dei pericoli per evitarli, e di aver dati loro tutti i mezzi che facilitano il ravvedimento agli uni, e la perseveranza nel bene agli altri, mentre in tutte queste misure non abbiamo altra vista, che il ben essere degli amati Nostri Sudditi alla Nostra special cura dalla Divina Provvidenza affidati.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 1 marzo 1824.

FRANCESCO.

V.

FRANCESCO IV, ECC.

Giacchè per la benefica Bolla — *Quo Graviora* — 13 marzo 1825, dischiudendo il Sommo Regnante Pontefice le vie di riconciliazione colla Chiesa, offre la sua mano di grazia onde trarre a ravvedimento i Settarii, cooperare vogliamo Noi pure ad uno scopo sì pio e sì santo, procurando ad essi il modo onde nel loro ravvedimento tranquillizzarsi l'animo anche quanto agli effetti civili e della Giustizia punitiva, per quanto riguarda la loro aderenza alle Sette proibite.

Quindi ferma stante l'esecuzione delle sentenze già pronunciate, non che la continuazione dei processi contro i Profughi di cui fu tentato l'arresto, perdoniamo ed assolviamo da ogni pena quei Sudditi Nostri, che appartenessero alle Sette o Società segrete diverse, e quelli che avessero trascurato di denunziarle, non escluse le persone già rilasciate a Processo aperto in libertà provvisoria, qualora per altro non più tardi della fine del mese di agosto prossimo venturo, si rassegnino personalmente al Dipartimento Centrale di Alta Polizia per denunziare le Società cui fossero aggregati, o quelle di cui fossero ri-

spettivamente conscii; e purchè si faccia inoltre da ogni Settario la spontanea relativa abdicazione.

Tali abdicazioni, e denunzie eseguire si dovranno in modo veridico, pieno e soddisfacente, mentre i Denunzianti resterebbero in caso contrario nè più nè meno responsabili di ciò che avessero dissimulato e taciuto. Le stesse abdicazioni e denunzie poi dovranno d'altronde riceversi colla maggiore segretezza, che altamente raccomandiamo per quanto potrà conciliarsi colle circostanze dei casi.

A maggior quiete dei Denunzianti, se lo vorranno, si rilascierà loro anche per iscritto l'assicurazione del Nostro Perdono per i delitti rispettivamente rivelati; ma non s'intenderanno però assoluti coloro, che per odio di partito, per causa di adesione alle Sette, o per qualunque altro motivo si fossero anche renduti Autori di delitti ordinarii e comuni, mentre ai Complici e Fautori soltanto permettiamo Noi di chiedere al Dipartimento suddetto la loro impunità, che ci riserviamo di accordare nel modo che reputeremo più opportuno e conveniente.

Chi si riunisse di nuovo alle abdicate Società, o si aggregasse ad altre da Noi non approvate, come chi non avesse manifestato le macchinazioni e le trame che appartengono alla categoria dei delitti di lesa Maestà di primo grado, s'intenderà decaduto dalla grazia da Noi concedutagli col presente Nostro Editto; mentre chi facesse colle proprie denunzie od in altra guisa importanti rivelazioni, potrà ripromettersi anche dalla Nostra Clemenza degli ulteriori speciali riguardi.

Ma se li Settarii non vorranno profittare di queste Nostre, a loro favorevoli disposizioni, entro il tempo da Noi prefisso, dovranno alla loro pertinacia imputare il rigor delle Leggi, mentre saranno da Noi abbandonati alla Giustizia, in di cui sussidio non si risparmieranno quelle forti e straordinarie misure, che nelle più gravi circostanze de' casi fossero necessarie al Pubblico Bene, essenzialissimo scopo di ogni Governo.

Ond'estirpare poi un delitto, da cui tanti altri derivano pur troppo; onde arrestare una volta il corso di tanti mali, di tante sciagure che tuttavia si minacciano dalle Sette non ancora estinte; onde togliere segnatamente ai Seduttori ogni pretesto, ai Sedotti e Pertinaci ogni scusa, dichiariamo che sebbene il retto senso delle Leggi sulle Associazioni Segrete, non debba lasciar luogo ad alcun dubbio sull'applicazione della pena, dipender dovrà questa in ogni caso delle Sanzioni del Titolo secondo, libro quinto dell'Estense vigente Codice in guisa, che ogni Società insorta fino ad ora, e quant'altre insorger potessero in avvenire, qualunque ne sia la denominazione, qualunque lo scopo vero o finto, noto od incognito ai Socii, qualunque il luogo, il tempo, il modo dell'instituzione, o la forma dell'aggregazione, debba essere sempre indistintamente punibile come i delitti di Lesa Maestà, a meno che si trattasse di Società approvate espressamente dalla Chiesa o da Noi; ciocchè sarà poi applicabile anche al caso delle denunzie prescritte dall'Articolo 2 del Nostro Editto 20 settembre 1820. Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Reggio dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 20 maggio 1826.

FRANCESCO.

VI.

FRANCESCO IV, ECC.

Dopo le spontanee e riservate deposizioni di non pochi Settarii, i quali a tenore del Nostro Editto 20 maggio prossimo scorso, hanno conseguito il pieno Perdono per tutto ciò che a loro carico è stato dai medesimi confessato, risultando maggiormente compromessi altri Individui in gran parte già noti al Dipartimento Centrale dell'Alta Polizia e taluni anche ai Provinciali Governi, per simile appartenenza alle Sette proscritte, e bramando

Noi sempre di veder convertiti anzichè puniti i Colpevoli, vogliamo usare ancora un ultimo tratto di Clemenza verso quelli che forse per indisposizione di salute, o falsa fiducia di restare occulti, hanno trascurato di approfittare entro il tempo assegnato della Grazia accordata ai Confessi, ed abbiamo risoluto di protrarre a tutto ottobre prossimo venturo il termine per poter eseguire in modo soddisfacente le Denunzie indicate nel surriferito Editto e quindi godere della corrispondente Impunità ricevendo dal Dipartimento suddetto, colla già ordinata massima segretezza e cautela, la relativa Carta di assicurazione del Nostro Perdono.

Essendo poi questo l'ultimo perentorio termine di Grazia, dovrà ognuno che non ne vorrà profittare, imputare alla propria ostinazione le funeste conseguenze che a lui ne verranno dalle rigorose misure, che saranno prese per purgare le rispettive Popolazioni da Esseri così perversi; tale essendo la Nostra Sovrana Mente e Volontà.

Cattajo, 21 settembre 1826.

FRANCESCO.

VII.

FRANCESCO IV, ECC.

In circostanza che un piccolo numero di Congiurati osarono nella sera di jeri 3 febbrajo riunirsi, ed armarsi in Casa di Ciro Menotti in Canalgrande coll'iniquo oggetto di sorprenderci così armati del Nostro Palazzo, la Divina Providenza ha permesso che noti fossero i loro rei disegni, e resi vani i loro tentativi col farli rinchiudere in detta Casa dalle fedeli e brave Nostre Truppe, che dopo una lunga fucilata tentarono perfino un assalto, che per non arrischiar la vita a Noi preziosa di tanti buoni Nostri Soldati d'ogni arma, abbiamo ordinato di sospendere; ma rinnovatosi il fuoco dalla suddetta Casa, col farla cannonare abbiamo obbligato tutti li Congiurati

in numero di più di 30 ad arrendersi a discrezione; e trovansi tutti arrestati; e verranno da un Consiglio di Guerra militarmente, e in forma sommaria giudicati.

Nel far noto questo avvenimento al pubblico, non possiamo dispensarci dal tributare le debite lodi alla brava, fedele, e ben attaccata Nostra Truppa di ogni arma, che nella scorsa notte Ce ne ha date le più irrefragabili prove. E cominciando dal Corpo dei Pionnieri, che il primo accorse a circondar la Casa Menotti, e che non ostante il vivo fuoco dei Congiurati si sostenne con molta bravura guidato dal suo bravo Comandante Conte Coronini, che a molto coraggio unisce molto zelo ed intelligenza, secondato da un drappello di Dragoni, che il Tenente Colonnello Conte Sterpin per effetto di suo zelo, ed attaccamento per Noi prese a dirigere molto opportunamente onde riuscisse l'impresa. Indi lodando il Battaglione di linea accorso anch'esso parte alla Casa Menotti, e parte rimasto alla difesa del Palazzo, e indi delle porte della Città, e in cui dal Comandante Colonnello Cavalier Stanzani cominciando tutti gli Uffiziali, sotto Uffiziali, e Comuni sotto ai Nostri proprii occhi gareggiavano in zelo, ardore, e dimostrazioni di quel verace attaccamento, che meritò a questa Truppa la vera Nostra Confidenza ed Amore.

Li Urbani intanto eseguirono con molta vigilanza l'importante incarico loro affidato di difendere insieme ad una Compagnia di Linea la Cittadella sotto gli ordini del zelante Tenente Colonnello Papazzoni. L'Artiglieria poi ben diretta dal bravo ed attivo Tenente Vandelli si distinse col suo fuoco, che costrinse i Congiurati ad arrendersi, e che avrebbe abbattuta la Casa se continuava il fuoco.

Le Cariche di Corte intanto, la Nobiltà, e il Corpo delle Guardie Nobili d'Onore accorsi tutti armati circondavano sempre la Nostra Persona, mentre la Nostra Gente di servizio fedele al pari che attaccata a Noi, ne diede prova coll'essersi volontariamente tutti armati di fucile per la difesa dei loro Padroni.

In mezzo a questa notte turbata da quegli iniqui Congiurati abbiamo con grande Nostra soddisfazione osservata la perfettissima calma e tranquillità di questa Nostra Città e Residenza, nella quale non vi fu nemmeno un individuo che prendesse parte, nemmeno per curiosità a quanto accadeva, lasciando agire i Militari, che nessuno incontrarono sulle strade nelle frequenti loro pattuglie per la Città. Questo segno di buon indole, e docilità, non che di attaccamento a Noi dei Modenesi non Ci riuscì nuovo, ma merita tutta la lode, e può servir d'esempio a tante altre Città, che si ritrovassero in simili circostanze; e Ci compiaciamo di dar questa meritata lode a questa Nostra Città anche nel presente Proclama, che non è che un sincero racconto dei fatti accaduti nella scorsa notte, e uno sfogo di cui abbisogna il Nostro cuore verso chi Ci serve con tanto zelo e amore, e verso il popolo, che colla sua tranquillità ed ubbidienza mentre fa il suo dovere, acquista diritto al Nostro Amore e Gratitudine.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 4 febbrajo 1831.

FRANCESCO.

VIII.

FRANCESCO IV, ECC.

Nella circostanza che per una perfida congiura di cui Ci era ben conosciuta la provenienza e l'orditura, tendente a rivoluzionare gli Stati d'Italia, quale scoppiò in prima a Modena, nella notte del 3 al 4 febbrajo, siamo stati consigliati da ben ponderata prudenza a momentaneamente allontanarci dai Nostri Stati per ritornar quanto prima nei medesimi.

Epperò rendiamo noto a tutti i Nostri amatissimi fedeli sudditi, ed anche a quelli dei Ducati di Massa, e Carrara e della Garfagnana e Lunigiana, che da questo contagio rivoluzionario rimasero immuni, che Noi dichia-

riamo nullo qualunque Atto, Ordine e Disposizione che non fosse stato dato dalle rispettive Autorità da Noi costituite nell' allontanarci momentaneamente dai Nostri Stati, e che dall'usurpato governo rivoluzionario costituitosi a Modena, Reggio, ecc., fosse emanato, e potesse emanare, siccome fatto illegalmente da sudditi ribelli, ed avvisiamo chiunque de' Nostri sudditi Ci è fedele a riguardarlo per tale ed a collegarsi con Noi, allorchè ritorneremo in breve a rimettere il Nostro Governo Legittimo anche laddove un numero di traditori lo ha usurpato momentaneamente, e a manifestare e dimostrare coi fatti la Nostra soddisfazione a quella parte degli amatissimi Nostri sudditi che Ci restò sempre fedele.

Mantova, il 14 febbrajo 1831.

FRANCESCO.

IX.

FRANCESCO IV, ECC.

Nell'atto, che coll'ajuto di Dio rientriamo nei Nostri Stati in mezzo alle fedeli Nostre Truppe, sostenute da quelle, che S. M. l'Imperatore d'Austria, Augusto Capo della Nostra Famiglia, ha mandate al Nostro soccorso, per rimettere l'Ordine Legittimo, stato per breve tempo turbato da una congiura di faziosi, coerentemente al Nostro Proclama, emanato in Mantova il 14 dello scorso mese di febbrajo, dichiariamo nulli, e come non avvenuti tutti gli Atti, Ordini e Disposizioni emanate dai rivoluzionarii usurpatori del Governo dei Nostri Stati; e dichiariamo inoltre ripristinate tutte le Autorità legittimamente costituite prima dell'avvenuta ultima rivoluzione, ordinando che tutte e singole le persone, le quali erano in Autorità all'epoca della medesima, rientrino immediatamente nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Confidiamo poi nell'attaccamento e nella fedeltà della gran maggiorità dei Nostri amati Sudditi, di cui abbiamo avute tante prove in più incontri, e persino negli ultimi

avvenimenti, che docili alla Nostra voce coopereranno ognuno nella sua sfera al ristabilimento dell'Ordine Legittimo, ed accoglieranno con sentimenti di gratitudine le Truppe liberatrici.

Dato in Cattajo il giorno 2 marzo 1831.

FRANCESCO.

X.

FRANCESCO IV, ecc.

Ristabiliti colla protezione del Cielo, e mediante l'assistenza di S. M. l'Imperatore d'Austria nel possesso dei Nostri Stati, Ci facciamo a compiere uno de' più sacri doveri, che C'imponga la qualità di Sovrano, quello cioè di provvedere alla punizione di Coloro, che si resero ribelli alla Legittima Nostra Autorità o che parteciparono alla rivolta.

Siamo dolenti che in tale circostanza si debba procedere per quelle vie, che sono imperiosamente richieste dall'infelice condizione de' tempi, e che si rendono indispensabili ad assicurare per l'avvenire la pubblica e privata tranquillità dello Stato; ma non possiamo non lasciare libero il corso alla Giustizia, dopo singolarmente che una dolorosa esperienza Ci ha fatto in più incontri conoscere, che vana tornò la Clemenza, e che l'avere usato pietà non valse a cangiare l'animo perverso de' nemici della Religione, e del Trono.

Riserbandoci ciò non pertanto di dare non dubbie prove di amore paterno verso Coloro, che giusta le risultanze degli Atti, o per altre circostanze offrir potranno un titolo a benigni Nostri riguardi, decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti Coloro, che la sera del 3 Febbrajo p.° p.° si raccolsero nella Casa di Ciro Menotti coll'empio disegno di venirci ad aggredire nella Nostra Residenza, e che fecero fuoco sulle Truppe Estensi, e persino contro

la Nostra Persona, saranno giudicati dalla Commissione Militare già da Noi a quel tempo nominata, e la quale non fu mai disciolta, ma sospesa soltanto per le circostanze.

2. Sarà giudicato da un Tribunale Statario giusta la Legge 14 marzo 1821. Chiunque a mano armata, o con occulte trame cooperò alla rivolta, Chi firmò Atti portanti costituzioni di Governo rivoluzionario, o prese parte al medesimo, Chi oltraggiò la Nostra Persona, o si rese in altro modo reo di delitto di Ribellione, di Alto Tradimento e di Lesa Maestà a termini delle vigenti Leggi.

3. Chiunque al Nostro ritorno in questi Stati fu preso coll'armi alla mano, o avrà combattuto contro le Nostre Truppe, e contro le Truppe Austriache, verrà giudicato militarmente dalla Commissione predetta.

4. Saranno giudicati a tenore dell'Articolo 2.° Coloro, che volontariamente presero servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo de'Ribelli, e Coloro inoltre che in qualità di Ufficiali, o Bassi Ufficiali servirono nella Guardia Mobile.

5. Se però gl'Individui indicati dai due precedenti Articoli hanno appartenuto a qualche Corpo delle Truppe Estensi, saranno sottoposti ad un Consiglio Militare, secondo le Leggi osservate in questi Nostri Stati.

6. La Polizia punirà in via correzionale Chiunque durante la Rivoluzione prese parte a tumulti, e con minaccie, e voci sediziose turbò la quiete pubblica, o di private Famiglie.

7. Non formerà titolo d'inquisizione criminale l'essere appartenuto soltanto, con qualsivoglia titolo e grado, alla Guardia Nazionale Sedentaria.

8. Quelli inoltre, che in qualunque grado e qualità erano al Nostro servigio, e spontaneamente si arrolarono alle Truppe di linea del Governo Rivoluzionario, o servirono in qualità di Ufficiali, Bassi Ufficiali nella Guardia Mobile, s'intenderanno decaduti dal loro impiego.

9. S'intenderanno egualmente decaduti dal loro impiego Coloro, che, mentre non mancavano di mezzi sufficienti per provvedere alla sussistenza della propria Famiglia, accettarono altri pubblici Ufficj dal predetto Governo.

10. Le disposizioni contenute nei due precedenti Articoli saranno in modo congruo applicabili anche a Coloro, i quali godendo di pensione a carico dello Stato, od essendo ammessi all'esercizio di una professione, od arte liberale qualunque, accettarono da' Rivoltosi impiego Militare, o Civile.

11. Si riterrà che sia andato volontariamente in esilio Chiunque evase coi Ribelli da questi Stati; salvo però il poter giustificare i motivi di tale allontanamento, o l'implorare in caso diverso la Grazia Sovrana.

12. Facciamo in fine Grazia a tutti Coloro che servirono nella semplice qualità di Guardia Mobile, o in altro modo mostrarono di aderire alla Causa de' Ribelli, senza però rendersi responsabili di alcuno de' Titoli contemplati dal presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 20 marzo 1831.

FRANCESCO.

XI.

FRANCESCO IV, ECC.

La condotta tenuta dalla grande pluralità degli Ebrei domiciliati nei Nostri Stati nel breve tempo della durata dell'ultima Rivoluzione da un' infame congiura ordita e prodotta, Ci ha pienamente convinti che questa soltanto negli Stati Nostri tollerata Nazione si è resa indegna di quella protezione, che vi ha da tanti anni goduto all'ombra delle vigenti Leggi, e che merita quindi un trattamento più severo e adattato ai suoi sentimenti in questa occasione particolarmente esternati: epperò decretiamo quanto segue:

1. Sono rimesse in vigore nei Nostri Stati tutte le Leggi riguardanti gli Ebrei esistenti nei medesimi, le quali sussistevano nell'anno 1795, e sono quindi abrogate le concessioni posteriormente da Noi loro fatte.

2. L'Università degli Ebrei tollerati nei Nostri Stati seguiterà a pagare, siccome ha fatto finora per questa tolleranza, annui ventimila Franchi alla Nostra Cassa di Finanza; altrimenti non verrà concesso ad alcun Ebreo od Ebrea di comparire fuori del Ghetto, che con un vestito, e segnale, che Ci riserviamo di determinare, onde essere da tutti per tali riconosciuti.

3. Per sollevare la totalità dei Nostri amati Sudditi da quei carichi, che necessariamente sono cagionati dai danni sofferti, e dalle gravi spese che derivano dalle conseguenze di quest'ultima Rivoluzione nei Nostri Stati, e per non caricarli di nuove imposte, la Università degli Ebrei in questi domiciliati, cioè in ambe le Provincie di Modena, e Reggio, dovrà pagare entro lo spazio di un anno dalla data del presente Decreto la somma di seicentomila Franchi alla Cassa dello Stato, ossia del Ministero di Pubblica Economia, di cui un terzo subito, e centomila Franchi ogni tre mesi, come una multa per la condotta tenuta in queste ultime circostanze.

4. In virtù della ripristinata Legge, che gli Ebrei non possano possedere fuori dei loro rispettivi Ghetti, tutte le attuali loro possidenze fuori dei medesimi serviranno d'ipoteca per l'esatto pagamento della suddetta somma, in difetto del quale verrà loro tolta altrettanta parte di detti Beni a scelta ed a stima di periti, oppure sarà agito pel pagamento stesso in forma Camerale privilegiata, a Nostro Arbitrio, o Volontà.

5. Resta libero all'Università degli Ebrei il distribuire nel proprio gremio a suo piacimento la suindicata multa straordinaria, e le Nostre Autorità le daranno mano forte per l'esecuzione.

6. La multa essendo imposta in punizione a tutta

l'Università degli Ebrei per la sua condotta durante quest'ultima Rivoluzione, ne deriva, che se qualche individuo Ebreo venisse condannato personalmente per la parte presa a questa Rivoluzione, la parte della condanna concernente la confisca dei Beni cesserà ad aver effetto, come già compresa nella multa imposta a tutta l'Università degli Ebrei.

I rispettivi Ministri e Governatori, e l'Intendente Generale de' Beni Camerali sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ognuno nella parte che lo riguarda: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 22 marzo 1831.

FRANCESCO.

XII.

Proclama.

In esecuzione dei Venerati Ordini Sovrani abbassati al Consigliere Intimo Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia con Reale Chirografo del giorno di jeri, l'istesso Supremo Consiglio deduce a pubblica notizia, che in virtù del Sovrano Decreto 20 marzo prossimo scorso sono stati da S. A. R. nominati gl'Individui destinati a comporre il Tribunale Statario, che dovrà conoscere, e giudicare dei delitti di Lesa Maestà contemplati nel succitato Reale Decreto. Gl'Individui anzidetti sono i seguenti:

Presidente

L'Avvocato Pier Ercole Zerbini Giudice di Appello nel Tribunale di Giustizia in Modena.

Fiscale

Il Dottore Pietro Curti Giudice del Tribunale di Giustizia in Reggio.

Giudici

Il dottore Ippolito Mariani Giusdicente di Castelnuovo in Garfagnana, e

Il Dottore Tommaso Borsari Giusdicente di Montecchio.

Cancellieri in solido.

Il Dottore Rinaldo Rinaldini Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Brescello, e

Il Dottore Odoardo Manganelli Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Castelnuovo ne' Monti.

Aggiunti ai suddetti Cancellieri

Il Dottore Natale Mascagni Aggiunto alla Cancelleria Criminale di Sassuolo, e

Il Dottore Luigi Cassiani Aggiunto alla Cancelleria Civile, e Criminale di Montese.

Il detto Tribunale è delegato a conoscere, e giudicare dei sopraenunciati delitti in unica istanza non solo nelle Cause degl' Imputati attualmente detenuti, ma nelle altre ancora dei contumaci, e profughi, e di tutti quelli che in appresso gli venissero d'Ordine Sovrano rimessi, ond'essere giudicati dei sopraddetti titoli.

Il Tribunale si uniformerà al prescritto dalla Legge 14 marzo 1821; osservate però le modificazioni che, atteso il numero considerabile dei Delinquenti, e la gravità dei titoli loro rispettivamente imputati, sono state dalla Prelodata A. S. R. riconosciute necessarie a rendere regolare, e completo il corso della Processura Stataria, e che con apposito Sovrano Chirografo di detto giorno sono state comunicate al Presidente del Tribunale medesimo.

Il Tribunale Statario risiederà in Modena.

Modena 6 Aprile 1831.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

PIETRO ASCHIERI *Cancelliere.*

XIII.

FRANCESCO IV, ECC.

A tenore del Nostro Editto 20 marzo 1831 all'Articolo 4.° volemmo Noi assoggettati al giudizio del Tribunale Statario già stabilito, tutti coloro, i quali volontariamente presero servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo dei Ribelli: ora siccome molti fra quelli che vi presero servigio adducono a motivi dell'error loro o la violenza usatali, o una povertà e miseria tale che li obbligava a scegliere quest'unico partito per aver di che vivere; e siccome tanto l'uno che l'altro di tali motivi escluderebbe il caso contemplato dal Nostro sovraccitato Editto dell'avere *volontariamente* preso servigio nelle Truppe di linea, quindi ne viene che a schiarimento, e facilitazione di procedura, ed a procurare insieme che non troppe persone sieno sospese sulla loro sorte, determiniamo quanto segue, cioè:

1.° Tutti coloro, i quali crederanno potersi scusare con uno di questi due titoli, dovranno radunarne le prove o i testimonj, e con esse prove o testimonianze presentarsi, quelli della Provincia di Modena quanto prima dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto a Rubiera, e quelli della Provincia di Reggio, al luogo e giorni da fissarsi dal Governatore rispettivo, dinanzi ad una Commissione composta di un Delegato del Governo, e del Comandante Militare o di Rubiera o di Reggio rispettivamente; onde in via sommaria possa essere riconosciuto con esami, a viva voce soltanto, se militi in loro favore, e perciò sia provata, o si possa almeno credere probabile, la violenza o miseria accusate. Qualora venga o l'una o l'altra di queste circostanze riconosciuta nei prevenuti, dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento della fellonia da loro commessa e della infedeltà verso il proprio Legittimo Sovrano, con promessa

formale e di non voler più prender parte a cosa alcuna la quale sia contraria all'obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a presentarsi ad ogni cenno della Legittima Autorità. E questa dichiarazione e promessa verrà coi loro nomi di mano in mano protocollata, ed all'incontro riceveranno essi un'analoga Cedola, la quale dovrà servir loro a guisa di Carta di sicurezza; cosicchè questi tali potranno ritornare alle loro case ed occupazioni, nè più verranno o richiesti od arrestati per questo solo titolo, quando mai non emergesse a loro danno in seguito o malizia o volontà deliberata nell'aver preso servigio sotto i Ribelli, o non commettessero nuove mancanze. Saranno essi inoltre avvertiti come ogni loro anche leggiero mancamento o trasgressione verrà in avvenire militarmente, cioè secondo le leggi e regolamenti in vigore pei militari punita sull'istante, e specialmente colla pena dei colpi di bastone.

2.° Saranno esclusi da queste sovraddette facilitazioni di giustificazione tutti coloro i quali furono accettati nelle Truppe ribelli di linea quali graduati cioè Ufficiali o Bassi-Ufficiali, siccome persone nelle quali il doppio titolo o di violenza non declinabile, o di miseria necessitosa non è presumibile.

3.° Saranno esclusi del pari gl'individui che avessero fatto, o facessero tuttavia parte del Nostro Militare di qualunque arma, compresi i Pionnieri, all'atto della ribellione, come all'incontro saranno trattati da borghesi quegli Urbani, i quali consterà essere stati dichiarati disciolti dal loro Corpo.

4.° Quelli che si vorranno scusare col pretesto in genere delle altrui istigazioni o seduzioni, dovranno indicare nominatamente gl'instigatori o seduttori, altrimenti detta loro scusa non verrà ammessa.

5.° L'elenco delle persone per tal modo fatte partecipi delle suddette facilitazioni dovrà tenersi in copia parziale presso i rispettivi Uffizj di Polizia di Modena e Reggio,

ed in copia complessiva amendue le provincie, presso il Comando Generale Militare in Modena, onde si sappia chi e quali siano gl'individui da punirsi militarmente in caso di mancanza.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 21 aprile 1831.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Seg. di Gabinetto.*

XIV.

FRANCESCO IV, ECC.

Ora che, grazie all'Onnipotente Iddio, l'ordine e la tranquillità sono perfettamente ristabiliti nei Nostri Stati, vogliamo anche calmare gli animi tuttora agitati dei Nostri Sudditi, facendo a tutti conoscere quegli atti di clemenza, che troviamo compatibili colla necessaria e doverosa giustizia, che il Sovrano non può dispensarsi d'esercitare. Quindi:

1.° A voi, fedelissimi Nostri Sudditi, che siete nel numero eletto di quelli, che durante le passate luttuose vicende con esemplare virtù e fermezza non mai smentita Ci mostraste coi detti, e Ci avvaloraste coi fatti il vero vostro attaccamento, a voi in prima con riconoscente animo Ci rivolgiamo, compiacendoci di citarvi come glorioso esempio alla gioventù, e come oggetto d'invidia a chi non seguì le vostre traccie.

2.° Indi Ci rivolgiamo a voi, fortunatamente in gran numero, Nostri Sudditi fedeli, che se per effetto di timore nelle passate calamitose circostanze non avete potuto darci quelle luminose ed efficaci prove del vostro attaccamento, che a Noi dimostrarono i primi, Ci avete però e innanzi, e dopo dati non equivoci segni del vostro amore e della vostra fedeltà, che nemmeno in quei difficili tempi avete smentiti, solo celando per riguardi poli-

tici il vostro sentimento per Noi; e quanto a voi non Ci resta che ad animare il vostro coraggio, e quella forza morale, che troverete ognora nei principj sodi di Religione, di dovere, e di gratitudine; dopo di che nulla altro abbiamo a desiderare per parte vostra.

3.° Ora veniamo a voi, traviati meritevoli di compassione, che non per mal animo, e decisa corruzione di cuore, ma per mancanza d'educazione, o per essere mal fermi nei principj di Religione, o per seduzione altrui, o per più liberamente soddisfare alle sregolate vostre passioni, o finalmente per miseria, o per leggerezza soltanto, vi lasciaste strascinare a prendere parte nella causa dei Ribelli, senza però rendervi responsabili di gravi delitti. Mentre per la condotta da voi tenuta vi dobbiamo distinguere nel trattamento da chi Ci restò sempre fedele, nè possiamo di voi fidarci, finchè non abbiamo convincenti prove di vero ravvedimento, pure vogliamo perdonarvi i vostri falli, e non farvi soggiacere alle meritate pene, se Ci prometterete pentimento, e fedeltà in avvenire. Chi si trova pertanto in questo caso ricorra a Noi con fiducia, ed otterrà il desiderato perdono, ma se ricadesse nelle passate mancanze, sappia ch'egli non potrebbe più fruirne, e nulla più avrebbe a sperare dalla Nostra clemenza. Tale perdono però, ove da Noi si conceda, non deve dar titolo a ricuperare le pensioni, le professioni, e gl'impieghi già perduti, e di cui si rese egli indegno. Quelli poi che sentendosi colpevoli, si diedero ad un volontario esilio fuggendo coi Ribelli fuori dei Nostri Stati, non potranno in essi ritornare, e li consideriamo, giusta le precedenti Nostre Disposizioni, come volontariamente espatriati.

4.° Quanto alla classe degli apertamente compromessi nella Rivolta passata, che vi figurarono come Capi Congiurati, o come Sovvertitori del Legittimo Governo per introdurne uno illegittimo, o che in questo accettarono i primarj uffici od impieghi, o che furono capi, o con-

duttori, o arrolatori delle Orde Ribelli, o fautori principali di Rivoluzioni, a questi Ci vieta la giustizia, e il Nostro dovere di Sovrano di fare grazia, a meno di qualche caso particolare per attenuanti circostanze. Quindi tali individui restano da Noi tuttora abbandonati al rigore della giustizia, ed anno ad aspettarsi, cadendo in mano di questa, le pene che le Leggi infliggono, e che un regolare giudizio deve applicare al caso: avendo a Noi un'esperienza tristissima dimostrato essere costoro ingrati ad ogni benefizio, ed incorreggibili, perchè guasti nel fondo del loro cuore, come corrotti nelle massime loro.

Intanto fu da Noi sospeso il Tribunale Statario fino ad ulteriore Nostra Disposizione, e finchè crederemo che si debba aprire il giudizio contro li tuttora assenti, e latitanti.

Colla premessa distinzione nelle quattro classi da Noi indicate, ed in cui intendiamo compresi tutti i Nostri Sudditi, ognuno potrà consultare la propria coscienza per conoscere a quale di esse egli appartenga, e quale giudizio Noi facciamo d'ognuno. Ognuno saprà quindi quale sorte si abbia ad aspettare, e quali esser debbano le norme della propria condotta.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 3 ottobre 1831.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segr. di Gabinetto.*

XV.

FRANCESCO IV, ECC.

Ai Nostri Amati Sudditi.

Se il dovere di Sovrano richiede che Esso provveda all'occasione alle pubbliche necessità, e se a questo furono costantemente, e nelle varie luttuose circostanze in cui Ci siamo trovati dirette le Nostre indefesse cure, primieramente per adempiere meno male che sia possibile

i Nostri obblighi innanzi a Dio, ed in secondo luogo per interessamento di cuore ed affetto che abbiamo sempre preso al ben essere dei Nostri amati Sudditi; ora l'uno, e l'altro di questi motivi nella circostanza che il flagello del terremoto cagiona spavento, agitazione, e notabili danni a molti de' Nostri Sudditi, Ci inducono a far loro sentire utili avvertimenti, consigli, e quello che in simili casi può consolare, e tranquillizzare.

Il terremoto per quanto potesse studiarsi dagli uomini a spiegarlo colle leggi fisiche, è notoriamente da tutti i non miscredenti riconosciuto come un flagello che Dio manda talvolta al pari di tanti altri, sia per castigo, sia per avvertimento agli uomini di convertirsi quando di gravi reità si sono resi colpevoli, o quando dimenticati di Dio battono una falsa strada, o si abbandonano alle loro ree passioni.

Il tempo forse è questo in cui empj ed infami principj. spirito d' insubbordinazione, di critica, di superbia che si crede di meglio intendere, e vuol riformare ogni cosa, spirito di miscredenza, e sfrenatezza nell'appagare le più vili passioni, sono diventati come una malattia epidemica nel mondo, che stravolge le teste, impervertisce i cuori, e trascina alla perdita dell'anima, non che a quella d' ogni tranquillità, d'ogni godimento lecito anche terreno; avvelena tutto sotto un falso aspetto di dolce, perchè opera del demonio, in potere di cui necessariamente si cade più profondamente di mano in mano che si abbandona Dio, e la Santa sua Legge.

Ecco perchè Iddio misericordioso per iscuotere le anime ormai vicine a perdersi, per ricondurre i traviati, per rassodare i buoni nella virtù, e per avvertire tutti della sua Onnipotenza manda talvolta agli uomini calamità pubbliche strepitose e straordinarie che colpiscono tutti, e che fanno a tutti, un senso di utile terrore. Sono questi effetti della misericordia di Dio, salutari scosse, salutari avvertimenti che dobbiamo mettere a frutto, e invece

di spaventarci degli effetti, atterrirci delle cause di perversità in noi, che li producono, provocando insieme la Divina giustizia e misericordia. Ci risovveniamo ancora delle sciagure di terribili guerre e rivoluzioni, indi di carestia, e susseguenti morbi; vediamo quanti paesi furono e sono afflitti dalla malattia del cholera, dal quale finora Dio volle preservare l'Italia. Intanto per sua paziente bontà ci manda altro terribile avvertimento col terremoto, il quale sensibile a tutti, pericoloso del pari a tutti d'ogni rango e condizione, è un flagello di sua natura spaventevole, che però finora in questi Nostri Stati non cagionò la morte ad alcuno. Questo è un grande annunzio che Egli non è contento di noi; che vi è o freddezza, o tendenza ad abbandono di Dio nei buoni; che vi è gran numero di traviati, scostumati, ribelli a Dio, e quindi anche alle leggi Divine ed umane; che bisogna scuotersi e correggersi. Ognuno esamini sè stesso, e la sua coscienza gli dirà a qual classe appartiene. Lui misero se non sente la verità di questi assiomi!

In tale circostanza crediamo di Nostro dovere come Sovrano di avvertire i popoli a Noi soggetti, che si rivolgano a Dio, ed alla Religione, che ivi soltanto troveranno conforto, e quella forza e tranquillità che li renda rassegnati ai voleri dell'Onnipotente. Chi ha vera fede in Dio, e coscienza pura non conosce cosa sia sbigottimento, anche nei pericoli più evidenti e prossimi.

Ci crediamo in dovere di far riflettere, che pur troppo anche nei Nostri Stati molti si mostrarono, e taluni si mostrano ancora poco curanti di Dio e della Religione, e quindi insubordinati al loro Sovrano ed alle sue leggi, acciecati da falsi principj, vogliosi di cambiamenti e di rivoluzioni, nelle quali sperano appagare le ree loro passioni senza ritegno. Pur troppo si sentì dire da alcuni scellerati, che se il Carnevale fu tristo, più lieta sarà la Quaresima, e si ballerà in questa. Ecco come Dio li confuse, ecco come in cambio di balli manda loro un salutare, ma spaventoso terremoto.

Se i Vescovi, se i Confessori, se i Predicatori esortano per loro ministero alla penitenza e alla conversione i fedeli, Noi quale Sovrano, Vogliamo facilitare e dar mano a tutti i mezzi di ravvedimento, di ritorno a Dio ed al dovere, e di miglioramento di vita, in quanto ciò è in Nostro potere. E faremo riflettere che, se pei nuovi sforzi che tentano le proscritte sette ed i rivoluzionarj onde cagionare ulteriori turbolenze, Abbiamo giudicato prudente consiglio di sospendere ancora l'effetto di quel perdono a certa classe di traviati da Noi riservata, che da tanti Ci fu con istanza chiesto e reclamato, ciò fu per proprio bene de' Nostri Sudditi, poichè questi peccatori, questi uomini senza religione propensi a turbare la società con mali esempj, con spargimento di cattive massime, con desiderio di rivoluzioni, sono essi che attirano i castighi, e i flagelli di Dio alle popolazioni. Il tenerli lontani è un allontanare questi divini flagelli da noi; ed ogni ben pensante invece di desiderare per una male intesa compassione il richiamo di tali nemici di Dio e della umana società (specialmente di quelli che per adesione a proscritte sette sono marcati dalla Scomunica) dovrebbe anzi cooperare a scoprirli, ad allontanarli, se non si convertono daddovero, per così tener lontani i flagelli di Dio, che altrimenti andranno succedendosi gli uni agli altri, poichè Egli sembra stanco di tollerare tanti disordini, e tanta ribalderia negli uomini. Non perciò dobbiamo incrudelire verso quei miseri traviati, ma pregar per loro acciò si convertano, e se si vogliono convertire con retta intenzione, perchè ne diano evidenti segni, i quali non possono essere disgiunti dalle debite rivelazioni, da pubbliche ritrattazioni che riparino gli scandali dati: dobbiamo, come il Vangelo c'insegna, stendere sempre ad essi la mano, e secondare in loro una tale salutare risoluzione con tutti i modi possibili, e saper perdonare quando v'è pentimento e correzione. Quindi se costoro innanzi tutto si rappacificheranno con Dio, e daranno quei pubblici e

privati non equivoci segni di stretto obbligo, onde poter credere alla loro conversione, troveranno anche nel loro Sovrano disposizione a perdono, amorevolezza, carità: e se per dovere talvolta Ci dobbiamo mostrar più severi per non essere ingiusti, fermi onde non tradire per debolezza questo stesso dovere; con maggiore contento dell'animo Nostro mostreremo paterna cura ed amorevolezza a chi, o fu sempre ed è fedele agli obblighi suoi, o a chi pure con una conversione reale e durevole potrà meritare un eguale trattamento.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 15 marzo 1832.

FRANCESCO.

XVI.

Il Consigliere di Stato.

Ministro del buongoverno
e Governatore della Città e Provincia di Modena.

Penetrato dal più vivo rammarico vede pur troppo questo Ministero del Buongoverno come tuttavia si mantengano, e si dispongano nuove congiure tendenti a promovere scellerati disordini, ed a consumare sacrileghi attentati. Egli è ben vero che sono questi i rabbiosi sforzi di una fazione ch'essendosi veduta vinta le tante volte vorrebbe tentare l'estremo colpo; egli è ben vero che con sincerissima compiacenza si è nuovamente riconosciuto non parteciparvi questa cara popolazione, la quale nella sua immensa maggiorità rimane tranquillissima non solo, ma animata dai più vivi sensi di devozione all'ottimo nostro Sovrano; ma perciò appunto tanto più severamente deve la giustizia punire questa iniqua fazione sovvertitrice.

Il Ministero del Buongoverno conosce tutte le fila, è a giorno degli esecrandi disegni, sa in qual modo sono stati introdotti clandestinamente in Città quei depositi di

armi che servir doveano ai Congiurati, e che ora si trovano con fina malizia murate, e sepolte. Egli è perciò che a qualunque fornisca il sicuro indizio dei luoghi ove siano nascoste, talchè vengano esse in potere dell'Autorità, il Ministero stesso garantisce, oltre un premio, anche di CENTO ZECCHINI, maggiore, o minore a seconda della quantità, e della prontezza con cui verranno manifestate dette armi, il pagamento ancora delle medesime a ragguaglio come se fossero nuove, e promette inoltre un inviolabile segreto che tenga occulto il denunziante. E se questo fosse anche dei Congiurati sarà un motivo per raccomandarlo alla Sovrana Clemenza.

Nel render pubblica questa decisione, vuole il Ministero del Buongoverno che si sappia insieme ch'esso userà per la scoperta dei Congiurati i mezzi più decisivi, onde abbia poi luogo la ben meritata loro punizione. Questi uomini turbolenti debbono finire di agitare la società, e di macchinare nuovi delitti. Il braccio punitore di quel Dio che hanno provocato le tante volte guiderà il braccio dell'umana giustizia, e ridonerà finalmente la quiete che da costoro s'impedisce ai fedeli, e pacifici sudditi.

Non vi sarà riguardo ad impiego, a grado, a distinzione qualunque, mentre sono più rei coloro che abusano delle onorificenze, e dei benefizj Sovrani. È ormai tempo d'agire a fronte scoperta, poichè i buoni hanno un sacro dritto che si assicurino una volta dalla temeraria baldanza dei scellerati.

Modena 26 marzo 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. BARTOLOMASI *Segretario.*

XVII.

FRANCESCO IV, ECC.

Avendoci Iddio, nella sua misericordia, fatta la grazia che la iniqua trama testè ordita contro la Nostra Persona, per opera della propaganda rivoluzionaria da un ristretto numero de' suoi aderenti, parte Nostri Sudditi, e parte forestieri sia stata felicemente scoperta in modo che non ebbe il suo premeditato effetto; e non pertanto, essendo Noi fermi nel non volere palesare nè compromettere le persone, che, previa la promessa ottenuta di tenerle secrete Ci fornirono tutti i dati per conoscere la intera trama, il suo scopo, i mezzi che usar volevansi per riuscirvi, il tempo fissato per l'esecuzione, le persone congiurate, i nomi di varj fra i consapevoli della congiura, e di altri strettamente legati di rapporti ed amicizia coi medesimi non che i luoghi di riunione nello stato e negli stati limitrofi, le persone de' Nostri Sudditi fuorusciti che vi presero maggior parte, le introduzioni d'armi, e il reclutamento tentato con poco successo nella Campagna perchè trovata a noi attaccata:

Considerando che il delitto di cui si tratta è diretto quasi interamente contro la Nostra Persona e vita:

Per questo massimamente Vogliamo declinare da una formale procedura contro quelli, che dietro gli avuti dati Ci furono fatti conoscere come in parte capi, in parte consej della congiura, e in parte forse soltanto legati in intimità coi congiurati; e quindi gravemente indiziati di una qualche cognizione della medesima; e mettere gli uni in libertà sotto garanzia, e gli altri come persone sospette e certamente contrarie al Nostro Governo allontanarli esiliandoli dai Nostri Stati, come già abbiamo ordinato al Nostro Ministro di Buongoverno: e riservan-

doci nullameno di procedere contro altri all'opportunità, ed a tenore dei dati che si potranno raccogliere in seguito a loro carico.

Quanto poi all'avvenire, veduto che l'antiveggente astuzia dei padri delle rivoluzioni passate e dei presenti disordini, preparò già da gran tempo la via all'impunità dei delitti politici, cominciando, sotto l'ipocrito manto di una ingannevole filantropia ad indebolire le pene, e sottoponendo i più gravi misfatti alle medesime lunghe trafile, per cui la procedura fa passare ogni delitto minore:

Veduto che per la sottile malizia de'loro seguaci, cioè de'moderni, così detti liberali, nel mentre che tutto si opera per lo più nascosamente, per viva voce, o per segni non contestabili nelle forme ordinarie, ormai esse pure da antichi e nuovi pregiudizj e da false dottrine snaturate a segno, che più non servono a conoscere la verità ed a punire tali delitti; si provoca poi da loro altamente ad una, che chiamano, regolare procedura, ed anzi questa si pretende sotto la speciosa più che ben difinita parola di Giustizia, sapendo abbastanza che, pel vizio inerente alle richieste formalità, al favore di prove non sufficienti, e di mancanze o non contestualità de' testimonj al delitto, o di delitto non consumato, o di non provata abbastanza intenzione a delinquere, saranno essi assoluti, od assoggettati a mitissime pene straordinarie:

Veduto che la loro pertinace ostinazione nel volere coll'atterramento dell'Altare e del Trono la sovversione della Società, merita bene che per essi, come pei comuni nemici, le leggi ritornino a quell'antica severità, della quale, illudendo i creduli, le avevano eglino stessi spogliate, e che queste percorrano nella loro esecuzione una via più spedita e sicura:

Veduto in fine che un Sovrano oggigiorno, non usando de'suoi poteri di applicare nuove leggi tendenti ad im-

pedire i sempre nuovi disordini, si trova tuttodì nel bivio o di lasciare tali enormi e per la Società micidiali delitti impuniti, o di far gridare contro la pretesa ingiustizia per la singolare esclusione dalle ordinarie forme di criminale procedura, tanto care ai loro inventori; e che volendo la tranquilla prosperità de' suoi amati sudditi per suo scopo, deve anche volerne i mezzi più a questa conducenti, essendo Egli responsabile in faccia a Dio se tollera il trionfo menato dalla irreligione e dalla scelleratezza, perchè Dio gli diede la facoltà, e gl'impose l'obbligo di punirle.

Dopo matura considerazione ai casi ed alle circostanze, abbiamo in ordine ai delitti politici stabilito (fino a tanto che siano da Noi decretate le opportune modificazioni al Codice delle Nostre Leggi, delle quali ora Ci occupiamo) di adottare le seguenti massime, le quali qui rendiamo note al pubblico per norma di ognuno.

1.° Chi colto venisse dalla Forza armata in flagranti, ossia nell'atto di commettere, od essere per commettere, in via di fatto un delitto di lesa maestà, ribellione, sollevazione, ecc. non avrà che ad imputare a sè medesimo ed a fatto proprio se cadrà vittima della forza stessa vendicatrice de' Sovrani lesi diritti, la quale per l'avvenire avrà l'ordine in simili casi di non vedere nei rivoltosi e delinquenti che il nemico comune, e però come tali di agire contro di loro senza riguardo alcuno.

2.° Chi sarà arrestato di costoro dietro prove od indizj ostensibili e contestabili in modo di subire una giudiziaria procedura, sarà giudicato, e se riconosciuto reo, condannato da una Commissione Militare, la quale sarà d'ora innanzi il solo Tribunale competente ai delitti di fellonía, e la quale verrà da Noi nominata all'uopo, e ciò conseguentemente mediante processo sommario, e pronta esecuzione.

3.° Dandosi poi finalmente il caso che per segrete de-

nunzie e testimonj senza eccezione, a cui si dovètte assicurare di non mai comprometterli nè con palesare ai Tribunali il loro nome, nè molto meno con confronti, si venga ad avere in coscienza una morale certezza del commesso delitto, allora, anzichè violare il segreto, o compromettere chi in Noi fidandosi, avrà fatte o farà veridiche ed utili rivelazioni, in via di misura di Polizia Ci contenteremo di fissare al delinquente una pena straordinaria, assai più mite però dell'ordinaria, alla quale sarà poi quasi sempre unito l'esilio. Il che se è giusto, perchè una persona gravemente indiziata rea, o complice, o sciente e non denunziante di simili delitti di lesa maestà deve sempre considerarsi come pericolosa allo Stato, talchè avvi motivo più che sufficiente nel ben pubblico per privarla del diritto di continuare a vivere nello Stato medesimo; deve poi d'altra parte imputarsi alla difficoltà delle circostanze, e più di tutto alla malignità della Setta che si ha da combattere, omai illudente ogni legge, la scelta di cotali mezzi compendiosi, e temuti vivamente dai soli malvagi.

Saranno inoltre costoro, a tenore dei casi, assoggettati a pene d'arresto, ed afflittive, a multe, privazioni d'impiego, soldo o pensione, a dar cauzione di loro buona condotta politica, e tutto ciò coerentemente a' spiegati principj, senza forma di processo, ma in via di pena correzionale, o di misura di Polizia.

Andiamo persuasi che i buoni e fedeli Nostri Sudditi, i quali formano la gran maggioranza di questa popolazione, vedranno con piacere come da Noi si cerchi con queste misure di bene distinguere dal loro numero i rei e mal pensanti, onde garantire ai primi la tranquillità e la sicurezza collo svelare e punire, o allontanare i secondi. E soltanto potrà averne rincrescimento chi si trovi nella sua cattiva coscienza colpito da disposizioni tendenti al pronto meritato castigo, e alla scoperta delle ree

macchinazioni, che nelle tenebre si vorrebbero impunemente eseguire.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 18 aprile 1832.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Seg. di Gabinetto.*

XVIII.

Al Nostro Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Trattandosi di delitti da punirsi coll'ultimo Supplizio, Vogliamo che dai Giudici vengano condannati i Rei alla Pena della Forca, restando da Noi abolito, per giusti motivi, il taglio della testa.

La presente Determinazione sarà comunicata per loro norma alle Autorità Giudiziarie, e pubblicata nella raccolta delle Leggi.

Modena, 6 luglio 1834.

FRANCESCO.

XIX.

FRANCESCO IV, ECC.

Quando da Rappresentanti di Società estere di assicurazioni per incendii fu fatta a Noi istanza onde ottenere il permesso di stabilirle nei Nostri Stati dichiarammo apertamente, che ravvisandovi una speculazione lucrosa dal lato di tali Società a danno conseguente di quello dei Nostri Sudditi, benchè a taluni meno avveduti potessero lusingarne apparenti vantaggi, Noi ne eravamo contrarii; e dichiarammo per ciò pure di non permettere negli Stati Nostri nè Rappresentanza, nè Uffizio di simili assicurazioni, nè alcun relativo invito al pubblico; come eziandio che il Nostro Governo, ed i Nostri Tribunali non si sarebbero prestati a qualunque ancorchè minima misura

coattiva nelle questioni che nascer potessero fra gli assicuratori e gli assicurati per vieppiù rendere manifesta la spiegata Nostra disapprovazione in proposito, tollerando solo in pendenza di altre misure che avremmo ritenuto opportuno di prendere in seguito, che qualcuno de' Nostri Sudditi assicurasse i suoi fabbricati presso le Società suddette.

Ora pertanto visto gl'incendii che accadono negli Stati Nostri con una straordinaria frequenza da far dubitare in varii casi essere più effetto di umana malizia, che di mera causale disgrazia, dai quali intimoriti i Possidenti accorrono ad assicurare le loro proprietà; ed informati che con impudenza e falsità è stato annunziato in istampa all'estero di aver Noi concesso nei Nostri Stati l'istituzione di tali assicurazioni per incendii, quasi le approvassimo e proteggessimo, specificando i danni che le società avevano risarciti; troviamo della paterna sollecitudine Nostra per gli amatissimi Nostri Sudditi di significare ad essi tutta la Nostra espressa contrarietà verso la speculazione delle assicurazioni in discorso, e che con surrogare altri mezzi verranno tolti i loro timori, e garantiti i loro fabbricati e le loro sostanze.

Per il qual intento proibiamo d'ora innanzi a chi che si sia de' Nostri Sudditi l'assicurare fabbricati presso Società estere di assicurazioni per incedii, dichiarando sciolti ed annullati quei contratti che ne potessero in precedenza esistere; con che però resti alle rimenzionate Società luogo a rimborso delle somme già pagate per indennizzo d'incendii di proprietà de' Sudditi Nostri dalle medesime assicurate e di cui è fatta annotazione nella citata stampa, che verrà soddisfatta dal Nostro Ministero di Pubblica Economia. Ed il Ministero stesso emanerà quelle disposizioni che abbiamo credute confacenti a garantire i Nostri Sudditi da cotali infortunii antistando la Cassa dello Stato per le anticipazioni di numerario all'uopo occorrenti giusta le norme da Noi stabilite in conseguenza di

voler Noi, che tutti indistintamente i Possidenti nei Nostri Dominii abbiano pei rispettivi fabbricati a prestarsi ad una reciproca assicurazione dei medesimi.

Per rendere poi tranquilli i Nostri Sudditi intorno all'avvertita malizia, che potrebbe tentare nuovi e moltiplicati incendii, li preveniamo aver Noi trovato necessario che dalla pubblicazione della presente Notificazione in avanti siano tali reità in modo sommario, e colla maggiore possibile sollecitudine da un'apposita Commissione processate, e punite inappellabilmente con tutto il rigore delle leggi, anche con pena capitale secondo la gravità del fatto e delle circostanze.

Un premio non minore di trecento franchi, e che egualmente in correlazione delle circostanze potrà aumentarsi anche oltre ai cinquecento verrà retribuito a chi svelerà il colpevole o colpevoli d'incendio doloso; e qualora il mandatario commettente il delitto denunzierà il suo mandante, e che ne dia in mano alla Commissione suddetta le prove convincenti, il mandante sarà punito a rigore di legge, ed il Mandatario sarà non solo assoluto, ma anche premiato in conformità pure del caso e delle circostanze.

Se da queste Nostre disposizioni venissero a risentire qualche danno quelle Società di assicurazioni per incendii, che in ogni modo cercarono di estendere dei Nostri Stati la loro Speculazione, non hanno che ad attribuirlo a sè medesime, poichè Noi troppo chiaramente manifestammo quali ne erano le Nostre intenzioni. Dovranno però riconoscere che si agisce da Noi verso di esse con tutti i riguardi d'equità, atteso che non era finora assolutamente proibito ai Nostri Sudditi, ma tollerato di assicurare queste presso compagnie di assicurazioni le loro proprietà.

Il Ministro di Pubblica Economia, quello di Buongoverno, ed il Nostro Consigliere intimo per gli Affari di Grazia e di Giustizia eseguiranno la parte che loro ri-

guarda giusta anche le particolari istruzioni che da Noi avranno.

Data in Massa dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 23 gennajo 1841.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segretario di Gabinetto.*

XX.

Il Consigliere Intimo di S. A. R.

Per gli affari di Giustizia e di Grazia,
Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

In esecuzione del venerato Sovrano Editto 23 p. s. gennajo, vengono, giusta la mente di S. A. R., instituite le Commissioni seguenti, che dovranno conoscere, e giudicare dei delitti d'incendio contemplati dall' Editto medesimo:

Quanto alla Città, e Provincia di Modena, ed alla Garfagnana,

Presidente

L'Avvocato Gio. Pietro Angelini Consigliere nel Supremo Consiglio di Giustizia.

Fiscale

Il Dottor Giuseppe Ferrari Procuratore Fiscale nel Tribunale di Giustizia in Modena.

Giudici

L'Avvocato Gio. Battista Barberi
L'Avvocato Vincenzo Palmieri } Giudici nel Tribunale predetto.

Cancelliere

Giuseppe Agostino Biagi Cancelliere Criminale nel citato Tribunale.

Rispetto alla Città, e Provincia di Reggio, ed alla Lunigiana.

Presidente

L'Avvocato Filippo Cocchi Procuratore Fiscale nel Tribunale di Giustizia in Reggio.

Fiscale

Il Dottor Carlo Tassoni Giudice nel suddetto Tribunale.

Giudici

Il Dott. Pietro Curti
Il Dott. Giulio Vedriani } Giudici come sopra.

Cancelliere

Il Dottor Gio. Battista Antoniani Cancelliere presso la Giusdicenza Criminale in Reggio.

E per gli Stati di Massa e Carrara,

Presidente

L'Avvocato Francesco Bernieri Presidente nel Tribunale di Appello in Massa.

Giudici

Il Dott. Secondo Govi
Il Dott. Romualdo Manini } Giudici nel Tribunale predetto.

FF. di fiscale

Il Dott. Francesco Colturi ff. di Procuratore Fiscale in Massa e Carrara.

Cancelliere

Il Dott. Filippo Tommasi Aggiunto alla Cancelleria Criminale del Tribunale di prima istanza in Massa.

Le Commissioni si dovranno unire rispettivamente in Modena, Reggio, Massa, come loro vengono rimessi dal

Supremo Consiglio di Giustizia imputati d'incendio doloso da essere sottoposti a formale giudizio, e si atterranno al prescritto dalla Legge 14 marzo 1821.

Modena 18 febbrajo 1841.

SCOZIA.

LODOVICO *Dott.* BELLEI *Cancelliere.*

XXI.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Rendendosi di giorno in giorno più frequenti in parecchi luoghi di questi Dominj le aggressioni ed i furti violenti, e volendo Noi in ciò pure provvedere alla pubblica e privata sicurezza degli amatissimi Nostri Sudditi mediante una più spedita amministrazione della punitiva Giustizia,

Ordiniamo quanto segue:

1. Le Commissioni istituite pei delitti d'incendio, giusta la mente dell'Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria, dal Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia, e di Grazia con Notificazione 18 febbrajo 1841, dovranno ancora conoscere, e giudicare delle aggressioni e dei furti violenti, osservando il prescritto dalla Legge 14 marzo 1821.

2. Seguendo alcuni di tali delitti, il locale Giudice di prima istanza, o Giusdicente ne farà accurato rapporto al Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, il quale rimetterà alla Commissione competente il reo, ove riscontri gli estremi necessarj al relativo Giudizio.

In caso diverso verrà ingiunto a chi riferiva di praticare ulteriori indagini a scoprire il delinquente, informando poi di nuovo intorno alle risultanze degli Atti.

3. Sarà del Supremo Tribunale, come a lui pervenga il nuovo rapporto, il determinare, se debba convocarsi quella delle Commissioni, che sia competente pel commesso misfatto, o proseguirsi il Processo in via ordinaria.

4. Il Supremo Consiglio di Giustizia inoltre disporrà, perchè si unisca l'una, o l'altra delle Commissioni come sopra, qualora per le notizie a lui trasmesse dal Ministero di Buongoverno riconosca che si abbia a procedere colle forme proprie del Tribunale Statario contro persone imputate d'incendio doloso, o d'alcuno degli altri delitti contemplati dal presente Decreto.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia, come Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione del Decreto stesso; Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 9 dicembre 1846.

FRANCESCO.

XXII.

Il Governatore della Città e Provincia di Modena

incaricato del Ministero di Buongoverno

NOTIFICAZIONE.

L'affliggente frequenza degl'incendii cui da non pochi mesi vanno in particolar modo soggette le campagne di alcune Provincie di questo Stato, non può non persuadere che la massima parte di essi abbia causa nel dolo, e nella malignità per private vendette, o per incutere col timore, o fors'anche per viste di più estesa perversità.

S. A. R. l'Augusto clementissimo Sovrano penetrato nel suo cuore paterno della desolante calamità cui andarono quindi soggette diverse e numerose famiglie colla perdita molte volte delle loro derrate, e col rischio eziandio della vita, è venuto nel provvidentissimo divisamento di aggiungere alle energiche misure sinora adottate per lo scuoprimento degli Autori degli incendii dolosi e per

la repressione di così abbominevole delitto l'abilitazione nel Ministero di Buon governo di pubblicare quanto segue:

1. Il premio di 300, e 500 franchi a seconda dei casi promesso dal Sovrano Proclama 23 gennajo 1841 a chi svelerà il colpevole o colpevoli d'incendio doloso è portato ad Italiane Lir. 3000 semprechè il denunziante ne somministri all'Autorità le relative prove convincenti.

2. Il Mandatario che prima di commettere il delitto svelerà il suo Mandante, sempre all'appoggio delle prefate prove, non solo sarà assoluto, ma verrà ancora nel suindicato modo premiato, e d'altronde contro il Mandante si agirà con tutto il rigore di Legge.

3. Quel Mandatario poi che dopo eseguito l'incendio si farà entro lo spazio di 48 ore a denunziare il Mandante verrà bensì anch'esso assoluto, ma premiato soltanto in quella misura che consiglieranno le circostanze.

4. L'autorità cui si rivolgeranno i denunzianti osserverà uno scrupoloso segreto; e perciò quand'anche al migliore andamento della procedura occorressero atti conducenti ad un indizio sebbene remoto delle loro persone si riporterà l'assenso dei denunzianti medesimi prima di darvi luogo.

Modena dal Palazzo di Governo il 12 dicembre 1846.

MARCHESE LUIGI DE BUOI.

CARLO FRANCESCO CO. BARTOLOMASI *Segretario.*

XXIII.

FRANCESCO V, ECC.

I grandi avvenimenti che accadono con indicibile rapidità in Europa Ci inducono ad occuparci subito delle Risoluzioni più confacenti al ben essere dei Nostri Stati e degli amatissimi Nostri Sudditi. Perciò intendiamo col presente di avvertire tutti gli amanti dell'ordine, a qualunque opinione politica appartengano, a tenersi tranquilli

per quel breve tempo indispensabile a Noi per disporre tutto a seconda che esigono le presenti circostanze.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo questo giorno 20 marzo 1848.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segretario di Gabinetto.*

XXIV.

FRANCESCO V, ECC.

Nel solenne momento nel quale tutta l'Europa e perfino i più solidi Stati della medesima debbono cedere alla forza delle circostanze, Noi sentiamo il bisogno di aprire il Nostro cuore ai non pochi fedeli ed amatissimi Nostri Sudditi. Iddio Ci è testimonio che le Nostre cure sono sempre state dirette al bene degli Stati che la Provvidenza ci affidò. Ma i principj seguiti finora non si ravvisano più adequati ai bisogni dei tempi e delle popolazioni; l'insistervi più a lungo ridonderebbe a detrimento di un paese che amiamo per sentimento e per dovere. Mentre perciò altri Nostri doveri Ci chiamano ad una temporaria assenza, affinchè ciò non abbia a ritardare gli effetti del Nostro Proclama del 20 corrente siamo venuti nella risoluzione di stabilire una Reggenza che in nome e vece Nostra prende le redini del Governo ed agisca come crede pel meglio del Paese, autorizzandola anche a concedervi quelle riforme che dietro maturo esame troverà utili e convenienti, e che vi esorto ad attendere con docilità. Noi però vi vogliamo dare una prova che non conserviamo in cuore odio politico, e quindi concediamo di Nostra spontanea volontà piena ed intiera amnistia a tutti i detenuti e rifuggiti politici dei Nostri Stati, che potranno liberamente tornare alle loro case.

Le nostre fedeli Truppe, per le quali conserveremo

sempre un attaccamento che Ci è grato di loro esternare, ubbidiranno egualmente che le ottime milizie di Campagna alla Reggenza tal quale viene da Noi installata.

Ci lusinghiamo inoltre che ne' Nostri Stati niun eccesso disonorerà i cambiamenti che potranno in essi aver luogo, confidando nei buoni Modenesi che non avremo per parte di veruno di loro simile amarezza.

Decretiamo pertanto quanto segue:

1. Una reggenza viene da Noi formata pel tempo della Nostra assenza.

2. Il Consigliere Rinaldo Scozia ne è il Presidente.

3. I Consultori dei Dicasteri Governativi, di Pubblica Economia, di Finanza ne saranno i Membri.

4. Abilitiamo la Reggenza pel bene de' Nostri Sudditi a dare al Ducato uno Statuto rappresentativo sulle basi di quello che venne addottato in Piemonte.

Modena 21 marzo 1848.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segretario di Gabinetto.*

XXV.

La Reggenza degli Stati Estensi

Annunzia a conforto di questa Popolazione l'imminente ritorno di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, ed usando frattanto delle facoltà che le furono conferite col Reale Decreto 21 p. p. marzo,

Abilita il Municipio Provvisorio di questa Capitale e le altre Autorità Comunali della Provincia a proseguire sino a nuova disposizione nell'esercizio delle funzioni proprie di tali Uffizj;

Ed invita quindi lo stesso Municipio Provvisorio, e le predette Autorità Comunali a provedere perchè mediante le Guardie Civiche da loro dipendenti, e di concerto colla

Forza attiva, si conservi il Buon Ordine nella rispettiva Città e Comune.

Dal Ducale Palazzo, Modena, questo giorno 7 agosto 1848.

SCOZIA *Presidente.*
GANDINI.
TARABINI.
MONTESSORI.

Dott. CARLO PARISI *Segretario.*

XXVI.

FRANCESCO V, ECC.

Dopo vicende diverse la Provvidenza Divina Ci permise di seguir l'impulso del Nostro cuore e del dovere, riavvicinandoci ai Nostri amatissimi Sudditi ed alla Patria. Fra poco saremo in mezzo a voi per riprendere l'esercizio della Sovranità, e per travagliare a tutta possa a rimarginare le piaghe, che le passate agitazioni apersero nel vostro seno.

Benchè Ci rincresca, pur dobbiamo rammentarvi come una minorità turbolenta giovò alle mire ambiziose di alcuno dei Governi vicini, ed ebbe parte alla distruzione di uno Stato indipendente.

Riconosciamo per nemici quelli, che s'impadronirono de'Nostri Stati, ed anche ciò soltanto finchè essi abbiano restituito tutto quanto Ci compete dell'eredità de'Nostri Maggiori, ed in forza dei Trattati, che da parte Nostra abbiamo in ogni tempo scrupolosamente osservati.

Confidiamo che la gran maggiorità dei Sudditi rimastici fedeli coopererà, secondo le sue forze, al ristabilimento del suo legittimo Sovrano, e dell'ordine pubblico.

Accordiamo un'amnistia generale, eccettuando quei pochi Capi o Promotori, ai quali lasciamo il tempo di allontanarsi dallo Stato, ed eccettuato pure chi siasi macchiato di delitto comune.

Ci lusinghiamo che niuno fra gli amatissimi Nostri Sudditi si unirà più oltre ai Nostri attuali nemici, giacchè d'oggi in poi chi volontariamente presterà loro ajuto, e di propria scelta andrà a combattere nelle loro file, sarà colpevole di ribellione, e di aver contribuito a prolungare lo stato di guerra e di agitazione nella propria Patria.

L'appello, che abbiamo fatto di sopra ai Nostri Sudditi, che non si dimenticarono di Noi e della Nostra famiglia, riguarda in ispecie le truppe state loro malgrado forzate dalle circostanze a combattere per una causa che non era la loro.

Chi adunque servì già nelle onorate Truppe Estensi e nelle Milizie, chi fra la popolazione a Noi affezionata si sente in grado di portare le armi, si presenti alle Autorità militari, onde cooperare al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità.

Le valorose Truppe Imperiali sono nel vostro paese quali amiche, all'intento anch'esse di ridonarvi la tanto desiderata quiete, e di liberarvi dalle orde indisciplinate di avventurieri, dalle quali siete stati tiranneggiati.

Più unanime e più pronta sarà la vostra dimostrazione, più presto cesserà lo Stato di guerra.

Non mancheremo di occuparci senza indugio delle concessioni, che eravamo disposti a farvi, onde, calmato il presente stato di agitazione, possiate godere di quelle istituzioni, che sono richieste dai tempi, e che si accordino con quelle degli Stati circonvicini.

Dato in Mantova li 8 agosto 1848.

FRANCESCO.

XXVII.

Il Ministro di Buongoverno.

Le speranze di cui si nutrono tutti quelli che evasero dagli Estensi Dominj, o in prossimità dell'arrivo delle II. RR. Truppe Austriache, o successivamente, allo scopo

non solo di reagire contro il legittimo Governo, ma inoltre di mantenere viva l'agitazione negli animi di queste Popolazioni, al seguito di Sovrani Ordini abbassati al Ministero di Buongoverno, muovono il medesimo a far conoscere al pubblico che niuno di coloro, i quali come sopra si assentarono, potrà rientrare in questi Stati senza aver previamente ottenuto dal Ministero stesso l'opportuna abilitazione, la quale sarà o no rilasciata a seconda delle circostanze.

Eguale permesso per rimanere in questi Stati dovranno avere coloro che già vi sono rientrati dopo l'epoca suindicata, ed a tale oggetto sono tenuti di presentarsi nel termine di tre giorni alla Direzione generale di Polizia.

I contravventori alla presente disposizione incorreranno nella pena non minore di sei mesi di detenzione in un Forte; salvo sempre di sottoporli a criminale processo qualora si fossero resi contabili di altre speciali mancanze.

Modena li 13 febbrajo 1849.

De Buoi.

C. F. Bartolomasi *Segretario.*

XXVIII.

Il Direttore generale di Polizia dello Stato

Avviso.

Quanto è certo che molti Forestieri si introducono in questi Dominj senza regolari Recapiti, altrettanto è pure indubitato, che non pochi individui dei Dominj medesimi si permettono di recarsi all'Estero, e successivamente di rientrare in Essi privi affatto dei necessarj documenti.

Ognuno conoscerà che questo modo di procedere è in manifesta opposizione a quelle Leggi che su questo particolare ogni ordinato Governo ha avuto a cuore di prescrivere; e che il tollerarne più oltre l'abuso potrebbe produrre triste conseguenze. Egli è perciò che il sotto-

scritto Direttore Generale trova conveniente e necessario di far noto al Pubblico, che qualunque Forestiero il quale, dopo tre giorni dalla pubblicazione della presente, si presenterà ai confini di questi Stati senza i prescritti Recapiti, sarà immancabilmente respinto, e che se si permetterà di entrarvi clandestinamente, sarà arrestato, e tradotto col mezzo della Forza pubblica ai confini dello Stato a cui appartiene. Così se un Suddito Estense vorrà recarsi in Estero Stato senza recapiti, sarà respinto al suo domicilio, e se riescirà a sorpassare di nascosto questi Confini, al suo reingresso dovrà essere arrestato e tradotto alle carceri politiche della propria Direzione provinciale di Polizia per quelle successive misure di Buongoverno, che sul di lui conto si riterrà di dovere adottare.

Le premesse misure vengono necessariamente prese, in vista della frequenza degli incendii, delle invasioni e di altri gravi delitti che accadono in diverse località di questi Dominj.

Le Direzioni provinciali, le Delegazioni, i Commissariati di Polizia, e la Forza dei Reali Carabinieri sono rispettivamente invitate a curare che venga puntualmente osservata la presente Disposizione, non che eseguita all'evenienza dei casi.

Modena 24 febbrajo 1849.

COPPI.

XXIX.

FRANCESCO V, ECC.

Si è avverata del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarato col Nostro Proclama del 14 corrente di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa trionfò; l'Armata Sarda, benchè combattesse con valore, fu disfatta. Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello

stato penoso di agitazione, in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e che deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività, e di vigore che finora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto essendo a Nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero, ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la Nostra legittima Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la Popolazione di Campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo in singolar modo anche rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla Capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri, che sono proprj d'ogni buon Suddito, e che hanno date non dubbie prove e per loro onorevoli di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza, che in esse avevamo, e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello questo giorno 29 marzo 1849.

XXX.

FRANCESCO V, ECC.

Le molte prove di zelo dateci dai Comandanti delle Nostre Truppe Attive e dai loro subalterni per ricomporre ed ordinare in questi Stati le Truppe medesime già disciolte per le politiche vicende a cui andarono soggetti, hanno meritata la piena Nostra approvazione.

Considerando però che il consueto metodo del Reclutamento non ha potuto bastare a fornir quel numero di soldati che è richiesto dai tempi per tutelare debitamente la pubblica e privata tranquillità;

Considerando che ogni Governo deve il più che è possibile cercare di sostenersi coi mezzi proprj, e che d'altra parte i sudditi sono tenuti a concorrere a questo scopo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. La Milizia attiva di questi Stati si forma col Reclutamento volontario, e vi supplisce la Coscrizione.

DEL RECLUTAMENTO

Art. 2. Ogni Comune ha l'obbligo di fornire un annuo contingente di reclute a mantenere nell'effettivo i diversi Corpi Militari, secondo la forza per essi fissata.

Art. 3. Questo contingente si riparte sopra ciascuna Comune in proporzione di popolazione.

Art. 4. La durata del servigio è stabilita a 6 anni.

Art. 5. Il Reclutamento volontario deve essere sempre aperto. A questo sono ammessi

1. I Giovani nati ed aventi domicilio nel Comune, di anni 18 compiti ai 28 non compiti.

2. Quelli che hanno altra volta servito nelle Truppe, se contano un'età minore di 30 anni.

3. Quelli d'anni 26 compiti ai 30 non compiti, nati e domiciliati in altra Comune. Il domicilio, di cui si parla

nella presente Legge, tanto pei Volontarj che pei Coscritti è quello del loro Padre; in difetto del Padre è quello della Madre, e in mancanza d'entrambi quello del Curatore, ed ove pur questo manchi, il luogo in cui han fissato da un anno la loro abitazione.

Art. 6. I Volontarj debbono essere nubili, sani, inoculati, immuni da qualunque aggravio politico o criminale, della statura almeno di piedi 5, polliei 2, eguali a Metri 1, 73.

Un'apposita Commissione conosce dei necessarj requisiti.

Art. 7. Le Comuni corrispondono a ciascun volontario l'ingaggio di Italiane L. 45.

DELLA COSCRIZIONE

Art. 8. Quelle Comuni, che non riescono a dare il proprio contingente con volontarj, vanno soggette alla Coscrizione, sia a fornirlo per intiero, sia a completarlo.

Art. 9. Comprende la Coscrizione tutti i giovani dello Stato dall'età d'anni 20 compiti a quella d'anni 26 terminati; perciò ciascuna Comune riguarda per Coscritto proprio quello dell'accennata età che è nato e domiciliato, o soltanto domiciliato nel Distretto assegnatole.

Art. 10. Non si pongono però sugli Elenchi de' Coscritti, e si riguardano per decaduti dal diritto di servire nelle Truppe

1. Coloro che sono stati condannati a pena afflittiva od infamante, quand'anche siano stati graziati.

2. Quelli che hanno appartenuto agl'inservienti di Giustizia punitiva, e gli addetti al Satellizio.

3. I figli degl'inservienti stessi, e degli addetti al Satellizio, se questi sono in attualità di servigio.

Art. 11. Sono esenti dalla requisizione i coscritti

1. Se evidentemente mal conformati, o deformi.

2. Se affetti da una malattia, o fisica indisposizione incompatibile col servizio militare.

3. Se di statura minore di piedi 5 ossiano metri 1, 66.

Art. 12. Si eccettuano dalla requisizione

1. Quelli che sono al servigio Militare attivo nelle Truppe dello Stato.

2. Quelli che hanno compiuta la capitolazione, ed avuto un regolare Congedo.

3. Quelli che hanno ricevuto il primo degli Ordini Sacri maggiori, o che sono indicati dai Vescovi come iniziati nella carriera Ecclesiastica.

Cessa però a favore di questi ultimi il privilegio dell'esenzione, cessando dalla carriera suddetta, e faranno parte della Coscrizione che susseguе.

4. Quelli che sonosi ammogliati, o sono rimasti vedovi con prole prima della promulgazione della presente Legge.

5. Il figlio unico.

Si considera unico chi non ha fratelli maschi.

Art. 13. Sono ultimi ad essere requisiti ed entrare in servigio

1. Il figlio maggiore di padre che conta l'età di 70 anni, e quello della vedova.

2. Il fratello maggiore di orfani di padre, ove però manchino dell'assistenza dell'avo. Sottentra nel caso del privilegiato, di cui nel presente Articolo, il fratello che gli vien dopo per nascita, quando il maggiore sia assente o separato, almeno da un anno, dalla famiglia, o fosse in istato di malattia di difficile guarigione.

I figli naturali e gli addottivi non si considerano legati con alcun vincolo alle famiglie per gli effetti del privilegio; come pure per gli effetti stessi si riguardano appartenere a due famiglie distinte i figli di donna binuba.

3. Quelli che hanno ottenuto il premio di 1.ª Classe nell'Accademia delle Belle Arti.

4. Quelli che sono stati decorati di Laurea nella Regia Università.

Le condizioni, di cui al N. 5 dell'Art. 12 e ai N. 1 e 2 del presente, al loro verificarsi, anche in tempo del servizio Militare, giovano al coscritto per ottenere congedo, purchè non sia cambio, o non abbia disertato.

5. Chi ha un fratello germano o consanguineo nelle Truppe dello Stato, o l'abbia in congedo per titolo di ferite contratte in servigio.

Il fratello però disertore, quand'anche siasi restituito al proprio Corpo, non dà il privilegio, di cui nel presente numero, agli altri fratelli.

6. Chi ha dato prove di straordinaria abilità nelle scienze, o nelle arti meccaniche.

7. Chi si è ammogliato dopo la Legge di Coscrizione, o sia rimasto vedovo con prole.

Art. 14. Sono i primi ad essere requisiti, e ad entrare in servigio

1. Coloro che hanno simulata una fisica imperfezione, o prodotti falsi documenti allo scopo di essere esentati.

2. Coloro che, allegato uno dei titoli di esenzione, non si presentano a giustificarlo, e non comprovano di esserne stati da legittima causa impediti.

3. Coloro che per sottrarsi alla requisizione escono dalla Comune, dalla Provincia propria, o dallo Stato senza il debito permesso.

4. Coloro che nel periodo stabilito per l'inscrizione primitiva non si presentano al Comune dove sono nati o dove hanno domicilio, per farsi inscrivere.

5. Quelli ai quali, giusta le indicazioni delle Autorità Comunali, abbisogna provvedimento per mancanza di professione od Arte che loro procuri un giornaliero lavoro.

Art. 15. Tutti i Coscritti, che non hanno titoli di esenzione o di eccezione a norma degli Articoli 11 e 12, e quelli che non appartengono agli altri due successivi, sono requisibili.

DE' CAMBJ

Art. 16. Sono ammessi i cambj o sostituti, preferendosi però quelli che hanno altra volta servito in Corpi Militari.

La sostituzione può farsi tanto all'atto dell'arruolamento quanto dopo, pagando in quest'ultimo caso all'Azienda Militare qualunque debito che aver potesse sul deconto.

Di regola, scorso un mese dal dì dell'arruolamento, il cambio non sarà accettato se non ha fatto parte di Truppa attiva.

Art. 17. I sostituti debbono

1. Appartenere allo Stato, ed essere fuori dell'obbligo di Coscrizione.

2. Essere della statura indicata dall'Articolo 6, di costituzione robusta, e non avere alcuna deformità.

3. Provare la loro buona condotta morale e politica, e non oltrepassare l'età d'anni 30.

Questi sostituti sono obbligati al servizio per tutto il tempo della capitolazione di anni 6.

DIVISIONE DEI COSCRITTI

Art. 18. I Coscritti sono divisi in sei Classi comprendendo

La prima quelli dell'età di anni 20 compiti.

La seconda quelli dell'età di anni 21 compiti.

La terza quelli dell'età di anni 22 compiti.

La quarta quelli dell'età di anni 23 compiti.

La quinta quelli dell'età di anni 24 compiti.

La sesta quelli dell'età di anni 25 compiti.

Art. 19. L'età che il Coscritto ha compiuta col 1 gennajo dell'anno in cui cade per esso la Coscrizione, determina la Classe a cui appartiene.

Art. 20. Le accennate Classi cangiano di numero nel progresso de'sei anni, per guisa che collo spirare del

31 dicembre i compresi nella sesta Classe cessano di appartenere alla Coscrizione, e le cinque precedenti, avanzando di numero, lasciano libera per la nuova Coscrizione la prima Classe.

COMMISSIONE COMUNALE

Art. 21. La Commissione Comunale si compone del Podestà o Sindaco, che ne è il Presidente, di due Amministratori od Anziani, e del Segretario Comunale.

Art. 22. Essa forma dal risultato delle inscrizioni cinque note per ogni Classe comprendendo

Nella 1.ª quelli che pretendono esenzione per le cause indicate dall'Art. 11.

Nella 2.ª quelli che domandano esenzione per le cause portate dall'Art. 12.

Nella 3.ª quelli che possono essere dichiarati primi ad entrare in servigio come dall'Art. 14.

Nella 4.ª quelli che si reputano non aver titoli nè ad esenzione, nè al privilegio di essere ultimi ad entrare in servigio.

Nella 5.ª quelli che domandano l'applicazione del suddetto privilegio.

Art. 23. Le note 3.ª, 4.ª, 5.ª d'ogni classe sono le soggette all'estrazione secondo il loro ordine naturale, cosichè la prima è la terza, esaurita la quale, succede la quarta, ed indi la quinta.

Art. 24. L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i Coscritti d'ogni nota debbono essere requisiti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COSCRIZIONE

Il Consiglio Provinciale esiste in ogni Provincia. Si compone del Delegato del Ministero dell'Interno, che ne è il Presidente, di un Ufficiale di Stato Maggiore, d'un Assessore della Delegazione, e di un Segretario.

Art. 26. Esso esamina il caso di ciascun Coscritto, riconosce della legittimità dei titoli prodotti per esenzione

o per privilegio, approva o rettifica gli Elenchi e le Note trasmessegli dalle Commissioni Comunali, e accompagna il tutto al Consiglio Centrale di Coscrizione.

Art. 27. Spedisce alle Comuni, ove occorra, un Commissario e un Medico Chirurgo scelto fra i più esperti e probi a visitare gli inabili per fisica indisposizione, e riconoscere le deformità, o il difetto di statura allegato ad ottenere dispensa dalla Coscrizione.

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 28. Il Consiglio Centrale di Coscrizione risiede presso il Ministero dell'Interno, e si compone di un Consultore di questo, che ne è il Presidente, di un Uffiziale di Stato Maggiore Generale, di un Assessore del Ministero, e di un Segretario.

Art. 29. Dà esso le istruzioni opportune al Consiglio Provinciale, risolve qualunque dubbietà sull'intelligenza della presente Legge, decide i casi di controversia, rettifica con un ultimo scrutinio gli Elenchi e le Note di Coscrizione, e notifica il giorno determinato dal Ministro per l'estrazione a sorte degli individui che devono comporre il contingente.

DELLA RISERVA

Art. 30. Oltre la requisizione dei Coscritti necessarj a completare i Corpi attivi, giusta il contingente determinato, si fa una seconda requisizione per formare la riserva.

Art. 31. Questa si compone di un numero di Coscritti che corrisponde al quinto della complessiva forza attiva.

Art. 32. I Coscritti per la riserva stanno alle case loro, e sono chiamati al servizio ad ogni occorrenza.

Art. 33. Pel solo primo anno di Coscrizione il contingente per la truppa attiva è levato dalle prime quattro Classi, e quello per la Riserva dalle ultime due.

I Coscritti requisiti delle prime quattro servono per i due primi anni nei Corpi attivi, e passano per gli altri

quattro alla Riserva; e quelli delle due ultime Classi sono obbligati nella Riserva stessa per due anni quanto alla quinta, e per un anno quanto alla sesta, cessando dall'obbligo della Coscrizione al compiere l'anno 26 della loro età.

Art. 34. Il Ministro dell'Interno, e il Comando Generale delle truppe daranno le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 5 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXI.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Volendo Noi stabilire sopra basi più solide e più convenienti a Milizia di Campagna la Guardia Nazionale Forese, e confidando nell'ottimo spirito che anima questa classe dei Nostri Sudditi, decretiamo quanto segue:

1. La Guardia Nazionale Forese verrà modificata come qui appresso.

2. Essa si chiamerà d'ora innanzi *Milizia di Riserva.*

3. Il compartimento delle Compagnie e Battaglioni resta quello stato fissato per la Forese. Al nome di Legione si sostituirà il più noto ed usato di Reggimento.

4. Gli Uffiziali subalterni ed i Sotto-Uffiziali saranno eletti dalle rispettive Compagnie. I Capitani però, oltre gli Uffiziali Superiori, e gli Ajutanti saranno nominati da Noi direttamente.

5. La composizione della Milizia di Riserva sarà quella fissata per la Forese. Potranno, per questa prima volta soltanto, entrarvi ancora individui d'altre Classi, che fecero parte della Milizia Volontaria, e che saranno riconosciuti idonei e senza eccezioni morali da apposita Commissione d'arruolamento.

6. La Milizia di Riserva dipenderà dal Comando Ge-

nerale; e mancando qualcuno in servigio cadrà sotto il Foro Militare.

7. Resta fissato per regola generale che il 3 per cento della popolazione sia armato. Questo contingente avrà anche un distintivo Militare da fissarsi, ed intanto un bonetto od almeno coccarda bianca e celeste colle Iniziali Nostre. Per cause speciali potrà però da Noi essere accordato l'aumento del contingente.

8. L'Armamento e munizioni verranno forniti dallo Stato, e rimarranno sua proprietà. L'armamento verrà custodito dai singoli Militi.

9. Con un altro 3 per cento della popolazione verrà formata una seconda Riserva, che però resta per ora disarmata, e tutt'al più potrà portare per unico distintivo il bonetto e la coccarda.

10. Chi servì 5 anni nella Milizia di Riserva avrà diritto di passare alla 2 Riserva.

11. Si accetteranno a preferenza Volontarj alla Milizia di Riserva: ove non bastassero, si completerà col tiro a sorte fra tutta la gioventù che avrà l'età e le qualità volute.

12. Sono obbligati a presentarsi al tiro a sorte tutti gli idonei, sia per condizione, sia per qualità fisiche e morali, fra i 18 ed i 30 anni.

13. L'essere inscritto nella Milizia di Riserva non esenta dalla Coscrizione.

14. I servigi di pattuglie, perlustrazioni ecc. entro il proprio Comune non saranno pagati.

15. Saranno pagati i servigi che durano oltre 12 ore consecutive, e quelli ordinati dal Governo all'infuori di semplici servigi di pattuglie nel proprio Comune.

16. Le competenze della Milizia di Riserva saranno identiche a quelle dell'antica Milizia Volontaria, così gli obblighi suoi rispetto al Governo.

17. La Milizia di Riserva presterà il giuramento prescritto per la Guardia nazionale Forese con Editto 26 agosto 1848.

18. Circa le ispezioni, riviste, segni d'allarme ecc. resta fissato quanto era in vigore presso la cessata Milizia Volontaria.

Modena 10 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXII.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Dopo un anno di politici sconvolgimenti la Divina Provvidenza dispone che ritorni fra i Nostri Sudditi d'oltre Apennino il legittimo Governo.

Vogliamo ripromettercі che ogni ordine di persone sarà per cooperare al ristabilimento del Governo medesimo.

Si estende ai Sudditi predetti l'Amnistia da Noi concessa coll'Editto 8 agosto p. p. agli altri Sudditi Estensi, che non furono Capi o Promotori della Rivolta, e confidiamo che non avranno quelli ad abusare della Nostra Clemenza.

Si dichiarano nulli gli Atti che dal 22 marzo 1848 in poi emanarono dai Governi, dai quali furono occupati i Nostri Dominj posti oltre l'Apennino.

Vengono richiamati al proprio impiego coloro, che ne furono rimossi dall'epoca suddetta, e si confermano nel rispettivo Uffizio le persone già da Noi impiegate, che non se ne siano rese immeritevoli colla loro condotta.

Il ristabilimento della legittima Autorità sarà al certo bene accolto dalla maggioranza degli Abitanti, e singolarmente dalla Popolazione di Campagna, che in tempi così difficili non cessò dal mostrare affezione al Nostro Governo ed alla Nostra Persona.

Modena 11 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXIII.

FRANCESCO V, ECC.

È noto per una dolorosa esperienza come si rendano di giorno in giorno più frequenti gli omicidj, gl'incendj dolosamente commessi, le aggressioni ed altri furti violenti, e come ad impedire tali delitti non bastarono finora le misure straordinarie prese in passato dall'Augusto Nostro Genitore di g. m. e poscia da Noi.

Fa d'uopo quindi che a provvedere, per quanto è possibile, alla personale sicurezza de'Nostri amatissimi Sudditi, ed a proteggere dall'altrui malvagità le loro sostanze, vengano per l'avvenire adottate disposizioni più efficaci e più convenienti alle condizioni dei tempi attuali.

Sentito pertanto il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Si assegna un premio d'Italiane L. 10000 da corrispondersi dal Ministero di Buongoverno a chi scoprirà l'Autore di un incendio dolosamente commesso, ed avrà in pari tempo somministrati tali indizj, per cui ne segua l'arresto.

2. Si concede piena impunità ed anche un premio in denaro, da determinarsi secondo le circostanze, a chi, essendo stato correo o complice in un incendio doloso, riveli gli altri socii del delitto.

3. Chiunque, come incendiario, venga in potere della Pubblica Forza sarà sottoposto al giudizio di apposita Commissione Militare, e risultando egli reo, sarà condannato alla fucilazione da eseguirsi entro 24 ore dall'intimazione della relativa Sentenza.

4. Sarà del pari giudicato da Commissione Militare, e punito come sopra, chi venga colto in flagranti nei delitti di aggressione o d'altro furto violento, come pure d'omicidio per il quale sia dalle vigenti leggi comminata la pena di morte.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Editto chiunque soggiacia a precetto politico, o rientrò in questi Dominj dal 1 maggio p. p. in poi, dopo di aver appartenuto alle bande o sia ai corpi franchi che agirono nella Toscana, nello Stato Romano, od in Venezia, dovrà consegnare alla locale Autorità politica le armi da lui possedute d'ogni specie, da fuoco, da punta o taglio.

Il Ministero di Buongoverno darà loro un qualche compenso in denaro per ogni arme che verrà consegnata, secondo la qualità e condizione della medesima.

6. Nella prescritta consegna si dovranno ancora comprendere le armi dal Codice Estense vietate a portarsi e a ritenersi, senza che per esse si faccia luogo a retribuzione, e chi ne fu in possesso finora non avrà a soggiacere a pena veruna.

7. Scorso il termine di 10 giorni prefisso alla consegna delle armi, venendo alcuno degl'individui, di cui nel precedente § 5, sorpreso dalla Pubblica Forza con arma indosso, sarà sottoposto, come sopra, al giudizio di Commissione Militare.

Sarà egli condannato alla fucilazione, ove si tratti di arma dalle vigenti Leggi vietata a portarsi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di dieci anni, ed anche in vita, secondo le circostanze.

8. Qualora l'arme sia dalla Pubblica Forza rinvenuta nella casa del precettato, o di chi fece parte delle bande predette, verrà questi condannato alla galera a norma del premesso § 7, se l'arme stessa, giusta il vigente Codice, è proibita a ritenersi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di 5 anni, nè maggiore d'anni 10.

9. Ne' giudizj, che seguiranno dinanzi alla Commissione Militare, basterà a stabilire la prova del delitto la deposizione giurata e conteste di quegli Agenti della Pubblica Forza, dai quali venne eseguito l'arresto del reo, ove la forza stessa sia composta d'individui appartenenti alla Truppa Attiva.

Perchè però la prova risultante dal loro deposto debba aversi per piena, sarà necessario che siano essi in numero non minore di tre, e che d'altronde non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

10. Per giudicare dei delitti contemplati nelle presenti disposizioni risiederanno due Commissioni Militari, l'una in Modena, l'altra in Massa.

La prima sarà competente per le Provincie dello Stato che giaciono al di qua dell'Apennino; la seconda per quelle poste oltre l'Apennino stesso.

Il Ministero di Buongoverno ed il Supremo Comando Militare Generale sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione del presente Editto.

Modena 15 settembre 1849.

FRANCESCO.

XXXIV.

FRANCESCO V, ECC.

In presenza dei ripetuti orribili attentati delle Sette segrete contro i legittimi Sovrani, e contro l'Ordine Pubblico e sociale; ed a prevenire le insidie che si tentassero contro le forze destinate a mantenerlo, troviamo necessario di prendere le seguenti misure:

1. I rei di lesa Maestà saranno sottoposti alle Commissioni Militari istituite con Nostro Decreto 15 settembre 1849, e giudicati, in pendenza del nuovo Codice Criminale da introdursi, a norma della tuttora vigente Legislazione in materia penale, e colle forme osservate dalle Commissioni medesime.

2. Saranno del pari sottoposti al Giudizio delle sopradette Commissioni nelle forme indicate, e giusta la precitata Legislazione, coloro i quali offenderanno in qualsivoglia maniera i pubblici Funzionarj, fra i quali si dovranno intendere compresi anche i Militari di qualunque grado.

3. Venendo colto in flagranti chi portasse coccarde od altri distintivi rivoluzionarj, prorompesse in canti o grida sediziose, proferisse minaccie contro l'ordine di cose esistente, ed il legittimo Governo e i suoi Agenti, o spargesse notizie false ed allarmanti, sarà giudicato sommariamente, e quindi punito con pene corporali disciplinari, secondo le istruzioni che a tal effetto darà il Ministero di Buongoverno.

In questi casi verrà steso il relativo Processo verbale dal locale Comandante la Forza Politica, ed a stabilire la prova del delitto basterà anche la deposizione giurata e contesta degli Agenti della Pubblica Forza, dai quali fu eseguito l'arresto del reo, ove essi non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

Il Processo verbale sarà indilatamente rimesso col detenuto al rispettivo Comandante di Compagnia dei RR. Dragoni.

Il Comandante suddetto, riconosciuta la regolarità dell'operato, decreterà e farà applicare le pene di cui sopra, rendendone poscia conto alla propria Superiorità, che ne riferirà al Ministero di Buongoverno, il quale a seconda dei casi potrà applicare al reo anche una pena di carcere entro i limiti delle sue facoltà.

4. Coloro, i quali si rendessero responsabili dei delitti contemplati negli Articoli 1 e 2 verso uno Stato estero ed amico, saranno egualmente giudicati dalle mentovate Commissioni Militari.

Il reo verrà punito con un solo grado di pena inferiore a quella rispettivamente comminata dalle vigenti Leggi, se Ci sarà garantita una conveniente reciprocità dal predetto Stato estero.

Se tale reciprocità non Ci sarà dal medesimo garantita Ci riserbiamo di decretare all'evenienza del caso se la pena debba giungere o no a detto grado.

Ove però si trattasse di cospirazione o di attentato contro la Persona del Sovrano estero non avrà luogo tale mitigazione di pena.

5. Chiunque desse eccitamento o cooperasse alla diserzione di un Soldato delle Truppe Nostre o di Potenza amica, ove da questa ne sia garantita la reciprocità, verrà giudicato da un Consiglio di Guerra, e gli sarà inflitta una pena di un grado minore di quella comminata dal § 142 del Codice Militare Estense per gl'illegittimi Arruolatori.

6. Chiunque prestasse ajuto per favorire la fuga di un disertore nelle Nostre Truppe o di quelle di Potenza amica, nel caso superiormente avvertito, o per facilitare la sua sottrazione alla Giustizia con qualsiasi mezzo che importi più di semplice verbale e momentanea indicazione, sarà parimenti giudicato come sopra, e punito con una pena di due gradi inferiore a quella dell'illegittimo Arruolatore, non mai però minore di sei mesi a due anni di carcere.

7. Se poi si trattasse di tempo di guerra, potrà anche applicarsi a coloro che si comprendono sotto il § 5, la pena di morte, ed a quelli sotto il § 6, la detenzione in galera dai dieci ai venti anni.

Il Ministero di Buongoverno, ed il Comando Generale Militare sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Editto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 17 marzo 1853.

FRANCESCO.

XXXV.

FRANCESCO V, ECC.

I ripetuti gravissimi delitti di Omicidio proditorio, di ferimento, ed altro attentato dell'omicidio medesimo che accadono da qualche tempo in Carrara persino di pieno giorno e nei luoghi più frequentati della Città, facendosi d'ordinario uso d'armi da fuoco, Ci obbligano ad

ivi provvedere alla sicurezza dei pacifici Nostri Sudditi colle seguenti disposizioni:

Art. 1. Un disarmo generale avrà luogo nella Città e nel Comune di Carrara.

2. Dalla pubblicazione del presente Decreto si dovranno entro il termine di 15 giorni consegnare tutte le armi da fuoco, da taglio e da punta, non che ogni sorta di munizione alla locale Autorità Politica.

3. Seguendo entro il termine stabilito consegna d'armi vietate dalle leggi a ritenersi od a portarsi non soggiacerà a pena veruna chi ne fu in possesso.

4. Il disposto nel premesso Articolo 2 non risguarda tutti coloro, i quali hanno diritto d'indossare uniforme, i Consoli Esteri, i Funzionarj Politici e le Guardie di Finanza.

5. Seguito il disarmo, il Ministero di Buongoverno potrà rilasciare in limitato numero ed a Persone probe e note per il loro attaccamento al Nostro Governo il permesso individuale di ritenere o portar armi a propria difesa, o per uso di Caccia.

6. L'omicidio e ferimento proditorio in qualunque modo venga effettuato nella Città e Comune di Carrara sarà punito colla pena di morte mediante la fucilazione; ogni altro attentato dell'Omicidio stesso con pena della galera da 20 anni alla galera in vita secondo le circostanze.

7. Scorso il termine fissato all'Articolo 2, chi sarà dalla Pubblica Forza scoperto delatore o detentore d'arme che doveva consegnarsi, si trovi egli nel Comune o fuori, incorrerà nella pena dai cinque ai venti anni di galera secondo la qualità del soggetto e dell'arme stessa.

8. Chi dà ricetto ad armi altrui onde sottrarle alla ordinata consegna, abiti egli nel predetto Comune o fuori, verrà assoggettato alla pena portata dal precedente Articolo.

9. Il conoscere dei delitti ed attentati contemplati nel

presente Decreto spetta alla Commissione Militare, istituita con Nostro Editto 4 gennajo p. s.

10. Essa procederà colle norme stabilite dall'Articolo 12 del citato Editto 4 gennajo.

Il Ministero di Buongoverno, ed il Supremo Comando Generale sono rispettivamente incaricati dell'esatto adempimento delle suespresse disposizioni.

Pavullo 26 agosto 1854.

FRANCESCO.

XXXVI.

Il Ministro di Buongoverno degli Stati Estensi.

NOTIFICAZIONE.

Il numeroso concorso di esteri Lavoratori alle Cave di marmo nelle Comuni di Massa e Carrara richiede che si prendano tanto rispetto ai Lavoratori stessi, quanto ai Proprietarj ai quali appartengono, alcuni provvedimenti che valgano a quivi mantenere la pubblica quiete e sicurezza.

Egli è quindi che il Ministero di Buongoverno ha trovato opportuno disporre come segue:

1. I Proprietarj delle Cave di marmo nei Comuni di Massa e Carrara presenteranno alle Autorità politiche locali una completa nota nominativa di tutti i rispèttivi Lavoranti e degl'Individui componenti sopra luogo le loro famiglie. Tale nota dovrà altresì indicare l'arte di ciascuno, il rispettivo paese nativo, non che la località del loro domicilio, ed il Proprietario della casa. La nota medesima dovrà presentarsi entro 24 ore dalla pubblicazione delle presenti misure di Buongoverno.

2. I Proprietarj predetti denunzieranno preventivamente all'Uffizio politico qualsiasi variazione che intendessero praticare nel personale dei Lavoratori.

3. Avviseranno le rispettive Polizie allorchè siano per

mettere in libertà Lavoranti, qualunque ne sia il numero, tanto per causa di decremento di lavoro, quanto per qualunque altro titolo, e ciò otto giorni prima, all'oggetto di poter inviare ai loro paesi i Lavoratori a cui si dà licenza.

4. Terranno occupati i Lavoratori tutto il corso della giornata, loro concedendo interpolato riposo, per evitare che vadino nella mattina tardi al lavoro, e l'abbandonino due o tre ore prima di sera dovendo essi all'imbrunire della sera stessa recarsi alle loro abitazioni, e non trattenersi a formare unioni di più Individui in Massa, in Carrara, od altrove.

5. Non potranno licenziare alcuno de' Lavoratori senza il preventivo avviso di dieci giorni: in ogni caso il licenziamento deve seguire in diverse limitate partite, ed i forestieri nel licenziamento stesso saranno preferiti ai terrieri.

6. Avviseranno sollecitamente le rispettive Polizie riguardo a quei Lavoranti la di cui condotta durante il lavoro dasse luogo ad osservazioni sia rispetto alla morale, che ai principj politici.

7. Non potranno accettare alla propria dipendenza Lavoratori esteri, quando questi non siano muniti di regolari recapiti di giro, riconosciuti per tali dall'Autorità politica locale.

8. I Proprietarj per le trasgressioni in cui cadessero: gli Operai per le mancanze che commettessero saranno puniti in via politica, i primi con pena pecuniaria di it. L. 50, alle 400 a seconda dei casi da erogarsi in oggetti di pubblica Beneficenza, gli altri con pena afflittiva più o meno grave a norma delle circostanze.

All'Assessorato di Buongoverno in Massa si affida l'esatta e completa esecuzione delle presenti misure.

Modena 1 settembre 1854.

MARCHESE LUIGI DE-BUOI.

Conte CARLO FR. BARTOLOMASI *Segretario.*

XXXVII.

Il Ministro dell'Interno.

Per evitare gl'inconvenienti che può portar seco la libertà illimitata che finora esisteva di porre fanciulli e giovani d'ambo i sessi in Esteri Stabilimenti d'educazione, senza che il Governo ne avesse notizia, e potesse quindi esercitare quella sorveglianza che troppo è necessaria, allo scopo sì importante, di regolare cioè e dirigere la pubblica educazione, S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano ha trovato opportuno, con venerata Sua determinazione del 26 marzo p. p., di prescrivere quanto segue:

1. D'ora innanzi chiunque vorrà collocare i proprj figli, nipoti, parenti, o tutelati dell'uno o dell'altro sesso in uno Stabilimento di educazione, o presso Università o Maestri privati in Stati Esteri, dovrà inoltrarne domanda al Ministero dell'Interno, che la sottoporrà con votiva informazione a S. A. R.

2. Nella domanda dovrà essere indicata l'età del giovine, il luogo in cui verrebbe collocato, gli studj che vi si tengono, e da quale Corporazione o Superiore sia questo diretto.

3. I giovani che clandestinamente fossero collocati all'Estero in Stabilimenti d'educazione ed istruzione non potranno in seguito essere ammessi a questa Università, o ad altre pubbliche Scuole, nè aspirare all'esercizio di conseguite professioni, o ad impieghi nello Stato Estense.

4. Quei Genitori, Parenti o Tutori e Curatori che contravvenissero al disposto degli antecedenti Articoli incorreranno in una multa dalle Lire 500 alle Lire 2000, ed inoltre, secondo i casi e le circostanze, nella perdita degl'impieghi e delle onorificenze che potessero avere, e gli ultimi, ossiano i Tutori e i Curatori decadranno ancora dalla tutela o cura.

D'ordine della R. A. S. tanto si deduce a pubblica notizia per norma di chiunque a cui spetta, e per la coerente esatta osservanza.

Modena dalla Residenza del Ministero dell'Interno il 26 Aprile 1858.

GIACOBAZZI.

Il Segretario Dottor FELICE SPINELLI.

XXXVIII.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Considerando come nelle attuali circostanze di guerra in Italia, benchè sinora non per anche estesa al Nostro Stato, si renda necessario che i poteri sieno concentrati, onde la loro azione sia nelle eventualità più pronta ed efficace,

Abbiamo determinato di riunire nel Comando del Corpo Dragoni, in via temporanea e finchè duri l'imponenza delle suespresse circostanze, la Polizia preventiva e repressiva del Nostro Stato.

Le Autorità politiche pertanto ora dipendenti dal Ministro di Buongoverno e dal Direttore Generale di Polizia dovranno nella parte suddetta dipendere esclusivamente dall'indicato Comando.

Nulla si cambia alle leggi comuni, eccettuato il caso di una perturbazione dell'Ordine pubblico, nel quale il Comando Dragoni agirà con tutta l'energia per ristabilirlo, ed i colpevoli presi in flagrante verranno giudicati da una Commissione Militare.

Il Ministero di Buongoverno ed il Supremo Comando Generale si concerteranno per la pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 3 maggio 1859.

FRANCESCO.

XXXIX.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Considerando che per ottenere una più regolare ed uniforme applicazione delle disposizioni di Polizia nelle diverse Provincie di questi Stati, rendesi necessario un Regolamento Generale che serva di base e di norma:

Considerando che per lasciare più campo alla Magistratura Giudiziaria ad occuparsi nell'investigazione dei delitti di maggior momento, reputasi pure opportuno che i delitti di minore entità vengano riguardati come contravvenzioni, e quindi concentrati nelle attribuzioni delle Autorità Politiche:

Considerando che al premesso duplice scopo ordinammo al Nostro Ministro di Buongoverno la compilazione di tale Regolamento, il quale essendo stato ultimato, e da Noi approvato e dovendo quindi pubblicarsi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Il Regolamento di Polizia per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno 1 maggio del corrente anno.

2. Tutte le Leggi, Consuetudini e Disposizioni vigenti nelle diverse parti dei Nostri Dominii che non sono conformi al nuovo Regolamento di Polizia sopra ciò che riguarda, rimarranno abrogate col predetto giorno, eccettuati i casi in cui il medesimo Regolamento vi si riferisca.

3. Tutte le contravvenzioni propriamente tali che potranno accadere fino a tutto il mese di aprile saranno trattate giusta il metodo attualmente in corso, quand'anche venissero denunziate dopo il 1 maggio, epoca della decretata attuazione del ripetuto Regolamento.

4. Parimenti tutti quei delitti che dal nuovo Regolamento vengono riguardati come contravvenzioni, se accadranno prima dell'epoca della prescritta attivazione saranno conosciuti e giudicati dalle Autorità Giudiziarie a

senso del vigente Codice Criminale, quantunque la denunzia o querela fosse professata posteriormente all'epoca stessa.

I Nostri Ministri di Buongoverno, e di Grazia e Giustizia, vengono incaricati della esecuzione del presente Nostro Editto, che verrà posto in fronte al nuovo Regolamento di Polizia.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 12 del mese di febbrajo 1854.

FRANCESCO.

Omissis.

---

§ 9.

1.° La multa da 2 franchi fino a 500.

2.° La perdita dei diritti e delle licenze degli esercizj.

3.° Il sequestro ed arresto in casa.

4.° Il carcere semplice, ed anche esacerbato con pane, acqua e catena corta, accompagnato ancora da pene corporali a seconda della qualità della persona e delle circostanze aggravanti.

5.° La detenzione con lavoro nella Casa di Forza per un tempo non maggiore di un anno.

6.° Lo sfratto o esilio dallo Stato contro persone estere.

7.° Lo sfratto o esilio da una Provincia o da un luogo determinato dello Stato contro sudditi Estensi.

8.° La detenzione preventiva, da applicarsi a soggetti che non giustificano i mezzi con cui vivono, da proseguire finchè abbiano appresa un'arte o mestiere.

Omissis.

---

§ 64.

Fuori dei luoghi dalla Legge permessi, è vietato a chiunque dall'alba del giorno fino a mezza ora di notte di bagnarsi in luoghi affatto aperti in istato di completa nudità nei fiumi, fossi e canali prossimi a città, terre, borgate, paesi o strade di pubblico passaggio, sotto pena di 8 fino a 30 giorni di carcere, da duplicarsi in caso di recidiva, e da inasprirsi col digiuno interpolato di pane ed acqua per tre giorni la settimana.

Omissis.

---

§ 101.

Pei recidivi la pena potrà essere inasprita o col digiuno interpolato di due giorni per settimana, o col carcere isolato, non maggiore però di un mese per tutto il tempo della pena inflitta, e che non sorpassi il quarto della pena medesima.

Omissis.

---

§ 104.

Se fra i rumori e gli schiamazzi si annoverano canti osceni o sediziosi, semprechè non trascendino per la loro qualità o per le loro conseguenze in titoli contemplati dal Codice criminale, gli autori di tali canti ed i loro compartecipanti o fautori sono puniti con pena di uno a tre mesi di carcere, coll'aggiungervi ancora pena corporale, quando le circostanze lo esigano.

§ 105.

Chiunque deferisce in pubblico, o anche si fa vedere in privato con segnali, emblemi, coccarde od altri consimili distintivi contrarj al legittimo Governo, come pure colui che a mal fine li ritiene in propria casa, semprequando per le conseguenze che ne sieno derivate, tale fatto non costituisca un delitto criminale punibile secondo il relativo Codice, è punito con 1 a 3 mesi di carcere per la prima volta, e per la seconda ed ulteriori volte da tre mesi fino ad un anno coll'inasprimento di cui al precedente § 104.

§ 106.

Chiunque sparga notizie false di supposte imminenti disgrazie, o di gravi penurie, o di politici sconvolgimenti, o simili, qualora lo faccia a mal fine, e per eccitare apprensione o sgomento nel pubblico, è punito con pena di 10 giorni a 2 mesi di carcere, e con pena corporale come sopra.

§ 107.

Chiunque per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa pubblici monumenti (escluse le sacre immagini, ed altri oggetti sacri o di culto per li quali dispone il Codice criminale) od i pubblici passeggi o le strade interne di città, di castelli o di paesi abitati, o le porte delle città o dei castelli medesimi, le barriere, i lampioni e gli edifizj di qualunque maniera, le garrette per la guardia delle Milizie, non che le grida, proclami od avvisi delle pubbliche Autorità, è punito da 10 giorni a 3 mesi di car-

cere da duplicarsi in caso di recidività colla aggiunta di pene corporali come sopra.

Omissis.

§ 119.

Non è permesso l'uso della maschera in qualunque tempo dell'anno, quando il Ministero di Buongoverno non ne ha previamente concesso l'uso.

Chiunque contravviene a questa disposizione soggiace all'arresto di 5 giorni e alla multa di 10 fino a 50 Lire.

Omissis.

§ 219.

Chi imita adulterando recapiti qualunque di passo o giro, va soggetto alla pena di 2 a 3 mesi di prigionia con interpolata razione a pane ed acqua pei primi 20 giorni in caso di recidività.

Omissis.

§ 221.

Il Ministro di Buongoverno e i Direttori provinciali di Polizia per altro possono a loro prudente e regolato arbitrio contro i recidivi, e specialmente contro le persone di servizio, i lavoranti artigiani, garzoni e simili, non solo aggiungere alla pena afflittiva portata dal presente Regolamento, anche il castigo corporale, quando la maggiore malizia del contravventore lo esiga, ma ancora sostituire quest'ultimo alle pene medesime contro le persone sopracitate in quei casi in cui la detenzione anche a breve

tempo potesse loro arrecare la perdita del servizio, o la mancanza di sussistenza alla propria famiglia.

Questo castigo corporale consiste in colpi di verghe pei giovani che sono al di sotto dei 18 anni, e per le donne: in colpi di bastone per gli uomini adulti, e non può essere minore di 5, nè maggiore di 20 colpi.

L'applicazione di questo castigo non si eseguisce però che dietro dichiarazione medica sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato, nè si può ripetere più di una volta durante la stessa pena.

§ 222.

Per decretare la pena maggiore o più mite od anche minima entro sempre i limiti stessi il Magistrato medesimo prende norma dalle circostanze del fatto, e specialmente dal danno o pericolo del fatto medesimo, e dalla malvagità e dalla forza della volontà dell'agente, a seconda ancora della di lui età.

XL.

Il Ministro di buongoverno.

Al seguito di rimostranza fatta a S. A. R. dall'I. R. Comando Austriaco qui stanziato in ordine alla quantità d'armi che si ritengono esistenti presso privati, e ciò in opposizione alle misure generali praticate ovunque sono di guarnigione le II. RR. Truppe, la lodata A. S. R. con Sovrano Chirografo del 5 andante N. 1106 ha ordinato a questo Ministero di buongoverno di prescrivere:

1. Che tutti i possessori di qualsiasi arma tanto da fuoco, quanto da taglio e sì del genere permesso dalla legge per la detenzione e delazione, che le proibite di qualsivoglia specie e forma debbano essere depositate entro due giorni dalla pubblicazione della presente in un locale da destinarsi dalle rispettive Comunità, eccettuata questa capitale per la quale viene fissato come luogo di consegna un ambiente nel Foro Boario.

2. Questa disposizione deve avere effetto nei luoghi soltanto dove dimorano attualmente le prefate II. RR. Truppe, cioè in Modena, Reggio e Carpi.

3. Chiunque non si presterà entro il succitato termine a depositare quell' arme od armi di cui fosse detentore sarà sottoposto a regolare processo, e punito con tutto il rigore delle vigenti leggi se si tratterà di armi proibite; e per le non proibite, quantunque coperte di antecedente permesso, colla multa di It. L. 300 per ciascuna arma, da commutarsi in mesi cinque di carcere in caso di insolvibilità.

4. Scorso il suddetto lasso di tempo saranno praticate diligenti perquisizioni in quelle case, o luoghi dove cadesse sospetto esservi armi non consegnate.

5. Tutti quelli che presenteranno entro il dato termine armi, secondo la legge proibite, di qualsiasi forma, e specie, saranno esenti da qualunque pena per la detenzione, ed anche delazione delle medesime in addietro praticate.

6. Ogni arma del genere non proibito dovrà portare il nome e cognome del proprietario onde a luogo, e tempo poterne fare la retrodazione, non occorrendo alcuna indicazione rispetto alle armi dalla legge proibite.

7. Vengono eccettuati dalla presente disposizione tutte le truppe, e milizie di qualunque genere, non che tutte quelle persone che avendo diritto di indossare uniforme civile hanno conseguentemente titolo di deferire la spada, così pure i funzionarj politici, le guardie di Finanza, i Guardaboschi, e gli addetti al Satellizio per le armi che sono proprie del rispettivo loro istituto.

Va persuaso questo Ministero di Buongoverno che starà a cuore di ognuno l'uniformarsi esattamente alle succitate prescrizioni tendenti a conservar l'ordine, e la tranquillità pubblica per evitare quelle spiacevoli conseguenze che in caso diverso dovrebbero immancabilmente risentire i contravventori.

Modena 6 marzo 1849.

De Buoi

C. F. Bartolomasi, *Segretario.*

XLI.

NOI FRANCESCO V, ecc.

Fra non molto vanno a riprendersi le ostilità fra le II. RR. Truppe, e le Truppe Sarde. Per tal motivo venendo concentrate le Forze Austriache ne diminuisce il numero ne' Nostri Stati.

In così grave circostanza ove rinascono timori e speranze a seconda delle opinioni politiche, troviamo opportuno di far conoscere chiaramente ai Nostri Sudditi che abbiamo confidenza nel pieno trionfo della giusta Causa, e che i mali, onde da molto tempo è afflitta l'Italia, tocchino al loro termine.

Siamo determinati perciò di non allontanarci dal Nostro Stato, e di rimanervi finchè ad esso possa giovare la Nostra presenza. Vogliamo quindi sperare che tutti gli amanti dell'Ordine, e chiunque è attaccato al Nostro Governo saprà rimanere tranquillo, e che confiderà come confidiamo Noi pure che dalla Divina Provvidenza saranno questi Stati preservati da gravi disastri, e che da Essa sarà ricondotta in breve la pace fra noi.

Vogliamo non meno sperare che chiunque nutrisca sentimenti avversi al Nostro Governo si asterrà dal tentare cosa per la quale venisse perturbato l'ordine pubblico, e fossero violate le leggi da Noi stabilite a tutela della comune tranquillità e sicurezza, mentre in caso diverso non resterebbe a suo tempo impunito.

Dichiariamo in fine alle ottime Nostre Truppe che il momento di prova per esse potrebbe esser giunto, e che non dubitiamo che saranno al caso per corrispondere pienamente alla fiducia che abbiamo di loro, mostrandosi fedeli, costanti, intrepide, ove occorra, facendo così onore alla loro Bandiera, ed all'Italia di cui son figli.

Dato in Modena il dì 14 marzo 1849.

FRANCESCO.

XLII.

Il Commissario straordinario per le provincie Estensi oltre l'Apennino.

Il conte Pietro Gandini Consultore Delegato al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione pubblicava in Modena il dì 14 agosto del 1848 la seguente Notificazione:

« Coerentemente alle spiegate Sovrane intenzioni do-
» vendosi tutelare l'interesse dei privati, che dopo il 21
» p. p. marzo avessero comunque riportato danno per
» le seguite politiche vicende, e procurarne loro il dovuto
» reintegro, si rende noto che entro giorni quindici a
» datare dalla pubblicazione del presente avviso ne sa-
» ranno presso gli Uffizj Comunali ricevute le relative
» denunzie, da trasmettersi poi dagli Uffizj stessi a que-
» sto Ministero trascorso che sia il termine summen-
» tovato ».

In obbedienza di simili RR. intenzioni, estendo la Notificazione superiore anche a tutte le provincie Estensi oltre l'Apennino, avvisandole come saran pure, a datare dal termine suddetto, ricevute dagli Uffizj Comunali le denunzie dei comunque danneggiati; le quali, munite, all'opportunità, de' necessarj recapiti, verranno poi rimesse ad apposita Commissione che si nominerà in seguito, di cui sarà il conoscere della verità ed entità delle medesime.

Massa 18 aprile 1849.

Galvani.

XLIII.

NOI FRANCESCO V, ecc.

Venendoci rappresentato che molte Armi da munizione come fucili, moschettoni, carabine, pistole da fonde, squadroni, sciabole, bajonette ecc. appartenenti a questa Regia Armeria, e di altre provenienze ancora, si trovano presso borghesi sparse nelle Città, Borgate e Campagne dello Stato; e volendo noi per una parte ricuperare dette Armi di Erariale proprietà, e togliere per l'altra l'incongruenza che Armi da munizione abbiano ad essere possedute da Particolari con pericolo della pubblica tranquillità e sicurezza, troviamo conveniente di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

1. Entro 15 giorni, da decorrere da quello dell'affissione del presente Nostro Decreto nelle diverse località qualunque Persona non militare abbia presso di sè qualsiasi delle surriferite Armi, dovrà denunciarla e consegnarla alla R. Armeria in Modena, Brescello e Massa, oppure al Comando della Piazza, e a quello della Tenenza e Brigata Dragoni, o della Milizia di Riserva del Paese a cui essa persona appartiene.

2. Scorso il tempo come sopra fissato, i Contravventori e Detentori delle Armi da munizione di qualunque provenienza queste sieno, verranno giudicati dalla Commissione Militare residente in Modena, o in Massa, e saranno condannati alla pena non minore di tre anni di carcere a seconda de' casi e delle circostanze.

Il Comando Generale Militare resta incaricato di dare le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 2 novembre 1849.

FRANCESCO.

XLIV.

Il Ministro di buongoverno.

In forza delle passate politiche vicende, ed in vista della diuturnità de' permessi attualmente in corso per detenzioni d'armi, questo Ministero, riportata la Sovrana Mente, viene su tale rapporto a determinare quanto segue:

1. Colla fine dell'andante anno restano annullati tutti i permessi di detenzione per armi accordati anteriormente al 1 gennajo dell'anno stesso.

2. Tutti coloro che ne brameranno dei nuovi dovranno inoltrare le relative domande al suddetto Ministero col mezzo del Commissariato di Polizia rispetto alla Capitale e suo circondario, e col mezzo delle politiche Delegazioni riguardo alle altre località dello Stato: ritenuto che quelle

per gli abitanti nella Campagna saranno munite di certificato dell'Agente Comunale in luogo, che comprovi la onessità del permesso stante l'ubicazione delle rispettive case.

3. Il Commissariato, e le Delegazioni rimetteranno le domande col loro voto al Ministero, in di cui facoltà rimane l'esaudirle o no, a seconda delle persone, e delle diverse località di fronte alla solita tassa.

4. Il permesso di detenzione non è estendibile ad armi da munizione di qualsiasi specie: sarà valituro un quinquennio decorrendo dalla data del rilascio. Tale durata è pure stabilita per le licenze estradate nel corso dell'andante anno. Il Ministero però si riserba di abbreviare il suddetto termine a norma delle circostanze.

5. Spirato il corrente anno, chi sarà trovato detentore d'armi scoperte del dovuto permesso, oppure coperte da uno di quelli come sopra annullati, sarà punito in conormità del disposto colle già emanate relative Leggi.

6. La presente Disposizione non deroga in conto alcuno al prescritto del Sovrano Editto 2 andante sulla consegna delle armi da munizione.

Modena 22 novembre 1849.

De Buoi.

C. F. Bartolomasi, *Segretario.*

ESTRATTO

Di altre Leggi, Decreti e Rescritti desunti dal Bollettino delle leggi lesivi l'Ordine pubblico, la Morale e l'Economia politica ed Istruzione.

XLV.

Il Ministro di Pubblica Economia.

Intenta S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano a sistemare il pagamento delle così dette Rendite perpetue, e delle annualità d'affrancazione, frutti di depositi a favore di Corpi morali, e di privati Sudditi Estensi, i quali già a carico del Monte del cessato Regno d'Italia, ricadono ora in forza di una apposita Convenzione col Governo Austriaco a carico del suo Stato, si è degnata di ordinare quanto segue:

1. Sono poste in corso col principio dell'anno corrente le rendite perpetue e frutti come sopra, che saranno perciò pagati a carico della Cassa del Censo di semestre in semestre posticipato a que' Creditori sudditi Estensi che subordinatamente alla concorrenza di una data somma determinata dalla Convenzione hanno potuto aver luogo nell'apposito Elenco, che sarà perciò a norma d'ognuno esposto nell'atrio del palazzo di questo Ministero. Quelli che non vi si trovassero compresi dovranno rivolgersi al Governo Austriaco per la soddisfazione de' loro crediti.

2. Entro il prossimo venturo mese di febbrajo sarà pure pagato dalla stessa Cassa ai Creditori enunciati nell'Articolo precedente un semestre arretrato delle rendite perpetue e frutti come sopra, corrispondente alla seconda metà del cessato anno 1817.

3. Ad ottenere i pagamenti dichiarati nei due Articoli precedenti si richiederà per parte de' rispettivi Creditori

la presentazione all'Uffizio di Ragionateria del Debito pubblico delle corrispondenti originali Cartelle d'Iscrizione, le quali non verranno più restituite ai possessori; ma saranno cambiate con altre da emettersi entro il primo semestre del corrente anno.

4. Questo Ministero riconosce come proprietarii delle Cartelle già presentate, o da presentarsi gli individui che sono nelle medesime enunciati come tali. Nel caso però di seguita alienazione di esse potrà l'Acquirente ottenere la propria intestazione nella nuova Cartella corrispondente, producendo i titoli dell'acquisito in forma legale, o deducendoli da regolare girata a favore del Cessionario apposta nella prima Cartella.

5. Le Cartelle insinuate nel 1814 all'Uffizio del Debito pubblico presso questo Ministero, le quali portano una rendita minore di lire 24 italiane divenute Rescrizioni in forza del Decreto 13 maggio 1810, e le Rescrizioni pure tali in origine saranno restituite ai rispettivi Creditori, i quali a termini della ripetuta Convenzione dovranno rivolgersi al Governo Austriaco per ottenerne il compenso stabilito.

6. Saranno pure restituiti i Boni di qualunque creazione che sono stati insinuati a quest'Uffizio del Debito pubblico, i quali, secondo la detta Convenzione, non sono a carico degli Stati Estensi, e che dipenderanno dalle disposizioni che emanerà il Governo Austriaco.

7. Esistendo presso l'Archivio di questo Ministero alcune Cartelle di Rescrizione che si rinvennero giacenti nella Cassa della Diretta nel 1814, si eccitano coloro che potessero giustificarne la proprietà a produrre le opportune prove per conseguirne il rilascio, alla cui facilitazione sarà ostensibile presso l'Archivio suddetto l'Elenco di tali Cartelle.

Oltre le succitate provvidenze si riserva poi la prefata A. S. di prendere quelle ulteriori che si riferiscono al tempo ed al modo più acconcio tanto in ordine alla

restituzione dei Capitali repetibili, quanto al saldo delle annualità e frutti della specie già indicata, i quali possono essere dovuti dall'epoca dell'avvenuta loro sospensione.

Data dal Palazzo del Ministero di pubblica Economia questo giorno 5 gennajo 1818.

L. Rangoni.

Ferrari, *Segret. Gen.*

XLVI.

Notificazione.

Per porre un freno al disordine delle illegittime gravidanze, che sempre più si moltiplicano, e ad assicurare maggiormente il mantenimento e la conservazione delle innocenti creature, misero frutto dell'altrui disonestà, con venerato Sovrano Chirografo e Decreto, dato li 4 del corrente mese, S. A. R. ha prescritte le seguenti Disposizioni in aggiunta e correzione di quelle contenute nel vigente Sovrano Codice al Titolo XI del Libro V.

1. Fermo stante il disposto negli Articoli 8 e 9 del suddetto Titolo, che, limitando alle Persone ivi enunciate il diritto di querela per istupro, vieta ai Giudici di procedere *ex officio*, ovvero a denunzia, ma ingiugne loro però di procurare, senza pubblicità e colle cautele più convenienti l'assicurazione del Parto, dovranno inoltre i Giudici medesimi, in qualunque caso di illegittima gravidanza assicurare gli alimenti al figlio nascituro, fino alla età di 15 anni compiti, a carico dell'Autore della gravidanza.

2. Questi alimenti vengono fissati in Italiane lire cinquecento quaranta secondo la Tassa vigente nella Casa degli Esposti di Modena; e pel pagamento di questa somma, quando l'Autore della gravidanza illegittima sia

figlio di famiglia, il di lui Padre sarà tenuto nei beni proprii fino alla concorrenza della quota legittima che in quel momento potrebbe sui beni stessi spettare al figlio.

3. Qualora sia stata presentata Querela di stupro, a termini dell'Articolo 8 del suddetto Titolo, si provvederà all'assicurazione degli alimenti con la Sentenza che sarà pronunciata sulla detta Querela, condannando lo Stupratore al pagamento della somma come sopra tassata a titolo di alimenti; e ciò oltre tutti i provvedimenti e pene prescritte dal § 1 e successivi dell'indicato Titolo contro gli Stupratori.

4. Nel caso medesimo di condanna del Querelato per istupro, la Dote da pagarsi alla Stuprata, a termini dell'Articolo 1 del suddetto Titolo, non meno che la somma da pagarsele nel caso del § 14 susseguente, dovrà essere messa in deposito sotto quelle discipline che saranno determinate dal Governo, e non conseguirassi alla Stuprata se non nel caso di suo matrimonio, e purchè in tutto od in parte, per mancanza di altri mezzi, non sia occorso d'impiegarla nel mantenimento del figlio.

5. Se poi si trattasse di gravidanza, della quale sia occulto l'Autore, e non sia stata data formale Querela, a termini del § 8 del Titolo medesimo, in tal caso, a conciliare i riguardi pel buon nome delle famiglie saviamente avuti in vista nel riferito Articolo 8, colla giustizia, la quale esige che l'Autore della illegittima gravidanza soccomba alla spesa del mantenimento del fanciullo, dovranno i Giusdicienti locali, tostochè abbiano cognizione di alcuna illegittima gravidanza (oggetto sul quale dovranno sempre attentamente invigilare) qualora ad una semplice chiamata della Donna pregnante non venga depositata la sovrascritta somma per gli alimenti, procedere alle più opportune indagini e ricerche onde iscoprire l'Autore della illegittima gravidanza.

Tali indagini verranno assunte in via affatto economica e senza pubblicità, anzi con osservare il maggior

possibilé segreto, tenendo però memoria in iscritto delle informazioni che verranno di mano in mano a raccogliersi, e procedendo di concerto coi Podestà e Sindaci, e con chiunque altro occorrerà. Esaurite le suddette indagini, qualora dal risultato di esse rimanga sufficientemente indicato l'Autore della illegittima gravidanza, e qualora, sentito questi non riesca a distruggere le assunte prove, procederanno i Giusdicenti ad intimargli, mediante Monitorio, il pronto pagamento della somma fissata per alimenti entro il termine di giorni otto. Ad impedire e rimuovere gli effetti di tal Monitorio non è ammissibile che il ricorso totalmente stragiudiziale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale procederà pur Esso in via sommaria ed economica.

Qualunque ricerca o indagine intorno all'Autore della illegittima gravidanza dovrà cessare immediatamente nel momento che venga depositata la somma determinata per gli alimenti.

6. Le speciali discipline e norme da osservarsi per la esecuzione delle premesse Sovrane disposizioni saranno notificate alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative dalle rispettive Superiorità.

Tutte le riferite prescrizioni dovranno osservarsi ed eseguirsi da Chiunque, a cui spetta, come se fossero contenute nel vigente Codice di Leggi e Costituzioni: tale essendo la Sovrana Mente e Volontà.

Modena 14 aprile 1821.

Il Supremo Consiglio di Giustizia.

Dott. G. B. Chiossi, *Cancell.*

XLVII.

Massime e Discipline

Da osservarsi in ordine alle Disposizioni Sovrane pubblicate con la Notificazione 14 aprile 1821.

1. La somma da pagarsi per titolo di alimenti del figlio illegittimo a termini degli Art. 3 e 5 della Notificazione, non meno che la somma da pagarsi alla Stuprata a termini dell'Art. 4, come pure le multe pecuniarie che a termini delle Disposizioni del Codice dovrebbero applicarsi al Fisco, dovranno esigersi a diligenza del Giusdicente locale col mezzo degli Esattori Comunali, o di quelli delle Congregazioni di Carità nei rispettivi casi, come abbasso; e saranno depositate nella Cassa Comunale della Congregazione di Carità rispettivamente.

2. Con le prefate somme si provvederà primieramente al mantenimento del figlio illegittimo, sino all'età di 15 anni, secondo la Tassa di cui all'Art. 2 della Notificazione, e cioè dando alla Nutrice e Custode del figlio illegittimo:

Per l'anno del baliatico, in regola di lire sette al mese	L. 84
Pel 2, 3, 4, 5 e 6 anno, lire quattro al mese.	» 240
Pel 7, 8 e 9 anno, lire tre al mese . . .	» 108
Pel 10, 11 e 12 anno, lire due al mese. .	» 72
Pel 13, 14 e 15 anno, lire una al mese. .	» 36
	L. 540

Ed in secondo luogo per pagare alla Donna la dote o somma di cui all'Art. 4 della Notificazione, quando contraerà matrimonio; seppure non si sarà dovuta impiegare pel di lei Parto, e per supplire al mantenimento del Figlio.

3. Avanzando alcuna somma degli alimenti del Figlio o della dote, o per morte del Figlio prima degli anni 15, o per morte della Donna prima di maritarsi, rimarrà questa somma, non meno che quelle provenienti dalla percezione delle suddette multe pecuniarie, in beneficio della Cassa Comunale o della Congregazione di Carità, ne' rispettivi casi, in compenso delle spese, che dalla Cassa istessa dovranno sostenersi per altri figli esposti o illegittimi, i genitori dei quali siano ignoti o insolvibili.

4. Nei Circondarii delle Comunità, ove, come nelle città di Modena e di Reggio, esistano fondazioni destinate al mantenimento degli esposti, le somme da percepirsi saranno esatte dalla Cassa della rispettiva Congregazione od Opera Pia, per erogarle come sopra; qualora poi le suddette somme, e quelle provenienti dalle rendite delle rispettive Pie fondazioni a tal oggetto destinate, non bastassero al mantenimento di tutti gli esposti e degl'illegittimi figli di Genitori ignoti od insolvibili, dovrà la rispettiva Comunità venire in sussidio col necessario pagamento della somma deficiente all'Opera Pia.

5. Nelle altre Comuni le somme suddette saranno percette dalla Cassa della rispettiva Comunità del luogo ove la Donna ha il suo domicilio; e la Cassa Comunale dovrà supplire al mantenimento degli esposti od illegittimi figli di Genitori ignoti o insolvibili come sopra.

6. Nelle Provincie di Modena e di Reggio i bambini esposti o illegittimi dovranno passarsi alla Casa degli Esposti della rispettiva Città, unitamente alle somme occorrenti pel loro mantenimento.

7. Nelle Provincie di Garfagnana e Lunigiana, dove non esistono tali Stabilimenti, il Podestà o Sindaco si dirigerà al Parroco del luogo ove è nato il bambino per ritrovare nella propria o nella vicina Parrocchia un'onesta famiglia a cui consegnarlo, perchè ne sia alimentato e custodito; e di sei in sei mesi anticipati depositerà in

mano del Parroco stesso la somma occorrente, perchè egli paghi alla fine di ogni mese ai Custodi le somme loro dovute.

8. Le discipline più speciali a norma dei Podestà e Sindaci per gli oggetti degli Art. 5, 6 e 7, saranno loro prescritte dai rispettivi Governatori.

Modena 14 aprile 1821.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Dott. G. B. CHIOSSI, *Cancell.*

LXVIII.

Il Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione.

È mente di S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano che col principio del prossimo anno scolastico siano aperti due convitti, l'uno in Mirandola, l'altro in Fanano, per alcune classi di Studenti nella Facoltà Legale della R. Università, secondo le seguenti disposizioni:

1. Lo Stabilimento da erigersi in Mirandola che porterà il nome di Convitto di Scuole Legali, come Sezione della R. Università, avrà due Professori, l'uno incaricato dell'insegnamento delle Istituzioni Civili e delle Pandette; l'altro del Diritto Patrio e del Diritto Criminale. S. A. R. si è quindi degnata di nominare nella Cattedra di Diritto Patrio e di Diritto Criminale il signor Avvocato Marc'Antonio Parenti, ed in quella delle Istituzioni Civili e Pandette il signor Avvocato Tomaso Secchi come Sostituto.

2. Con egual norma saranno attivate le Scuole Legali del Convitto in Fanano, già affidate rispettivamente da S. A. R. al signor Avvocato Jacopo Mattioli, nominato Professore d'Istituzioni Criminali e di Diritto Patrio, ed al signor Dottor Giovanni Vignocchi, nominato Sostituto nella Scuola d'istituzioni Civili e di Pandette.

3. Restando concesso da S. A. R. a tutti i Giovani Modenesi e domiciliati in Modena colle loro Famiglie di poter intraprendere gli Studii Legali o continuarli presso la R. Università, non si potranno dagli altri che appartengono agli Stati Estensi, nè intraprendersi, nè continuarsi detti Studii che nel modo da dirsi in appresso.

4. Tutti gli Studenti nella Facoltà Legale nativi della Città di Reggio, ed in essa domiciliati dovranno intraprendere, o continuare il corso già incominciato nell'Università di Modena, presso il Liceo di Reggio già ampliato di Cattedre appartenenti alla Facoltà Legale, essendosi S. A. R. degnata di aggiungere alle incombenze del Professore signor Avvocato Bongiovanni l'insegnamento delle Pandette; nominando inoltre a Professore d'Istituzioni Criminali e di Diritto Patrio il signor Avvocato Filippo Cocchi.

5. Gli Studenti o Aspiranti allo studio della Facoltà Legale nativi di luoghi di Pianura fuori delle due Città di Modena e di Reggio, a meno di espressa concessione in via di eccezione, verranno instruiti nel Convitto per le scuole Legali in Mirandola; siccome gli altri nativi della Montagna di una delle due Provincie di Modena e di Reggio, non meno che quelli delle due Provincie della Garfagnana e della Lunigiana dovranno recarsi nel Convitto per le Scuole Legali in Fanano.

6. Le discipline appartenenti alla direzione morale ed economica dei due Convitti di Mirandola e di Fanano saranno quanto prima rese note al Pubblico con apposito Regolamento.

7. Chiunque vorrà essere ammesso in uno de' due Convitti di Mirandola e di Fanano a tenore delle precedenti disposizioni, dovrà presentare entro il perentorio termine di giorni 15, decorrendi da quello della pubblicazione del Regolamento suddetto la propria domanda al Rettore dell'Università, spirato il qual termine quelli

che non l'avranno presentata perderanno ogni diritto all'ammissione nel rispettivo Convitto.

8. Per una speciale concessione di S. A. R. gli attuali Scolari chiamati dalle premesse disposizioni ad entrare nei Convitti di Mirandola, o di Fanano, o a compiere il corso legale nel Liceo di Reggio sono autorizzati a compierlo presso la R. Università nel solo caso che il prossimo anno scolastico corrisponda all'ultimo del loro corso.

Dato in Modena dalla Residenza Ministeriale questo giorno 16 ottobre 1821.

L. Rangoni.

G. Ferrari, *Segret. Gen.*

XLIX.

FRANCESCO IV, ecc.

Riconoscendo la ognor crescente necessità di misure più efficaci, che le attualmente vigenti, per preservare gli amati Nostri Sudditi dal morale contagio che sempre più si dilata anche da remoti paesi col facile mezzo della Stampa, mentre nel tempo medesimo col diffondersi sempre più la capacità di leggere, cresce ogni dì il numero delle persone esposte a siffatti pericoli, e prive però d'istruzione sufficiente a discernerli e ad evitarne le perniciose conseguenze, Ci siamo determinati a prendere nuove misure per tutelare i Nostri amati Sudditi dall'anzidetto contagio morale in tal guisa che a segni esterni immediatamente possano riconoscere quelle produzioni della Stampa dalle quali non abbiano a temere nè per sè nè pe' loro figli seduzione alcuna, sicuri che non contengono cosa contraria alla Nostra Santa Religione, ai Principi ed ai buoni costumi.

Volendo pertanto che da queste misure non sia inceppata la circolazione di libri realmente utili ed istruttivi,

che anzi Vogliamo promossa a vantaggio della vera coltura, Ordiniamo quanto segue:

1. Stabiliamo nei Nostri Stati un Corpo di Censori composto di egual numero di Ecclesiastici e di Secolari, che per ora limitiamo al N. di

6	Ecclesiatici	e 6	Secolari	residenti	in Modena.
3	»	3	»	»	in Reggio.
1	»	1	»	»	in Castelnovo di Garfagnana.
1	»	1	»	»	in Lunigiana.
1	»	1	»	»	in Mirandola.
1	»	1	»	»	in Carpi.
1	»	1	»	»	in Correggio.
1	»	1	»	»	al Finale.

Tutti li Censori saranno da Noi nominati, ma li Censori Ecclesiastici lo saranno con intelligenza de' rispettivi Vescovi Diocesani.

2. Affidiamo la sorveglianza sulla Censura al Nostro Dipartimento dell'Alta Polizia attualmente dipendente dal Marchese Luigi Coccapani Imperiali, Nostro Consigliere di Stato e Governatore della Nostra Città e Provincia di Modena, il quale in ciò che risguarda la Sopravveglianza della Censura, potrà delegare in sua vece, quando e come troverà opportuno per le altre sue occupazioni d'Uffizio, il Consigliere Felice Fieri, addetto al medesimo Dipartimento presso cui sarà formata una separata Sezione che si nominerà: *Uffizio di Sopravveglianza della Censura.*

Dovranno tutti i Censori dipendere dal predetto Consigliere di Stato in tutto ciò che riguarda l'adempimento delle Discipline di Censura, e per di lui mezzo riceveranno le particolari istruzioni da seguirsi nell'esercizio delle loro funzioni, a tenore dell'apposito Regolamento.

Dovranno pure essere sottoposti al detto Consigliere di Stato tutti i casi dubbii, o contenziosi in materia di Censura, ed egli dovrà o risolverli o rimandarli ai Tri-

bunali, quando giudichi l'affare di competenza dei medesimi o farcene Rapporto.

3. Dovendo ogni Censore essere mallevadore verso il Pubblico della sanità della dottrina contenuta nei libri da lui riveduti, presso a poco come lo è ogni Notaro esercente della realtà e legalità delle Scritture e dei Rogiti che munisce del suo Tabellionato, Vogliamo che ogni Censore sia munito di uno Stampiglio o Bollo colla di cui impressione si costituisce mallevadore del contenuto nel libro, e sgrava l'Autore, lo Stampatore ed il Proprietario del libro da ogni responsabilità sul suo contenuto stesso.

Per assicurare al Pubblico il vantaggio di questa garanzia, ogni libro, cioè ogni volume riconosciuto dai Censori non contenere cosa alcuna contro la Religione, nè contro i Principi, nè contro i buoni costumi, dovrà essere munito tanto nella prima, quanto nell'ultima pagina di due Stampigli o Bolli, cioè dello Stampiglio di un Censore Secolare e dello Stampiglio di un Censore Ecclesiastico, coll'apposizione dei quali ognuno di questi Censori avrà assunta sopra di sè la responsabilità sul contenuto del libro, che viene, per così dire, per mano loro presentato al Pubblico: e perciò il Censore Ecclesiastico assume questa responsabilità solo per quello che riguarda la Religione, ed il Censore Secolare solo per quello che riguarda i Principi ed i buoni costumi.

Questa responsabilità non deve però intendersi tale, che equivalga ad una dichiarazione del Censore che egli professi esattamente i principii contenuti, nel libro da lui ammesso, ma solo equivale ad una dichiarazione che egli lo considera tutto innocuo al benessere della Società; e potranno quindi i Censori ammetter un libro di cui riconoscano buona la generale tendenza, comunque forse contenga qualche proposizione azzardata, purchè non sia apertamente falsa e nociva; e dovranno all'incontro escludere tal altro libro, nel quale travedano una generale

tendenza al male, od anche solo all'eccitare negli animi dei lettori la propensione al male, senza portar loro alcun altro reale vantaggio, ancorchè non vi si possano additare particolari proposizioni intrinsecamente condannabili.

4. Ogni Censore, che giudica che un libro sia degno di essere ammesso per la parte che lo riguarda, vi appone il suo Stampiglio, e lo restituisce così segnato al Proprietario, dopo di aver notato il titolo del libro, e il tempo, e il luogo dell'Edizione in un Elenco dei libri da lui ammessi. Se poi giudica il libro degno di essere escluso, o per essere compreso nell'indice dei libri proibiti dalla Santa Chiesa, o per contenere qualche cosa contraria alla Religione, ai Principi, ai buoni costumi, deve dichiararlo all'Esibitore, e ritenere il libro presso di sè per rimetterlo poi all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura.

5. Sarà libera ad ogni Possessore di un libro la scelta dei Censori ai quali vuole affidarne la revisione, ma sarà altresì libero ad ogni Censore l'accettare o non accettare la revisione del libro.

Qualora poi nessun Censore volesse accettare la revisione di un libro, potrà il Proprietario del medesimo ricorrere all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, dal quale saranno nominati i Censori, che dovranno rivederlo per obbligo d'Uffizio.

6. I Proprietarii di libri non saranno obbligati a sottoporli alla Censura, che allorquando abbiano intenzione di metterli in circolazione, cioè estraerli dalla propria casa per vendita, donazione, cambio o in qualunque altro modo o darli a leggere nella stessa casa propria; epperò dal primo giorno dell'anno 1829 in avanti chiunque nei Nostri Stati metterà in circolazione come sopra un libro antico o moderno non munito dei Bolli di Censura, incorrerà la multa di lire 4 italiane per ogni volume, oltre la confisca del libro stesso.

Incorrerà la medesima pena di lire 4, oltre la confisca, chiunque ritenga presso di sè un volume munito dei Bolli di Censura, nel quale siano stati intrusi dei fogli.

Sarà poi punito colla multa di italiane lir. 100, e colla pena del carcere da uno a sei mesi, chi si permettesse simili intrusioni di fogli; ed ogni contraffazione dei Bolli di Censura sarà punita colla multa di 250 lire italiane, oltre la pena del carcere da sei mesi ai due anni, estendibili anche a quella della galera per egual tempo, secondo la gravezza del caso.

7. Dalla pubblicazione della presente Legge in avanti, non sarà lecito moltiplicare colla Stampa nei Nostri Stati, libri od altro, se un esemplare manoscritto, o stampato non sarà prima munito dei prescritti Bolli di Censura, e non sarà del pari permesso mettere in circolazione gli Esemplari Stampati, che non siano muniti dei Bolli medesimi. In caso di contravvenzione lo Stampatore incorrerà la multa di lire 1 italiana per ogni foglio di stampa che fosse a questo modo illecitamente uscito dal Torchio oltre quelle pene più gravi cui si facesse luogo secondo le circostanze dei casi. Incorrerà la stessa multa chi estraesse dalle Dogane fogli di Stampa non muniti dei Bolli di Censura.

8. I Proprietari di libri esclusi dalla Censura, quando li presenteranno volontariamente ai Censori, ne riceveranno in compenso dall' Ufficio di Sopravveglianza della Censura altrettanti libri di sane massime, di quelli che esisteranno nei Magazzini dell' Uffizio, estraendoli essi medesimi a sorte: Verranno pertanto forniti al detto Uffizio i fondi necessarj, perchè abbia sempre un numero abbondante di libri ammessi.

I libri esistenti alla pubblicazione della presente Legge presso i Libraj, o Negozianti di libri potranno essere dai medesimi entro il corrente anno depositati nelle Dogane, dalle quali, quelli che non potessero essere ammessi alla circolazione, potranno essere spediti all'estero, e così sarà

permesso ritornare all'estero quei libri che provenienti dall'estero stesso fossero depositati nelle Dogane, e non fossero dai Censori ammissibili.

9. La Tassa per ogni apposizione del Bollo di Censura sarà di Centesimi 4, che si pagheranno nelle mani del rispettivo Censore, di modo che la Tassa per bollatura di ogni volume ammonterà in complesso a 16 Centesimi.

10. Gli Stampigli o Bolli dei Censori saranno tutti costruiti in modo uniforme e verranno distribuiti a ciascuno dei Censori dall'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, a cui dovranno essere restituiti dal momento che un Censore cessa di esserlo.

Questi Stampigli saranno di due forme diverse, di modo che quelli dei Censori Ecclesiastici si distinguano da quelli dei Secolari, ed ognuno porterà il nome del rispettivo Censore.

11. Tutte le Stampe, sia da affiggersi, sia da distribuirsi a mano, che non eccedono le quattro pagine di Stampa, saranno esenti dall'obbligo di essere munite dei bolli di Censura, quando un esemplare delle medesime sia stato previamente depositato all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura in Modena, o nelle altre Città e Luoghi dello Stato presso l'Autorità Politica, e munito del permesso dell'Autorità Governativa, e di quello dell'Autorità Ecclesiastica, o Giudiziaria, secondo i Regolamenti che sono ora in vigore.

I Libri d'Orazione, o d'Istruzione ad uso delle Scuole, i Messali, ed i Breviarii saranno bollati gratuitamente.

Le pubblicazioni emanate da Noi, da' Nostri Ministri, Governatori, dal Supremo Comando Militare, dall'Intendenza Camerale, dal Supremo Consiglio di Giustizia, dalle Cariche di Corte, e dalla Nostra Segreteria di Gabinetto per gli oggetti dei rispettivi Uffizj, non saranno soggette ad essere munite dei Bolli di Censura nemmeno negli originali.

12. I fogli periodici, cioè tanto le Gazzette, quanto i

Giornali letterarii, saranno esenti dal Bollo di Censura, ma chiunque vorrà associarsi ad alcuno dei medesimi dovrà nominatamente domandarne il permesso all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, il quale manderà Nota dei permessi accordati, all'Ispettore delle Poste in Modena, o in Reggio, presso cui solo potranno farsi associazioni, affinchè questi invigilino, che detti fogli periodici non siano mandati che alle persone legittimamente autorizzate.

13. Tutte le Autorità Governative e Giudiziarie dovranno invigilare, per la parte che le riguarda sull'esecuzione della presente Legge, Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 29 aprile 1828.

Francesco.

L.

FRANCESCO IV, ecc.

Guidati dal rispetto che come Sovrano Cattolico Ci pregiamo di professare alla Chiesa, ed alla sua Autorità, abbiamo conosciuto il bisogno di rettificare le leggi, e pratiche comunque vigenti nei Nostri Dominj in tutto ciò che può essere in opposizione coi diritti, immunità, ed istituzioni della Chiesa medesima. Avuto però riguardo alle circostanze de' tempi, alle abitudini dei luoghi, e ad altre gravi difficoltà cui non ci è dato di ovviare, Ci siamo rivolti alla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, felicemente regnante, invocando dalla sua benignità alcune condiscendenze e modificazioni in materia di disciplina ecclesiastica, ed in particolare sull'esercizio del foro Vescovile specialmente criminale. Quindi in conformità ai concerti presi colla Santa Sede, e sull'appog-

gio di apposito Breve Apostolico pubblichiamo le seguenti determinazioni:

1. Le cause meramente civili fra Ecclesiastici, e Laici, ed anche fra due Ecclesiastici, saranno conosciute e decise dai Tribunali secolari.

2. Similmente i Tribunali secolari giudicheranno le cause criminali a carico degli Ecclesiastici nei delitti di lesa Maestà, di sedizione e di contrabbandi, coll'intervento però di un Deputato da scegliersi nel Clero, non che coi dovuti riguardi nell'arresto e nella processura da concertarsi col Vescovo, e bene intèso che nel caso di condanna alla pena capitale debba passarsi al Vescovo il processo originale, e darglisi il tempo necessario perchè secondo le regole canoniche giudichi se abbia luogo o no la degradazione, senza la quale non possa mai eseguirsi la sentenza di morte.

3. Le cause che si dicono Ecclesiastiche per la connessione con rapporto spirituale, ed ecclesiastico, come per esempio sono quelle riguardanti le materie dei benefizii e delle decime, si agitano fra un Chierico ed un Laico saranno giudicate nel solo *Possessorio* dai Tribunali secolari.

4. In ciascuna Diocesi dei Nostri Dominj sarà istituita una Commissione composta di due Canonici della Cattedrale, e di un Nostro Procuratore o Ministro dai Noi nominato, la quale sotto la immediata presidenza del Vescovo amministrerà, ed erogherà le rendite dei benefizii vacanti, ed invigilerà alla retta amministrazione dei loro fondi anche durante la vita dei rispettivi beneficiati. La scelta dei due Canonici i quali debbono far parte della Commissione, non che la loro remozione dall'offizio, spetterà esclusivamente a ciascun Vescovo nella sua Diocesi. Similmente apparterrà al Vescovo il dare le opportune disposizioni per istituire la Commissione in discorso.

Presso tali determinazioni dipendenti dalle intelligenze precedute colla Sede Apostolica, le Nostre Autorità lai-

cali potranno esercitare con sicura norma di contegno la loro giurisdizione entro i debiti limiti senza rischiare di venire in collisione colla Chiesa, la quale ugualmente non farà opposizione, che quanto al temporale anche i beni della Chiesa siano soggetti alle leggi generali dei Nostri Stati, la cui esecuzione appartiene ai rispettivi Dicasteri di Buongoverno, del Governo, del Giudiziario ecc., i quali tutti osserveranno le suddette norme, e nei casi dubbj prenderanno sempre in prevenzione i debiti concerti colla Autorità Ecclesiastica, onde evitare quella qualunque collisione di autorità, che riesce sempre tanto pregiudicevole alla Religione, alla Chiesa, ed allo Stato.

A riserva per altro delle sovra espresse modificazioni alle quali il Santo Padre a Nostra istanza si è degnato di condiscendere, vogliamo ed espressamente ordiniamo, che da ora innanzi venga ristabilito e ripristinato ne' Nostri Dominj il pieno uso dei diritti Pontificii, e Vescovili, e dell'Autorità Ecclesiastica in genere sia nelle materie che diconsi graziose, sia nelle giudiziarie anche criminali, e che cessi perciò ogni ingerenza dei Nostri Magistrati secolari nelle ordinazioni dei Chierici, nelle professioni religiose, nella esecuzione della collazione dei benefizii Ecclesiastici, nell'Amministrazione dei loro fondi, nelle cause matrimoniali, tranne ciò che si riferisce ai soli effetti civili e alle temporalità del matrimonio, ed in una parola in ogni e qualunque oggetto riconosciuto di competenza Ecclesiastica; revocando a tal fine, e dichiarando del tutto nulla e di niun vigore qualsiasi legge, e pratica attualmente esistente nei Nostri Stati, la quale negli oggetti anzidetti ed in tutti quei di pertinenza dell'Autorità Ecclesiastica sia contraria o non consentanea alle leggi, diritti, ed istituzioni della Chiesa, e riserbandoci inoltre a fare altrettanto quando appunto nella pratica passata o futura fosse per iscoprirsi qualche altro punto in opposizione alle leggi ed ai diritti della Chiesa suddetta.

Egualmente la così detta legge delle mani morte siccome contraria ai diritti della Chiesa viene abolita, onde non resta più impedito ad alcuno di donare o lasciare per atto di ultima volontà alla Chiesa o a Cause pie tutto ciò, di cui il testatore può disporre siccome non vincolato da altrui diritti, o dalle vigenti leggi, ma solo Ci riserviamo nei singoli particolari casi, ove le circostanze esigessero qualche restrizione o modificazione, d'implorarla dalla Santa Sede, dalla quale possiamo lusingarci di ottenerla in tutto ciò che essa troverà ragionevole e fondato su buoni e giusti motivi, restando in simili casi sospesa intanto la pubblicazione ed esecuzione del Testamento sinchè abbia avuto luogo questo concerto fra Noi e la Santa Sede.

Modena 8 maggio 1841.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LI.

Regia Università degli Studii.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza di antecedenti Ministeriali ordinanze, ed a senso di speciali istruzioni, dall'Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno date in pendenza dell'attuazione di un Regolamento generale sugli studii, rendesi noto che tutt'i Giovani provenienti da quale siasi Ginnasio o Stabilimento, che intendano di progredire allo studio di Filosofia in questa R. Università, o ne'Licei, od in altro Instituto; o che intendano d'essere ammessi ad intraprendere il corso di qualche Facoltà Universitaria dovranno sottoporsi all'Esame d'ammissione.

Gli Esami si terranno presso questa R. Università pei Giovani delle Provincie di Modena e Frignano; e presso

il R. Liceo di Reggio pei Giovani delle Provincie di Reggio e Guastalla. I Giovani delle Provincie d'oltre Apennino, che dalla Rettorica aspirano alla Filosofia, potranno essere esaminati in Massa: quelli di loro, che dalla Filosofia aspirano ai Corsi, od alle Facoltà Universitarie, potranno volgersi per l'Esame od al R. Liceo di Reggio, od alla R. Università in Modena a loro piacimento.

L'Esame d'ammissione dalla Rettorica alla Filosofia sarà dato a voce ed in iscritto; e verterà intorno all'intelligenza de' classici latini, alla composizione in prosa italiana, ed all'Aritmetica elementare tanto sui numeri interi, quanto sui rotti. L'Esame d'ammissione dalla Filosofia ai Corsi, o Facoltà Universitarie, sarà dato in iscritto; e verterà intorno alle materie pertinenti al second'anno del biennio filosofico, e specialmente intorno a quelle, che sono più strettamente preparatorie al Corso, od alla Facoltà, a cui l'Esaminando aspira.

Gli Esami saranno ricevuti da Commissioni, che verranno istituite dal Ministero a quest'effetto.

I Giovani di qualunque delle sovraindicate classi non potranno essere ammessi agli Esami, se non abbiano preventivamente adempiuto per appunto alle seguenti prescrizioni.

(*a*) Essere presentati a questa Delegazione, ovvero alla Delegazione del Ministero in Massa, ovvero alla Direzione del R. Liceo in Reggio, dal Padre, o dal Curatore, o da Persona, che ne faccia le veci e sia domiciliata nel luogo ove dovrà rimanere lo Studente; a fine che la Superiorità possa stabilire con quelli l'opportuna corrispondenza.

(*b*) Consegnare alla Segreteria della R. Università in Modena, o del R. Liceo in Reggio, o della Delegazione del Ministero in Massa, una Petizione in iscritto chiedente l'Esame, e firmata di propria mano dall'aspirante, alla presenza del Segretario o di chi ne fa le veci. In essa Petizione, per riguardo a que' Giovani, che proven-

gono dalla Filosofia, sarà dichiarato ancora il Corso o la Facoltà, a cui intendono di progredire.

(c) Allegare Certificati dell'Autorità politica, e del Parroco del luogo, in cui le famiglie de' Giovani sono domiciliate, ovvero in cui il Giovane abbia fatto notabilmente lunga permanenza; i quali Certificati, in termini espliciti e positivi testifichino che il Giovane medesimo abbia condotta e conduca vita notoriamente morigerata e religiosa; e che sia subordinato alle Autorità in fatti ed in discorsi. I Certificati negativi, ed ambigui saranno considerati come nulli.

Quei Giovani sudditi Estensi, che avessero percorso in tutto o in parte gli studii Ginnasiali, o Filosofici, o di Facoltà fuori di Stato, ed intendano procedere studiando in questi Stati, dovranno, prima anche dell'adempimento delle sovra espresse condizioni, avere chiesta ed ottenuta la riabilitazione dall'Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno; e quindi soggettarsi a tutte le prescrizioni, che verranno loro imposte secondo le circostanze de' casi particolari.

Le Petizioni ed i Certificati di cui sopra si riceveranno ai rispettivi Uffici dal prossimo giorno 19 in avanti fino a tutto il 29; e quindi col giorno 30 si darà principio agli Esami.

Per tutti gli Studenti già introdotti ne' Corsi e nelle Facoltà Universitarie restano ferme, fino a nuov'ordine, le regole consuete, in quanto non fossero abrogate dalle presenti disposizioni.

Modena 15 ottobre 1850.

Il Delegato del Ministero dell'Interno
F. Cavazzoni Pederzini.

Segretario L. *Dott.* Bianchi.

LII.

FRANCESCO V, ECC.

Gli effetti dei Trattati di Vienna 1815, di Firenze 1844 e di Milano 8 agosto 1849 portavano, non ha molto, ai Nostri Dominj alcune aggregazioni territoriali, alle quali provvisoriamente non era tolto il continuato esercizio delle anteriori rispettive legislazioni. Formando parte delle stesse le legali relazioni tra la Chiesa e lo Stato, ne discendeva che queste erano nelle medesime conosciute secondo le primitive Leggi o Parmensi, o Toscane, o Lucchesi, od Austriache, mentre negli antichi Dominj Estensi si trovano più specialmente determinate dall' Editto 8 maggio 1841 dell'Augusto Nostro Genitore Francesco IV, di venerata memoria, e dal successivo Nostro del 13 aprile 1846. Se pertanto da un lato potevamo stimare conveniente l'ordinare la compilazione di un nuovo Codice di Leggi pei Nostri Stati attuali, dall' altro dovevamo credere opportuno il far precedere colla Santa Sede i necessarii concerti, affinchè le materie Ecclesiastiche o miste vi si vedessero poste in antecedenza, e mediante provvedimenti uniformi, sopra un' unica ed autorevole base. Egli è perciò che essendoci rivolti alla Santità del Sommo Pontefice Pio IX, f. r. invocando sulle accennate condizioni quel riguardo che giudicavamo più conveniente, Ci troviamo ora in grado di pubblicare, a norma di tutti i Nostri Sudditi, ed all' appoggio delle Pontificie Concessioni od a Noi dirette, o dirette ai Vescovi dei Nostri Dominj, ma a Noi sempre dalla Santa Sede officialmente comunicate, le seguenti generali determinazioni:

1. Si estende ai Territorii di nuova aggregazione il disposto dall'Editto 8 maggio 1841 ai §§ 1, 2, 3, 4, e dall' altro Nostro Decreto 13 aprile 1846.

2. A rendere minori le spese dei giudizi nella Diocesi di Guastalla, immediatamente soggetta alla Santa Sede, ed in cui abbiamo ottenuto gli stessi privilegi di Sovrana Nomina che, per concessione della s. m. di Papa Leone XII, esercitavamo già nelle altre Diocesi dello Stato, viene, sino a nuova disposizione, permesso l'appello alla viciniore Curia Episcopale di Reggio, salvo in terza istanza il ricorso a Roma.

3. A dotare in modo congruo le chiese curate povere, a provvedere gli Episcopii delle convenienti mobiglie, ed i rispettivi fondi rustici delle scorte opportune, ed a fondare in fine un Ospizio per li Sacerdoti avanzati negli anni, infermi, e senza mezzi di sussistenza, resta sospesa per un anno la collazione dei Benefizj che si renderanno di mano in mano vacanti, e, detratti gli oneri, ne saranno le rendite dalla competente Autorità erogate negli esposti oggetti e secondo l'ordine con cui sono contemplati nel relativo Decreto Apostolico. Tale disposizione dovrà osservarsi per un ventennio avvenire, ed il Sommo Pontefice si riserva di prorogarne, occorrendo, gli effett a termine più lungo sopra richiesta degli Ordinarii.

4. Al disposto però dal precedente articolo non soggiaciono i Vescovadi, le Parrocchie, le prime Dignità delle Cattedrali e le principali nelle Collegiate, e gli officii dei Canonicati Teologale e Penitenziario.

5. Seguita l'integrazione delle congrue Parrocchiali, dovranno cessare le collette e le questue invalse per uso e per consuetudine, e come sia il Palazzo Episcopale provveduto e siano dotati i rispettivi fondi rurali, ne verrà fatto legale inventario da custodirsi dal Capitolo della Cattedrale per norma e guarentigia dei Successori.

6. Qualunque Chierico, ancorchè Sacerdote, venga colto in flagrante delitto comune, o sorpreso con armi proibite, o sia reo di grave delitto notorio, e non d'indole meramente Ecclesiastica e sospetto di fuga, potrà arrestarsi dalla pubblica Forza, a nome della Chiesa, per venire

poi consegnato al Foro Ecclesiastico; e ciò qualora si tratti di delitti non compresi nei già attribuiti alla cognizione dei Nostri Tribunali da anteriori Brevi Apostolici, pei quali rimangono in vigore le pratiche attuali.

7. Avranno quindi i Vescovi la Forza conveniente a cui consegnare i rei, ed i locali per custodirli ed in caso diverso saranno da Noi presi con loro gli opportuni concerti, onde sia tutelata la sicurezza pubblica, e si usino i riguardi dovuti al carattere sacerdotale.

8. Dovranno i Vescovi comunicare direttamente a Noi le sentenze formali proferite dal rispettivo loro Foro a sgravio od a condanna di tutti quegli Ecclesiastici che furono dalla Forza pubblica carcerati a nome della Chiesa, come altresì degli altri Ecclesiastici indiziati rei di gravi delitti comuni, e come tali denunziati alle Curie Vescovili dall' Autorità laicale. Ed ove per le suddette sentenze punitive od assolutorie si ritenga dal Nostro Governo non essere bastantemente provveduto alla tranquillità e sicurezza pubblica, acconsente il Sommo Pontefice di accogliere con ispeciale interesse quei ricorsi che Gli venissero da Noi avanzati per un qualche temperamento.

9. I luoghi sacri seguiteranno ad offrire un asilo alla persona dei rei, non però quanto alle cose loro, o alle furtive, ed ai corpi di delitto. Si permette quindi alla competente Autorità secolare l' ingresso ai luoghi immuni per assumere in esame le incolpazioni dei feriti, o dei personalmente offesi: ed a procedere in ciò regolarmente basterà premetterne avviso al Rettore della Chiesa od al Custode qualunque del luogo immune, che ne renderà avvertito il Vescovo.

10. Sono privati del diritto di asilo i rei di Lesa Maestà in fatti o scritti diretti contro la Persona del Sovrano o de'suoi legittimi Rappresentanti, e gli appartenenti a conventicole o società segrete tendenti comunque a sovvertire l'ordine e lo stato, sieno tutti questi chierici o laici

senza distinzione alcuna, contro i quali si procederà per l'estrazione come sopra.

11. Rimangono inoltre eccettuati dal godimento dell'asilo:

a) I pubblici bestemmiatori, i percussori o sfregiatori di Sacre Immagini o di Sante Reliquie.

b) I rei di furto di cose sacre o di eccessi nei Sacri Tempii pei quali convenga ribenedirli od espiarli.

c) I falsificatori di Leggi, Atti o Documenti pubblici.

d) I rei di furto o di falsità nelle pubbliche Casse e nei Monti di Pietà.

e) I fabbricatori di monete false, tosatori, adulteratori, o spacciatori dolosi delle medesime.

f) I pubblici ladroni, o grassatori; e gli assassini, tanto in campagna quanto nell'abitato.

g) I rei di furto domestico rilevante e qualificato.

h) I rei comunque di omicidio, di mutilazione, o ferite con pericolo, se chiaramente non consti della casualità o della necessaria difesa, e così li loro mandanti o mandatarj.

i) I rei d'incendio doloso ed i saccheggiatori dei campi.

l) I rei di stupro, adulterio od incesto violenti.

m) I rei infine di contrabbando, sieno laici o chierici, ma ciò in quei soli casi ne' quali taluna Chiesa o località immune si prestasse colla propria ubicazione a rifugio dei contrabbandieri, e servisse ad eludere così la vigilanza della Forza pubblica.

12. Ad eseguire regolarmente in luogo immune l'arresto dei delinquenti, di cui nell'antecedente articolo, ne sarà alla competente Curia Episcopale chiesto in iscritto il permesso, che non potrà negarsi, e la estradazione si farà coll'assistenza di persona Ecclesiastica.

13. Essendo il luogo di rifugio in distanza tale dalla Curia Episcopale da poter rendere illusorie le disposizioni prese dalla pubblica Forza per la cattura del reo,

sarà il permesso conceduto dal Vicario Foraneo, o da altro Sacerdote a ciò abilitato dall'Ordinario, giusta relativo Pontificio Decreto.

14. Dovrà restituirsi al luogo Sacro l'individuo estrattone dal braccio secolare, ove venga a risultare che il delitto ad esso imputato o non era fra li eccettuati, o non fu da lui commesso.

15. Quanto alle disposizioni tra vivi o di ultima volontà a favore della Chiesa o di Causa pia, i Vescovi, giusta le avvertite Pontificie Concessioni, si limiteranno ad accettarle per la sola metà della quota disponibile a termini di Legge dal donante o dal testatore, ove questi sia persona laica ed abbia parenti sino al terzo grado inclusive di computazione Canonica.

16. Saranno pure dai Superiori delle Religioni capaci di possedere ricusati i legati, le eredità, le donazioni provenienti ad esse ad intuito di Religiosi professi di voti solenni, qualora questi non ne abbiano prima della professione fatta la conveniente riserva.

17. Avendo essi fatta una tale riserva, le Religioni predette si limiteranno ad accettare la sola metà della quota disponibile come sopra, ove chi donò o fece testamento sia un laico ed abbia parenti sino al terzo grado canonico inclusive.

18. Alla prefata limitazione non sono sottoposti gli atti tra vivi e di ultima volontà provenienti da persone senza congiunti, neppure in terzo grado, o costituite *in sacris*, od aventi benefizj residenziali; il che sarà pure di quei Religiosi, i quali prima della professione solenne erano del pari costituiti *in sacris* od avevano benefizio della qualità sopraindicata.

19. Accadendo che per il concorso di speciali circostanze qualcuno degli Atti suddetti, nel conformarsi alle premesse limitazioni, offra grave dubbio che non ne rimangano violati obblighi di giustizia verso la Chiesa, dovranno i Vescovi farne rapporto alla Santa Sede, e nella

consueta benignità del Sommo Pontefice abbiamo bastevole fondamento per ritenere che non saremo estranei a quanto avrà a determinarsi intorno l'esposto.

Le Nostre Autorità tutte sì Civili che Militari rimangono, per quanto le riguarda rispettivamente, incaricate della esecuzione del presente Editto, ed indicatamente il Nostro Consigliere di Stato, Ministro di Grazia, Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, il quale, preso con chi spetta ogni debito concerto, curerà ancora l'adempimento della Sovrana Nostra Volontà di avere per revocata qualunque Legge o pratica attualmente in vigore nelle Provincie dello Stato, massimamente di nuova aggregazione, che in tutto o in parte negli oggetti anzidetti vi si opponesse.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 24 febbrajo 1851.

FRANCESCO.

LIII.

Il Ministro dell'Interno.

Non convenendo aggregare ai Corpi delle Truppe di questi Stati individui che professano una Religione diversa dalla dominante, e dovendo per altra parte tutti i giovani abili alle armi concorrere a sostenere i pesi della Coscrizione Militare.

Conseguentemente a Venerata Sovrana Determinazione N. 7977 rende noto quanto segue:

Art. 1. Sono gli Ebrei esentati dalla personale requisizione per la Leva a fornire il Contingente annuo delle Truppe attive e di quelle di riserva.

Art. 2. Le Comunità Ebraiche vengono invece tassate di Italiane L. 1500 per ogni Coscritto dovuto anche per le Coscrizioni antecedenti.

La somma si riscuote in fine d'ogni anno dalla R. Finanza, e viene versata nella Cassa del Supremo Comando Militare per oggetti di Coscrizione.

Art. 3. Rimane alle suddette Comunità il diritto al rimborso della somma pagata contro le famiglie a cui appartengono i giovani chiamati al Militare Servizio.

Modena dalla Residenza del Ministero 26 novembre 1851.

GIACOBAZZI.

Dott. GIUSEPPE CHIESI, *Segretario.*

LIV.

FRANCESCO IV, ECC.

Fra gli oggetti più importanti, che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le Nostre cure sino dal primo istante in cui, ricuperato il retaggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni, quella delle Famiglie nobili, le quali investite di Feudi si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze, e dei diritti, che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenza dei prestati servigj, o in corrispettivo di somme, che in circostanza di pubblici bisogni, furono da esse sborsate.

Effettuatasi già in forza del Nostro Editto del 28 agosto 1814 la ripristinazione nei titoli e diritti onorifici, ed eseguita la restituzione di tutti i Beni Feudali, che

trovavansi tuttora invenduti in possesso del Demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice instituita presso il Nostro Ministero di pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto 24 ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III, di gloriosa ricordanza, e di occuparsi sulla scorta delle denunzie, in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 ottobre 1814 a stabilire, colle norme, che le furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia, e di equità alle già fatte restituzioni, ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della Feudale giurisdizione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresosi da questa il commessole preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che reputiamo più adattato alla conservazione, ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondono al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi fondi di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie inscrizioni saranno dalle medesime goduti a modo di fedecommesso, e saranno trasmissibili di maschio in maschio legittimo, e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Faglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascoline di dette Famiglie devolve-

ranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi, e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione, per l'evenienza dei quali casi, verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili, e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato Governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 agosto 1814.

Il benefizio della disposizione dell'indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati, mentre a quelle domiciliate all'Estero, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell'annua rendita del tre per cento sul Capitale a loro favore liquidato. Egualmente dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso dalle rendite Feudali passassero in dominio di Persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che qualora non venga il Possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento, quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano caducità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei Beni Stabili, e non volendo Noi, che abbia per tal motivo a rimanere più oltre protratta la

realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguita mediante interinale inscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatari abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione di Beni Stabili venga inscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi, ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all'ammontare degl'interessi in regola del tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra Approvazione. Tali Cartelle vestendo la natura di Beni Feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti nello Stato, e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome è poi Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814 in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814, all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possibile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo, che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi, e Successori a termini di ragione tanti Certificati di credito, quanto sono le annualità decorse dall'8 febbrajo 1814 all'8 febbrajo 1825 per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'an-

nualità degl'interessi arretrati sino alla totale loro estinzione.

Rapporto poi a quei Feudatarj per la morte de' quali dopo l'8 febbrajo 1814 si fosse fatto luogo alla reversione del Feudo alla Nostra Ducale Camera saranno egualmente rilasciate a libera disposizione dei loro Eredi tanti Certificati di credito, quante sono le annualità d'interessi decorsi dal detto giorno 8 febbrajo 1814 sino a quello della morte del loro autore sul capitale che al medesimo sarebbe stato dovuto.

Incarichiamo il Nostro Ministro di Pubblica Economia dell'esecuzione delle sovraespresse disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo dì 3 ottobre 1825.

FRANCESCO.

LV.

Il Direttore Generale dell'Alta Polizia.

Visto il bisogno di concorrere con tutti i mezzi proprj ed energici di un Buongoverno al fine salutare della Pubblica Istruzione, onde preservare la Gioventù, che si dedica alle scienze, dai pericoli che le sovrastano, e precisamente dalla comunicazione delle false, e perniciose dottrine, che sono oggi la sorgente di tutte le umane calamità;

Visto il dovere che si ha di non defraudare le speranze degli onesti Genitori, e molto meno quelle del Governo, cui interessa di dare una migliore direzione ai costumi, onde gli allievi crescano buone piante per lo Stato, e per la Società, e riescano devoti a Dio, fedeli al Legittimo Sovrano, attaccati all'Onore, subordinati ed ubbidienti alle Leggi;

Ordina

Coll'assenso di S. E. il Ministro di Pubblica Istruzione:

1. Ogni pubblico Stabilimento di Scuole, approvato dal Ministero di Pubblica Istruzione, rimetterà nella riapertura dell'anno scolastico, secondo il costume finora praticato, un elenco dei Giovani affidati alla sua disciplina, indicando in esso il nome, cognome, genitori, età, patria, la facoltà cui appartengono, e la casa in cui sono di alloggio. Tale elenco, sottoscritto dal Capo dello Stabilimento, sarà spedito al Ministero di Buongoverno.

2. Ogni Studente è obbligato di portar sempre a vista il distintivo della Medaglia del Convitto cui appartiene, sotto la penale ai contravventori di essere rinviati alle rispettive famiglie, ed esclusi dagli studj annuali.

3. Gli Studenti debbono pienamente adempire i regolamenti dei rispettivi Stabilimenti sulla disciplina delle Scuole, come pure sono obbligati all'esatta osservanza delle prescrizioni che saranno stabilite dal Ministero di Pubblica Istruzione per riguardo agli atti religiosi, tanto nei giorni festivi, che nelle altre necessarie occorrenze. I contravventori potranno, secondo le circostanze, essere inviati alle proprie famiglie, sotto la sorveglianza della Polizia locale, e con quelle disposizioni, che potranno esser credute opportune.

4. I Capi di ogni pubblico Stabilimento incaricati della vigilanza sulla condotta degli Studenti, si dirigeranno all'Alta Polizia in tutte le occorrenze, che crederanno poter interessare l'Autorità pubblica; e trattandosi di complotti, e d'insubordinazione sono tenuti di farne subito rapporto straordinario alla Polizia locale, ed in questa Capitale al Ministero di Buongoverno.

5. Sono vietati agli Studenti gli attruppamenti tra di loro, sotto qualsiasi causa, o pretesto. Coloro che ne saranno i promotori verranno rigorosamente puniti.

6. Gli Studenti, dovendo essere applicati allo studio, per profittare dell'insegnamento scolastico, sono obbligati di ritirarsi nei rispettivi alloggi al tocco dell'*Ave Maria*, col divieto di sortire nella sera, se non nella sola circostanza delle ordinarie conferenze. Nei giorni festivi potranno ritirarsi mezz'ora più tardi; e qualche rara volta potranno pure intervenire a qualche pubblico spettacolo, o divertimento, ma col dovuto permesso della Polizia.

7. Coloro che vorranno prendere in alloggio degli Studenti, non potranno riceverli, senza che essi abbiano prima ottenuto il permesso di permanenza della Polizia, sotto la penale di essere interdetti ad alloggiare, e dell'arresto per dieci giorni. Sotto la stessa penale non debbono permettere nelle di loro Case che gli Studenti esterni si riuniscano in private conferenze al più di tre, e sono inoltre nell'obbligo di fare rapporto mensile alla Polizia della condotta de' loro ospiti Alunni.

8. Coloro che tenessero già alloggiati degli Studenti, debbono prontamente uniformarsi all'articolo precedente.

9. I Direttori de' rispettivi Stabilimenti sono incaricati d'invigilare per l'adempimento della presente Ordinanza nell'interno dei proprj Convitti; ed i Direttori provinciali di Polizia, i Podestà locali, i Commissarj, ed Ispettori di Polizia sono dalla loro parte incaricati di vegliare in tutt'altro di loro attributo.

Modena 19 novembre 1831.

FRANCESCO GAROFOLO.

LVI.

Il Ministro di Pubblica Economia, ed Istruzione.

Dipendentemente dalle disposizioni di S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano devesi aprire in questa Capitale pel principio del p. v. anno scolastico un Convitto di Studenti della Facoltà Medica in questa R. Università colle seguenti norme:

1. Lo Stabilimento da erigersi sarà denominato *Convitto Medico;* avrà un Direttore già nominato nella Persona del Sig. Dott. Antonio Bazzani Professore di Patologia e Medicina Legale, un Prefetto, oltre i necessarj serventi.

2. Gli Alunni verranno scelti fra gli Studenti di Medicina e di Chirurgia maggiore, e parteciperanno all'istruzione che si dà nelle Scuole Mediche dell'Università nello stesso modo e cogli stessi diritti che avrebbero applicando ai rispettivi studj fuori del Convitto, godendo poi in questo il vantaggio di poter essere particolarmente coltivati in cose riguardanti la professione in cui sono iniziati.

3. Le discipline appartenenti alla direzione morale ed economica di questo Convitto saranno possibilmente uniformi a quelle che furono messe in pratica per i Convitti Legali di Mirandola e Fanano instituiti in seguito delle Notificazioni Ministeriali 16 ottobre 1821 e 16 novembre susseguente, e perciò, come venne disposto con quest'ultima, la pensione da pagarsi dai Convittori di bimestre in bimestre anticipato sarà limitata a L. 28, 78 mensili.

4. Per regolare l'ammissione degli Scolari che dovranno partecipare della premessa Sovrana beneficenza, si rende necessario che gli Scolari della R. Università, i quali

hanno già terminato il Corso Filosofico, si determinino entro il periodo di giorni 10 decorrendi dalla data della presente Notificazione a quale delle successive Facoltà intendano di dedicarsi per dar luogo in caso alla loro ammissione al Convitto Medico qualora si determinassero per la relativa Facoltà. Saranno per ciò tenuti entro l'indicato termine di presentare l'analoga dichiarazione all'Ufficio del Vice Rettore e Delegato speciale di questo Ministero, alla quale mancando perderanno il diritto al desiderato avanzamento.

5. Nel venturo anno scolastico il numero degli Alunni ammissibili nel Convitto Medico non potrà essere maggiore di 20, e vi saranno accolti di preferenza gli Scolari di primo e secondo anno sempre nella Classe di Medicina e Chirurgia maggiore, esclusi quelli che siano domiciliati in Modena presso le loro Famiglie.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, questo giorno 21 ottobre 1822.

L. Rangoni.

G. Ferrari, *Segret. Gen.*

LVII.

Il Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione.

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano avendo sommamente a cuore di assicurare la riunione della migliore educazione morale e religiosa alla scientifica istruzione della gioventù si è degnata di stabilire due nuovi Convitti Legali l'uno in Modena, l'altro in Reggio, che vanno ad aprirsi oltre i già preesistenti in Mirandola, ed in Fanano. Il Convitto Legale di Modena

sarà sotto la direzione del Sig. Professore Avvocato Rinaldo Scozia Procuratore fiscale patrimoniale camerale, ed il Convitto Legale di Reggio sotto quella dell'Ispettore generale di pubblica Istruzione e Rettore del Liceo di Reggio Signor Canonico Filippo Benvenuti. A Rettori dei nuovi Convitti sono stati nominati dalla prefata R A. S. il Sig. D. Giovanni Marchini per quello di Modena, ed il Signor D. Francesco Zanichelli per quello di Reggio.

Onde vieppiù consolidare gli enunciati stabilimenti ed animare i giovani che accoppiando una buona condotta morale, e religiosa ai progressi negli studj legali si rendano perciò meritevoli de' Sovrani riguardi ha S. A. R. con venerato Chirografo abbassato all'infrascritto Ministro decretate le seguenti massime.

1. Gli studenti che d'ora innanzi vorranno dedicarsi alla scienza legale non potranno conseguire la laurea, nè quindi aspirare ad impieghi giudiziarj qualora non abbiano appartenuto ad uno de' quattro Convitti Legali dello Stato, e non abbiano in esso fatto l'intero corso relativo.

2. Potrà chiunque non aspiri nè a laurea, nè ad impieghi giudiziarj, ed abbia d'altronde i requisiti fin qui voluti per essere uditore nella Università frequentare le scuole legali esistenti presso i Convitti senza appartenere a questi, e riportare onorevole certificato degli studj fatti dietro felice esito di un esperimento correlativo.

3. Fermo stante il disposto colla Notificazione Ministeriale 24 settembre 1820 per cui il numero delle lauree legali da conferirsi per ogni anno scolastico fu limitato a dodici, potranno al termine di esso in ciascun Convitto ottenere la laurea tre studenti fra quelli che abbiano compiuto il prescritto corso, e si avrà, secondo la mente di S. A. R. nel preferirli pel conseguimento della laurea stessa, un particolare riguardo piuttosto ad una maggiore

esemplarità di condotta, che ad un più distinto merito scientifico.

4. Il numero complessivo degli scolari che potranno essere ammessi ne' quattro Convitti viene limitato a cento, e quindi corrispondentemente non potrà essere maggiore il numero di quelli che aspirino alla laurea legale. Non saranno però soggetti a queste discipline gli scolari che hanno già inoltrati i loro studj legali nell'Università, ma potranno continuarli e compierli dipendentemente dai regolamenti che sono tuttavia in vigore presso l'Università medesima.

5. Per incoraggiare maggiormente gli scolari de' Convitti Legali, e minorare a loro favore la difficoltà del conseguimento della laurea, oltre qualche particolare eccezione che la Sovrana Clemenza si riserba di fare a favore di un individuo meritevole della laurea, il quale non potesse conseguirla a cagione della dichiarata limitazione, viene stabilito che generalmente godrà questi a preferenza de' benigni Sovrani riguardi pel conseguimento di un impiego giudiciario, od altro civile, e potrà dopo lodevole pratica eseguita presso qualche Tribunale, Giudice o Cancelleria civile o criminale, e continuata pel corso di tre anni ottenere la laurea.

6. Gli alunni de' Convitti Legali porteranno una medaglia per essere conosciuti come tali, ed otterranno poi quando abbiano conseguita la laurea un particolar segno di distinzione che potranno usare anche usciti dal rispettivo Convitto ammenochè per qualche meno che lodevole azione non se ne rendessero indegni. S. A. R. poi fin d'ora promette benignamente ai nuovi Legali che si andranno formando per l'educazione de' Convitti altre distinzioni e privilegi in premio di un'irreprensibile condotta, e dell'integrità nell'esercizio della lor professione che essi sapranno dimostrare.

Si deducono pertanto a pubblica notizia le premesse benefiche Sovrane Disposizioni onde siano da tutti co-

nosciute, e servano di norma a chiunque sia nel caso di profittarne.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione questo giorno 8 novembre 1823.

L. Rangoni.

G. Ferrari, *Segret. Gen.*

LVIII.

FRANCESCO IV, ecc.

Nulla più standoci a cuore del ben essere degli amatissimi Nostri Sudditi, non poco rimase conturbato l'Animo Nostro nei primi anni che abbiamo assunta la Sovranità di questi Stati, quando la penuria de' grani, e gli scarsi raccolti d'ogni genere vi avevano cagionata una fatalissima carestia generale.

Fin da quel tempo nella sollecitudine Nostra di contribuire efficacemente al sollievo delle Popolazioni della Pianura e della Montagna, ed a mitigare possibilmente i tristi effetti di siffatta calamità, nel caso venisse questa fatalmente a rinnovarsi, concepimmo il pensiero di cercar il modo onde poter conservare per più anni in buona condizione i grani, e le farine di castagne per caso di carestia; e di fondare in massima parte col privato Nostro Peculio un MONTE ANNONARIO PERPETUO atto a proveder almeno per qualche mese al più urgente bisogno delle Popolazioni, ed a contenere la colpevole avidità degli incettatori e monopolisti di grano, senza inceppare la onesta industria dei negozianti di tal genere.

Mercè la esperienza di una serie di molti anni abbiamo avuto la convinzione che osservate le debite avvertenze e diligenti cure il frumento, frumentone, il riso

non pilato, e la farina di castagne si possono conservare inalterati per lungo tempo. Dietro tali soddisfacenti risultati abbiamo ogni anno fatto una provista di questi articoli, che attualmente sono portati a quarantamila sacchi ripartiti nelle seguenti Categorie: diciottomila sacchi di frumento; duemila sacchi di frumentone; ottomila sacchi di risone, e dodicimila sacchi di farina di castagne, non compresi mille sacchi di fagiuoli, i quali però formano un appendice della stessa dotazione Annonaria.

A custodire convenientemente questi articoli abbiamo fatti costruire a Nostre spese in diversi luoghi dello Stato sì in Pianura che in Montagna dei cassoni di macigno, ed in molti altri luoghi disposti appositi locali e granaj.

Siccome questi articoli si trovano ora tutti nell' anzidetta quantità già riposti nei loro recipienti e locali a ciò destinati; e volendo Noi condurre ad effetto l'indicato Nostro desiderio pensiamo instituire come definitivamente ora instituiamo tale OPERA PIA ANNONARIA da conservarsi in perpetuo anche dai Nostri Successori a vantaggio e benefizio dei Nostri Stati e Sudditi, e loro discendenza: di modo che quando il prezzo dei Grani sarà arrivato per mancanza del genere ad un prezzo eccessivo, o quando li monopolisti lo faranno salir a tanto per loro speculazione, e a danno della Popolazione, i Depositi di quest' Opera Annonaria dovranno aprirsi dai Governi delle Provincie a benefizio de' Nostri Sudditi (non mai degli Esteri, nè degli Speculatori sulle granaglie); e quindi essere loro venduti questi articoli ad un prezzo notabilmente più basso del corrente, ma maggiore di quello del costo, tenendo in serbo il ricavato da tali vendite per impiegarlo in acquisto di nuovo grano o castagne negli anni successivi e più ubertosi a costituzione e piena reintegrazione della quantità, e qualità levata dai Recipienti stessi o Granari.

Siccome ogni vista di lucro, e speculazione è stata esclusa nella formazione di questo Istituto, e non vi dovrà mai aver luogo l'utile eventuale che risulterà nella vendita dei grani in circostanza di carestia per la differenza del prezzo di compra primitiva da quello della vendita, come si disse, a prezzo però molto inferiore del corrente, e quest' utile dovrà essere erogato nelle spese di custodia, conservazione, e di rinnovazione del Genere, e dei Cassoni e Recipienti destinati a contenere tali articoli.

I Governatori delle Provincie de' Nostri Stati, a cui quest' Opera Pia è specialmente affidata, hanno da Noi direttamente ricevuto le opportune istruzioni tanto per la conservazione, ed il successivo cambio e rinnovazioni degli articoli, che formano questo Stabilimento di ANNONA PUBBLICA, quanto per la retta amministrazione del medesimo, siccome pure per le discipline da osservarsi in caso si verificasse il bisogno di aprirlo a benefizio del Pubblico.

Nella persuasione che i Nostri successori al pari di Noi animati a costantemente promuovere la felicità de' Sudditi, sorveglieranno con ogni diligenza al mantenimento perpetuo di questa fondazione Annonaria, abbiamo ora la compiacenza di veder condotta a termine un'Opera, la quale Ci stava sommamente a cuore, siccome diretta all'unico scopo di porgere sollievo all'amato Nostro Popolo in circostanza di penuria di viveri; fosse pur anche ciò, come ben desideriamo, nei tempi più remoti. Tale essendo la Nostra volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 12 febbrajo 1845.

FRANCESCO.

LIX.

FRANCESCO V, ECC.

Se ancor prima che dall' Augusto Nostro Genitore FRANCESCO IV, di venerata memoria, fosse assunto direttamente nel 1814 il Regime degli Estensi Dominj, furono d' ordine suo abrogate le leggi del precedente Governo in aperta contraddizione ai Sacri Canoni; se in uno de' Sovrani suoi Editti 28 agosto di quell' anno furono preordinate a ridotazione delle Chiese e de' Luoghi pii le invendute Sostanze provenienti dai già soppressi Ecclesiastici Istituti, tuttochè corrispettive degli oneri inerenti allo Stato, e andò quindi Egli compiendo, oltre misura, quel divisamento col pieno Beneplacito della Sede Apostolica; e se nel variare de' tempi, secondo che le circostanze consentirono, ed insinuò l' esperienza, furono dallo stesso Augusto Nostro Genitore riformati i vigenti Sistemi sopra gli affari temporali della Chiesa per viemeglio contribuire al decoro della Religione Santissima, e all' esercizio delle prerogative dell' Ecclesiastica Autorità, al seguito di altro Concordato colla Santa Sede, pubblicando col R. Editto 8 maggio 1841 nuove massime sopra le Materie della Disciplina Ecclesiastica, fra gli addottati Ordinamenti, dichiarò stabilite Commissioni per ciascuna delle Diocesi, composte di due Canonici della Cattedrale e di un Regio Delegato sotto la presidenza de' rispettivi Ordinarj per la tutela de' Benefizj Ecclesiastici.

Che se a seconda di dichiarazioni soggiunte dal Regnante Sommo Pontefice la giurisdizione delle mentovate Commissioni alquanto si estese, non era però abbastanza determinata la condizione di alcuni Istituti in rapporto alla protezione delle rispettive Dotazioni; per la qual cosa venne dal prelodato Sovrano e Genitor Nostro pro-

mossa nuova trattazione colla Santa Sede per la completa estensione del sistema di vigilanza e difesa ai beni degli Ecclesiastici e Pii Stabilimenti con uniformità, bensì attemperata all' indole rispettiva.

Furono dal Santo Padre secondate le proposizioni dell' Estense Sovrano, mentre con suo Decreto vennero ulteriormente estese e precisate le attribuzioni delle suddette Commissioni Diocesane; ma troppo presto chiamato l' Amatissimo Padre Nostro al riposo de' Giusti, campo non ebbe di emanare i concepiti analoghi suoi provvedimenti; ond' è che Noi, a sicura norma de' Sudditi e allo scopo della osservanza delle Pontificie Deliberazioni, per l' interesse della Chiesa e dello Stato, or Ci facciamo ad annunziare e disporre quanto segue:

I. Posto che le Commissioni Diocesane, la di cui istituzione fu pubblicata col R. Editto 8 maggio 1841, ebbero per ufficio la tutela delle sostanze dotali dei Benefizj Ecclesiastici, è dichiarato e stabilito che i Beni di qualunque provenienza e dotazione spettanti ai Benefizj Curati o Semplici, patronati o di libera collazione, e spettanti ancora alle Cappellanie di qualunque sorta queste siano, vanno soggetti alla vigilanza e alla tutela delle predette Commissioni Diocesane, sia per le Contrattazioni, meno gli Affitti limitati ad un triennio, e sia per la retta amministrazione di essi; oltrechè nei casi delle vacanze dei Benefizj e delle Cappellanie spetta l'amministrazione di quei Beni alle Commissioni medesime insieme all' erogazione delle rendite, salve le speciali regole delle Fondazioni.

II. Tutti i Beni del pari delle Mense Vescovili, mentre sono di amministrazione ordinaria de' Vescovi, e, in vacanza delle Sedi, dei Capitoli delle Cattedrali, e non meno tutti i Beni dei Capitoli e delle Collegiate, che sono di ordinaria amministrazione dei rispettivi Corpi, vanno soggetti alla vigilanza per l' amministrazione istessa, e

all' approvazione pei Contratti come sopra, delle mentovate Commissioni.

III. I Beni qualunque dei Seminarj, delle Fabbricerie, delle Confraternite, dei Legati per opere del Divin Culto, e dei Patrimonj Ecclesiastici continuano rispetto all'amministrazione ad essere regolati come per lo addietro; ma rispetto alle contrattazioni concernenti le proprietà immobiliari, fuori degli Affitti a triennio, le mobiliari preziose e i Capitali pecuniarj, dipendono dalla Giurisdizione delle Commissioni Diocesane.

IV. I Beni tutti dei Monasteri di Donne, rispetto all'amministrazione, continuano ad essere regolati secondo le rispettive discipline in corso, sotto l'Autorità de' Vescovi, ma pei Contratti che cadono sopra immobili, meno gli Affitti a triennio, sopra mobili preziosi e Capitali a contanti soggiaciono alla giurisdizione delle Commissioni suddette.

E in quanto agli avvertiti Contratti delle Monache si conferma la Circolare del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia 25 febbrajo 1833, N. 611, colla quale furono istruiti i Notari che concorrendo in allora l'approvazione della Generale Intendenza Camerale, luogo non era al Decreto del Giudice di Autorità, di guisa chè or basterà l'Approvazione della rispettiva Commissione Diocesana.

V. I Beni tutti dei Monasteri di Uomini continuano ad essere regolati, e per l'amministrazione e per le contrattazioni, secondo le rispettive Costituzioni. Ma se i Contratti sopra stabili, eccettuati gli Affitti a triennio, sopra Mobili preziosi e Capitali a denaro, debbono essere approvati dai rispettivi Presidi dei Corpi secondo le preavvertite Costituzioni, tali Contratti non potranno altresì essere mandati ad effetto se non colla conferma-zione della Commissione nella Diocesi entro cui trovasi il Monastero.

VI. I Beni, sempre e di qualsivoglia provenienza o

dotazione, di cui sono e siano stabilmente provvisti gl'Istituti pii dello Stato e di pubblica beneficenza, nelle Provincie, Città o Paesi, cioè Ospitali Civici d'Infermi, Case di Esposti e Pellegrini, Orfanotrofi, Educandati per poveri, Ricoveri di vecchi e cronici, Scuole di Carità, opere di soccorsi e doti, anche per determinate Classi o famiglie, Istituti amministrati dalle Congregazioni di Carità o da altri Corpi, od anche da appositi Delegati, continuano a rimanere soggetti alle Amministrazioni medesime.

Rispetto però ai Contratti importanti traslazione di dominio pieno o meno pieno sopra Immobili, ed ai Contratti involventi distrazione o quasi di mobili preziosi e Capitali pecuniarj, ove gli Amministratori dei mentovati pii Stabilimenti si trovino soggetti all'Autorità tutoria del rispettivo Provinciale Governo, basterà che all'approvazione Governativa preceda quella del Vescovo Diocesano, o per propria Autorità, o per delegata dalla Santa Sede, ed ove gli Amministratori non siano soggetti alla tutela del Governo, dovrà intervenire l'Approvazione della competente per ragion di luogo tra le surriferite Commissioni Diocesane.

VII. Mentre con tali disposizioni intendiamo che sia precisata, in rapporto all'Amministrazione, e alla difesa de'rispettivi beni dotali, la condizione d'ogni Classe di Ecclesiastici e pii Stabilimenti entro lo Stato, dichiariamo che le Disposizioni medesime sono e saranno applicabili a quegli altri già esistenti, o che possano sopravvenire, sebbene non esplicitamente or qui contemplati, secondo che per la indole e lo scopo rispettivo appartengano all'una od all'altra delle distinte Classi.

VIII. I Decreti che le Commissioni Diocesane abbiano ad emettere per la definitiva Approvazione od esecuzione de'Contratti, dovranno essere preceduti od accompagnati da quelli che a seconda de'casi e delle regole del Canonico Diritto siano pur necessarj da parte dei

Vescovi per ordinaria Loro giurisdizione, o straordinaria, o delegata dalla Santa Sede.

Tale è la Sovrana Nostra Mente, di cui comandiamo la più esatta osservanza, Noi pure ingiungendo ne' contrarj casi la nullità degli Atti e la rifusione dei danni ed interessi verso i contemplati Istituti a carico de' trasgressori.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo il 13 aprile 1846.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Seg. di Gabinetto.*

LX.

Estratto dalla Voce della Verità.

5 luglio 1831, N. 1.

S. A. R. l'Arciduca Francesco IV, Nostro Augusto e Graziosissimo Sovrano, avendo riconosciuta la necessità di concentrare in un sol punto tutti gli affari che riguardano la pubblica sicurezza e tranquillità de' suoi Stati, ha, con Venerato Chirografo del 28 ora scorso giugno, creato un Ministero di Buongoverno, ossia di Polizia Generale.

Collo stesso Chirografo la R. A. S. ha perciò nominato Ministro di Buongoverno S. E. il Consigliere di Stato e Governatore di Modena signor Marchese Luigi Coccapani Imperiali, ed a lui immediatamente sottoposto un Direttor generale di Polizia nella persona dell'Illustrissimo signor D. Francesco Garofolo, dal quale rimangono dipendenti le Direzioni provinciali, secondo le Sovrane istruzioni analogamente emanate.

S. A. R. avea già nominato Direttor provinciale di Polizia di Massa e Carrara, Lunigiana e Garfagnana il signor Dottore Andrea Disperati, con altro Venerato Chirografo del tenor seguente:

« Le favorevoli notizie da Noi avute di Andrea Dispe-
» rati, e per quanto riguarda la sua persona, e per ap-
» partenere ad una Famiglia che in ogni tempo ed in
» difficili circostanze si mostrò sempre attaccata non solo
» alla causa dei legittimi Sovrani, ma che cooperandovi
» attivamente, ebbe in più incontri a soffrire in conse-
» guenza del suo attaccamento alla causa della legittimità,
» ci hanno determinato a nominare, come nominiamo, il
» detto Andrea Disperati a Direttor provinciale di Polizia
» nelle nostre Provincie di Massa e Carrara, Garfagnana
» e Lunigiana Estense, residente a Massa, e ciò però
» dipendentemente da un Direttor generale di Polizia in
» Modena, che ci riserviamo di nominare ».

Modena, 7 giugno 1831.

Firm. Francesco.

LXI.

Dalla Voce della Verità (*).

22 luglio 1831, N. 6.

In un tempo in cui certi pretesi riformatori del mondo non si fanno scrupolo veruno di alterare a loro capriccio i fatti più notorj e più evidenti, d'inventare sfacciatamente le più ributtanti calunnie, di sfigurare e di presentare pur anche come tiranniche e odiose le misure più sagge e più benefiche di chi fortemente si oppone alla dilatazione delle loro empie dottrine, ci sembra divenuto più che mai necessario il disingannare coloro, che non potendo da sè medesimi verificare le cose, trovansi facilmente soggetti ad essere indotti in errore. Finchè tali calunnie udivansi solo ripetere dalle bocche dei liberali,

(*) Questo ed altri articoli di detto periodico, sebbene non abbiano carattere officiale, sono però d'indubbia sorgente governativa.
Nota della Commissione compilatrice.

le abbiamo disprezzate, e abbiam creduto di poter dispensarci dal confutarle. Ma avendo essi avuto l'arte iniqua di persuaderne altrui, e parecchi anche fra i buoni, restando ora incerti e forse in parte convinti dalle menzogne da quelli colla massima impudenza asserite e sostenute, ci facciamo un dovere di esporre nudamente la verità.

Una delle più atroci calunnie colle quali il liberalismo tentì di oscurare il nome di S. A. R. il Duca di Modena, e che pur troppo sentesi ripetere da mille parti, si è quella d'accusarlo di *monopolio*, facendo credere ch'Esso raduni immense quantità di grano all'oggetto di affamare il suo paese, ed arricchirsi poi col sangue istesso, direi così, de' suoi sudditi. Sarà quindi mestieri il far conoscere lo scopo per cui il Duca di Modena instituì certi Magazzini di farina e di grano in molti paesi de' suoi Stati, e così rassicurate le persone di buona fede su ciò che devono credere, e rese caute contro le maligne invenzioni dei nemici del Trono e della Religione, potrem poi lasciare che questi continuino a mentire sfacciatamente, come hanno fatto sinora.

I Magazzini suddetti sono di tre specie, e di ognuna esporremo qui brevemente lo scopo.

La penuria delle acque, che soffresi bene spesso in alcuni Paesi del Ducato di Modena nella stagione estiva, la periodica loro applicazione all'uso delle irrigazioni, e talvolta anche i prolungati geli portavano un danno considerevole alla povera gente e ai contadini, in quantochè non permettevano loro sovente di far macinare nel proprio paese quel grano, che pure era necessario al sostentamento delle loro famiglie. Dovevano essi a tale oggetto portarsi a molte miglia di distanza, e spesso per piccolissime quantità di frumento, locchè accresceva considerabilmente la loro spesa, ed aumentava eziandio la perdita d'un tempo prezioso ai lavori campestri. Ben conoscendo il nostro Sovrano il danno cagionato da questo inconveniente, e sempre desideroso d'ajutare la Classe più biso-

gnosa de' suoi sudditi, formò in quei paesi che più gli parvero soggetti a tali vicende, de' magazzini di farina, che riempì per la prima volta a proprie spese e di cui fece dono alle differenti Comunità. A queste ricorrono all' uopo i contadini, e consegnando quel grano, ch' essi avrebbero dovuto portare ai mulini, ne ottengono all' istante la commutazione nella corrispondente quantità di farina, scontando solo, come di ragione, il prezzo ordinario della macinatura. Il frumento poi, che dai magazzini suddetti si prende in cambio, viene fatto macinare dalle rispettive Comunità nella stagione a ciò più propizia, e la farina si riserba nuovamente all'uso sopraindicato. Ecco in qual modo e con qual fine si è formata questa prima classe di magazzini, che solo abusivamente diconsi appartenere al Duca di Modena.

La seconda specie di essi è quella che trovasi principalmente sulle nostre montagne, instituita ad oggetto puramente prudenziale, e che appartiene realmente al Duca. Memore S. A. R. della carestia che afflisse queste contrade negli anni 1816 e 17 e della desolazione che produsse particolarmente colà dove una miseria più estesa e un terreno meno fertile rendono troppo facilmente sensibili le annate d'uno scarso raccolto; pensò di mettere a profitto l'abbondanza che da più anni Iddio ci concede, onde ovviare per quanto fosse possibile a nuove calamità di questo genere. Stabilì quindi alcuni depositi di farina, per potere in caso di carestia far fronte almeno ai primi bisogni della classe più povera de' suoi sudditi, giacchè il trasporto dei grani da lontane regioni non può a meno in tal caso di non accrescerne esorbitantemente il prezzo. Fece a quest' uopo costruire de' grandi cassoni di pietra, che distribuì a varj Comuni delle nostre montagne, ai quali fornisce continuamente quella farina di frumento o di castagne che è necessaria a mantenerli sempre provvisti. Nè dal suo pensiero l' ha potuto distoglicre il con-

sumo che finora se ne è fatto, forse per non avere conosciuto ancora tutte le precauzioni che debbonsi usare affine di conservarla perfettamente. A vista di tale difficoltà, uno speculatore avrebbe sicuramente a quest'ora desistito dalla sua intrapresa, nè avrebbe per certo ridotto fin da principio il grano in farina, mettendolo per così dire fuori di commercio, e rendendone in tal modo assai difficile e quasi impossibile la vendita, almeno per grandi partite. Ma il Duca di Modena, che non ha altro scopo in ciò che il bene de'suoi sudditi, continua costantemente nel benefico e salutare suo piano.

Evvi per ultimo una terza classe di magazzini di grano, ma questi, siccome i primi, non appartengono nè punto nè poco al Duca di Modena. Ecco in qual modo vennero formati. Ordinò S. A. R. che una certa somma, presa dalla Cassa dello Stato, fosse distribuita proporzionalmente a tutte le Comuni di questo Ducato, all'oggetto di comprare dai proprietarj tanto il frumento quanto il frumentone che da essi vogliasi cedere a un prezzo minimo già stabilito. Non passa però questo grano in piena proprietà dello Stato; ma conservasi in appositi granaj a tutto rischio e pericolo di esso, e resta alla disposizione de' proprietarj medesimi che possono sempre ricuperarlo, mediante la restituzione della somma ricevutane, senza essere tenuti a spesa alcuna, nè per gl'interessi del denaro, nè per la conservazione del grano, nè per altro qualsiasi oggetto. Osservisi però che ogni anno devono essi, se già non l'anno ricuperato, rinnovarlo per mezzo di quello del nuovo raccolto, giacchè altrimenti s'intenderebbe realmente venduto. I proprietarj hanno in tal modo il vantaggio di assicurarsi un certo prezzo nei loro generi senza rinunziare alla speranza d'un contratto migliore, di poter pagare le imposte prediali senza vedersi costretti a venderli troppo sollecitamente, di esonerarsi dal pensiero e dal rischio di conservarli, e di

poter infine impiegare in utili speculazioni quel denaro, che in altro modo resterebbe per lungo tempo morto ed inoperoso nelle loro mani.

Tale è lo scopo de' granaj e de' Magazzini di farina fondati dai S. A. R. il Duca di Modena ne' suoi Stati. Questo scopo è ben noto a tutti i suoi sudditi, che non mancano di profittarne, e cognito è pure agli abitanti de' paesi circonvicini, che c'invidiano queste benefiche istituzioni. Ciò non ostante i liberali non le riconoscono; i liberali gridano al *monopolio;* loro non regge il cuore di vederci assoggettati a queste *tiranniche* istituzioni; essi vorrebbero pur liberarci dal giogo che così *barbaramente* ci opprime. Ah! ipocriti! non è più tempo di fingere; già v'è caduta la maschera. L'Europa intera è immersa nel lutto; ecco l'effetto della vostra vantata *filantropia!*

LXII.

Estratto dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

2 settembre 1831, N. 18.

Modena, 1 settembre.

Oggi è stato officialmente pubblicato il seguente manifesto del Buongoverno.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ALTA POLIZIA

Fa conoscere al Pubblico, che essendo fuggito dalle prigioni di Venezia il nominato *Antonio Morandi* di Modena, notoriamente colpevole di ribellione, di assassinio, e di altri delitti, è stabilito il premio di zecchini duecento, pagabili prontamente a chiunque arresterà od ucciderà questo pericolosissimo delinquente, nel caso che

osasse di rientrare negli Stati Estensi. Anche la Forza Pubblica godrà del premio anzidetto, se l'arresto o l'uccisione seguirà colla di lei opera.

Modena, 31 agosto.

FRANCESCO GAROFOLO.

LXIII.

Dalla Voce della Verità.

6 settembre 1831, N. 19.

Partito il Duca di Modena da' suoi Stati nella notte dal 5 al 6 febbrajo costretto dalle circostanze particolari che si erano unite agli avvenimenti dei 3 e 4, vollero i rivoluzionarii, e tutti coloro che la novità della cosa esaltava, trovare un qualche appiglio per accusarlo, e una qualche ragione plausibile onde agire a seconda del desiderio loro. Per difendere pertanto in qualche modo la condotta loro, andavano spargendo e pubblicando nei loro proclami, che il Duca non aveva lasciato alcuna notificazione in proposito, nè stabilita alcuna Reggenza, e che perciò furono costretti dalla necessità e dal *pericolo della patria* a formare un Governo provvisorio. A questo luogo noi risponderemo che la notificazione era fatta a stampa, ma il movimento e il trambusto mosso in Comunità la mattina subito del 6 per opera di que' sediziosi, non permise che si pubblicasse, e che il Duca costituì realmente una Reggenza alla quale affidò gli affari dello Stato anche i più urgenti, durante la sua assenza ch'egli stesso chiamò, *momentanea*, perchè aveva fissato di ritornare fra due o tre giorni, se non fosse stato che il fuoco della rivoluzione troppo si dilatò subito negli Stati vicini, per cui fu necessitato a prendere delle misure più forti e procurarsi un ajuto tanto più imponente quanto

maggiore ne divenne il bisogno. Noi riporteremo pertanto tutti gli atti autentici che ci siamo procurati dal Governo e dalla Comunità, e che una persona cortese ci ha gentilmente trasmessi, trascrivendo le sue stesse parole.

« È verità di fatto che partita S. A. R. dalla sua ca-
» pitale alle ore 9 pomeridiane del 5 febbrajo, aveva or-
» dinato, con suo Sovrano Chirografo del giorno stesso,
» che nella momentanea sua assenza il primo Consultore
» in ogni Dicastero, il quale consuetamente in assenza
» del Ministro o Governatore ne disimpegna le funzioni,
» dovesse dar corso agli affari ordinarj rispettivi, e che
» nei casi straordinarj, nei quali non si potesse far luogo
» a consultar prima il Sovrano Oracolo, si dovesse ri-
» solvere sotto la presidenza del Marchese Giuseppe Ran-
» goni, Podestà di Modena. Il Marchese Podestà chiamò
» quindi a sè i soprannominati Individui nella sera del 6,
» e tutti intervennero nella Camera di residenza del
» Comune, ove si comunicò a ciascuno il Sovrano Chi-
» rografo.

» La Residenza del Podestà fu in quella circostanza
» affollata ed invasa dai sedicenti Rappresentanti del po-
» polo, e le altre Camere del Palazzo e i corridoj erano
» pieni di gente e di molti fra esse armati. Pretendevano
» questi che i Consultori dovessero nominare un Governo
» Provvisorio, ma essi si ricusarono costantemente, non
» curando i non pochi timori loro incussi dai Rappre-
» sentanti medesimi, che minacciavano turbata la pub-
» blica tranquillità dal vicino arrivo di gente di campa-
» gna armata, e di più che 5000 Bolognesi con artiglie-
» ria. Sostennero sempre i Consultori non essere ciò
» nelle loro attribuzioni, nè mancare un Governo, quando
» anzi era esso pienamente costituito dalle riferite So-
» vrane disposizioni. Queste dunque non potevano essere
» negate dai sedicenti Rappresentanti del Popolo, tanto
» più che i Consultori emisero anche per iscritto la loro
» renuenza alla formazione del Governo Provvisorio in

» apposito Processo Verbale. Ma vi è di più: essi ne
» erano a giorno fino dal mattino medesimo in cui si
» erano presentati al Marchese Podestà, e recati alla casa,
» quindi all'Uffizio del Delegato governativo, chiedendo
» la creazione della Guardia Nazionale per rimettere l'or-
» dine e la quiete nella città minacciata dalle orde ar-
» mate dei paesi circonvicini. Ridotto lo stesso Delegato,
» signor Conte Consultore Guidelli, a recarsi in Comu-
» nità ove erano raccolti i sediziosi macchinatori della
» rivolta, ad onta che fosse quivi loro comunicato il So-
» vrano Chirografo suddetto ed inserito negli atti da essi
» medesimi firmati, ad onta che lo stesso signor Dele-
» gato avesse più volte esposti i suoi poteri e i loro
» limiti, vollero assolutamente l'istituzione d'una guardia
» di cittadini; al che il detto signor Delegato unitamente
» al signor Podestà acconsentirono, purchè fosse da loro
» disegnato il capo, venisse nominata Civica, non nazio-
» nale, fosse creata in nome di S. A. R. il Duca e Pa-
» drone, e dipendesse dagli ordini del Tenente Colonnello
» Papazzoni. E infatti nel proclamarla al popolo usò il
» signor Delegato tutte queste espressioni. Ben è vero
» che appena coloro che si qualificavano Rappresentanti
» del popolo ebbero ottenuto il loro intento, se ne abu-
» sarono, pretendendo in seguito coll'appoggio dei Citta-
» dini armati il disarmamento della rimasta guarnigione
» e la liberazione dei detenuti politici; ma anche in que-
» ste deliberazioni pretesero e forzarono colla violenza
» il consenso della legittima autorità, la quale si credè
» autorizzata dalle sue istruzioni ad *accordare ciò che*
» *poteva evitare mali maggiori;* e qui vogliamo aggiun-
» gere che fu specificata la condizione di lasciare la li-
» bertà tanto alle truppe, quanto allo stesso Delegato
» governativo ed a qualunque altro, di potere libera-
» mente raggiungere S. A. R. ovunque si trovasse; alla
» quale poi con tanta mala fede mancarono, avendo dis-
» armata la Truppa, e cercato di prendere in ostaggio

» lo stesso Delegato Governativo. Si prova dunque ad
» evidenza come fino dal mattino del 6, ossia poche ore
» dopo la partenza del Sovrano, i ribelli sapevano senza
» equivoco alcuno qual fosse il Governo lasciato da S.
» A. R. Torniamo ora alle discussioni della sera del 6.
» Protraendosi queste fino oltre alla mezzanotte, e non
» potendosi vincere la costante negativa e le proteste dei
» Consultori che si opponevano ad una domanda così
» illegittima ed arbitraria, i pretesi Rappresentanti pro-
» cedettero essi medesimi alla nomina di cinque indivi-
» dui che dovessero costituire un Governo Provvisorio,
» essendosi incaricati di far stampare a questo fine un'ap-
» posita Notificazione al popolo, come venne fatto, senza
» sottoscrizione d'alcuno. Nel successivo mattino del
» giorno 7 furono di nuovo chiamati i Signori Consul-
» tori dal Marchese Podestà. Era la residenza occupata
» dai soliti individui, ma l'apparato era ancora più mi-
» nacevole della notte antecedente, essendo che la Sala
» trovavasi custodita anche nell'interno da gente armata,
» la quale aveva ricevuto ordine dai più volte nominati
» Rappresentanti di non concedere l'uscita nè ai Con-
» sultori, nè ai Signori del Comune. Raccolti che tutti
» furono, vennero fatte nuove violenti insistenze per la
» nomina del Governo Provvisorio, essendochè si assi-
» curava che i prescelti nella notte eransi tutti ricusati
» d'accettare, meno il Dottor Cialdini, presente. I Consul-
» tori rimasero fermi, come per l'innanzi, nel loro rifiuto,
» e sostennero sempre che il Governo di S. A. R. non
» mancava di alcuna necessaria autorità. Ad onta di ciò
» si passò dai turbolenti minacciosi Rappresentanti alla no-
» mina di un Governo Provvisorio, aggiungendo ai Signori
» del Comune (costretti dalla forza a rimanere) gli Av-
» vocati Nardi, Bellentani e Cialdini. Sarà sempre ono-
» revole pei nostri Conservatori l'aver essi fra le minac-
» cie dei ribelli voluto inserire negli Atti pubblici una
» protesta, che col loro rimanere in posto intendevano di

» non avere a ledere i sacri diritti di S. A. R. e di averne » fatta menzione nella Notificazione al Pubblico ».

Con questa incontrastabile verità di fatto, qual fede rimarrà a coloro che asserirono che il Duca non aveva lasciato alcuna Reggenza, che gli individui da lui nominati al Governo avevano rifiutato d'accettare, e che per la sola mancanza d'ogni autorità 72 cittadini si unirono e nominarono un Governo Provvisorio? E noi vogliamo d'altronde far osservare, massime a tutti quelli fuori di qui, che forse si meravigliarono come tanti cittadini potessero unirsi a tale oggetto, se non fosse stato il bisogno che ve li avesse condotti, che molti lo fecero perchè realmente ingannati sull'oggetto di questa seduta, e alcuni perchè, trovatisi a caso, per le scale e gli Uffizj della Comunità, trattivi o di particolari interessi, o da intempestiva curiosità, si ridussero a sottoscrivere l'atto d'istituzione del Governo Provvisorio, non sapendone nemmeno esattamente il contenuto; così cercarono sempre que' maligni sediziosi d'ingannare i meno cattivi sul fine dei loro progetti, e di sorprendere gli incauti perchè secondassero, anche involontariamente, le loro intraprese, onde dimostrare di aver quel partito che fra noi realmente non avevano.

LXIV.

Estratto dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

12 novembre 1831, N. 42.

A. Cos'è liberalismo?

B. In astratto un *errore;* nell'eseguimento un *delitto.*

A. Cos'è l'amore della legittimità?

B. Un dovere; un sentimento; una necessità d'ogni uomo cristiano e d'onore.

A. Cosa è l'indifferenza?

B. In alcuni una raffinatezza di liberalismo; in altri, di troppo buona fede, una sciocchezza.

A. E quello che si vorrebbe chiamare *moderazione*, cos'è?

B. L'ipocrisia della paura.

A. E la paura?

B. Oh! questa poi per lo più non è che un effetto della cognizion di sè stesso.

TB.

LXV.

Estratto dalla Gazzetta, La voce della Verità.

13 dicembre 1831, N. 55.

Modena 12 dicembre.

Siamo ben lieti di potere ottenere la promessa data ai nostri lettori nel Numero antecedente, pubblicando il Reale Chirografo diretto da S. E. il conte Girolamo Riccini. Dopo che S. A. R. il graziosissimo Nostro Sovrano si compiacque di secondare le domande di S. E. il signor marchese Coccapani Imperiali, Ministro di Buongoverno e Governatore della Città e Provincia di Modena, il quale supplicava per ottenere il riposo delle cariche da lui sostenute con tanta assidua e lunga cura; il sapiente consiglio di Francesco IV ha, per coprir le medesime, trascelto, nel suo Ciambellano, Consigliere di Stato ed Intendente Generale dei Beni Camerali ed Allodiali, un personaggio raccomandevole per provata fedeltà e per cospicue delegazioni onorevolissimamente sostenute. Ed in vero il conte Riccini rapresentò degnamente il suo Sovrano, ed adempì con piena soddisfazione gli uffici a lui commessi, sì presso i Sommi Pontefici Leone XII e Pio VIII, cui fu carissimo e prediletto e dal primo dei

quali fu nominato Cavaliere di I.ª Classe dell'Ordine del Cristo; sì presso i Re Carlo Felice, di gloriosa ricordanza, e Carlo Alberto di Piemonte, che largheggiarono a di lui favore dell'augusta loro benevolenza. Caro poi per cortesia di maniere, per bontà d'animo e per fortezza di onorati sentimenti a tutti i buoni, questo egregio Cavaliere ci è una prova novella, che il nostro Principe e Padre nel destinarlo a sì cospicue funzioni, ha congiurato il desiderio del bene de' suoi sudditi, alla garanzia pel proprio assicurato servizio.

All'Intendente Generale Camerale Conte Girolamo Riccini.

Avendo le circostanze del Nostro Ministro di Buongoverno, e Governatore della Città e Provincia di Modena Marchese Luigi Coccapani Imperiali, richiesto che egli Ci domandasse di essere dispensato da amendue questi incarichi, alla quale domanda alla fine adesso abbiamo creduto di dovere aderire; restano vacanti queste due Cariche, che abbiamo destinato di conferire, come col presente Nostro Chirografo conferiamo, al Nostro Intendente Generale Camerale Consigliere di Stato, per le non equivoche prove e del suo attaccamento e della sua capacità negli affari, di modo che siamo convinti che questi importanti posti siano bene affidati a Lui, che avrà con ciò nuovo campo di darci ulteriori prove del suo zelo, attitudine e fedeltà.

Il conte Riccini assumerà dal 1.° gennajo 1832 le incombenze di Ministro di Buongoverno e di Governatore della Città e Provincia di Modena, coll'emolumento istesso che percepiva il Marchese Luigi Coccapani.

Modena, 9 dicembre 1831.

FRANCESCO.

LXVI.

Estratto dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

24 marzo 1832, N. 99.

Articolo comunicato.

Compreso di ammirazione e di entusiasmo alla lettura dell'incomparabile rescritto di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano inserito nello scorso N. 98 della *Voce della Verità*, un autore, quanto inesperto altrettanto audace, osa però rilevarci con rammarico, che, dopo di avere la R. A. S. nominati in quello due di Lei così degni fratelli quali ben giusti suoi vendicatori nel caso atroce, che non si vuol nemmeno esprimere, ma che il Signore non permetterà, non vi abbia poi aggiunta una Moglie, nelle cui vene scorre il sangue di Vittorio Emanuele, terrore e scorno dell'esecrata setta. Essa che da lungo tempo in ogni occasione si adopera di provare a questa, e colle parole e col contegno, il più marcato disprezzo, che godrebbe le venisse compensato con quell'odio impotente, ma glorioso più d'ogni trionfo per quelli che ne sono l'oggetto, i quali anche per questo titolo solo, se tanti altri non ne avessero, sarebbero da Lei venerati e nobilmente invidiati; mentre poi invece, di nulla freme tanto quanto delle abborrite e falsissime taccie d'indulgenza e bontà nel senso dello schifoso *giusto mezzo*, che individui di questo hanno talvolta la sfacciataggine di profonderle. Una Moglie, che, se non ha forza in armi ed in braccia, ne ha in oro ed in gemme, quanto basta per contribuire anch'essa allo scopo, nel caso per Lei tremendo, ma che non teme niente più dell'Augusto Consorte, per le ragioni da lui stesso esposte, fidando in Dio

e nella viltà che Egli infonde a' suoi nemici; che col suo latte ha infuso ne' Figli quei principii, che coltivati dai più rispettabili educatori, innanzi tempo ancora si consoliderebbero sotto una sì crudele esperienza; e che finalmente staccherebbe ella stessa fra pochi anni questi teneri Figli dalle Materne braccia, avviandoli colla divisa DIO, L'ONORE E VOSTRO PADRE per quella strada, che tre voci sì possenti loro additerebbero, e verrebbe loro segnata dagli incomparabili Dei.

Y. K.

Il presente articolo fu dettato, come la fama pubblica assicurava, dalla Duchessa Maria Beatrice di Savoja, moglie di Francesco IV.

L'articolo poi a cui allude è una legge, che in questa collezione è pure stampata, e che comincia: *Frequenti minaccie e frequenti avvisi*, ecc.

LXVII.

Estratto dalla Gazzetta, la Voce della Verità.

24 marzo 1832, N. 98.

Ai Signori Redattori della Voce della Verità.
Dal Comando Generale Militare Estense.

Modena, 23 marzo 1832.

Desiderando i Militari Estensi, che i sentimenti espressi nella dichiarazione che qui si unisce, e dei quali sono certamente accesi ed animati, siano resi di pubblica ragione colle stampe, il Militare Comando Generale non saprebbe come meglio corrispondere alla brama onorata de' suoi dipendenti, se non che pregando i signori Redattori a voler essere compiacenti d'inserirla nella *Voce della Verità*.

Si lusinga il M. C. G. che il tenore della Dichiarazione sia pienamente conforme allo scopo del loro Foglio consacrato alla causa della Religione, del Trono e del Vero Onore.

In tale fiducia, ecc.

Il General Comandante le Truppe

Cav. Stanzani.

I Militari di Francesco IV, mentre hanno sentito (con tale altissima indignazione che non ha termini onde essere espressa, e che non cesserà fino a tanto che non siano scoperti ed esterminati i sicàrii) il sacrilego progetto dei rivoluzionarj di assassinare la sacra persona dell'adorato loro Sovrano, hanno nel tempo stesso provata la più pura soddisfazione, ed anzi un vero nobile orgoglio, di essere onorati della divisa di un Principe il quale, in gagliardia d'animo ed in vero coraggio, può dirsi il primo soldato dell'età nostra. — I Militari di Francesco IV, superbi di servire sotto la sua bandiera, giurano di spargere fino l'ultima stilla di sangue in difesa dell'invitto Arciduca, del Padre amorosissimo, del fortissimo Capitano. Essi raddoppieranno di vigilanza e di energia, essi non cureranno la vita loro, se non in quanto possa offrirsi o per salvare quella del Sovrano, o per togliere quella dell'assassino. Che se mai, locchè Dio tolga, l'inferno vomitasse anima sì esecranda, che osasse il più lieve attentato, vogliono che si sappia da tutti, come essi ben conoscono persona per persona quelli fra i loro concittadini i quali dividono le massime degli scellerati rivoluzionarj e liberali: tremino essi, perchè i Militari rendono le vite di costoro garanti della sicurezza di Francesco IV! Tremino, perchè la giustizia del soldato è altrettanto pronta quanto è sicura!

Seguono le firme del Generale Comandante, di tutti i

Comandanti i diversi Corpi, ed Amministrazioni Militari, i quali hanno firmato per conto proprio non solo, ma ben anche come mallevadori di sentimenti uguali per parte dei loro dipendenti.

LXVIII.

Dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

Martedì, 14 agosto 1832, N. 160.

I Volontari Estensi.

Da due mesi noi non avevamo fatto ulteriore parola di questa magnifica istituzione militare interamente dovuta alla fedeltà ed all'entusiasmo pel nostro Augusto Sovrano, de' buoni abitatori delle Campagne. E nei due mesi si è di tanto moltiplicata, ed ha cominciato a prestare tanti giovevoli servigi, che noi dovremo, nella copia delle cose, appagarci di toccare di volo le più importanti.

E per cominciare dai Volontarii Estensi Suburbani, il numero loro è già salito a 12 complete Compagnie, formanti il contingente di due Battaglioni, i quali speriamo fra non molto di vedere giugnere riuniti in parata alla Capitale, e qui dar saggio di militari esercizii; poichè l'ardore e lo zelo con cui ciascuno degli individui accorre all'insegnamento, l'emulazione fra compagnia e compagnia, l'amore per Francesco IV che fa superare ogni ostacolo, han resi questi nuovi soldati omai somiglianti ai provetti nei principali movimenti e nel maneggio dell'arma. Più volte avremmo voluto narrare le parziali Riviste di cui S. A. R. ha onorato diverse Compagnie: più volte avremmo voluto consegnare alle stampe alcuni voti e alcuni motti, nella semplice energia loro eloquentissimi,

a Lui dirette in que' giorni di vera festa; voti e motti che disvelano il cuore, che sono fecondi di grandi speranze per la interna quiete avvenire: più volte il desiderio ci chiamava a descrivere quelle solenni e care ceremonie colle quali, santificandosi dalla Religione i sentimenti di fedeltà, i buoni Parrochi benedicevano le divise e le armi prima che venissero assegnate ai commossi Volontarii. Ma spesso siamo premuti dall'angustia del tempo o dello spazio, e ci dobbiamo guardare dal tornar troppo sovente sulla stessa materia. Quello però che non deve esser dimenticato, si è l'utilissimo servigio prestato alla pubblica tranquillità da queste nuove milizie, imperocchè continue sono le notturne perlustrazioni, frequenti gli arresti di sospetti vagabondi, e le campagne nostre godono ora una sicurezza che forse non può trovarsi in alcun'altra provincia. Certo è poi che se gli emissarii del liberalismo tornassero a tentare di corrompere quei petti rozzi, ma leali, la punizione non tarderebbe un istante a piombare sui seduttori. E ben lo dimostra la fazione in che si adoperarono, or son pochi giorni, quattro di quelle Compagnie insieme raccolte; poichè nella supposizione che un certo numero di male intenzionati si fosse appiattato nel Bosco di Campogalliano, ivi si portarono d'improvviso, e mentre cento uomini guardavano le rive del fiume Secchia, ed altro simile numero chiudeva tutti gli sbocchi, i rimanenti in maggior copia si sparsero in bell'ordine, e frugavano ogni sentiero, tentavano ogni macchia, e con inesprimibile ardore non d'altro si dolevano, fuorchè di non aver trovata occasione di addimostrare col fatto quanto siano disposti a correre ogni rischio per la difesa dell' ordine legittimo e della Sovranità.

Mentre le Ville suburbane offrono dodici Compagnie completamente fornite, ed una riserva quasi altrettanto numerosa, i rimanenti Comuni della Provincia Modenese rivaleggiano essi pure per esibire un Battaglione formato

da sei Compagnie di Cacciatori Volontarii. E già seguendo l'esempio di Portovecchio (di cui ai nostri NN. 44, 119), il Comune di Finale ha formata la 2.ª Compagnia, della quale ci si scriveva fino dai primi di giugno un elogio ben meritato. Delle quattro rimanenti si affretta l'organizzazione, e speriamo ci sia data in breve occasione di parlarne più diffusamente.

Intanto la Provincia Reggiana, emulando la Modenese, ha già avanzata la formazione di altro Battaglione di Volontarii Estensi, e parecchie Compagnie sono compiute, e abbiam presentita la vicina nomina del Comandante e dei rispettivi Ufficiali.

Noi qui non parliamo delle Provincie del Frignano e della Garfagnana e del Ducato di Massa e Carrara, perchè (oltre l'aver le due prime interamente con prodigiosa rapidità fornito il bellissimo Corpo scelto e regolare dei R. Cacciatori del Frignano in numero di 600) ognuno sa che in quelle fedelissime popolazioni ogni uomo è soldato quando si tratta della Religione e del Trono; e noi siamo assicurati che se l'Economato Militare potesse supplire alle richieste, ben due nuovi Battaglioni di risoluti Volontarii sorgerebbero in un istante fra quelle genti gagliarde ed intatte ancora dal pestifero veleno del liberalismo.

Siano questi brevi cenni la sola nostra risposta alle infami calunnie, con cui la propaganda infernale si sforza di spargere fra i creduli che l'adorato nostro Principe non sia circondato dall'amore de' suoi sudditi. Egli regna sopra uno Stato che occupa ben poco spazio in Italia: ma questo Stato è coperto ad ogni passo di monumenti di sua provvida beneficenza: ma non vi è capanna dove la sua mano non abbia fatto pervenire qualche volta di che asciugare le lagrime degli infelici.

Ma questo Stato conobbe a breve prova, ma pur conobbe, gli orrori e il delirio dell'anarchia. Ma qui sono cuori che anelano a formarsi su quel sublime modello di

costanza, di imperturbabile magnanimità, di morale fortezza derivata dalla Religione, che Dio ci ha concesso nell'impareggiabile Sovrano. E se fosse deciso dalla Provvidenza che un giorno la di lui voce dovesse invitare ad una prova, qui sono molti che allegramente deliberati si leverebbero, e che, apprezzandó l'onore e il dovere più che la vita, incontrerebbero tranquilli ogni dubbia fortuna, perchè la fede loro passasse immacolata alla memoria dei posteri, unita al nome e alla gloria di Francesco IV.

LXIX.

Estratto dalla Voce della Verità.

Martedì 1 ottobre 1833, N. 337.

STATI ESTENSI.

Modena, 28 settembre.

A. S. E. il signor Principe di Canosa.

Signore!

Nel vostro bell'articolo inserito nella Gazzetta *la Voce della Verità*, N. 334, voi avete onorato la Bandiera de' Militi Volontarii Estensi. Se questa avesse avuto bisogno di sventolare più gloriosa, voi l'avreste innalzata sulle ali dell'aquila d'Este, che ne forma il decoro. Ma la sua gloria è il cuor fedele dei bravi che la difendono, e la riguardano come innalzata sul cuore dell'adorato Sovrano. Il suo onore è la cattolica Religione innestata al legittimo Trono. Il vostro articolo pertanto, meritevole della riconoscenza dei Militi, ha concorso stupendamente a confermarli nei sentimenti del vero onor militare. Noi conosciamo i Leuppi, gli Oloferni, i Sisara, i novelli Go-

lia. Sappiamo che questi infami pretendono toglierci la Religione dei Nostri padri, che son nemici di Dio, di Gesù Cristo e del suo Vicario in terra qual'è il Romano Pontefice: che covano un odio mortale contro il migliore tra i principi e contro la sua Reale famiglia: che manovrano occultamente, corrispondono con l'Estero, trattano coi profughi, introducono libri infernali, spacciano menzogne, calunniano i buoni, giurano l'esterminio dei Sacerdoti e perfino.... Ma tremino gli empi! Una sola Voce di comando Sovrano sarà per i Militi Estensi il segnale della compita vittoria. Il 1831 è passato. Il Trono e l'Altare sono coperti da cuori fedeli. L'Idra infernale del liberalismo, la Biscia del Giusto mezzo si contorsero alla pubblicazione del vostro articolo, ed in tuono Giansenistico deplorarono l'eccitamento alla guerra civile. Ma i bravi Militi Estensi ne godono, e sanno che non è guerra civile la giusta difesa del Sovrano legittimo contro i faziosi quando il comando dell'adorato Principe imponga al soldato di fare il proprio dovere. Sarà bensì il giorno della guerra civile quella in cui il Giusto mezzo si batterà coi liberali, e noi speriamo che venga sollecito per piombare, dietro l'ordine sovrano, sopra amendue le fazioni, e liberare lo Stato dai perturbatori dell'ordine pubblico, la Religione dagli apostati, il Trono dagli insidiatori. Questa è la libertà che noi vogliamo. L'eguaglianza nostra consiste nell'essere tutti col caro Principe e Padre un cuor solo ed un'anima sola. La vera carità verso la Patria è l'impiegare la forza per mantenerla soggetta al Sovrano legittimo che Dio le ha dato. La tolleranza cristiana è il non far uso delle armi senza un ordine del Rappresentante di Dio. I Militi Estensi sono ormai bene istruiti di tali verità. Felici sudditi d'un Sovrano adorabile, pio, magnanimo, generoso, essi tremano al nome d'indipendenza, che riconoscono qual segnale di brigantaggio, d'assassinio e di vergognosa irreligione. Guai a chi ardirà pronunciarlo! Signore! A nome di tutti i bravi che ho l'onore di

comandare, io vi protesto eterna gratitudine. Non posso darvene un pegno più caro al vostro nobile spirito, che invitandovi ad unire il vostro valore alla fedeltà de' Militi Volontarii Estensi, se verrà il giorno dell'esterminio dei liberali. Portate voi stesso alle nostre file l'ordine sovrano, e rammentateci allora il vostro articolo col grido tanto a noi caro. — Viva la Religione! Viva Francesco IV.

Il tenente colonnello comandante il primo reggimento de' Militi Volontari Estensi

Cav. GIUSEPPE FABBRI.

LXX.

DON ADEODATO CALEFFI, ECC.

Vescovo di Modena, ecc., ecc.
A tutti i Fedeli dell'una e dell'altra Diocesi.

I flagelli e castighi temporali, coi quali ora in un modo, ora in un altro Iddio visita i popoli cristiani, ben considerati, son tratti di misericordia paterna, che volendo pure ridurre e convertire i peccatori a vera penitenza ed all'esatta osservanza della divina sua legge, e conseguentemente delle leggi tutte sì ecclesiastiche che civili, a guisa di amoroso padre, quale non riuscendo di condurre al dovere gli scioperati indocili figli colle persuasive ammonizioni, viene dall'amor paterno costretto ad usare la verga di correzione. Così Iddio, vedendo non essere sufficienti a convertire i peccatori la forza delle leggi, la predicazione della divina parola, le missioni apostoliche con tanto zelo eseguite, mette finalmente in esercizio i temporali flagelli per risparmiare gli eterni.

Non è mestieri che vi esponiamo, Figli dilettissimi, quanti e quali sieno stati i guai e temporali castighi con cui in questi ultimi tempi si è aggravata sopra di noi la mano dell'Onnipotente, mentre l'esperienza quotidiana ve ne ammaestra: pure non possiamo passare sotto silenzio e le esecrabili rivoluzioni tendenti a rovesciare Trono ed Altare col soqquadro universale di ogni ordine divino, ecclesiastico e civile, e le ordite fellonie per tramare alla vita del più caro dei Sovrani, e della più esemplare Reale famiglia, quali però la destra dell'Eccelso, per nostra gran sorte, rivolse a danno e scorno unicamente degli scellerati loro Autori; nemmeno crediamo di dovere omettere di rammemorarvi le ostinate siccità che in gran parte ci privarono degli aspettati raccolti, le orribili scosse che per tante volte resero ondeggiante il nostro suolo con evidente pericolo di rimanerne schiacciati sotto le rovine della propria abitazione, e i vermi divoratori che distrussero quel grano, che nel presente anno servir doveva ad alimentare. Ora poi ognuno ben vede quale sia il flagello con cui Iddio nel tempo stesso che punisce il peccato cerca di chiamare il peccatore alla conversione. Un diluvio di quasi continue pioggie che allagando ed inondando le nostre campagne collo straripamento di tutti i fiumi e torrenti, oltre i danni presenti di persone ed animali affogati, di case diroccate, di campagne distrutte, impedisce ancora la tanto necessaria coltivazione dei terreni e semina delle biade, per cui siamo minacciati di terribile carestia.

È ben vero che voi, Figli dilettissimi, avete più volte fatto ricorso al Trono della Divina Misericordia per ottenere la liberazione da tale flagello, interponendo specialmente la mediazione del nostro gran protettore san Geminiano, ed è altrettanto vero che ogni volta ne abbiamo sull'istante sperimentati gli effetti dell'infinita sua bontà; ma che! Eccoci di bel nuovo sotto il flagello. E che vuol dir questo, Figli carissimi, che vuol dir questo? Vuol dire

che le vostre preghiere sono state di bocca e non di cuore; vuol dire che non avete ben purificata la vostr'anima con una sincera conversione a Dio che in tanti modi vi chiama a penitenza; vuol dire insomma che si continua a peccare come prima, e perciò Dio, stanco di vostre finte promesse, vi dice per bocca d'Isaia — *Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam.* — Pregate pure e moltiplicate le orazioni, ma non vi esaudirò, perchè siete immersi nel peccati, nè volete convertirvi.

Se oggi pertanto il Signore fa sentire la sua voce nell'interno del vostro spirito per mezzo delle presenti calamità temporali, onde coll'occhio dell'intelletto contempliate il baratro delle sempiterne pene che vi aspetta se persevererete nelle vie d'iniquità, non vogliate, per quanto vi è cara la vostra salute, indurarvi nel vizio, ma convertitevi di vero cuore al Signore, che tutto propenso per voi vi aspetta per perdonarvi: umiliatevi, piangete e pregate, e il Dio delle misericordie al vedere il vostro pentimento compatirà la fragilità vostra, dimenticherà l'ingiurie a lui fatte, rivolgerà l'occhio suo pietoso sopra di voi, e ritirerà il flagello.

Persuasi quindi che voi, Figli carissimi, compresi da un salutare timore e mossi eziandio dalle paterne nostre esortazioni farete, di tutto per riconciliarvi con Dio e disarmare così la sua destra irata, ecco che noi pure passiamo a coadjuvarvi colle pubbliche preci. Ordiniamo perciò che si continui dai RR. Sacerdoti l'aggiunta nella santa Messa della Colletta *ad postulandam serenitatem* e che in ogni parrochia d'amendue le Nostre Diocesi si faccia un solenne Triduo di penitenza subito che vi saranno pubblicate le presenti, inculcando col massimo calore a tutti i fedeli d'intervenire con una vera compunzione di cuore, di accostarsi in tale circostanza ai SS. Sacramenti, di esercitarsi in opere di cristiana pietà, e di pregare fervorosamente per la preziosa conservazione del regnante sommo Pontefice Gregorio XVI, dell'amatissimo Nostro

Sovrano Francesco IV e di tutta la Reale sua famiglia, e per tutti i presenti bisogni tanto spirituali che temporali.

Lasciamo poi al discreto e prudente arbitrio di ciaschedun Parroco il modo di eseguire il suddetto Triduo, e con tutta l'effusione del Nostro Cuore compartiamo ai fedeli dell'una e dell'altra Nostra Diocesi la pastorale Benedizione.

Dato in Modena dal Nostro Vescovile Palazzo questo giorno 4 ottobre 1833.

D. Adeodato, *Vescovo ed Abbate.*

D. Vincenzo Tinchelli, *Segretario.*

LXXI.

Estratto dal N. 341 giovedì 10 ottobre 1833.

Chirografo Sovrano.

Carissimo figlio Francesco.

Il duplice desiderio di far piacere ad un figlio, che amo ben di cuore, e da cui so d'essere con affetto e gratitudine riamato, e nel tempo stesso quello di far cosa grata alla mia truppa, che in differenti circostanze si mostrò a me così fedele, e che tuttodì cui dà tante prove di vero attaccamento, mi determina, ora che per età e sodezza potete già portare con amore un uniforme militare, a darvi quello del mio Battaglione di linea che colla sua fedeltà, bravura e disciplina si meritò la stima generale, e titoli alla mia riconoscenza.

Vi do adunque, carissimo figlio, il titolo di Colonnello di questa brava Truppa, e ne porterete l'uniforme ed i distintivi, e con questo spero si ecciterà sempre più in Voi lo spirito militare non solo, ma quella fermezza ed

intrepidezza, che basata sulla Religione, non deve mai mancare all'uomo di pensar retto e di principj giusti, in qualunque difficile circostanza egli si trovi. Quest' uniforme che vi do da indossare deve essere un nuovo legame fra voi ed il militare che lo porta, e che vi dimostrerà un giorno quella fedeltà ed attaccamento ch'ebbe per me, e voi continuerete ad avere per esso quei sentimenti che si meritò da me di fiducia e gratitudine.

Modena, li 4 ottobre 1833.

Vostro affezionatissimo Padre Francesco.

A S. A. R. l'Arciduca Francesco
d'Austria d'Este, Principe Ereditario
di Modena.

UMILE INDIRIZZO

Del Tenente Colonnello Vincenzo Zucchi
a nome dell'intero Battaglione.

Altezza Reale.

Il R. Battaglione di Linea Estense non vide mai giornata più gloriosa e degna d'eterna ricordanza, quanto quella che jeri sorgea, in cui alla faustissima onomastica ricorrenza dell'Amatissimo Nostro Sovrano si accoppia il prezioso ed incomparabile dono accordatogli col nominare l'Augusta Persona di V. A. R. a suo Colonnello Proprietario.

Altezza Reale! Interprete io della inesprimibile commozione della giurata gratitudine, del nobile orgoglio onde sono compresi gli Ufficiali e Soldati del R. Battaglione che si onora di un tanto Capo e Protettore, vengo a deporre ai piedi dell'A. V. l'espressione della nostra gioja e dei nostri sentimenti. Noi giurammo all'Onnipotente di difendere il Nostro Sovrano, la sua Augusta famiglia, la santa causa dell'Altare e del Trono, e questo

giuramento sarebbe sempre stato mantenuto da noi, che d'oggi innanzi non avremo desiderio maggiore che di augurarci di autenticarlo col sangue nostro per corrispondere in parte al tratto d'infinita Sovrana fiducia, che tanto lustro raddoppia alla Nostra Bandiera.

I tempi in che viviamo, gli infami sforzi della Propaganda infernale possono chiamarci al cimento. Altezza Reale, finchè un solo di noi sia in vita, il suo petto sarà lo scudo del suo Colonnello. Il pensiero e l'Augusta presenza di V. A. R. rafforzerà i nostri cuori di quel nobile ardore di cui sono ripieni, e nell'effusione del sangue, e nel maggiore periglio sarà per noi dolce conforto e guida a combattere in sostegno della Religione e del Trono d'un ottimo ed adorato Principe, che di già calca le orme de'suoi illustri Avi, e più l'esempio ognor vicino del sempre Pio, Grande ed Eroe di lui Augusto Genitore, formando in tal guisa la più bella speranza e delizia dei suoi fedeli militari e sudditi.

In attestato di profondissimo omaggio e subordinazione

Il Tenente Colonnello
VINCENZO ZUCCHI.

RISPOSTA

di S. A. R. il Principe Ereditario al precedente indirizzo.

Signor Tenente Colonnello.

I sentimenti con cui il Real Battaglione di Linea ha accolto la nomina in me fatta dall'Augusto mio Padre e Sovrano di suo Colonnello mi sono accettissimi e rendo a lei grazie per avermene ripetuta l'espressione nel suo indirizzo.

Dalla mia più tenera infanzia conosco la fedeltà e l'attaccamento all'Adorato Nostro Sovrano di codesti bravi Ufficiali e Soldati, e le prove poi che ne hanno date nelle

ultime vicende politiche hanno fatto una profonda impressione dolcissima nell'animo mio. Mi glorio d'indossarne le divise, e sarò lietissimo di ritrovarmi in ogni incontro al loro fianco.

Gradisca ella intanto, Signor Tenente Colonnello, le assicurazioni della particolare mia stima, e sia persuasa, che come sempre mi è stata in pregio per tanti titoli la sua persona, così mi è dolce l'avere al presente più strette relazioni con Lei, di cui mi confermo

Affezionatissimo

Francesco d'Austria d'Este, *Colonnello.*

LXXII.

Estratto dalla Voce della Verità.

Giovedì, 2 gennajo 1834, N. 377.

STATI ESTENSI.

Modena, 30 dicembre.

Il cavaliere Commendatore Giuseppe Fabbri, Tenente-Colonnello Comandante il Reggimento dei Militi Volontari Estensi della Provincia di Modena, penetrato da quei sentimenti di giusta indignazione, che hanno in tutti i buoni destato gli ulteriori documenti ora pubblicati comprovanti la congiura del già cavaliere Giuseppe Ricci contro la vita dell'Adorato nostro sovrano e sua augusta Famiglia, ha commesso ai Capitani dei tre Battaglioni da lui dipendenti di farli conoscere nel giorno di jeri domenica 29 all'intero Reggimento che esso ha l'onore di comandare, onde ciascun Volontario, appieno informato di quella detestabile scelleratezza, rinforzi nel suo cuore i caldi affetti di devozione e di fedeltà.

Ci gode l'animo di annunziare che il nobile entusiasmo

onde sono animati que' prodi Campagnuoli superò fors'anche in questa circostanza quanto se ne aspettava lo zelo dei loro Ufficiali. Una voce sola fu intesa da tutti; l'abominio del tradimento , l'offerta della vita, il giuramento di difendere il padre Sovrano a costo di tutto il loro sangue, l'assicurazione che questi sentimenti sono divisi dalle intere loro famiglie, il desiderio infine che il loro Comandante ne portasse i voti ai piedi del Trono.

Egli è perciò che il sullodato cavaliere Commendatore ha avuto l'onore di umiliarli in apposito indirizzo a S. A. R., la quale si è degnata di accettare con cuor di padre le espressioni di tanti figli amorosi e fedeli.

LXXIII.

Convenzione sulla Lega offensiva e difensiva fra l'Austria e Francesco V.

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, animati dal comune desiderio di rendere sempre più fermi i vincoli d'amicizia e di famiglia fra loro esistenti, e di procurare coi loro sforzi uniti il mantenimento della pace interna ed esterna, e dell'ordine legale de' loro Stati, hanno perciò stabilito di conchiudere una speciale Convenzione.

A questo fine Essi hanno nominato a loro plenipotenziarj: S. M. l'Imperatore d'Austria, S. A. Serenissima Clemente Venceslao Lotario principe di Metternich-Vinneburg, duca di Portella, conte di Königswarth, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del Toson d'oro, gran croce del R. ordine ungherese di Santo Stefano e della Croce d'oro dell'Onor civile, ciambellano effettivo di S. M. I. R. A., Consigliere intimo, ministro di Stato e di Conferenza e cancelliere della Casa, Corte e Stato: e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, il conte Teodoro

De-Volo suo ciambellano, i quali dietro il cambio dei loro pienipoteri, trovati regolari, sono convenuti nei seguenti articoli:

ARTICOLO I.

In tutti i casi in cui gli Stati italiani di S. M. l'Imperatore d'Austria e di S. A. R. il Duca di Modena fossero esposti ad un attacco dall'estero, le Alte Parti contraenti s'obbligano a prestarsi ajuto ed assistenza reciprocamente con tutti i mezzi a loro disposizione tostochè ne segua richiesta d'una parte all'altra.

ARTICOLO II.

Essendo gli Stati di S. A. R. il Duca di Modena nella linea di difesa delle provincie italiane di S. M. l'Imperatore d'Austria, S. A. R. il Duca di Modena accorda a S. M. l'Imperatore il diritto di far entrare sul territorio modenese le truppe Imperiali, e di far guarnire le piazze forti, ogni qualvolta lo richieda l'interesse della comune difesa o le precauzioni militari.

ARTICOLO III.

Se nell'interno degli Stati di S. A. R. il Duca di Modena accadessero fatti che fossero proprj a dar fondamento all'apprensione che potesse venir turbata la tranquillità legale e l'ordine, ovvero tali inquieti movimenti pervenissero fino ad una effettiva sollevazione, a reprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del Governo, S. M. l'Imperatore d'Austria s'obbliga, subito che n'abbia ricevuta la domanda, a prestare tutti gli ajuti militari richiesti al mantenimento e al ristabilimento della quiete e dell'ordine legale.

ARTICOLO IV.

S. A. R. il Duca di Modena s'obbliga a non conchiudere senza previo consenso di S. M. I. R. Ap. qualsiasi convenzione militare con verun'altra Potenza.

ARTICOLO V.

Col mezzo di una particolare trattativa verrà regolato quanto prima tutto ciò che si riferisce alle spese di mantenimento delle truppe d'una parte, tosto che esse operino sul dominio dell'altra parte.

ARTICOLO VI.

La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno cambiate fra quattordici giorni, o più presto se è possibile.

In fede di che noi plenipotenziarj di S. M. l'Imperatore d'Austria, e di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena abbiamo segnata la presente convenzione e vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.

Dato in Vienna, il 24 dicembre 1847.

(L. S.) PRINCIPE DI METTERNICH.
(L. S.) Conte TEODORO DE-VOLO.

LXXIV.

Notificazione del Ministro di Buongoverno del 19 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

L'esaltazione promossa dai recenti avvenimenti politici di alcuni paesi d'Italia e l'impulso che all'appoggio di essi vuol darsi anche fra noi all'esigenze illegali, sono ormai autenticati da varj fatti, e resi sotto tanti rapporti tanto manifesti, che un ulteriore silenzio potrebbe da una parte trarre in inganno i buoni, che pur formano la maggiorità dei sudditi Estensi, e porgere dall'altra alla

fazione dei tristi la falsa idea della indifferenza e della oscitanza del Governo.

È perciò che, avuta anche la Sovrana Mente, il Ministro di Buongoverno, servendo sempre al proprio instituto di prevenire, prima di discendere alla dispiacevole parte di punire, e facendo seguito alla precedente Notificazione dell' 8 novembre 1847 contro gli attruppamenti, intende oggi far sentire a chiunque, che ogni dimostrazione direttamente o indirettamente tendente al suespresso scopo, nè solo in fatti, ma anche in detti, e coll'uso ed abuso di abbigliamenti che per loro natura, foggia ed aggregazione di colori, importino distintivo politico, simbolo o segno di convenzione, come la circolazione, contrattazione e confezione dei medesimi, sono severamente proibiti, e nella misura degli attentati in odio e pregiudizio della Sovranità designati ad esser con ogni mezzo repressi, ed al massimo rigore della Legge.

Modena, dal Palazzo del Ministro di Buongoverno, il 19 febbrajo 1848.

Marchese Luigi De Buoi.
Bartolomasi Conte Carlo Francesco, *Segr.*

LXXV.

Dal Supplemento al N. 22
Della Gazzetta La Voce della Verità.

16 settembre 1831.

Il Duca di Modena (così seguita lo squarcio del discorso del corifeo della rigenerazione Europea) *il duca di Modena,* diceva, *fu ricondotto fuori del suo territorio colla stessa generosità che Carlo X. La strada fu meno lunga senza dubbio, ma la protezione fu la stessa.*

LXXVI.

Dal N. 27 La Voce della Verità

del 4 ottobre 1831.

ANNO . MDCCCXXXI . VII . DIE MARTIAS.
D. N. FRANCISCUS IIII ATESTIN
ARCHID. . AUSTR.
QUEM . NEFARIUS . FACTIOSORUM . MEDIA . LATE . ITALIA . VAGANS . TUMULTUS
EXTRA . AVITAE . DITIONIS . FINES . FERME . QUOQUOVERSUS . TURBATOS
SUMMO . BONORUM . MOERORE . ET . DESIDERIO . DIES . XXVII . DESTINABAT
UNA . CUM . FIDELISSIMIS . FORTISSIMISQUE . COPIIS . SUIS
HASCE
IMP. CAES . FRANCISCI . LEOP. AUG. . F. . AUG.
ARMIS . OPITULANTIBUS
CONFIRMATAS
REDUCENS
URBEM . INTER . LAETAS . ADCLAMATIONES . INGRESSUS . EST
ET . SECURITATEM . POPULORUM . TERTIO . RESTITUIT . ADSERUIT
IDEMQUE . PRID . KAL . OCTOBRES
D. N. MARIAM . BEATRICEM
OMNI . CUM . FAUSTISSIMA . PROLE
CIVIBUS . HOSPITIBUSQUE . QUI . FIDEM . EIS . PROBAVERUNT . SUAM
QUI . QUE . ERROREM . POENITENDO . CORRIGENTES
FELICITATEM . AEQUISSIMI . IMPERII . EXPERTI . SUNT
PARENTES . ET . CONSERVATORES . SUOS
PERPETUO . PLAUSU . ET . FESTO . CLAMORE . PROSEQUENTIBUS
REDUXIT

ORDO . POPULUSQUE . MUTINENSIS
LAPIDEM . FELICISSIMORUM . DIERUM . ET . GRATI . ANIMI . MEMOREM
POSTERITATI . COMMENDANDUM
ET . AD . PORTAM . HANCE . REDITU . UTROQUE . AUSPICATISSIMAM
PONENDUM . CENSUERUNT

La seguente Inscrizione venne collocata sulla Porta detta di s. Agostino di Modena, rimossane nel 1848 per ordine del Delegato ai lavori pubblici, poi rimessa dal Governo Ducale, vi è rimasta fino adesso.

LXXVII.

Ministero di Grazia e di Giustizia.

Non pochi casi di appellazioni o ricorsi abusivi e d'incidenti vessatorii, verificatisi in cause civili al visibile fine d'intralciare o ritardare l'andamento o l'esito delle processure, e i giusti richiami spiegati in contrario, avendo impegnata l'attenzione del Ministero, ed essendosi riconosciuta la convenienza di un opportuno provvedimento che prevenga il riprodursi di abusi della specie anzidetta, ed in esecuzione ancora di venerato Sovrano Rescritto 14 febbrajo corrente N. 396, resta fissato e stabilito quanto appresso:

1.° Contro i decreti o le sentenze che la legge qualifica espressamente d'inappellabili il Giudice o Tribunale che ha pronunziato non ammette appellazione, e rigetta perentoriamente l'atto relativo, qualunque sia la forma o il pretesto con cui venga colorito.

2.° Parimente nei casi d'appellazione ad ambi gli effetti da decreto o sentenza contro cui dalla legge si accorda il solo devolutivo, il Tribunale o il Giudice da cui viene appellato l'ammette a questo effetto soltanto.

3.° Il decreto di rejezione o di ammissione al solo devolutivo, come sopra, dev' essere notificato alle parti con intimazione a dire e dedurre entro il termine perentorio di giorni due utili.

4.° Se la parte appellante non insiste, s'intende che abbia abbandonata l'appellazione, o ristretta al solo devolutivo.

5.° Ove ella insista, l'atto relativo viene intimato alla controparte, perchè entro altri due giorni utili controdeduca volendo.

6.° Spirato detto termine la causa viene rimessa al Tribunale a cui fu appellato, senza alcun pregiudizio del-

l'esecuzione, che sortirà il regolare suo corso non ostante l'appello interposto.

7.° Gli atti che debbono essere rimessi al Tribunale d'appello saranno limitati ai seguenti, cioè, la sentenza o il decreto da cui, l'appellazione interposta col decreto attergatovi, l'istanza dell'appellante che insiste per l'ammissione non ostante il decreto, e la risposta della parte contraria quando fosse stata prodotta.

Resta però in facoltà di esso Tribunale l'ulterior richiamo di quegli altri atti che ritenesse opportuni a chiarire il merito della questione.

8.° Il Tribunale davanti cui fu portata la causa ne conosce in Camera di Consiglio, omessa qualunque ulteriore formalità, e pronuncia come trova di ragione entro il termine di giorni cinque, rimettendo collo stesso decreto gli atti al Giudice o Tribunale da cui fu appellato, affinchè o sia mantenuta ferma l'esecuzione ovvero sia dato seguito agli atti d'appellazione.

9.° La Cancelleria del Tribunale cui vengono rimessi gli Atti notifica d'uffizio il proferito decreto ad ambe le parti, con che s'intendono posti in corso i termini di legge alle rispettive loro incombenze.

10.° Le premesse disposizioni si applicano anche ai casi contemplati dall'articolo 835 del Codice di Procedura civile, e quindi spirato il termine, di cui in esso articolo, il Giudice dà corso all'atto di parte che insiste per la regiudicata sul fondamento dell'asserto recesso dall'appellazione stata interposta in contrario; e pel caso di opposizione, fatto luogo alle deduzioni *hinc inde* alla forma e coi termini di cui sopra al N. 3, rimette al Tribunale a cui fu appellato i soli atti che comprendono l'incidente della controversa deserzione d'appello, esclusa qualunque altra prodotta.

11.° Il Tribunale suddetto conosce e decide questo incidente alla forma e nei termini di cui sopra al N.° 8, e quindi ritorna gli atti al Giudice o Tribunale da cui fu

appellato, affinchè o sorta la sua esecuzione la regiudicata o l'appellazione segua il suo corso.

12.° Un procedimento analogo ha luogo pel caso in cui, invece di essere respinto, fosse ammesso un appello da doversi restringere al solo devolutivo. Vale a dire, opponendosi la parte appellata, l'opposizione s'intima all'appellante: ove l'appellato non rinnovi la sua dimanda nel termine perentorio di altri due giorni, s'intende abbandonata l'opposizione, e prosegue l'appello; ove nel termine medesimo insista nella fatta opposizione, si spedisce lo stralcio d'atti al Tribunale superiore, che conosce dell'incidente come al precedente N. 8.

Il Tribunale però, non ostante il suindicato abbandono, rigetta d'uffizio l'appello quando si riconosca mancante assolutamente di giurisdizione a risolvere sul merito della causa.

13.° Si osserva del pari riguardo alle sentenze degli Arbitri e degli Arbitratori, contemplate dagli Art. 14 e 18 del Codice suddetto.

14.° Le norme come sopra fissate per gli appelli sono congruamente applicabili ai ricorsi in revisione pei casi contemplati dai §§ 1, 2 dell'Articolo 52 del precitato Codice di Procedura civile, e per le sentenze degli Arbitri od Arbitratori di cui al precedente numero.

15.° A chi ricorre per manifesta violazione di legge e resta soccombente, oltre di sopportar la condanna nelle spese, sarà inflitta una multa non minore di lire 50, nè maggiore di lire 300, che andrà a profitto del Regio Erario, il minimo della quale dovrà depositarsi alla Cancelleria coll'atto con che s'introduce il ricorso.

Sarà però in facoltà del Supremo Tribunale l'applicare o no questa multa, e il moderarla fra gli indicati limiti a seconda dell'entità della lite e di altre circostanze della causa.

16.° Chi, soccombente in prima istanza, lo resta ancora in appello d'incidente, qualunque sia la natura, della causa, oltre d'essere sempre condannato nelle spese, incorrerà

in una multa non minore di lire dieci nè maggiore di trenta, il minimo della quale si deposita coll'introduzione dell'appello, da applicarsi come sopra, e da proporzionarsi alle circostanze della causa ad arbitrio del Tribunale giudicante.

17.° Al pagamento di tali multe sarà colla parte tenuto in solido il Procuratore, il quale inoltre perde il diritto a qualunque emolumento verso il proprio cliente pel sostenuto giudizio incidentale.

18.° Le Sentenze di rejezione d'appello e de' ricorsi in revisione di cui sopra saranno affisse nella Cancelleria del Tribunale che le ha proferite, e dell'altro Tribunale o Giudice cui ritorna la causa, a spese del Procuratore soccombente, e dovranno restarvi affisse durante un mese.

19.° In caso di recidiva per parte d'un Procuratore se ne deve far rapporto al Ministero, e darne partecipazione eziandio ai Collegi dei Procuratori e degli Avvocati, presso i quali dovrà essere istituito a questo fine un registro speciale.

20.° Il Procuratore o l'Avvocato che per la terza volta riesca soccombente in un giudizio di appellazione o di ricorso in Revisione di cui nel presente Regolamento, incorrerà nota di censura, di cui deve essere fatta espressa mensione nella sentenza.

21.° Questa nota farà luogo a pena disciplinare da fissarsi dal Ministero in proporzione delle circostanze dei casi.

22.° Le disposizioni di cui ai premessi NN. 15, 16, 17 sono applicabili anche alle cause in corso in qualunque stato si trovino.

23.° Il presente Regolamento, oltre dell'essere trasmesso a tutti gli uffizii giudiziarii dello Stato in via di circolare a stampa, sarà tenuto affisso in tutte le Cancellerie civili per la sua esecuzione, ed inserito nella collezione generale della leggi.

Modena 22 febbrajo 1859.

Il Ministro Cocchi.

LXXVIII.

Notificazione.

Gli orribili delitti che succedono tuttodì e vanno moltiplicandosi nel Comune di Carrara indussero Sua Altezza Reale l'Augusto nostro Sovrano a ripristinare con suo venerato Decreto del 30 ultimo scorso settembre lo stato d'assedio, affidandone il comando al sottoscritto.

In base pertanto dei venerati sovrani comandi, e delle disposizioni ed istruzioni relative si dispone quanto appresso:

1. La città e l'intiero Comune di Carrara dalla pubblicazione della presente Notificazione vengono posti nel più stretto stato d'assedio, il quale con tutte le sue conseguenze verrà mantenuto col massimo rigore.

2. Tutte le autorità civili, criminali e politiche ivi residenti nel disimpegno delle loro incombenze rispettive restano sotto la immediata dipendenza di questo Comando.

3. Si stabilisce una Commissione militare che dovrà giudicare colle norme della legge militare i rei d'assassinio, tentato assassinio, ferimenti, alto tradimento, porto d'arme, gli eccitatori dei militari alla diserzione, e la resistenza armata mano contro la Forza. Tutti questi delitti saranno puniti colla pena di morte da pronunziarsi o con giudizio statario, o con giudizio di guerra a seconda delle circostanze.

4. Gli insulti verbali o reali a funzionarii e militari, e gli eccitatori dei militari a mancare al loro dovere saranno puniti con pene secondo la gravità del caso.

5. Il tribunale suddetto dovrà giudicare di tutti i processi pendenti per delitti della sopraddetta specie avvenuti dopo che fu nello scorso anno levato lo stato d'assedio, e sarà inappellabile.

6. Le sentenze capitali verranno eseguite ventiquattro ore dopo la condanna, e pei rei presi in flagrante varrà la stessa regola che saranno eseguite entro quel tempo.

7. Dalla pubblicazione della presente si assegna un perentorio termine di ore dodici per gli abitanti della città, e di ore ventiquattro per tutti gli altri del territorio di Carrara ad avere consegnate al Comando locale di Piazza tutte le armi da fuoco, da taglio e da punta, nonchè d'ogni sorta di munizione, e scorsi i suddetti termini chi sarà trovato dalla pubblica forza delatore d'armi che doveva consegnare, o di qualunque altro istrumento atto ad uccidere, se il contravventore è macchiato d'anteriori delitti, o che colla delazione di detta arma chiaramente addimostra una prava intenzione, sarà punito colla pena di morte, mentre in tutti gli altri casi di delazione, come pure di retenzione d'armi, munizioni ecc., i contravventori incorreranno nella pena, secondo le circostanze, fino alla galera in vita.

8. Dall'*Ave Maria* della sera fino a quella del successivo mattino resteranno da oggi in poi chiusi tutti i luoghi di pubblico convegno, come osterie, caffè e negozj d'ogni sorta.

9. Ogni assembramento, anche solo di tre persone, verrà disciolto dalla pubblica forza, la quale potrà ad ogni evenienza far uso delle proprie armi.

10. Tutti gli albergatori pubblici ed alloggiatori privati denuncieranno immediatamente i loro ospiti attuali che non siano della famiglia, e così quelli che in seguito sopraggiungessero. I contravventori incorreranno nella multa di duecento sino a mille franchi, ed in caso d'insolvibilità ad altra pena equivalente.

11. Dall'*Ave Maria* della sera sino a quella del successivo mattino nessuno potrà restar fuori di casa, e soltanto agli ecclesiastici ed ai medici che per cura semplicemente di ammalati dovessero recarsi da una in altra casa è permesso di sortire dalla propria abitazione.

12. Ritenuto che l'ubbriachezza alla quale s'abbandona una gran parte della popolazione sia la causa principale degli atroci misfatti che di sovente accadono, e volendosi tolto anche questo vizio, si dispone che tutti coloro i quali saranno colti ubbriachi abbiano ad essere arrestati, e nel successivo giorno puniti con pene corporali.

13. Ogni sorta di dimostrazione politica che non sia già compresa nel delitto d'alto tradimento di cui al § 3 sarà punita col massimo rigore.

14. I trasgressori agli articoli 8, 9 ed 11 della presente, e chiunque contravventore alle leggi vigenti di Polizia, e chi osasse strappare dai muri questa Notificazione saranno puniti in via disciplinare o con pene corporali, o con multe da estendersi sino a mille franchi, a seconda dei casi.

Carrara li 6 ottobre 1857.

Il comandante dello stato d'assedio e del real corpo Dragoni

Cav. De Widerkhern.

LE PROMESSE DI FRANCESCO V,

ED I LORO EFFETTI

I documenti del mal governo di Francesco V sono in gran parte consegnati alla storia. Ora, a riscontro, ne giova mettere in luce le sue promesse.

Iniziando il Regno mandò fuori il seguente proclama:

Noi Francesco V, Duca di Modena, ecc. ecc.

Egli è piaciuto all'Onnipotente Iddio ne' suoi imperscrutabili Decreti di chiamar a miglior vita S. A. R. Francesco IV.

Assumendo Noi per diritto di successione la Sovranità di questi Stati ben siamo compresi dei doveri che la medesima impone alla Nostra Persona, e tutte le maggiori nostre sollecitudini saranno certo rivolte a promuovere il più possibile la felicità dei mentovati Nostri dilettissimi Sudditi, dai quali colla più lieta compiacenza dell'animo Nostro pienamente ci ripromettiamo ubbidienza, fedeltà ed amore: per il che solo invochiamo la Divina Provvidenza

a volerci assistere e ad allontanare in ogni tempo dai nostri Stati ogni qualsiasi calamità.

Dato in Modena, dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 22 gennajo 1846.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

Invaso dallo spavento delle improvvise novità nel marzo 1848 credette smorzare il fermento popolare coi due proclami di cui alle pagine 47 e 48 della Parte Prima.

Rientrò poi nell'agosto col proclama riportato a pagina 50 della Parte Prima.

Qual fosse la mente del Duca nel promettere obblio e perdono ai sudditi con tale proclama si rileva dal documento inserito nella Sez. I, Parte III, pag. 166. È una circolare del Ministero di Buon Governo, tosto dopo estradata a tutti i Giusdicenti dello Stato per cui la inquisizione criminale per reato politico è organizzata nella più vasta sfera.

Al riprendersi nel marzo del 1849 delle ostilità, pubblicava Francesco V il proclama, di cui a pag. 82 della Parte Prima.

E soltanto dopo il disastro di Novara, riavuto dalle sue austriache paure, svelò i suoi veri propositi.

FRANCESCO V ecc. ecc.

Si è avverato del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarato col Nostro proclama del 14 corrente di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa trionfò; l'Armata Sarda fu disfatta:

Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura, va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello stato penoso di agitazione in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività e di vigore che fin ora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto, essendo a nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la legittima Nostra Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la popolazione di campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo anche in singolar modo rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri che sono proprj d'ogni buon suddito e che hanno date non dubbie prove, e per loro onorevoli, di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza che in esse avevamo e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello, questo giorno 29 marzo 1849.

Firm. FRANCESCO.

Negli ultimi rivolgimenti, dopo impotenti e ridicoli sforzi per conservare lo Stato, ridotto pur finalmente a fuggire, lasciò questo monumentale ricordo:

Noi Francesco V, Duca di Modena ecc. ecc.

Al seguito dell'avvenuta invasione di una porzione dei Nostri Stati per parte della Sardegna, che, essendosi dichiarata in istato di guerra contro di Noi, non tralascia inoltre di eccitare perfidamente a rivolta i singoli paesi tostochè rimangono privi di truppe regolari;

Di fronte alla minaccia permanente per parte della Francia, che come alleata al Piemonte ha già condotto un numeroso corpo d'Armata nella limitrofa Toscana e spinte notabili forze sul confine che ingrossano ogni giorno e fanno perfino scorrerie nel Nostro Stato, colla mira evidente d'invaderlo quanto prima;

In presenza finalmente agli avvenimenti accaduti nel limitrofo Stato Parmense, che sempre più facilitano per quella parte l'invasione nemica; e per non esporre i Nostri Sudditi ai mali inseparabili da una difesa in questo momento probabilmente infruttuosa, Ci siamo determinati di allontanarci da questa capitale con gran parte delle Nostre fedeli Truppe.

Per non lasciar però il paese senza Governo e perchè l'Amministrazione pubblica proceda colla dovuta regolarità, disponiamo quanto segue:

1.° È istituita una Reggenza, che durante la Nostra assenza governerà a nome Nostro, conferendole Noi a tale oggetto i necessarj poteri e dalla quale dipenderanno le Autorità tutte dello Stato.

2.° Questa verrà composta del conte Luigi Giacobazzi Nostro Ministro dell'Interno in qualità di Presidente, e ne saranno Membri

Il conte Giovanni Galvani, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri;

Il cavaliere dottor Giuseppe Coppi Consultore del Ministero di Buon Governo;

Il conte Pietro Gandini, Intendente Generale dei Beni Camerali presso il Ministero delle Finanze;

Il dottor Tommaso Borsari, Consigliere nel Supremo Tribunale di Revisione.

Questi reggeranno ancora i rispettivi Dicasteri cui appartengono, rimanendone temporaneamente esonerati i Ministri.

3.° A tutelare viemmaggiormente la pubblica e privata sicurezza, Essa viene anche autorizzata, ove lo ritenga opportuno, a creare, in vista delle attuali circostanze, una Guardia Urbana la quale si comporrà indistintamente di tutti i capi di casa e padroni di negozio dai 25 ai 50 anni e che dovrà dipendere immediatamente dal Comandante militare da Noi nominato nella persona del Maggiore Stanzani.

4.° Quando la presenza del nemico od altre circostanze di forza maggiore impedissero alla Reggenza di funzionare, Essa dovrà sciogliersi, previa formale protesta della patita violenza, lasciando agli usurpatori o ribelli la responsabilità del loro operato.

Nell' annunziare questa determinazione a tutti i Nostri Sudditi e nel prendere momentaneamente congedo dai molti di essi che Ci sono, e vogliamo credere, Ci resteranno fedeli anche nelle peripezie, a cui la Divina Provvidenza Ci riserbasse, crediamo però di Nostro diritto e di Nostro dovere di dichiarare fin d'ora nulli tutti gli atti, ordini e disposizioni che potessero emanare da qualunque Governo usurpatore che qui si stabilisse, e chiamiamo responsabili anche *in futuro* tutti i Sudditi che si rendessero autori, istrumenti o complici di atti illegali o lesivi i Nostri diritti e quelli di Nostra famiglia, e così di quelli atti che venissero da loro commessi contro i fedeli Nostri Sudditi.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 11 giugno 1859.

Firm. Francesco.

E così partì, lasciando allo Stato 150 soldati, tutti o vecchi o invalidi, e l'Erario esausto.

Fine

SENTENZE

PROFERITE SOPRA DELITTI POLITICI

DAI TRIBUNALI STATARJ E COMMISSIONI MILITARI

SOTTO IL GOVERNO DEI DUCHI DI MODENA

FRANCESCO IV E FRANCESCO V.

SENTENZA

CONTRO I CARBONARI

I.

IL TRIBUNALE STATARIO STRAORDINARIO RESIDENTE IN RUBIERA
PER GIUDICARE I REI DI LESA MAESTÀ
E DI ASSOCIAZIONE ALLE SETTE PROSCRITTE

Sentito nelle sue formali Sedute dei 26, 27, 28, 29, 30, 31, dello scorso Agosto il Procurator Fiscale in contradditorio dell'Avvocato Andrea Bettoli, e dei Dottori Lodovico Palmieri, e Giuseppe Vandelli Causidici di Modena, non che dei Dottori Biagio Borsiglia, Antonio Peri, e Giuseppe Viappiani Causidici di Reggio Difensori degli infrascritti Rei detenuti.

Visto d'altronde il Decreto 23 Luglio prossimo scorso, con cui fu da questo Tribunale ordinata la spedizione dei Libelli Inquisizionali contro gli altri Imputati, che colla fuga si sottrassero alle ricerche della Giustizia.

Visto, che tanto le prime, come le seconde Citazioni trasmesse ai medesimi, intimate vennero alle case di loro ultima abitazione nelle forme volute dal Patrio Codice nei §§ 2. 3. 4. del Tit. 12. Lib. 4.

Visti gli atti Processuali, da cui riscontrasi essere spirati i termini in quelle Citazioni assegnate

ai fuggitivi, i quali non essendosi ciò non ostante presentati a questo Foro, si sono resi contumaci.

Visto, esaminato, e discusso tutto che ec.

Visti i §§ 1. 3. 4. 5. del Sovrano Decreto 20 Settembre 1820 in Relazione al Disposto dei §§ 1. 3. 4. Tit. 2. Lib. 5. del Codice Patrio, e alla Legge 2. ff. de Colleg. et Corpor. illic. e all' altra Hodie ff. de Poenis.

Ritenuto, che l'esistenza in questi Dominj delle Sette, o Società secrete dei Massoni, degli Adelfi, dei Sublimi Maestri Perfetti, e dei Carbonari tendenti ad uno scopo sedizioso è provata in genere dai risultamenti Processuali.

Ritenuto, che non costa per altro sin quì, che le Sette degli Adelfi, e dei S. M. P., che non ponno non riputarsi una più raffinata Massoneria, siano una diramazione di quella dei Carbonari, per la qual cosa si è giudicato sull'appoggio dell' Art. 4. del Sovrano Decreto 20 Settembre 1820, che chiunque delle prime ha fatto parte non debba venir punito come Reo di Lesa Maestà, se non sulla prova, che ne sapesse il pravo scopo, quand'anche ne sia l'aggregazione posteriore al Decreto stesso; perchè per l'antecedente Art. 3. La presunzione di sì fatta scienza a quelli soli è ristretta, che alla Società si ascrivono dei Carbonari.

Ritenuto, che le Recezioni di nuovi Settarj, e l' assistenza alle medesime non sono che qualità aggravanti il delitto della rispettiva aggregazione dei Rei alle Società proscritte, non altro calcolar quelle potendosi che un mezzo per giungere al fine, che eglino si aveano prefisso.

Decidendo definitivamente colle relative facoltà delegategli da S. A. R. con Sovrano suo Chirografo del 14 Maggio prossimo passato, ed analoghi successivi.

Ha condannato ad unanimi Voti i Rei medesimi pei rispettivi loro Delitti, cioè

I. Conti Francesco (*Confesso*) del fu Giuseppe nato, e domiciliato in Montecchio, d'anni 34 vedovo con prole, negoziante e possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nel primo, o nel secondo giorno di Gennajo 1821 in Reggio in Casa del dottore Carlo Franceschini si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè in Gennajo, o in Febbrajo 1821 in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli si aggregò formalmente alla Società del pari segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi sortito il nome di Euricle, o di Euclide.

3. Perchè sul finire di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 in Montecchio assistette alla Recezione del proprio fratello Giovanni, e dei Gio. Maria Rasori, e Giuseppe Gasparini del Luogo istesso nella Setta dei Carbonari.

4. Perchè in uno degli ultimi giorni di Febbrajo, o dei primi di Marzo assistette in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli alla Recezione del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M. P.

5. Perchè nella Quaresima dell' anno 1821 in San Polo in Casa di Prospero Bosi assistette alla Recezione formale di Gio. Battista Ferrari Segretario di quella Comune, e del Notaro Giuseppe Montruccoli di Montecchio nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione, alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

II. Andreoli Don Giuseppe (*Confesso*) di Luigi, nativo di San Possidonio, domiciliato in Correggio, d'anni 31, Professore di Umanità, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nella Primavera dell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società dei Carbonari nella

Casa dei Dottori Carlo e Giuseppe fratelli Fattori in Reggio.

2. Perchè sul finire di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 nell'accennata Casa Fattori assistette alla Recezione formale di Domenico Galvani Farmacista di San Martino in Rio nella Setta istessa, dopo di averlo indotto ad ascrivervisi.

3. Perchè sulla fine del Carnevale 1821 assistette in Casa dei fratelli Fattori alla Recezione del Dottore Flaminio Lolli della Mirandola nella Setta dei Carbonari, a cui questi si aggregò ad insinuazione di Lui.

4. Perchè sulla metà della Quaresima del 1821 in Casa Fattori assistette alla Recezione del giovinetto Ippolito Lolli della Mirandola nella Setta dei Carbonari, alla quale lo aveva prima istigato ad associarsi.

5. Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 assistette parimenti in Casa Fattori alla Recezione di Gio. Ragazzi della Mirandola nella Setta medesima, avendovi questi solo pei consigli di Lui partecipato.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione, alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

III. Bosi Prospero (*Contumace*) Segretario della Comune di Montecchio contumace, e Reo

1. Perchè dopo l'istituzione della Società segreta dei S. M. P. in Reggio avvenuta nel Maggio 1818 si fece formalmente ascrivere alla medesima, avendovi poi coperta la Carica di Fratello Colonna, ossia Portinajo.

2. Perchè dopo tale sua ascrizione assistette nel circondario di Montecchio nella Quaresima del 1821 alle Recezioni dei Gio. Conti, Gio. Maria Rasori, Giuseppe Gasparini, Giuseppe Montruccoli e di Giambattista Ferrari nella Carboneria, non che alla Recezione nell'indicata Setta di certo Marinelli di

Castelnuovo di sotto accaduta nella State dell'anno istesso.

3. Perchè finalmente nella State 1820 intervenne nella Casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio insieme a molti altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quella degli altri Stati d'Italia.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione in effigie giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla Confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

IV. Conti Sante (*Contumace*) di Montecchio Contumace, e Reo

1. Perchè nella State del 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida in Casa del Capitano Farioli alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi poi sortito il nome di Kotziusko, e coperto tra i dignitarj la Carica di Cassiere.

2. Perchè in Montecchio in Casa del Dottore Umiltà in una sera dell'Autunno 1820 fu creato Cugino Carbonaro insieme al Dottore Caronzi, ed' allo stesso Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte d'alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

3. Perchè dall'Estate del 1820 alla Quaresima del successivo anno 1821 assistette in Montecchio, e nel suo Circondario alle Recezioni del nominato Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Francesco Conti, del Dottore Ippolito Zuccoli, di Gio. Sidoli, e di Domenico Boni nella Società dei S. M. P., ritirando da alcuni di essi le Tasse, che dovevano a tal uopo pagare alla Cassa della medesima, non che alle Recezioni di Giovanni Conti, di Giammaria Rasori, di Giuseppe Gasparini, e di Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari.

4. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nella Casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio insieme a molti altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che quella degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè sul principio dell'anno 1821 s'interessò per conseguire del denaro, con cui provvedere ai bisogni della Società, alla quale era aggregato.

Alla Pena della Morte mediante la Decapitazione nella di Lui effigie giusta il disposto dal § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

V. Franceschini Carlo (*Contumace*) di Burano Dott. di Leggi, Contumace, e Reo

1. Perchè nell'Estate del 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida alla Società Segreta dei S. M. P. eretta nel Maggio 1818 in Reggio, avendovi sortito il nome di Trasibulo, e coperte tra i dignitarj le Cariche prima di Colonna, e poscia di Pontefice, ovvero Oratore.

2. Perchè radunatisi in Reggio nella Casa del Dottor Prospero Pirondi qualche tempo dopo la propria ascrizione nei S. M. P. il Cap. Giacomo Farioli, Giovanni Manzotti di S. Ilario, e il Dottor Pietro Umiltà lo elevarono al grado di Eletto insieme al Dott. Giambattista Farioli, al Dott. Caronzi, all'Avv. Luigi Peretti di Reggio, e al Dott. Pirondi medesimo.

3. Perchè dalla Primavera del 1820 a tutta la Quaresima del 1821 assistette in Reggio ed in Montecchio, e ne'rispettivi loro circondarj all'aggregazione di Francesco Conti, e di Gio. Sidoli nella Società dei S. M. P. e di Gio. Conti, Giuseppe Montruccoli, Giuseppe Gasparini, Gio. Maria Rasori, Don Giuseppe Andreoli, e Francesco Conti medesimo in quella dei Carbonari, avendosi d'altronde

dal Processo, che egli possa essere parimenti intervenuto nell'anno 1820 a diverse altre Recezioni in Carboneria.

4. Perchè poco dopo la Rivoluzione di Napoli avvenuta nel 4 Luglio 1820 andò insieme ai Fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori in alcui Paesi della Montagna Reggiana per prepararvi gente, che avesse a l' uopo sostenuto colla persona e colle sostanze il cambiamento della forma del Governo sì di questi felicissimi Dominj, che degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè trovandosi nel Marzo 1821 in Parma per affari riguardanti la Società de' S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una Sessione, in cui trattò col Maggiore Berchet di quella Città del modo di fare agire al fine anzidetto le Truppe Parmigiane in ogni caso d'avanzamento dell'Armata Piemontese già ribellata.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella effigie di Lui giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat. alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

VI. Grillenzoni Faloppia Conte Giovanni (*Contumace*) di Reggio, Contumace, e Reo.

1. Perchè circa la fine di Novembre, o sul principio di Dicembre 1820 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818.

2. Perchè sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 assistette in Gaida alle Recezioni di Francesco Conti, e di Gio. Sidoli nella Società medesima, ed in Reggio assistette alle ascrizioni nella Setta de' Carbonari di Don Giuseppe Andreoli nella Primavera dell' anno 1820, di Francesco Conti istesso nel primo di Gennajo 1821, e del Dott. Flaminio Lolli sulla fine del Carnevale immediatamente successivo.

Alla Pena della Morte mediante Decapitazione nella di Lui effigie giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

VII. Pirondi Prospero (*Contumace*) Dottor Fisico di Reggio, contumace, e Reo.

1. Perchè circa il mese di Luglio 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli alla Società segreta dei S. M. P. in Reggio eretta nel Maggio 1818; avendovi sortito il nome di Ificrate, e coperto tra i dignitarj la carica di grand'Astro.

2. Perchè dal Luglio 1820 al mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio e ne' rispettivi loro circondarj, e talvolta ancora in casa propria all'ascrizione ne' Sublimi M. P. dei Dott. Ippolito Zuccoli, Conte Gio. Grillenzoni, Francesco Bolognini, Dott. Carlo Franceschini, Dott. Carlo Fattori, Gio. Sidoli, Dott. Luigi Bonfanti, Francesco Conti, Professor Domenico Gazzadi, Dom. Boni, Pietro Zanibelli, Dott. Sante Conti, e Pietro Bolognini, alcuni dei quali vi furono aggregati ad insinuazione di Lui, avendosi d'altronde dal Processo, che egli possa essere intervenuto a diverse recezioni nella Società dei Carbonari.

3. Perchè radunatisi in sua casa qualche tempo dopo la recezione di Lui ne' S. M. P. il Cap. Giacomo Farioli, Gio. Manzotti, e il Dott. Pietro Umiltà lo elevarono al grado di Eletto insieme al Dott. Franceschini, all'Avv. Peretti, al Dott. Caronzi, e al Dott. Farioli.

4. Perchè nell'estate del 1820 intervenne in Reggio nella Casa del Dott. Giambattista Farioli insieme a molti altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che quella degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè avuto nel Carnevale del 1821 da Gio.

Manzotti di S. Ilario un Plico di Proclami Latini a Stampa diretti alle Truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani, lo trasmise all'ex Comandante Francesco Maranesi di Modena, affinchè li diramasse, siccome fece.

6. Perchè sul principio dell'anno 1821 s'interessò per conseguire del denaro, con cui provvedere ai bisogni della Società alla quale era aggregato.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella effigie di Lui giusta il Prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat. alla confisca dei Beni ed in tutte le spese.

VIII. Sidoli Giovanni (*Contumace*) di Montecchio domiciliato in Reggio, contumace, e Reo

1. Perchè sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio, nella quale sortì il nome di Demade.

2. Perchè nella Quaresima del 1821 nel circondario di Montecchio assistette alle Recezioni dei Giovanni Conti, Giuseppe Montruccoli, Gio. Maria Rasori, e Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

3. Perchè trovandosi nel Marzo 1821 in Parma per affari riguardanti la Società preindicata dei S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una Sessione, in cui si trattò col Maggiore Berchet del modo di far agire quelle Truppe in ogni caso di avanzamento dell'Armata Piemontese già ribelle al proprio Sovrano, e ciò affine di cambiare la forma del Governo tanto rispetto a quello Stato, quanto rispetto a questi Estensi Dominj, e degli altri Stati ancora d'Italia.

4. Perchè in Marzo 1821 ricercò Francesco Conti a provvedere un peso, o mezzo peso almeno di Polvere sulfurea a servigio del Battaglione, tra i

Socj nominato dello Spavento, destinato a cooperare allo scopo anzidetto.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione, nella sua effigie giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

IX. Umiltà' Pietro (*Contumace*) Dottore Fisico di Montecchio contumace, e Reo.

1. Perchè circa la fine del Dicembre 1816 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi eretta poco prima in Reggio, e si unì con altri Socj per costituirne i Dignitarj, avendovi egli poscia coperto la carica di Amministratore.

2. Perchè deputato dalla Società istessa insieme a Gio. Manzotti trattò nel Maggio 1818 in Alessandria con alcuni Adelfi di quello Stato affari, che la riguardavano, e dopo di avere seco loro conchiuso la sostituzione della Società dei S. M. P. del pari segreta a quella degli Adelfi, vi si aggregò unitamente al proprio Collega, avutone in sorte il nome di Lisandro, ed osservatasi da entrambi la formalità del voluto giuramento.

3. Perchè reduce d'Alessandria portò al capo degli Adelfi di Reggio sì lo Statuto della novella Società dei S. M. P. a Lui a tal uopo consegnato da quei Socj commoranti nel Piemonte, come una lettera da loro ad esso diretta con cui partecipandogliene l'istituzione lo incaricarono a stabilirne in Reggio una Chiesa, e ad eleggerne i Dignitarj fra i quali egli ottenne poi il grado di Grand'Astro.

4. Perchè chiamato nel 1819 a far parte del Sinodo degli Eletti elevò unitamente a Gio. Manzotti, e al capitano Giacomo Farioli nella casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio allo stesso grado l'Avvocato Peretti, e i Dottori Farioli, Caronzi, Franceschini, e Pirondi medesimo.

5. Perchè in una sera dell'anno 1820 fu creato

in propria casa Cugino Carbonaro insieme ai Dottori Conti, e Caronzi da certo Micali di Parma, che loro lesse parte di alcuni scritti risguardanti la Carboneria.

6. Perchè dall'epoca della istituzione de'S. M. P. all'Estate dell'anno 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio, e ne'rispettivi loro circondarj alle Recezioni in quella Setta dei capitano Giacomo Farioli, Dottore Francesco Caronzi, Avvocato Antonio Pampari, Dottore Ippolito Zuccoli, Francesco Conti, Biagio Barbieri, Dottore Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Avvocato Luigi Peretti, Dottore Giambattista Farioli, Dottore Sante Conti, Dottore Carl'Angelo Lamberti, Dottore Carlo Franceschini, Prospero Bosi, e Domenico Boni non che dei Giovanni Conti, Giovanni Maria Rasori, Giuseppe Gasparini, Giuseppe Montruccoli, e Giovanni Battista Ferrari nella Carboneria.

7. Perchè circa la metà di Marzo 1821 deferì il giuramento a certo Don Luigi Peterlini di Montecchio destinato a far parte del Battaglione così detto dei Giurati Italiani.

8. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli insieme a molt'altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quello degli altri Stati d'Italia.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella Effigie giusta il prescritto dal § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat. alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

X. Farioli Giacomo (*Confesso*) del fu Giambattista nativo della Cadè, abitante in Gaida d'anni 60, possidente, capitano comandante la quarta compagnia del Battaglione Urbano della Provincia di Reggio, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nell'anno 1815 in Reggio nella casa

dell'ex capitano Ferrari fu da questo aggregato per comunicazione alla Società segreta dei Massoni in qualità di apprendente.

2. Perchè sulla fine di Dicembre del 1816 nell'osteria del Teatro di Reggio si fece insieme a Giovanni Manzotti di S. Ilario, e al Dottore Pietro Umiltà di Montecchio ascrivere formalmente alla Società pure segreta degli Adelfi, nella quale poscia coprì la carica di Lino ossia di Vescovo.

3. Perchè unitosi poco dopo al Manzotti, ed all'Umiltà ascrisse in quella Setta il Dott. Carl'Angelo Lamberti dei quattro Castelli, e l'ex ufficiale Bigotti di Reggio.

4. Perchè giusta le intelligenze da lui avute col capo degli Adelfi residente in Torino spedì nel Maggio 1818 il Manzotti, e l'Umiltà in Alessandria a trattare affari, che riguardavano la Setta loro con alcuni Socj in quello Stato abitanti, coi quali eglino da poi conchiusero di sostituire alla medesima l'altra Società del pari segreta dei S. M. P. a cui contemporaneamente si aggregarono.

5. Perchè in seguito ricevuto venne col nome di Focione nella Setta dei S. M. P. dal Manzotti, e dall'Umiltà, i quali reduci da Alessandria a Lui portarono sì lo statuto della nuova Società a loro a tal uopo consegnato da quei Socj commoranti negli stati di Piemonte, come una lettera da questi ad esso diretta, con cui partecipandogliene l'instituzione lo incaricarono a stabilirne in Reggio una Chiesa, della quale lo elessero capo col titolo di Saggio.

6. Perchè nell'Autunno del 1816 seguendo le istruzioni dategli dal capo della Chiesa Centrale di Torino aggregò in Reggio nella propria casa l'ex Comandante Francesco Maranesi di Modena, e il Dottore Giacomo Martini di Parma alla Setta dei S. M. P., ingiungendo loro di erigerne una Chiesa nella rispettiva Patria.

7. Perchè nell'Autunno dell'anno 1819 in Reggio elevato venne in un col Manzotti al grado di Eletto di quella Chiesa dal Medico Gastone, dall'Avvocato Grandi, e dall'Ufficiale Prina tutti tre Piemontesi.

8. Perchè poco dopo unitamente al Manzotti nella propria casa in Reggio creò eletto il Dottore Umiltà di Montecchio.

9. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell' Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d' Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

10. Perchè nell'Autunno 1820 insieme al Manzotti, ed al Dottore Umiltà in casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio compiè il sinodo degli Eletti, proclamandovi il Dottore Giambattista Farioli della Gaida, l'Avvocato Luigi Peretti, il Dottore Francesco Coranzi, il Dottore Carlo Franceschini, non che lo stesso Dottore Pirondi.

11. Perchè dall'epoca dell' instituzione dei S. M. P. a tutto il mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ora in Montecchio, e ne' rispettivi loro circondarj alle recezioni in quella Setta del Conte Claudio Linati di Parma, di Biagio Barbieri di Calerno, del Dottore Carlo Franceschini di Burano, dei Fratelli Dottore Sante, e Francesco Conti, del Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Prospero Bosi, tutti di Montecchio, del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente del luogo stesso. dell'Avvocato Luigi Peretti, di Giovanni Sidoli, di Domenico Boni, del Dottore Carlo Fattori, del Dot-

tore Luigi Bonfanti di Reggio, del Dottore Carl'Angelo Lamperti, di Luigi Panisi di Novellara, non che del Professor Domenico Gazzadi di Sassuolo, con avvertenza però, che rispetto a questo, non giunse, che all' ultime cerimonie della sua aggregazione.

12. Perchè si ha pure in Processo qualche indizio che l'Avvocato Pampari, e il Dottore Francesco Caronzi non per altro oggetto fossero nel mese di Marzo 1821 da Lui spediti alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non se per manifestare ad essi, che i Reggiani non avevano in allora pronti i mezzi, onde per li primi eccitare nel proprio stato la rivoluzione.

Alla pena della Galera in vita, ed in tutte le spese.

XI. Caronzi Francesco (*Confesso*) del fu Giovanni Andrea nato, e domiciliato in Montecchio, Dottore in Matematica, d'anni 29, possidente ed ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè in Agosto 1820 si fece nella Residenza Comunale di S. Ilario ascrivere formalmente insieme all'Avvocato Antonio Pampari alla Società segreta de' S. M. P., avendovi sortito il nome di Carano.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nella casa del Dottore Giambattista Farioli di Reggio ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, come di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè nell'Autunno 1820 nella casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio intervenne alla recezione del Dottore Luigi Bonfanti, e del Dottore Carlo Fattori nella Società de'S. M. P.

4. Perchè contemporaneamente elevato venne dal Capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti, e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme al Dottore Pirondi, al Dottore Giambattista Farioli, all'Avvocato Luigi Peretti, ed al Dottore Carlo Franceschini.

5. Perchè in una sera dell'Autunno del 1820 in Montecchio in casa del Dottore Umiltà fu creato Maestro Carbonaro unitamente al Dottore Sante Conti, e allo stesso Dottore Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte di alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

6. Perchè nella mattina susseguente in propria casa assistette alla recezione di Evandro Carpi di Reggio, e del Dottore Giambattista Farioli della Gaida nella Setta dei Carbonari.

7. Perchè sul finire di Febbrajo, o sul principio di Marzo 1821 in Gaida in casa del Capitano Giacomo Farioli assistette alla recezione formale del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M. P.

8. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla recezione di Giovanni Maria Rasori, di Giovanni Conti, e di Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

9. Perchè nella stessa Quaresima in S. Polo in casa di Prospero Bosi assistette alla recezione formale di Giambattista Ferrari Segretario di quella Comune, e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari.

10. Perchè nella State del 1821 in Castelnuovo di sotto assistette alla recezione di certo Marinelli di quel luogo nell'indicata Società dei Carbonari.

11. Perchè si ha pure in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme all'Avvocato Pampari spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma,

se non se per manifestare ad esse che i Reggiani non avevano in allora pronti i mezzi onde per li primi eccitare nel proprio Stato la rivoluzione.

Alla Pena della Galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XII. Peretti Luigi (*Negativo*) Avvocato del fu Consiglier Giancarlo nativo di Modena, domiciliato in Reggio, ammogliato, senza prole, d'anni 43, o 44; detenuto, e costituito Reo.

1. Perchè nell'Estate del 1820 in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. eretta in quella Città nel Maggio 1818, avendovi sortito il nome di Pomponio Attico, e coperte fra i dignitarj le cariche prima di Pontefice, od Oratore, e poscia di Grand'Astro.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nell'indicata casa Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di Reggio come di Modena, e di Parma, e da Lui specialmente si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse, siccome poscia avvenne, di spedire il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè nell'Autunno 1820 in Reggio in casa del Dottore Prospero Pirondi assistette alla recezione dei Dottori Luigi Bonfanti, e Carlo Fattori nella Società dei S. M. P.

4. Perchè contemporaneamente elevato venne dal Capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti, e dal dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme ai Dottori Pirondi, Farioli, Caronzi, e Franceschini.

5. Perchè in uno degl'ultimi giorni di Gennajo, o nei primi di Febbrajo 1821 in Gaida nella casa

del capitano Farioli assistette alla Recezione dei Giovanni Sidoli, e Francesco Conti nella Setta dei S. M. P.

6. Perchè sulla fine di Febbrajo, o sul principio di Marzo 1821 intervenne nel luogo stesso alla Recezione del Dottore Ippolito Zuccoli nell'indicata Società.

7. Perchè dal Processo emerge qualche indizio

1. Che dopo l'Agosto 1820 siasi trasferito alla Chiesa dei S. M. P. di Parma affine di stabilire seco loro la maniera di eccitare in questi Dominj Estensi la rivoluzione.

2. Che dall'Agosto 1820 sino a tutto il successivo Dicembre abbia in Reggio assistito alla Recezione di Domenico Gazzadi, di Francesco Bolognini, e del Conte Gio. Grillenzoni Faloppio nella Società di S. M. P.

3. Che sia parimenti nell'anno 1820 intervenuto a diverse altre Recezioni in Carboneria.

Alla Pena della Galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XIII. Farioli Giambattista (*Negativo*) del vivente Pietro nativo di Calerno, domiciliato in Gaida d'anni 30; Dottore di leggi, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente in casa del capitano Giacomo Farioli, o in Reggio, o in Gaida alla Società segreta dei S. M. P. eretta in quella città nel Maggio 1818, avendovi coperta la carica di Segretario.

2. Perchè nell'Agosto 1820 nella Residenza Comunale di S. Ilario assistette alla Recezione formale del Dottore Francesco Caronzi, ed Avvocato Antonio Pampari nella Setta medesima.

3. Perchè nell'estate del 1820 intervenne nella propria casa in Reggio ad una Sessione nella quale da alcuni Maestri Perfetti sì di quella città, che

di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, e degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nell'Autunno del 1820 in Reggio in casa del Dottore Prospero Pirondi elevato venne dal capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti, e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinode degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme al Dottore Pirondi istesso, al Dott. Caronzi, all'Avvocato Peretti, e al Dott. Franceschini.

5. Perchè sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 in Gaida in casa del capitano Farioli assistette alla Recezione dei Gio. Sidoli, e Francesco Conti nella Società dei S. M. P.

6. Perchè in uno degli ultimi giorni di Febbrajo, o dei primi di Marzo 1821 assistette nell'indicato luogo alla Recezione formale del Dottore Ippolito Zuccoli nella Setta medesima.

7. Perchè dal Processo risulta qualche indizio

1. Che dal Luglio 1820 al Febbrajo 1821 abbia assistito ora in Reggio, ed ora alla Gaida alle Recezioni dei Dottori Prospero Pirondi, Domenico Boni, Avvocato Luigi Peretti, Dottore Luigi Bonfanti, Francesco Bolognini, e Pietro Zanibelli abitante in Reggio nella Società dei S. M. P.

2. Che nell'Autunno del 1820 in Montecchio in casa del Dottore Caronzi si sia fatto aggregare alla Setta pure segreta dei Carbonari.

8. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta dei Carbonari ricevette in Reggio sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 dal Dottore Prospero Pirondi un voluminoso Plico di Proclama Latini a stampa diretti alle truppe

Ungaresi affinchè non si battessero coi Napoletani. Proclama non scevri da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche modo ancora contro il nostro Sovrano, perchè in pari tempo s' incaricò di andare, siccome poscia fece, a Modena all' uopo di diramarli alle Truppe istesse mentre vi transitavano avviandosi verso Napoli per sedarvi la rivoluzione, che vi era insorta per opera de' Carbonari; e perchè infine consegnò in Modena probabilmente nel giorno 13 Febbrajo suddetto all' ex comandante Francesco Maranesi non pochi di sì fatti Proclami al presumibile oggetto di dare ad essi pubblicità giusta quanto gli venne ancora contestato dalla Giusdicenza Criminale di Modena nel 26 Novembre ultimo prossimo scorso.

Alla Pena della Galera per anni venti ed in tutte le spese.

XIV. Barbieri Biagio (*Negativo*) di Giuseppe, nativo di S. Ilario, e domiciliato in Calerno, d'anni 44, ammogliato senza prole, scrittore e Ragionato, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè sulla fine di Dicembre del 1816 in Reggio si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi, e si unì con altri Socj per costituirne i Dignitarj, avendovi egli coperta la carica di Amministratore.

2. Perchè nella Primavera dell' anno 1818 si aggregò in Reggio alla Società del pari segreta dei S. M. P. sostituita all' altra degli Adelfi avendovi sortito il nome di Albo.

3. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena in casa di certa Vedova Giovanardi assistette alla Recezione di Fortunato Rossi di Reggio, e del Dottore Antonio Sacchi della Mirandola nella Setta Massonica, sottoscrivendone le relative Patenti.

4. Perchè emerge dal Processo qualche indizio,

che abbia pure in allora assistito alle Recezioni di certo Torreggiani di Reggio, e dei Comici Velli, e Vismara nella Setta medesima, non che al conferimento del grado di maestro Massone all'altro Comico Mascherpa, coll'averne in pari tempo firmati gli analoghi Diplomi.

5. Perchè nell'Estate dell'anno 1820 in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione, nella quale da alcuni Sublimi Maestri Perfetti, tanto di quella città quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal' uopo adottate.

6. Perchè dall'epoca dell'istituzione dei S. M. P. fino a tutto l'anno 1820 assistette in Parma, in Reggio, in Montecchio, ed in S. Ilario alla Recezione dei Dottori Francesco Caronzi, Avvocato Antonio Pampari, Avvocato Luigi Peretti, Domenico Boni, Dottore Carl'Angelo Lamberti, Dottore Giambattista Cavandoli, ed Antonio Nizzoli nella Setta dei S. M. P.

7. Perchè sul finire del Gennajo o sul principio di Febbrajo 1821 in Gaida in casa del capitano Giacomo Farioli assistette pure alla Recezione dei Giovanni Sidoli, e Francesco Conti nella Setta medesima.

8. Perchè si ha in processo qualche indizio che abbia parimenti assistito alle Recezioni dei Luigi Panisi, Dottore Giambattista Farioli, Dottore Sante Conti, Dottore Prospero Pirondi, e Dottore Carlo Franceschini nell'indicata Società.

Alla Pena della Galera per anni venti, ed in tutte le spese.

XV. Maranesi Francesco (*Confesso*) del fu Flo-

riano, nato e domiciliato in Modena, d'anni 41, ammogliato con prole, ex comandante nelle Armate Italiane, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena nella casa della Vedova Giovanardi assistette alla Recezione del Dottore Antonio Sacchi, e del Comico Velli nella Setta Massonica, e al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascherpa sottoscrivendone le relative Patenti.

2. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che egli abbia in pari tempo assistito alla Recezione di Fortunato Rossi, di certo Torreggiani di Reggio, e del Comico Vismara nella Setta medesima coll'averne formati analoghi Diplomi.

3. Perchè sul finire del 1818 si fece ascrivere formalmente in Reggio nella casa del capitano Giacomo Farioli alla Società segreta dei S. M. P. avendovi sortito il nome di Timoteo.

4. Perchè elevato nel Settembre 1819 dai Piemontesi Gastone, Grandi, e Prina al grado di Savio della Chiesa dei S. M. P. da loro stabilita in Modena, assistette insieme con essi in propria casa alla Recezione degli Ebrei Israele Latis, e Benedetto Sanguinetti in quella Società.

5. Perchè nell'Autunno 1819 ascrisse formalmente alla Setta istessa prima l'ex capitano Lirelli in ora defunto, e poscia l'ex capitano Gio. Andrea Malagoli di Modena.

6. Perchè poco dopo in Modena in Casa dell'Ebreo Latis vi ricevette pure il Dottor Antonio Sacchi dopo di averlo insinuato ad aggregarvisi.

7. Perchè nella Primavera dell'anno 1820 aggregò alla Società medesima in casa Latis il Dottore Cristoforo Belloli della Mirandola, e l'Ebreo Fortunato Urbini di Modena, non senza qualche indizio che abbia prima ascritto il Belloli alla Setta Massonica.

8. Perchè circa un mese dopo in casa dell' ex capitano Malagoli in Modena, ricevette nella Società de' S. M. P. certo Balboni di Bologna.

9. Perchè nell' estate 1820 secondando la proposizione dell' ex capitano Malagoli ascrisse parimenti a quella Setta il Dottore Lodovico Moreali in qualità di Socio viaggiatore.

10. Perchè nell' Estate istesso in Reggio in casa del Dottore Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma, e da Lui specialmente si trattò di cambiare la forma dell' Estense Monarchico Governo, non che degli altri Stati d' Italia, e si conchiuse di spedire siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal' uopo adottate.

11. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta dei Carbonari ricevette in Modena probabilmente nel 13 Febbrajo 1821 dal Dottore Giambattista Farioli della Gaida non pochi esemplari di un Proclama latino a stampa diretto alle truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani. Proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche modo ancora contro il nostro Sovrano; perchè nel giorno successivo consegnò all' ex capitano Malagoli diversi di quei Proclami, rilasciandone poscia alcuni giorni dopo un altro a Paolo Manni di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità, e perchè finalmente si ha dal Processo qualche sospetto, che abbia pur diramati per Modena quelli che asserì d'aver distrutti.

Alla pena della Galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XVI. Alberici Giuseppe (*Confesso*) di France-

sco, nato e domiciliato in Brescello, Segretario di quella Comune, d'anni 40, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel 1816 in Brescello si fece ascrivere formalmente da certo Jassis di Viadana alla Setta Massonica insieme a Don Pio Malgherini, al Dott. Giambattista Cavandoli, e a Don Giambattista Cecchetti, che vi si aggregarono ad insinuazione di Lui, non senza indizio, che poco dopo abbia in Brescello assistito alla Recezione dei Domenico Morandi, e Capitano Magotti, non che di un' altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate 1820 si fece aggregare in Parma alla Società segreta dei S. M. P.

3. Perchè nell' Estate medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione nella quale da alcuni S. M. P. si di quella Città, che di Modena, e di Parma trattossi di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello in casa del Dottore Panizzi assistette alle ultime formalità della Recezione del Perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Galera per anni quindici, ed in tutte le spese.

XVII. Moreali Lodovico del fu Dott. Gherardo nativo di Reggio, e domiciliato in Modena Dott. di Leggi, d'anni 29, ammogliato con figli, possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nell'Estate 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Modena nel Settembre 1819, avendovi poscia coperte le Cariche di Segretario e di Socio Viaggiatore.

2. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma, e specialmente da Lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, esso Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che egli in quella Sessione abbia letto un Piano di Governo Costituzionale; e che abbia fatto, e prima, e dopo di essa alcuni viaggi alle Chiese dei S. M. P. di Reggio, e di Bologna per affari della Società, che a tal'uopo lo forniva del denaro occorrente.

4. Perchè nell'Estate suddetta in Modena si aggregò alla Setta dei Carbonari.

5. Perchè dappoi assistette in Modena nella Casa dell'Ebreo Israele Latis alle Recezioni dell'ex Capitano Lirelli, e del Latis medesimo nella Setta dei Carbonari in qualità di Maestri.

6. Perchè sempre nella State del 1820 assistette in propria casa alle Recezioni formali del Dottore Pietro Levesque, di Francesco Morandi, del Dott. Franceseo Medici in ora defunto, del Dott. Giuseppe Cannonieri tutti di Modena, non che del Dott. Francesco Montanari di Ravarino nell'indicata Setta.

Alla Pena della Galera per anni dieci, ed in tutte le spese.

XVIII. Zuccoli (*Negativo*) Dottore del fu Avv. Ilario nativo di Modena, d'anni 46, Giusdicente di Montecchio, possidente, ammogliato con prole, detenuto, e costituto Reo

1. Perchè sulla fine di Febbrajo, o sul principio

di Marzo 1821; in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli si fece, mentre era Giusdicente di Montecchio, ascrivere colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendo sortito il nome di Domiziano, o Diocleziano.

2. Perchè nella Quaresima 1821 in San Polo nella casa di Prospero Bosi assistette alla Recezione formale di Giambattista Ferrari, e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari, non senza indizio che egli vi fosse addetto, sino quand'era Giusdicente di San Felice.

Alla Pena di Carcere per anni dieci, ed in tutte le spese.

XIX. Pampari Avvocato Antonio (*Confesso*) del fu Gaetano, nato e domiciliato in Montecchio, di anni 47, ammogliato con prole, possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè in Agosto 1820 nella Residenza Comunale di S. Ilario si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Icaro.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Reggio in Casa del Dott. Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. sì di quella Città, che di Modena, e di Parma, e specialmente da Lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia; e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè si ha in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme al Dottore Caronzi spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non se per manifestare ad essi che i Reggiani non ave-

vano in allora pronti i mezzi, onde per li primi eccitare nel proprio Stato la Rivoluzione.

4. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla Recezione dei Gio. Maria Rasori, Gio. Conti, e Giuseppe Gasparini nella Società dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XX. Malagoli Gian Andrea (*Confesso*) del fu Antonio, nato e domiciliato in Modena, d'anni 40, ammogliato con prole, ex Capitano delle Truppe Italiane, possidente, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena sottoscrisse le Patenti di Massoneria che rilasciate vennero al Dott. Antonio Sacchi, e Fortunato Rossi, e a Comici Velli, e Mascherpa a quella Setta previamente aggregati, non senza indizio che abbia del pari firmate due consimili Patenti per certo Torreggiani di Reggio, e pel Comico Vismara amendue addetti pure alla Società Massonica.

2. Perchè nell'Autunno del 1819 in Modena nella Casa d'Israele Latis si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. poco prima stabilita in quella Città, avendovi sortito il nome di Appulejo, e coperte le cariche di Cassiere, e di Grand'Astro.

3. Perchè nell'Autunno istesso in Casa Latis assistette alla Recezione formale del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nell'indicata Società.

4. Perchè in Primavera del 1820 nella Casa Latis assistette pure alle Recezioni del Dott. Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nella Setta medesima.

5. Perchè circa un mese dopo in propria Casa assistette alla Recezione di certo Balboni di Bologna nei S. M. P.

6. Poichè nella State 1820 propose a Socio Viag-

giatore della Chiesa dei S. M. P. di Modena il Dottore Moreali che vi venne poscia in tale qualità ricevuto.

7. Perchè nell'Estate istessa in Casa dell'Ebreo Latis ascrisse l'ex Capitano Lirelli, e il medesimo Latis alla Setta dei Carbonari conferendone loro il grado di Maestro.

8. Perchè circa la metà di agosto 1820 aggregò alla Carboneria Francesco Morandi, e i Dottori Pietro Levesque, Giuseppe Cannonieri, Francesco Medici, e Francesco Montanari.

9. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta de'Carbonari ricevette in Modena, probabilmente nella sera del 14 Febbrajo 1821. dall'ex Comandante Francesco Maranesi cinque o sei esemplari di un Proclama a stampa diretto alle truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani. Proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche maniera ancora contro il nostro Sovrano; perchè nell'istessa sera consegnò al Dott. Lodovico Moreali di quei Proclami, rilasciandone poscia nel giorno successivo un altro a Gio. Alessandri di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità; e perchè infine dal Processo emerge qualche sospetto, che abbia pure diramato per Modena quelli, che asserì di aver distrutti.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXI. Latis Israele del fu Benedetto d'anni 39, nato e domiciliato in Modena, Ebreo, ammogliato con prole, ex Ufficiale nelle truppe Italiane, Maestro di Scuola, detenuto e costutito Reo

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena in Casa della Vedova Giovanardi assistette alle Recezioni del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, e dei comici Velli, e

Vismara nella Setta Massonica, e del conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascerpa sottoscrivendone le relative Patenti.

2. Perchè dal Processo risulta qualche indizio, che egli abbia in allora assistito eziandio alla Recezione di certo Torreggiani di Reggio nella Setta medesima, coll'averne del pari firmato l'analogo Diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 in Modena in casa dell'ex Comandante Maranesi si fece formalmente ascrivere insieme all'Ebreo Benedetto Sanguinetti alla Società segreta dei S. M. P. stabilita poco prima in quella Città, avendovi sortito il nome di Penn, e coperta la carica di Grand'Astro.

4. Perchè nell'Autunno 1819 in propria casa assistette alla Recezione formale dell'ex Capitano Gio. Andrea Malagoli nella Società dei S. M. P., non senza indizio che sia in pari tempo intervenuto alla Recezione dell'ex Capitano Lirelli in quella Setta.

5. Perchè nell'Autunno istesso assistette pure in propria casa alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi nella Società dei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 in propria casa assistette alla Recezione del Dott. Fisico Cristoforo Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nell'indicata Setta, non senza indizio che previamente fosse al Belloli conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo assistette in casa dell'ex capitano Malagoli alla Recezione del Balboni di Bologna nei S. M. P.

8. Perchè nell'Estate del 1820 in casa propria si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei Carbonari, nella quale ottenne il grado di Maestro.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXII. Bolognini Francesco (*Contumace*) figlio dell'Ingegnere, domicitiato in Reggio, contumace e Reo.

Perchè nel Settembre, o nell'Ottobre 1820 in Reggio in casa del capitano Giacomo Farioli si fece ascrivere formalmente alla segreta Società dei S. M. P. ivi eretta, avendo poi coperta tra i Dignitarj di essa la Carica di Cassiere.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXIII. Borelli Giuseppe (*Contumace*) Dottor Fisico di Modena, contumace e Reo.

Perchè si è fatto ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. in epoca non determinata ma sicuramente prima dell'anno 1821, per cui deputato venne Ricettore, ed Amministratore del denaro prodotto dalla Colletta, che i Socj s'imposero nel principio dello stesso anno a pro di quelli tra essi in allora detenuti; e processati in Modena, ed incaricato in pari tempo a tener dietro all'andamento della loro causa.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXIV. Levesque (*Contumace*) Dottore Pietro di Modena, Contumace e Reo

1. Perchè in un dopo pranzo del mese di Agosto 1820, e probabilmente verso la metà, si fece ascrivere formalmente alla Setta dei Carbonari in Modena in casa del Dottore Lodovico Moreali.

2. Perchè nello stesso mese di Agosto intervenne in seguito nell'indicato luogo all'accettazione in detta Società dei Dottori Francesco Medici, e Giuseppe Cannonieri, e dei Fratelli Andrea, e Dottore Francesco Montanari, l'ultimo de'quali vi si aggregò in conseguenza delle insinuazioni di Lui.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXV. Boni Domenico (*Confesso*). di Giovanni nato in Gaida domiciliato in Reggio, d'anni 32 o 33, celibe, Ingegnere, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nel 1820 si fece aggregare formalmente alla Società segreta dei S. M. P. in Gaida in casa del capitano Giacomo Farioli avendovi sortito il nome di Archimede.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati di Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che avessero i Romagnoli a tal'uopo adottate.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVI. Sanguinetti Benedetto (*Confesso*) del fu Moisè, nato e domiciliato in Modena, d'anni 33. celibe, possidente, ex ufficiale nell'Armata Italiana, detenuto costituito Reo.

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della Vedova Giovanardi assistette alle Recezioni del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, del Torreggiani, e dei Comici Velli, e Vismara nella Setta Massonica, avendone sottoscritte le relative Patenti.

2. Perchè si ha dal Processo qualche indizio, che egli abbia in pari tempo assistito al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa coll'averne firmato l'analogo diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 si fece formalmente ascrivere in Modena nella casa dell'ex comandante

Francesco Maranesi alla Società segreta dei S. M. P. poco prima stabilita in quella città, avendovi sortito il nome di Ciro, e coperta la carica di Pontefice, od Oratore.

4. Perchè nell'Autunno 1819 in Modena nella casa dell'Ebreo Latis intervenne alla Recezione formale dell'ex capitano Malagoli nella Setta dei S. M. P. non senza indizio che abbia in pari tempo assistito alla Recezione dell'ex capitano Lirelli in quella Società.

5. Perchè poscia nello stesso Autunno in casa Latis assistette alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 assistette pure in casa Latis alla Recezione formale del Fisico Dott. Cristoforo Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nella Setta med. non senza qualche indizio che fosse in allora al Belloli anche conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo in Modena in casa dell'ex capitano Malagoli assistette alla Recezione di certo Balboni di Bologna nella Società med.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVII. Sacchi Antonio (*Confesso*) del fu Avvocato Giuseppe, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 25, Dottore di leggi celibe possidente, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel mese di Maggio o di Giugno 1818 si fece ascrivere formalmente in Modena nella casa della Vedova Giovanardi alla Società segreta dei Massoni, riportandone l'analogo Diploma.

2. Perchè nell'Autunno 1819 si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. P. M. in Modena nella casa dell'Ebreo Latis.

3. Perchè nella Primavera del 1820 in casa Latis assistette alla recezione formale del Belloli, e del-

l'Urbini nella Società dei S. M. P., non senza indizio che al Belloli fosse in pari tempo conferito il grado di Maestro Massone.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVIII. Panisi Luigi (*Negativo*) del fu Prospero nato e domiciliato in Novellara d'anni 42 celibe, possidente, Ragionato di quella Comunità, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nel 1818, o sul principio del 1819 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P., non senza indizio che abbia appartenuto ancora alla Setta degli Adelfi.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Morcali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

Alla pena del Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXIX. Fattori Carlo (*Negativo*) Dottore Fisico di Baldassarre nato in Scurano, domiciliato in Reggio, ultimamente dimorante in Parma per la pratica d' Ostetrica a spese di S. A. R., d'anni 29, celibe, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'Autunno del 1820 si fece formalmente aggregare in Reggio nella casa del Dottore Prospero Pirondi alla Società segreta dei S. M. P.; non senza indizio che per favorire lo scopo della medesima andasse nella Montagna Reggiana ad eccitarne gli abitanti alla rivolta.

2. Perchè nell' anno 1820, e probabilmente in

Primavera in propria casa ricevette formalmente nella Società segreta dei Carbonari il Prete Don Giuseppe Andreoli di S. Possidonio.

3. Perchè sul finire del Carnevale 1820 vi aggregò il Dottore Flaminio Lolli della Mirandola.

4. Perchè circa la metà di Quaresima del 1821 in sua casa vi ascrisse Ippolito Lolli pure della Mirandola.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXX. Fattori Giuseppe (*Negativo*) di Baldassarre nato in Scurano, domiciliato in Reggio, d'anni 24, celibe, Dottore di Leggi, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nella Primavera del 1820 in Reggio in propria casa ricevette Don Giuseppe Andreoli nella Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè nel primo Gennajo 1821 in Reggio nella casa del Dottor Carlo Franceschini assistette alla Recezione di Francesco Conti nell'indicata Setta.

3. Perchè sulla fine di Gennajo 1821 o sul principio di Febbrajo 1821 in propria casa ascrisse alla Lista istessa lo Speziale Domenico Galvani di San Martino in Rio.

4. Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 parimenti in propria casa vi aggregò Giovanni Ragazzi della Mirandola.

5. Perchè dal Processo emerge qualche indizio

1. Che nell'Estate 1820 andasse nella Montagna Reggiana per eccitarne gli abitanti alla rivolta.

2. Che nel Carnevale 1821 abbia assistito alla Recezione del Dott. Flaminio Lolli nei Carbonari.

3. Che abbia appartenuto alla Società secreta dei S. M. P.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXI. Lolli Flaminio (*Confesso*) del Dottore

Luigi, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 24. Dott. di Leggi, celibe, e costituito Reo

Perchè sugli ultimi giorni del Carnevale 1824, in Reggio nella casa dei Fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori si fece aggregare formalmente alla Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXII. LAMBERTI Carl'Angelo (*Confesso*) del Dott. Fisico Carl'Antonio, nativo dei Quattro Castelli, domiciliato in Correggio, in qualità di Cancelliere Criminale di quella Giusdicenza, d'anni 39, Dottore di Leggi, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo

1. Perchè sulla fine del 1816 in Gaida nella casa del Capitano Giacomo Farioli si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi eretta poco prima in Reggio, avendovi coperta la Carica di Oratore.

2. Perchè nell' anno 1818, o sul principio del 1819 nell' indicato luogo si aggregò colle solite formalità alla Setta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Vitellio.

Alla Pena della Carcere per tre anni, ed in tutte le spese.

XXXIII. BELLOLI Cristoforo (*Confesso*) Dott. Fisico del fu Francesco, nativo di Scandiano, domiciliato nella Mirandola, d'anni 44, possidente, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo

1. Perchè in Primavera del 1820 si fece ascrivere formalmente in Modena nella casa dell'Ebreo Israele Latis alla Società segreta di S. M. P., non senza indizio che siasi previamente aggregato alla Setta dei Massoni, riportandone il grado di Maestro.

2. Perchè in quella circostanza assistette alla Recezione dell' Ebreo Fortunato Urbini nei S. M. P.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXIV. Zucchi Carlo (*Negativo*) del fu Avv. Troilo Gaetano, nato in Reggio, domiciliato in Milano, d'anni 38, celibe, ex Ufficiale delle Truppe del cessato Regno d' Italia, incisore in Rame, detenuto e costituito Reo

1. Perchè in primavera del 1817 nella casa dell' Ebreo Israele Latis in Modena tentò di aggregare l'ex Capitano Gio. Andrea Malagoli, l'Ebreo Benedetto Sanguinetti, e lo stesso Latis alla Società segreta della Spilla nera diretta a ristabilire sul Trono di Francia la dinastia di Napoleone Bonaparte;

2. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della Vedova Giovanardi assistette alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, di Andrea Torreggiani, e dei Comici Velli e Vismara nella Setta Massonica, non che al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa, sottoscrivendone le relative Patenti.

3. Perchè in Reggio nello stesso anno coi Torchi di Vincenzo Melegari stampò col rame a tal' uopo da Lui inciso le Patenti in Pergamena, che rilasciate poscia vennero a ciascun dei Massoni preindicati.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXV. Nizzoli Antonio (*Negativo*) del fu Fabbio, nato e domiciliato in Brescello Ragioniere di quella Comunità, d'anni 64 ammogliato con prole, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'estate 1820 in Parma si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. avendovi sortito il nome di Focida.

2. Perchè nella State medesima in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, che di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi

Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che nell'anno 1816 abbia in Brescello assistito alla Recezione del Dott. Giambattista Cavandoli nella Setta dei Massoni.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXVI. Cavandoli Giambattista (*Negativo*) del fu Giammaria, nativo di Canossa, domiciliato in Brescello in qualità di Cancelliere Archivista di quell'Archivio Notarile, Dott. di Leggi, d'anni 48, celibe e possidente, detenuto, e costituito Reo.

1. Perchè nell'anno 1816 si fece formalmente ascrivere da certo Iassis di Viadana nella Setta Massonica, non senza indizio, che abbia posterioramente assistito alla Recezione di Dominico Morandi, e del Capitano Magotti Mantovano, non che di un altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Parma si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Eschilo.

3. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella Casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. P. M. tanto di quella Città, che di Modena e Parma, si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello nella casa del Dott. Panizzi assistette alla Recezione del Perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXVII. Morandi Francesco (*Negativo*) di Vincenzo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 29, celibe, ed impiegato nella Ragioneria Ducale; detenuto e costituito Reo

Perchè circa la metà d'Agosto 1820 in Modena nella casa del Dott. Lodovico Moreali si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla pena della Carcere per anni due, ed in tutte le spese.

XXXVIII. Gazzadi Domenico (*Confesso*) di Giuseppe, nato e domiciliato in Sassuolo, d'anni 53, vedovo senza prole, Professore di Rettorica, detenuto e costituito Reo

Perchè nel 4 Agosto 1820 in Reggio nella casa del Dott. Prospero Pirondi si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P.

Alla Pena della Carcere per anni due, ed in tutte le spese.

XXXIX. Manzini Camillo Lodovico (*Negativo*) del fu Giambattista, nativo di Carpi, dimorante in Roma, d'anni 26, Dott. di Legge, celibe, detenuto e costituito Reo

Perchè si aggregò formalmente alla Setta dei Carbonari in Roma sulla fine dell'anno 1817, o sul principio del 1818, non senza indizio, che nel Settembre, o nell'Ottobre del 1818 istesso abbia in Bologna assistito alla Recezione del Conte Camillo Laderchi di Faenza nella Setta preindicata in qualità di Maestro, e che abbia da Roma coltivato un carteggio sedizioso con alcuni di Modena.

Alla Pena della Carcere per anni 2, ed in tutte le spese.

XL. Lolli Ippolito (*Confesso*) di Luigi, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 21 compiti in Settembre prossimo scorso, Studente, celibe, detenuto e costituito Reo

Perchè sulla metà di Quaresima 1821 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari in Reggio nella casa dei Dottori Carlo e Giuseppe fratelli Fattori.

Alla Pena della Carcere per anni due compresovi però quella che ha sofferto, ed in tutte le spese.

XLI. Ragazzi Giovanni (*Confesso*) del vivente Paolo, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 21 compiti nel 13 Agosto 1821, Studente di Leggi, celibe, detenuto e costituito Reo

Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 in Reggio in casa dei fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori, si aggregò formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni due compresavi quella, che ha sofferto, ed in tutte le spese.

XLII. Urbini Fortunato (*Confesso*) di Simone, Ebreo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 37; celibe, Maestro di Aritmetica, e di Lingua Francese ed Italiana, detenuto e costituito Reo

Perchè nella Primavera del 1820 in Modena nella casa dell' Ebreo Israele Latis si aggregò formalmente alla Società segreta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Giulio Cesare.

Alla Pena della Carcere per un anno, ed in tutte le spese.

XLIII. Rossi Fortunato (*Confesso*) del fu Pietro, nativo di Novellara e domiciliato in Reggio, d'anni 45, ammogliato con prole, Sartore, detenuto e costituito Reo.

Perchè in una sera del mese di Maggio o di Giugno dell'anno 1818 si fece ascrivere formalmente in Modena nella Casa della Vedova Giovanardi alla Società segreta dei Massoni riportandone l' analogo Diploma.

Alla Pena della Carcere per un anno, ed in tutte le spese.

XLIV. Montanari Francesco (*Confesso*) Dottor Fisico di Giuseppe, nato e domiciliato in Ravarino, d'anni 32, possidente, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo

Perchè circa la metà d'Agosto 1820 in Modena nella casa del Dott. Lodovico Moreali si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per un anno ed in tutte le spese.

XLV. Canonieri Giuseppe (*Negativo*) del fu Giuseppe nativo di S. Catterina Suburbana di Modena, domiciliato in quella Città, d'anni 26, celibe, Dott. di Legge, detenuto e costituito Reo.

Perchè circa la metà d'Agosto del 1820 si fece formalmente aggregare alla Società segreta dei Carbonari nella casa del Dott. Lodovico Moreali in Modena.

Alla pena della Carcere per un anno, compresa quella che ha sofferta, ed in tutte le spese.

XLVI. Carpi Evandro (*Negativo*) del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Reggio d'anni 25 o 26, celibe, Pittore, negoziante e possidente, detenuto e costituito Reo

Perchè nell'Autunno 1820 in Montecchio nella casa del Dott. Francesco Caronzi si fece ascrivere formalmente in una Carboneria più raffinata, non senza indizio, che egli abbia anche prima appartenuto alla Società segreta dei Carbonari, e che ad opera di Lui siasi aggregato alla Setta medesima il Dott. Lodovico Moreali.

Alla pena della Carcere per un anno compresavi quella che ha sofferta, ed in tutte le spese.

XLVII. Zanibelli Pietro (*Negativo*) del fu Ferdinando, nativo di Casalmaggiore degente in Reggio, d'anni 34, Farmacista e possidente, celibe, detenuto e costituito Reo

Perchè nel Febbraio 1821 in Gaida in casa del

Capitano Giacomo Farioli si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P.

Alla Pena della Carcere da Lui sofferta, ed all'esiglio dai Reali Dominj Estensi colla comminatoria di tre anni di Carcere qualora vi contravvenga, ed in tutte le spese.

Il Tribunale istesso.

Visto il § 11 del Sovrano Chirografo 14 Maggio prossimo scorso con cui viene incaricato a destinare il luogo dell'esecuzione della Sentenza di Pena Capitale.

Ha decretato, che l'esecuzione medesima debba avvenire nello spazio di terreno di ragione pubblica, che rimane a Ponente di questo Forte fra le due Vie, che si diramano dalla strada Emilia di Reggio divergendosi l'una a mezzo giorno, verso l'ingresso in questo Paese, e l'altra a Levante all'intorno del medesimo, luogo, che si è ravvisato a tal'uopo conveniente non tanto per la sua vicinanza al Forte in cui sono detenuti i Rei, quanto per la necessaria esemplarità essendo sulla strada postale presso il confine dei territorj di Modena e di Reggio.

Ha poi risoluto, che questa determinazione sia partecipata al Governo Provinciale di Modena, perchè disponga l'occorrente per l'analogo conseguimento, che dovrà aver luogo non più tardi di ventiquatt'ore, dopo che conosciutasi la Sovrana volontà intorno alla Sentenza medesima se ne sarà fatta l'opportuna notificazione ai singoli Rei in quella condannati a morte.

Visti d'altronde i diversi rapporti di alcuni Medici sì di Modena, che di Rubiera, e specialmente poi quello del Dott. Francesco Galloni Direttore dell'Ospitale de'Pazzi in Reggio, da'quali risulta, che il detenuto ed inquisito Gio. Manzotti di S. Ilario

ritrovasi tuttavia nel deplorabile stato di aberazione di mente, per lo che non si è potuto procedere ad atti ulteriori contro di Lui.

Ha determinato rimettersi il Manzotti istesso a disposizione del Governo di Modena, onde ne lo faccia debitamente curare, interessandolo in pari tempo a volere per ogni effetto di ragione avvertire questo Tribunale, qualora per sentimento di più Professori nell'arte medica, avesse quelli riacquistato l'uso delle proprie intellettuali facoltà.

Visto altresì, che i titoli di Reato, che la Giusdicenza Criminale di Modena contestò nel giorno 19 Novembre 1821 alla Pelagia Montanari in Cepelli di detta Città sono estranei a quelli di Lesa Maestà, e di aderenza alle Sette proscritte.

Ha ordinato rimettersi al Tribunale ordinario la cognizione della causa della Cepelli medesima giusta il disposto nel § 9 del citato Sovrano Chirografo 14 Maggio prossimo scorso.

Vista finalmente la Circolare dell'Illustriss. Supremo Consiglio di Giustizia 18 Settembre 1816. N. 4071 / Sez. 2425

Ha determinato che attese le circostanze speciali che concorrono a pro dei Condannati sotto i Numeri I, II, X, XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXV, XXVII, XXXII, siano essi raccomandati alla clemenza di S. A. R.

Così è Rubiera 11 *Settembre* 1822.

FIRMATI
- Consigliere Avv. Vincenzo Mignani, *Presidente.*
- Avv. Giacomo Mattioli, *Giudice.*
- Avv. Alfonso Toschi, *Giudice.*

SEGNATI
- Dott. Giuseppe Verini, *Cancelliere.*
- Dott. Domenico Giglioli, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

Visto le Sentenze definitive pronunciate dal nostro Tribunale Statario straordinario residente in

Rubiera, specialmente da Noi delegato a giudicare sommariamente, ed in unica istanza dei delitti di Lesa Maestà, e di aderenza alle Sette, ed Associazioni segrete, che sotto qualsiasi nome tendono allo scopo di sovvertire l'ordine dello stabilito legittimo Governo contro li seguenti Individui

1. Don Andreoli Ginseppe; 2. Conti Giuseppe; 3. Prospero Bosi; 4. Dottore Sante Conti; 5. Dottore Carlo Franceschini; 6. Conte Giovanni Grillenzoni; 7. Dottore Fisico Prospero Pirondi; 8. Giovanni Sidoli di Montecchio; 9. Dottore Fisico Pietro Umiltà di Montecchio; 10. Capitano Giacomo Ferioli; 11. Dottore Giovanni Andrea Caronzi; 12. Avvocato Luigi Peretti; 13. Giovanni Battista Ferioli; 14. Biagio Barbieri; 15. Francesco Maranesi; 16. Giuseppe Alberici; 17. Lodovico Moreali; 18. Ippolito Zuccoli Giusdicente; 19. Avvocato Antonio Pampari; 20. Giovanni Andrea Malagoli; 21. Israele Latis; 22. Francesco Bolognini; 23. Dottore Fisico Borelli; 24. Dottore Pietro Levesque; 25. Domenico Boni; 26. Benedetto Sanguinetti; 27. Dottore Antonio Sacchi; 28. Luigi Panisi; 29. Carlo Fattori Medico; 30. Avvocato Giuseppe Fattori; 31. Flaminio Lolli; 32. Dottore Carlo Angelo Lamberti; 33. Cristoforo Belloli; 34. Carlo Zucchi; 35. Antonio Nizzoli; 36. Giovanni Battista Cavandoli; 37. Francesco Morandi; 38. Domenico Gazzadi; 39. Camillo Manzini; 40. Ippolito Lolli; 41. Giovanni Ragazzi; 42. Fortunato Urbini; 43. Fortunato Rossi; 44. Francesco Montanari; 45. Giuseppe Cannonieri; 46. Evandro Carpi; 47. Pietro Zanibelli.

Volendo Noi per l'una parte dar luogo a tutto il rigore della Giustizia, ove concorre maggior malizia, e pertinacia nel delitto, e dove i delitti sono d'un genere da non ammettere riguardo di grazia, per l'altra parte volendo Noi usare di minor rigore verso quelli, che non sforzosamente, ma su-

bito da prima confessarono candidamente le loro reità, e somministrarono lumi, ed indizj utili e verificati alla Giustizia, mostrando con ciò il loro pentimento, e la volontà di riparare il loro fallo in quanto fu loro possibile in quelle circostanze, come anche volendo Noi usare un qualche riguardo ai più giovani, e che sembrano essere sedotti da altri, e strascinati nei delitti poco a poco quasi senza accorgersene, e che con pronte sincere confessioni confermarono il loro pentimento: Decretiamo quanto segue

1.° Confermiamo appieno senza modificazione le Sentenze di Morte e di Carcere pronunciate dal Tribunale Statario straordinario contro i contumaci e profughi, cioè contro Prospero Bosi, Dottore Sante Conti, Dottore Carlo Franceschini, Conte Giovanni Grillenzoni, Dottore Fisico Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Dottore Pietro Umiltà, Francesco Bolognini, Dottore Fisico Borelli, Dottore Pietro Levesque. Soltanto non vogliamo, che venga eseguita contro li sette primi la Decapitazione in effigie, ma salvo tutta la forza della Sentenza da eseguirsi, quando i rei cadessero nelle mani della Giustizia.

2. Confermiamo senza modificazione, nè eccezione alcuna le Sentenze del Tribunale Statario contro i detenuti negativi, ma convinti, cioè contro i seguenti

L'Avvocato Luigi Peretti, Giovanni Battista Ferioli, Biagio Barbieri, Lodovico Moreali, Dottore Ippolito Zuccoli, Luigi Panisi, Carlo Dottore Fattori, Giuseppe Fattori, Carlo Zucchi, Antonio Nizzoli, Giovanni Battista Cavandoli, Francesco Morandi, Camillo Manzini, Giuseppe Cannonieri, Evandro Carpi e Pietro Zanibelli.

3. Confermiamo la Pena di Morte inflitta dal Tribunale Statario al detenuto

Don Giuseppe Andreoli Sacerdote per essere non solo reo convinto e confesso di delitti, per cui fu da Noi espressamente comminata la Pena di Morte, ma per essere di più stato seduttore della gioventù, e più reo per la sua qualità di Sacerdote e di Professore, delle quali abusò per sedurre la gioventù, ed attirarla nella Società de'Carbonari, a cui egli apparteneva. Finalmente per avergli Noi in considerazione della sua qualità di Sacerdote usato a principio tutti i riguardi, e perfino fatto sperare riguardi di Clemenza, se subito quel primo giorno confessava i suoi delitti, facendolo minacciare in caso diverso, che fino all'indomani non sarebbe più stato in tempo, e sarebbe stato abbandonato a tutto il rigor delle Leggi; ed egli avendo per ben tre volte costantemente negato ogni cosa quel giorno, per cui fu avvertito, che non era più in tempo a sperare grazia alcuna, e non avendo egli poscia confessato, che quando si trovò convinto dalle molte prove che la Giustizia aveva contro di lui.

4. Facciamo grazia della Pena di Morte a Francesco Conti commutando la sua pena in soli dieci anni di carcere; e ciò perchè il suo delitto grave per l'epoca, in cui fu commesso, sembra effetto più di seduzione altrui, che di propria malizia, e non è accompagnato da altre circostanze aggravanti; poi, perchè vogliamo aver riguardo alla sua sincera, pronta e spontanea confessione, con cui mostrò il suo pentimento, e finalmente perchè nell'anno 1814 cooperò quanto dipendeva da lui per coadjuvare l'Armata Austriaca e de'suoi Alleati, quando presero possesso degli Stati nostri, e perchè pure nei successivi anni 1816 e 1817, in occasione della maggiore carestia si adoperò attivamente, onde procurare del grano estero per la popolazione dei nostri Stati, i quai motivi tutti ci mossero a recedere dalla Sentenza, e commutarla come ora la commutiamo in una assai più mite.

5. Confermiamo la Sentenza contro il Capitano Giacomo Ferioli, poichè l'unico motivo, per cui poteva meritare qualche riguardo quello cioè della sua pronta e sincera confessione, fu già contemplato dal Tribunale Statario, il quale recedette perciò dalla Pena ordinaria, che sarebbe stata di morte.

6. Al Dottore Giovanni Andrea Caronzi, sebbene già contemplato dal Tribunale Statario per la sua ingenua e pronta confessione, e per i lumi che diede alla Giustizia colle sue deposizioni, recedendo in suo favore dalla pena ordinaria, che sarebbe stata di morte; pure per questi medesimi titoli, e perchè sembra essere stato sedotto da altri, gli diminuiamo ancora di cinque anni la Pena della Galera per venti anni, a cui fu condannato.

7. La gravezza dei delitti, e la tarda e non del tutto spontanea confessione di Francesco Maranesi, alla quale il Tribunale ebbe già riguardo, recedendo nella Sentenza dalla Pena ordinaria che sarebbe stata di morte, fa che confermiamo senza modificazione la Sentenza del Tribunale Statario contro di esso proferita.

8. Per Giuseppe Alberici avendo già avuto riguardo il Tribunale Statario alla sua ingenua confessione, recedendo dalla Pena ordinaria, gli facciamo grazia di tre anni di Pena, e ciò per avere ingenuamente, e subito alle prime intimazioni confessata la sua reità.

9. All'Avvocato Antonio Pamperi e Giovanni Andrea Malagoli, ad Israele Latis e a Benedetto Sanguinetti facciamo grazia di un anno ad ognuno della rispettiva Pena di Carcere a cui furono condannati; e ciò soltanto per essere nel numero dei confessi, sebbene le loro confessioni non fossero nè delle più pronte, nè tali da meritare particolari riguardi.

10. A Domenico Boni e ad Antonio Sacchi per la pronta ed ingenua loro confessione diminuiamo due anni della Pena, a cui furono condannati.

11. A Flaminio Lolli sebbene confesso confermiamo la Sentenza del Tribunale Statario a ragione dell'epoca del suo commesso delitto, per cui vediamo che dal Tribunale fu già abbastanza considerata la sua confessione.

12. A Carlo Lamberti ed a Cristoforo Belloli, condannati a tre anni di carcere, ne condoniamo uno per ognuno di essi avuto riguardo alla pronta ingenua loro confessione.

13. A Domenico Gazzadi in considerazione d'essere nel numero de'confessi facciamo grazia della quarta parte della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

14. Ad Ippolito Lolli per la sua minorile età, per essere stato sedotto da Andreoli, avuto anche riguardo alla sua confessione, condoniamo un'anno di carcere.

15. A Giovanni Ragazzi come Giovinetto sedotto dal Sacerdote Andreoli a farsi Carbonaro probabilmente ignaro dello scopo della Società, attesa la precedente sua buona condotta, e la ingenua sua pronta confessione, limitiamo la sua pena a sei mesi di carcere, condonandogli il resto della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

16. Ugualmente a Fortunalo Urbini ed a Fortunato Rossi per la pronta ed ingenua loro confessione, riduciamo per grazia la pena di un'anno a soli sei mesi di carcere.

17. Confermiamo la pena di un'anno di carcere a Francesco Montanari per avere confessato, e poi voluto ritrattare la sua confessione.

18. Quanto a Giovanni Manzotti si riterrà come un pazzo prigioniere rinchiuso fin che si possa contr'esso ulteriormente procedere.

Il nostro Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, e particolarmente il Presidente di esso è da Noi incaricato di fare immediatamente notificare ai singoli Rei le loro condanne, e di farle eseguire entro il termine prescritto dalla Sentenza medesima; Tale essendo la nostra Volontà.

Cattajo li 11 Ottobre 1822.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo, anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI, Tenente Colonnello dei Corazzieri del Reggimento Arciduca FRANCESCO al Servigio di S. M. I R. A., Scudiere ed Ajutante di campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CORONINI Conte GIOVANNI, Ciambellano di S. M. I. R. A., e Capitano Comandante il R. Corpo Pionnieri.

ZANNI GEMINIANO Tenente de' Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de' Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO, Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Giudice d'Appello e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Medini Andrea del fu Agostino, nativo della Rocchetta, Soldato nella 6.ª Compagnia del R. Battaglione di linea, d'anni 23, libero, non possidente e cattolico.

Marchetti Bernardo del fu Giovanni, nativo di Boccassuolo, Alunno Dragone, dell'età d'anni 22, libero, piccolo possidente e cattolico.

Corsi Demetrio del vivente Francesco delle Fabbriche, Alunno Dragone, dell'età d'anni 20, libero, non possidente, lavorante in ferro e cattolico.

Rasponi Giovanni del vivente Leopoldo, nativo di Fiumalbo, Pionniere, dell'età d'anni 17, libero, possidente, fabbro-ferrajo e cattolico.

Brevini Giuseppe del vivente Vincenzo, d'anni 24 a 25, nato e domiciliato in Modena, nubile, non possidente, fabbro-ferrajo, ex Pionniere e cattolico.

Giacomozzi Antonio del fu Luigi, della Zocca di Montalbano, dell'età d'anni 24, nubile, non possidente, muratore, ex Pionniere e cattolico.

Adani Luigi del vivente Giuseppe, nato e domiciliato in Modena, d'anni 24, libero, non possidente, fabbro-ferrajo, ex Pionniere e cattolico. Imputati i primi quattro, cioè:

Il Medini, *il Marchetti*, *il Corsi*, *il Rasponi* di avere preso soldo nelle Orde ribelli a fronte di non essere sciolti dal loro giuramento di fedeltà al Regnante Principe, e di essersi battuti contro le Truppe combinate Austro-Estensi nella giornata del 5 Marzo mese corrente nlla situazione di Novi, ove furono fatti prigionieri dalle predette vincitrici Truppe.

E gli ultimi tre, cioè:

Il Brevini, il Giacomozzi e l'Adani di essersi nella giornata e successiva notte del 3 Febbrajo associati ai Capi rivoltosi nella casa di *Ciro Menotti*, onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo con arresto del Principe, ed uccisione di parte dei Ministri, armandosi ivi, ed opponendosi alla pubblica forza spedita per arrestarli, con uccisione di diversi membri della medesima.

Visti ed esaminati, gli atti e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che nelle deduzioni di difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese corrente.

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e Lib. IV. Tit. XIV.

Viste le disposizioni portate dal Proclama Sovrano del giorno 14 Marzo 1821 al § 1.

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.

Udito il Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore officioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quant'era da vedersi.

E considerato quant'era da considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno de'Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma.

Considerando, che la disposizione dell'articolo V. dell'accennato Proclama 20 Marzo 1831 esclude dall'assoggettamento alla Militare Commissione qualunque individuo che arruolato nei Corpi delle Milizie Estensi si fosse reso colpevole di posteriore aggregazione alle Orde ribelli, e che perciò i quattro primi Inquisiti non possono essere giudicati dalla Commissione per carenza di giurisdizione.

Considerando, che il crimine addebitato agli altri tre Inquisiti *Brevini*, *Giacomozzi* ed *Adani* è pienamente provato in genere colle relazioni dei Capi d'Arme, e colla stessa confessione dei Coinquisiti.

Considerando, che rispetto alla qualità addieta alla enunciata loro confessione d'essere realmente stati associati bensì all'Orda ribelle nella casa di *Ciro Menotti* nell'indicata notte, ma d'ignorare poi i progetti delittuosi non può ammettersi a loro difesa, poichè osta, e la Legge che prescrive a debito del prevenuto la prova della eccezione, locchè dagl'Inquisiti non è stato nemmeno indotta, e dal fatto che se non concorre a provare un'antecedente scienza di cospirazione, convince però della loro colpabilità nella compartecipazione al delitto consumato ed eseguito in piena società coi Ribelli.

Considerando, che esclusa per legge e per fatto la qualità esonerativa non può il Magistrato in alcuna guisa declinare dalle prescrizioni rigorose della Legge.

Considerando però, che se è tolto al Giudicante di calcolare sopra la qualità addieta alla confessione, ogni qualvolta, come nel caso sia questa annichilata dalla disposizione della Legge, altrettanto poi è di Lui obbligo di eseguire l'ordine emanato dalla Clemenza Sovrana, di sottoporne ad Essa quei riflessi che la ragione può dimostrare etenuanti il sommo dolo, perchè nell'Alta Sua Saviezza ne consideri il peso, e servino di base alla di Lui Clemenza.

Considerando, che dalle Tavole processuali emergendo per conteste deposizioni che il *Brevini*, il *Giacomozzi* e l'*Adani*, furono indotti con qualche seduzione ed inganno alla rea associazione, inscienti in antecedenza del reo progetto della rivolta.

Che la loro ignoranza porge un suffragio al dedotto inganno.

Che succeduta la rivolta si ricusarono apertamente dal prendere servigio nell'Orde ribelli, sebbene eccitati ne fossero dai Capi rivoltosi, con promesse di gradi ed elargizioni di denaro.

Che non si hanno prove indubitate che si armassero e facessero fuoco nella fatal notte del suindicato giorno 3 di Febbrajo.

Che tranquilli rimasero al reingresso del loro Sovrano affidati alla credulità di non aver commessi delitti contro la legittima Autorità, per cui impavidi rimasero alle loro abitazioni, ove furono dai Commessi della R. Polizia attrappati, e consegnati alla Giurisdizione Militare.

Fatti e circostanze, che quanto in faccia alla Legge non sono valutabili dal Magistrato, possono però riscuotere i Clementi riguardi dell'Invitto Sovrano.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE PREDETTA

Ha dichiarato, e dichiara doversi rimettere a disposizione dei rispettivi Corpi a cui appartengono i Prevenuti

Medini, *Marchetti*, *Corsi* e *Rasponi* seco pure trasmettendo copia degli atti che li concernono, per quell'ulteriore giudizio, che il suo particolare Consiglio di Guerra crederà di dover pronunciare.

Ed ha poi condannato, e condanna li *Brevini Giuseppe*, *Giacomozzi Antonio* ed *Adani Luigi* alla Pena della morte infame sulla forca, all'emenda dei danni verso chi, e se, e come di ragione.

Ed alla confisca di tutti i beni, azioni, ragioni e diritti ai medesimi Condannati spettanti.

Ed inerendo alle intenzioni Sovrane.

Ha ordinato, ed ordina trasmettersi la presente Sentenza a S. A. R. con apposita accompagnatoria, raccomandando in essa alla Clemenza del Principe i Condannati predetti, col sospendere l'intimazione

del Giudicato ai medesimi, fino a che dalla prelodata A. S. R. giugneranno alla Commissione le Venerate Sue Determinazioni, — Così è. —

Modena, questo giorno 28 Marzo 1831.

Fatta, letta, pubblicata nel giorno, mese ed anno suindicati, ove sopra.

Reggiani Antonio
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Vincenzo Pifferi, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Coronini Giovanni, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Prot., Num. 505.

AL TENENTE COLONNELLO CONTE STERPIN

Presidente della Commissione Militare da Noi nominata con Lettera del 4 Febbrajo 1831, *e riposta in vigore col Proclama* 20 *Marzo* 1831 *per giudicare li Congiurati e Cospiratori riuniti nella Casa Menotti in Modena per eseguire gl' iniqui loro progetti.*

Vista e ponderata da Noi la Sentenza, emanata il 28 Marzo 1831 dalla predetta Commissione Militare contro li tre ex Pionnieri detenuti *Brevini Giuseppe*, *Giacomozzi Antonio* e *Adani Luigi*, quali tutti e tre trovaronsi nella casa Menotti la sera della Congiura.

Vista la Sentenza di Morte che a rigore di Legge contro di essi venne pronunziata, ma accompagnata da raccomandazione alla Nostra Clemenza dalla Commissione stessa che li sentenziò, per alcune circostanze attenuanti, fra cui specialmente valutiamo l'essere provato che tutti e tre questi Individui rimessi in libertà dal Governo ribelle, ricusarono costantemente di servirlo in alcun modo, ed effettivamente non presero servizio, nè fuggirono coi Ribelli, nè si nascosero, ma restarono quietamente in

Modena all'ingresso delle Truppe Austriache, e anche dopo finchè vennero arrestati, declinando dal rigore della Legge, e per Grazia condoniamo la vita a questi tre Individui arrestati, commutando loro la Pena di Morte in quella di Galera per dodici anni, il che dovrà loro essere intimato ed eseguito.

Ma siccome questa Grazia la facciamo unicamente per mettere una differenza nella pena fra quelli, che presumibilmente anche per la qualità delle persone, e loro educazione si possono supporre ignari del vero scopo della Congiura, e semplicemente da altri sedotti, da quelli che per la loro qualità, educazione, talento, ecc. si resero rei in modo dell'enorme delitto di Congiura e Ribellione contro il loro legittimo Sovrano, e di opposizione alla forza Militare, che non si può in loro ammettere la scusa d'ignoranza dell'oggetto o d'inganno, mentre il fatto in se stesso era iniquo, avvertiamo la predetta Commissione Militare che li deve giudicare o presenti o in contumacia, che contro di tutti gli altri autori e complici di tale orribile attentato Vogliamo che si proceda a tutto rigore di Legge e di Giustizia, esclusa ogni raccomandazione alla Nostra Clemenza, sottoponendo però a Noi le Sentenze per essere da Noi confermate prima della loro esecuzione.

Modena, li 29 Marzo 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata quest'oggi 30 Marzo 1831 intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Nominata con Lettera del 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Tenente Colonnello dei Corazzieri del Reggimento Arciduca FRANCESCO al Servigio di S. M. I R. A., Scudiere ed Ajutante di campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CORONINI Conte GIOVANNI Ciambellano di S. M. I. R. A., e Capitano Comandante il R. Corpo Pionnieri.

ZANNI GEMINIANO Tenente de' Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO, Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Giudice d'Appello e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Rossetti Giovanni del fu Giacomo di Mirandola, d'anni 26, libero, miserabile, di niuna professione, e cattolico.

Bozzali Antonio del fu Andrea, nativo di Campogalliano, domiciliato in Albareto, d'anni 22, libero, non possidente, muratore, e cattolico.

Mantovani Vincenzo del fu Stefano di Cavezzo, d'anni 25, libero non possidente, falegname, e cattolico,

Malavasi Anselmo del fu Antonio di Concordia, d'anni 22, libero, possidente falegname, e cattolico.

Ragazzi Antonio del vivente Domenico di Rivara, d'anni 24, libero, possidente, mulattiere, e cattolico.

Malagodi Pietro del fu Giuseppe di Finale, d'anni 24, libero, non possidente, aggiunto Cursore in Finale suddetto, e cattolico.

Sacchi Francesco del vivente Pietro di Vignola, d'anni 21, libero non possidente, agricoltore, e cattolico.

Toni Giuseppe del vivente Sante di Varano sotto Sassuolo, d'anni 24, libero, piccolo possidente, agricoltore, e cattolico.

Baraldi Paolo del vivente Battista nativo di Montetortore, domiciliato in Montese d'anni 22, ammogliato senza prole, possidente, agricoltore, e cattolico.

Cigarini Federico del vivente Giuseppe di Reggio, d'anni 21 non compiti, libero, non possidente, calzolajo, e cattolico.

Cepolli Paolo del fu Lodovico di Carpi, d'anni 23, libero, non possidente, braccente, e cattolico.

Offsas Marco del vivente Elesbano di Carpi, d'anni 25, ammogliato con un figlio, non possidente, calzolajo, e cattolico.

Marchi Antonio del fu Tommaso Carpi, d'anni 47, ammogliato senza prole, non possidente, di professione coltellinaro, e cattolico.

Imputati

Di essersi arruolati sotto le Bandiere della ribellione, e di essere proceduti a combattere contro le Imperiali Regie Truppe combinate nel Comune di Novi, nel giorno 5 di Marzo anno corrente, ove,

dopo vigorosa, ma inutile resistenza, furono battuti, vinti e fatti prigionieri.
Visti, ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti separatamente ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che per le deduzioni a difesa.
Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese spirante.
Visto il Codice Patrio al Lib. V., Tit. II., §. I., e Tit. VII., §. I.
Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.
Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa che ebbe l'ultimo la parola,
Visto quanto era da vedersi,
E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,
Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.
Considerando, che quanto è pienamente provato in atti, l'arruolamento, marcia, ed opposizione degl'Inquisiti contro le combinate II. RR. Truppe, altrettanto (eccettuati tre dei prevenuti) non si hanno in processo prove che escludino totalmente la eccezione addictta alla qualificata loro confessione di una immediata penitenza alla scoperta dell'inganno usato da'Capi rivoltosi di non condurli alla pugna contro il Legittimo loro Sovrano, ma soltanto per battersi contro Briganti, e festeggiare il ritorno del Battaglione licenziato dal Principe, locchè fu ad essi reso manifesto dalla vista degli uniformi, e dalla maniera ostile colla quale si avvanzavano le truppe all'attacco.
Considerando, che una tale eccezione calcolabile anche in confronto della Patria Legge, allorquando come nel concreto caso sia avvalorata nella massima

parte da circostanze di fatto elenuanti il sommo dolo, e che si riscontrano dall'essere stati colti dalle vincitrici Truppe inermi, e rifugiati in luoghi reconditi, onde occultarsi, e sottrarsi dal cimento, e quindi dalla deficienza di quell'estremo, che le Sovrane Leggi hanno stabilito per riguardarsi il ribelle, come colto in flagrante delitto, e vale a dire *coll'arme alla mano.*

Considerando, che se non concorre negl'Inquisiti la preesistenza del suenunciato estremo essenziale, avendosi però dalle confessioni di tre di essi l'ammissione di aver fatto reiterato fuoco contro le Truppe Austro-Estensi, egli è di ragione, che maggiore ne sia di essi il dolo, per cui se l'ingenua loro confessione può riscuotere qualche riguardo dalla Clemenza Sovrana, non può il Magistrato recedere dall'applicare pena più grave di quella, che le processuali emergenze ne giustificano una minorità di colpa negli altri Inquisiti, e segnatamente nel *Cepolli*, che antico militare, comprenderne doveva in tutta l'estensione la gravità del suo delitto.

Considerando, che due dei prevenuti, il *Cigarini* cioè, e l'*Offsas*, il primo è minorenne di età ed il secondo spontaneo si presentò nelle forze della Commissione Militare, ritenendosi abbastanza difeso, e sicuro dall'immediata sua diserzione dal Corpo armato avanti la Battaglia, e nel momento che fu aggiornato, che invece dei Briganti, e del Battaglione licenziato, marciavano alla volta di Novi le combinate Truppe, per ristabilire il Governo del Legittimo Suo Monarca, per cui e per disposizione di Legge, e per equo riguardo, devonsi riputare come meritevoli di pena inferiore agli altri loro conplici.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha condannato, e condanna

Cepolli Paolo alla pena della reclusione in un Forte dello Stato per anni dieci.

Rossetti Giovanni
Sacchi Francesco } alla medesima pena per anni sette.

Bozzali Antonio
Mantovani Vincenzo
Malavasi Anselmo
Ragazzi Antonio
Malagodi Pietro
Toni Giuseppe
Baraldi Paolo
Marchi Antonio } alla medesima pena per anni cinque.

Cigarini Federico
Offsas Marco } alla medesima pena per un anno.

E tutti in solido alla rifusione dei danni, spese ed interesse, se, e come ecc. non solo verso lo Stato, ma a favore di chiunque ecc.

Sottoponendoli indi, espiata la loro pena, alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato per tutto il tempo della loro vita.

Modena questo giorno 29 Marzo 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Coronini Giovanni, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Prot. Num. 550.

Vista, e da Noi confermata questa Sentenza da eseguirsi.

Modena li 29 Marzo 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata quest'oggi 2 Aprile 1831 intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere*.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Nominata con Lettera del 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore con Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Tenente Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Tenente de'Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale suddetto.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Citta-

della. per pronunciare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Barbi Bernardo del vivente Antonio soprannomato *Pianella,* nativo, e domiciliato in Concordia, d'anni 26, ammogliato con figli, non possidente, barrocciante, e cattolico.

Montanari Antonio del vivente Francesco, nato e domiciliato in Finale, d'anni 25, non possidente, giornaliere, e cattolico.

Imputati

Di essersi arruolati sotto le Bandiere della Ribellione, e di essere proceduti a Novi a combattere contro le Imperiali Regie Truppe combinate nel giorno 5 Marzo spirante, ed ove, dopo inutile resistenza, furono battuti, vinti, e fatti prigionieri; e

Gibertoni Angelo del fu Paolo soppránnomato *Caleffi,* nativo di Rio, domiciliato in Carpi, d'anni 34, ammogliato con figli, non possidente, facchino, e cattolico.

Storchj Giuseppe del vivente Antonio, *alias Parisone,* nato, e domiciliato in Modena, d'anni 24, libero, non possidente, calzolajo, e cattolico.

Vecchj Giuseppe del fu Michele, nato e domiciliato in Modena, d'anni 47, ammogliato, con un figlio, possidente, e Capitano pensionato di S. M. I. R. A.

Imputati

Di supposta complicità coi Capi della rivolta esistenti nella casa di Ciro Menotti nella notte del 3 Febbrajo prossimo passato.

Visti, ed esaminati gli atti, e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che per le deduzioni a difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 marzo mese spirante.

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § 1, Tit. VII, § I.

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti sui mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quanto era da vedersi.

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando in quanto alli *Barbi* e *Montanari*, che il loro delitto è provato in genere, ed in ispecie, con rapporti dei Capi d'armi, e colla propria confessione.

Considerando, che non essendo elisa la qualità addietta dai Coinquisiti dell'inganno usato per condurli al luogo del combattimento, e della loro instantanea penitenza, proseguendo la Commissione nell'abbracciata massima di riguardare una tale eccezione come atta a riscuotere una diminuzione di pena ordinaria.

Considerando, in quanto alli *Storchj* e *Vecchj*, che dal loro detto, e mezzi di difesa chiaramente ne emersero le prove dell'erroneità nel loro arresto nella notte fatale della scoperta, e fermo de' Congiurati, e della perfetta loro innocenza nel fatto addebitatogli, perlochè si fa luogo ad eseguire il disposto dell'articolo XV, del Lib. I, Tit. II, del Codice Estense.

Considerando in quanto al *Gibertoni*, che avendo egli dedotto nelle difese diverse eccezioni collimanti ad escludere in lui l'addebitatagli colpa, e dipendendo queste da indagini non praticabili nel momento, atteso la lontananza degl'indicati testimonj, ed autorità nominate, così, onde non procedere a

giudizj, che nella circostanza sarebbero imperfetti, ad istanza del R. Commissario Fiscale

LA COMMISSIONE MILITARE

ha decretato, che sia aggiornata la seduta del *Gibertoni* al giorno 5 del venturo Aprile, e che si citano per tal giorno a comparire i nominati testimonj, e si eccitano a diligenza del Sig. Conte Presidente le Autorità a rispondere ai quesiti che loro verranno fatti, ed indi

Ha dichiarato, e dichiara doversi immediatamente porre in piena libertà i detenuti *Vecchj*, e *Storchj*, come riconosciuti innocenti, e darsi gli ordini al Profosso per la dimissione del primo, ed al Capo Custode delle Carceri dell'Ergastolo pel rilascio del secondo.

Ed ha poi condannato, e condanna li *Barbi* e *Montanari* alla pena della reclusione in un Forte dello Stato per anni cinque, ed in solido alla rifusione dei danni, spese, ed interesse, se, e come ecc., non solo verso lo Stato, ma a favore di chiunque ecc.

Sottoponendoli, espiata la loro pena, alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato per tutto il tempo della loro vita.

Modena questo giorno 31 *Marzo* 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio,
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*
Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la Sentenza

FRANCESCO.

Dott. C. BARISI, *Vice-Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Tenente Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale.

ZANNI GEMINIANO Tenente de' Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de' Fucilieri del R. Battaglione sudetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale suddetto.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Storchj Bernardo del fu Domenico soprannomato *Cioldini*, nato, e domiciliato in Modena, d'anni 25, ammogliato, senza prole, non possidente, mastro muratore, e cattolico.

Carani Filippo del vivente Luigi, nato e domiciliato in Modena, d'anni 36, ammogliato con figli, non possidente, cuoco, oste, e cattolico.

Zoboli Lorenzo del fu Paolo, nativo di Nonantola, domiciliato in Modena, d'anni 28, libero, non possidente, pasticciere, e cattolico.

Pacchioni Fedele del fu Luigi, nato e domiciliato in Modena, d'anni 24, ammogliato, senza prole, non possidente, fabbro ferrajo, e cattolico.

Ferrari Giuseppe del vivente Vincenzo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 19, libero, fabbro ferrajo, Pionniere, e cattolico.

Malagodi Giovanni del vivente Gaspare, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 17 ai 18, libero, non possidente, e negoziante di salsamentaria, e cattolico.

Imputati i primi quattro, cioè:

Lo Storchj, il Carani, il Zoboli, il Pacchioni di supposta complicità nella Congiura scoppiata in Modena nella sera del 3 Febbrajo scorso, per essere stati ritrovati, ed arrestati nel momento che si tentava il gravissimo delitto, nelle vicinanze della casa del Capo ribelle Ciro Menotti;

e gli ultimi due, cioè:

Il Ferrari, il Malagodi d'essersi arruolati sotto le Bandiere della Ribellione, e quanto al *Malagodi* d'aver inoltre seguito i Ribelli fino a Rimini, dove questi furono completamente battuti, e disfatti dalle Truppe Imperiali.

Visti, ed esaminati gli atti; e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno tanto sugli atti d'accusa, che nelle deduzioni a difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese spirato.

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § I, T. VII, § I.

Viste le disposizioni portate dal Proclama Sovrano del giorno 14 Marzo 1821 al § I.

Sentito il R. Commissario Fiscale sulle sue conclusioni.

Udito il Tenente Singnor FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quanto era da vedersi.

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, che dalle prove scaturite nell'atto delle difese, restò esclusa qualunque scienza ne'primi quattro Inquisiti della macchinazione non solo, quand'anco dell'associazione, e che solo particolare interesse li condusse nelle vicinanze della predetta abitazione di Ciro Menotti, per cui la di loro innocenza fu costituita dalle Tavole processuali incontrastabile, e certa.

Considerando, che il qualunque delitto imputabile al *Ferrari* ed al *Malagodi* non è a di lui conoscenza, e coercizione spettante alla Commissione Militare per appartenere egli al Corpo dei Pionnieri, e quindi soggetto al particolare suo Consiglio di Guerra; ed il secondo di competenza del Tribunale Statario, come così dispone la Legge 20 Marzo anno corrente.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha dichiarato, e dichiara doversi dimettere dalle Carceri, e porsi in piena libertà come innocenti li sunnominati *Storchj, Carani, Zoboli,* e *Pacchioni.*

E doversi rimettere, come rimette all'Autorità del Consiglio di Guerra del R. Corpo Pionnieri il *Ferrari*, ed al Tribunale Statario il *Malagodi*, seco trasmettendo gli atti che li concernono, per quell'ulteriore giudizio, che sarà di ragione, e giustizia.

Modena questo giorno 2 Aprile 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio,
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la Sentenza

FRANCESCO.

Dott. C. Parisi, *Vice-Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere

ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione sudetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano suindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro li

Marchetti Bernardo del fu Giovanni, nativo di Boccassuolo, alunno Dragone, dell'età d'anni 22, libero, piccolo possidente, e cattolico.

Corsi Demetrio del vivente Francesco delle Fabbriche, alunno Dragone, dell'età d'anni 20, libero non possidente e cattolico.

Imputati

D'aver preso soldo nelle Orde ribelli a fronte di non essere sciolti dal loro giuramento di fedeltà al regnante Principe, e di essersi battuti contro le Truppe combinate Austro-Estensi nella giornata del 5 Marzo mese spirato nella situazione di Novi, ove furono battuti, e fatti prigionieri dalle predette vincitrici Truppe.

Galizzi Antonio del vivente Giambattista, nato e domiciliato in Rocca Malatina, alunno Dragone, d'anni 25, libero, non possidente, giornaliere, e cattolico.

Tosi Francesco del vivente Alessandro, nativo di Soliera, domiciliato in Budrione sotto Carpi, d'anni 19, libero, non possidente, Giornaliero, girovago, e cattolico.

Bergianti Ambrogio del fu Pellegrino, nativo di Santa Croce, domiciliato in Carpi, d'anni 22, libero non possidente, Calzolajo, e cattolico.

Imputati

D'essersi arruolati sotto le bandiere dei Ribelli, sebbene in appresso ne disertassero.

Malletti Giovanni del fu Pietro, nativo del Montale, domiciliato in Modena, d'anni 27, libero, non possidente, aggregato agli Stalloni delle Scuderie di S. A. R., e cattolico.

Imputato

Di supposta complicità coi Capi della rivolta esistenti nella casa di Ciro Menotti, nella sera del 3 Febbrajo scorso.

Ramazzini Giovanni del vivente Antonio, nato e domiciliato in Carpi, d'anni 20 libero, non possidente Falegname e cattolico.

Imputato

Di supposta complicità coi Capi della rivolta che si ridunarono nella casa di Ciro Menotti nella sera del 3 Frebbrajo scorso, e di essersi indi arruolato sotto le bandiere dei Rivoltosi, e d'aver fatto parte delle spedizioni di Novi, d'onde fuggì all'appressarsi delle armi Austro-Estensi.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno, tanto sugli Atti di accusa, che nelle deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo p. scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § I, Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente Signor FRANCESCO RICCI del

R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti sui mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando quanto al *Marchetti*, che il di lui arruolamento addivenne in conseguenza di indiretta coazione nel periodo della sua detenzione in questa Cittadella, e che quindi non concorse in esso una precisa determinata volontà di commettere il delitto, poichè ve lo indusse una fisica violenza; locchè non riscontrasi nel *Corsi* secondo Inquisito, le di cui azioni dopo la ritirata dalla sua stazione da Montese non sono provate in tutta l'estensione di quella esonerazione che concorre a favore del *Marchetti*, e quindi non comparendo puro in faccia alla Giustizia, è di conseguenza Legale che abbia ad incontrare una pena proporzionata agl'indizj che contro d'esso militano.

Considerando, che l'imputazione data alli *Gallizzi*, *Bergianti*, e *Tosi* non si è verificata nei suoi estremi, e che soltanto sono essi responsabili alle prescrizioni del § IV del R. Decreto 20 Marzo 1831, per cui sono di piena giurisdizione del Tribunale Statario, con esclusione di qualunque potere nella Militare Commissione.

Considerando, che avendo dedotto il *Ramazzini*, nell'atto dell'ultimo suo Costituto eccezioni concorrenti a dimostrare *l'alibi* nel tempo dell'imputatogli maggior delitto, e che perciò affacciandosi un argomento di difesa così interessante, si rende indispensabile la sua verificazione per proceder sempre sulle vie della verità, e della giustizia.

Considerando in quanto al *Maletti*, che è totalmente escluso perfino l'indizio di sua complicità nel grave misfatto di cui si volle imputato, e che conseguentemente il di lui arreso fu arbitrario, e riprovato dalla Legge.

Considerando in fine, che essendo noto alla Militare Commissione le Reali Disposizioni relative al reclutamento del Deposito Misto, si ritiene compreso il *Corsi* per la qualità, e per le Processuali risultanze sotto le discipline delle predette Reali Disposizioni.

Tutto ciò ritenuto, e considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha decretato, e decreta

Che sia aggiornata le seduta del *Rammazzini* pel giorno 25 del corrente Aprile, e che a diligenza del Sig. Conte Presidente siano citati i Testimonj indicati dal Prevenuto per essere sentiti in esame.

Ha rimesso, come rimette li *Gallizzi, Bergianti*, e *Tosi* in un cogli Atti che li riguardano al Tribunale Statario, per quel giudizio, che sarà di ragione.

Ha assoluto, ed assolve il *Marchetti* dalla contestatagli imputazione, ed ordina doversi porre immediatamente in libertà, come non colpevole.

Ha condannato, e condanna il *Corsi* alla pena del Carcere sofferto, nelle spese di vitto, e processo, e sull'appoggio delle citate Sovrane Disposizioni lo rimette ai Comandanti il Deposito Misto per la coattiva sua inscrizione al Ruolo della Milizia da essi comandata per quel tempo e luogo, che vengono indicati dalle suaccennate Reali Ordinanze.

Ha assoluto, ed assolve per capo d'innocenza il Prevenuto *Maletti*, ed ordina doversi immediatamente porre in libertà, col riservare, come hà riservato, allo stesso ogni azione, ragione, e diritto

per il di lui arbitrario arresto contro chi, e se, e come ecc.

Modena questo giorno 22 Marzo 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*
Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la Sentenza

Modena li 26 Aprile 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Ramazzini Gaetano del vivente Antonio, nato e domiciliato in Carpi, d'anni 20, libero, non possidente, Falegname, e Cattolico.

Chiari Pietro del fu Carlo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 25, libero, non possidente, Calzolajo, e Cattolico.

Fiandri Luigi del vivente Bartolomeo, nativo di Monte Baranzone e domiciliato in Sassuolo, d'anni 20, libero, non possidente, Facchino, e Cattolico.

Imputati

Il *Ramazzini*

1. D'aver preso parte nella notte del 3 Febbrajo alla rivolta scoppiata in Modena nella casa di *Ciro Menotti.*

2. D'essersi arruolato come tamburo nelle Milizie dei Ribelli, e di essere con essi proceduto a Novi, d'onde fuggì all'approssimarsi delle Truppe Austro-Estensi.

Il *Chiari*

D'essersi arruolato nelle Truppe dei Rivoltosi, avendo poi in seguito ottenuto il rango di Caporale Foriere.

Il *Fiandri*

D'essersi arruolato nelle Truppe dei predetti Rivoltosi, d'essere con esse proceduto a Novi a combattere le Imperiali Regie Truppe combinate nel dì 5 Marzo scorso, ove rimase ferito.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti separatamente ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Considerando, che quanto dipendentemente dagli esami assunti dei Testimonj indotti a difesa dall'inquisito *Ramazzini*, quanto al primo capo, risultò provata la coartata di luogo, tempo ed ora pel crimine addebitatogli, altrettanto poi emersero a di lui carico dalle ricevute deposizioni non lievi indizj che avesse esso Inquisito parte nella Rivolta seguita in Carpi nella notte medesima del 3 al 4 Febbrajo p. p., nella qnale si commisero dai Rivoltosi inauditi eccessi di barbarie, e che quindi *per exceptionem* si fa luogo a procedere dal com-

petente Tribunale Statario contro del predetto *Ramazzini* in forza della emersa criminosità, locchè fu invocato dal R. Fisco nell'atto delle sue Conclusioni.

Considerando, che quanto al secondo capo, il *Ramazzini* se ne rese qualificatamente confesso, ma che per l' insorgenza del titolo più grave non può farsi ora luogo ad applicazione di pena, per non far soggiacere l' Inquisito a due giudizj, locchè la Legge, e la pratica divietano collo stabilimento della massima, che il maggiore assorbe il minore.

Considerando quindi, che il delitto di Ribellione del quale ne emerge responsabile il *Ramazzini* è assai più grave dell'altro che lo assoggetta al giudizio della Militare Commissione, per cui fino a causa conosciuta sull'emerso grave titolo, resta sopita la giurisdizione della Militare Commissione, che ritornerà virida, allorquando avvenisse l'esclusione della maggiore delinquenza.

Considerando, che il titolo stesso imputato al *Chiari* addimostra l' incompetenza della Militare Commissione, col di lui assoggettamento, atteso la sua qualità di Caporale Foriere, alla giurisdizione del prelodato Tribunale Statario.

Considerando, che a carico del *Fiandri* non emergono prove complete e squisite, di essersi ritrovato all' atto dell' opposizione a fuoco vivo contro le II. RR. Truppe Austriache ed Estensi, e che quindi resta molto sussidiata la di lui eccezione difensiva di un' immediata penitenza, e di un abbandono delle Armi Ribelli, per il che si fa luogo a termine delle massime adottate dalla Commissione Militare, e sanzionate dalla Sovrana Autorità a procedere nella condanna con declinazione della pena ordinaria che avrebbe riscosso l'Inquisito, ogni qual volta non avesse avuto il suffragio dell' indicata difensiva eccezione.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha dichiarato, e dichiara doversi mettere a disposizione del Tribunale Statario li prevenuti *Ramazzini* e *Chiari* seco trasmettendo gli Atti che li concernono per quell' ulterior giudizio che sarà di ragione e giustizia, salvo però e riservato di procedere contro del primo pel caso, che rimanesse escluso il suindicato maggior delitto.

Ed ha poi condannato, e condanna il *Fiandri* alla pena di due anni di Carcere; oltre la sofferta, alla rifusione dei danni, e spese, ed interesse, se, come ecc., e nelle spese di vitto, e processo, sottoponendolo, espiata la sua pena, alla sorveglianza dell'Alta Polizia per tutto il tempo di sua vita.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno 25 Aprile 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Ferrari, *Cancelliere.*

Essendo stata la suddetta Sentenza approvata da S. A. R. FRANCESCO IV, fu nelle forme ecc. intimata a ciascuno dei Condannati presente l'intiera Commissione, che ne ordinò tosto l' esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore con Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della Prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto nel R. Battaglione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo Giudizio contro li

Fangarezzi Francesco del fu Giuseppe, nativo ed abitante in Modena, d'anni 21, libero, non possidente, Muratore, ex Pionniere e Cattolico.

Comi Paolo del fu Gio. Battista, nativo di Concordia e domiciliato in S. Giovanni Concordiese, dell'età d'anni 24, libero, piccolo possidente, di niun mestiere e cattolico.

Marani Cesare del vivente Francesco, nato e domiciliato in Modena, d'anni 17, libero, non possidente, Scolaro di Filosofia e Cattolico.

Imputati

Il *Fangarezzi*

Di complicità nella Congiura scoppiata in Modena

nella Casa di *Ciro Menotti* la sera del 3 Febbrajo scorso.

Il *Comi*

D'essersi arruolato nelle Orde Ribelli, e d'essersi battuto contro le Truppe Austro-Estensi nel giorno 5 Marzo prossimo scorso nella situazione e Paese di Novi, ove rimase ferito e prigioniero.

Il *Marani*

D'aver preso servigio nelle Truppe dei Rivoltosi, di essere con esse proceduto a Novi, d'onde fuggì nel dì 5 Marzo suddetto all'appressarsi degl'Imperiali ed Estensi, avendo poi seguiti i Ribelli nella loro ritirata in Romagna col rango di Sergente Foriere.

Visti ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno tanto sugli Atti di accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e § I. Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue Conclusioni,

Udito il Signor Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma, ecc.

Considerando, che dalle emergenze processuali, e dalle informazioni giudizialmente assunte nella presente seduta pienamente resta comprovato che sedotto il *Fangarezzi* dai Congiurati a seco associarsi nella esecuzione dell'atroce delitto, si rifiutò egli costantemente dal far parte di sì perniciosa

iniqua Società, e tantosto esaurì le peculiari disposizioni della patria Legge relativamente al sciente di delitto di Lesa Maestà in 1.° grado, per il che il tanto eseguire restò egli esonerato da qualunque colpabilità nell'esecrando misfatto.

Considerando, che sebbene concorrino molti urgenti indizj della determinata volontà di *Paolo Comi* di unirsi alle Orde Ribelli, nulla ostante non si hanno poi quelle che pienamente convincano la Commissione Militare della spontaneità alla opposizione avvenuta mano consumata contro le II. RR. Truppe, per il che avuto riflesso alle Clementi Disposizioni Sovrane relativamente all'assoggettamento alle Bandiere dei Ribelli senza grado militare, devesi contemplare il concorso dell'imperfezione della prova colla Sovrana Clemenza, e recedere quindi dalla pena in sommo grado prescritta per attribuirgliene una proporzionale dipendentemente al fatto ed alla Legge.

Considerando che il *Marani* attesa la sua accettazione preventiva alla Rivolta di Comune nel R. Battaglione di Linea si ritiene compreso dal R. Decreto risguardante il collettivo servigio nel Deposito Misto della Mirandola, e che per la sua remissione a quel Corpo si hanno pienamente provati gli estremi della sua colpabilità nell'aver preso servigio nelle Orde Ribelli, di essersi trasferito a Novi, da dove disertò, e colle quali poscia riunendosi marciò sopra Rimini, ove fatto prigioniero fu reinviato alla sua patria, nella quale spontaneo si presentò nelle Forze, locchè riscuote qualche legale riflesso, segnatamente in concorso della minorenne sua età.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha assoluto come assolve il *Fangarezzi* dall'addebitatagli imputazione ed ordina doversi rimettere

il medesimo in libertà per quanto spetta alla Giurisdizione della Commissione, ma doversi accompagnare al Giusdicente Criminale di Modena per la pendenza di altro processo contro il *Fangarezzi* medesimo.

Ha condannato, e condanna il *Comi* alla pena di anni cinque di detenzione in un Forte dello Stato, e alle spese di vitto e processo, e nella rifusione dei danni verso lo Stato, e chiunque, sottoponendolo, compiuta la pena, alla sorveglianza dell'Alta Polizia per tutto il tempo di sua vita.

Ed ha dichiarato mettersi il *Marani* a far parte del Deposito Misto di Mirandola per la coattiva sua inserizione nel Ruolo di detta Milizia, per quel tempo che viene indicato dalle Sovrane Ordinanze.

Fatta, letta e pubblicata ove sopra nel giorno 3 Maggio 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Ferrari, *Cancelliere.*

Essendo stata la suddetta Sentenza approvata da S. A. R. FRANCESCO IV., fu nelle forme ecc. intimata a ciascuno dei Condannati presente l'intiera Commissione, che ne ordinò tosto l'esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de' Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto nel R. Battaglione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d' Appello e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo giudizio contro l' Inquisito

Menotti Ciro del vivente Giuseppe, nativo di Carpi, domiciliato in Modena, d' anni 33, ammogliato con prole, Possidente e Commerciante.

Dichiarato reo

Perchè dietro macchinazione dolosa e rea, col

profugo Dottor *Enrico Mislej*, esercitata e diretta da quest'ultimo in Francia, e segnatamente in Parigi, in unione ed associazione dei rifugiati Salfi, Porro, Linati, Bianco ecc., da' quali sotto il nome di Comitato Italico, s' indagavano i mezzi di sollevare l' intiera Italia, con distruzione de' poteri, ed autorità de' Legittimi Sovrani, si diede esso a ricercare tutti i più colposi mezzi per secondare il piano concertato, anche con presunta scienza dei Francesi Demagoghi, associando molti Sudditi di S. A. R., e corrispondendo con altri Sudditi delle Italiche Potenze, e ciò allo scopo iniquissimo di sorprendere le Forze, batterle, ed innalzare il Vessillo della Ribellione, col sostituire ai Legittimi Governi un Regime Repubblicano e libero.

Che non pago di questa operazione, dispose in guisa, sempre di concerto colli altri Capi Ribelli degli Esteri Stati, che la rivolta nascesse tutta in un giorno, stabilendo il 5 di Febbrajo, e che per impreveduta scienza nel Regnante Estense della congiura, e del suo piano, fu da esso accelerata per la notte dal tre al quattro Febbrajo di detto mese, nella quale sorpreso, e circondato colla di lui Turba nella propria Casa, fu dalle fedeli Truppe di S. A. R., dopo un'ostinata resistenza di parecchie ore, e colla morte di tre Militari a fuoco vivo, superato, conquiso, e fatto prigioniere in un colla sua Truppa ribelle.

Che all' oggetto che il tradimento, e la ribellione avessero il suo effetto, si munì d' armi da fuoco, da taglio, ed insidiose, non che di munizioni, e segnali di rivolta, che furono poscia rinvenuti nella superata sua abitazione; e ben prevedendo, che il piccolo numero dei Congiurati nella Capitale, non avrebbe potuto effettuare il colpo, col mezzo di oro provenuto alle di lui mani da altri suoi complici e corrispondenti non solo d' Italia,

quand' anco di straniere parti, procurò col mezzo di Emissarj, noti ad esso costituito, ed alla Giustizia, di assoldare, ed armare genti nei paesi tutti della Provincia Modenese, e questi col mezzo di Lettere per espressi spediti a cavallo ed a piedi, li mosse tutti nell'indicata notte sopra della Capitale, ove sorprendendo le Porte della medesima penetrare in essa, e con parole d' ordine da essi inventate assalire da prima il R. Corpo de' Pionnieri, e trucidarne i suoi Capi col mezzo di diversi Comuni e Cadetti da esso costituito, già guadagnati, indi piombare sull'altro Quartiere dei Dragoni, e trucidare quanti di essi si fossero opposti al reo suo disegno; ed in seguito ammassati tutti i diversi Corpi de' furenti Ribelli sorprendere il R. Battaglione, e farlo prigioniere, ed in tale guisa resi liberi dalle Forze trasferirsi al R. Palazzo con ingannare la Guardia, gridando = Viva il Duca = sorprenderlo, farlo prigioniero unitamente alla R. Famiglia, del cui destino forse il più mite si era quello di un duro Carcere, nel mentre, che altri Congiurati armati di acuti pugnali dovevano trucidare i Ministri, e fedeli Servitori del Sovrano, e così compiere il barbaro piano di un' inaudita Ribellione.

Che aggiungendo poi delitto a delitto, ed al bino oggetto di ottenere nella rea sua macchinazione un suffragio in caso di prigionia o processo, e facilità in avere de'Proseliti nella sua delittuosa intenzione, immaginò di spargere, che la di lui Ribellione marcata dalla strage, e dalla violenza al più Ottimo dei Principi, perfino sulla Sacra Sua Persona era diretta a dimostrare un attaccamento al suo Sovrano, coll' innalzarlo a Regia Dignità nel mentre che il piano concertato in Francia, da esso eseguibile, lo costituiva un inabile soggetto nella sistemazione della grande Rivoluzione.

Che tutte le operazioni da esso fatte tendevano alla distruzione delle forze, e della Legittima Autorità.

Che per quanto emerge, si ha che a norma degli Stati si diversificava il nome del Regnante, che volevasi per fantasma ingannatore nel piano rivoluzionario.

Che la qualità dell'armi insidiose, quanto provavano, non la momentanea, ma anco la futura strage di tante vittime innocenti, o ligie alla devozione verso de'Principi, o tali credute, costituiva la esclusione di qualunque moderazione contraria all' oggetto precipuo della rivolta, qual'era quello di una Republica indipendente, e democratica.

Che dal giurato deposto di contesti suoi complici, era esclusa questa intenzione dolosa, callidissima, e sommamente ingiuriosa.

Che dalle Lettere intercettate, e scritte con simpatico inchiostro, e ad esso dirette dai Capi Ribelli *Maroncelli* ed altri, prescrivevasi la esclusione di qualunque Regia Autorità, nella quale esso costituito pienamente conveniva ne' suoi carteggi coi Cospiratori in Francia, e coi Rivoltosi d'Italia.

Che dall' Opuscolo rinvenuto nascosto nella di lui abitazione, e scritto tutto di suo pugno, e carattere, e tale riconosciuto da esso costituito si rilevava la rea sua intenzione di distruggere appieno il Monarchico Governo regnante in Italia.

Che incerto dell'ingiustissima sua difesa, e certo quindi di una pena in caso di processo, si procurò mezzi di darsi la morte, onde evitare l' infamia della medesima.

Che nulla essendo per parte di esso costituito mancato all' effettuazione di simile aperta Ribellione ed alto Tradimento, ne' quali agì, come Capo e dipendente da straniere macchinazioni, si ritiene dal R. Fisco reo sommamente colpevole dell'atroce

delitto di Lesa Maestà in primo grado accompagnato dalle aggravanti circostanze di sanguinarie proditorie intenzioni contro le persone addette, e fedeli al Legittimo suo Sovrano ecc.

Visti ed esaminati, gli atti e sentito l'Inquisito tanto sugli atti d'accusa, che per le deduzioni di difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese corrente,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore officioso dell'Inquisito che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quant'era da vedersi,

E considerato quant'era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno de' Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Considerando, che il delitto in genere resta provato, 1. colla deposizione di Testimonj presenti al fatto avvenuto nella notte del 3 al 4 Febbrajo, di cui, non che dalla esistenza nella casa di *Ciro Menotti* di un ammasso insigne d'armi, munizioni d'ogni sorta, vessilli di libertà, e pugnali; 2. dalle perizie fatte sopra i cadaveri, e reliquie del fuoco vivo usato in quella circostanza dai Ribelli sopra le Truppe; 3. dalla invenzione pure in essa di Lettere scritte con simpatico inchiostro da estere parti, e firmate da rifugiati Italiani, noti per la loro opinione democratica; 4. da un opuscolo scritto di pugno, e carattere dell'Inquisito, portante il piano dell'Oggetto della Rivoluzione; 5. finalmente dalla stessa confessione, e successive ricognizioni

dei Corpi di delitto fatte reiteratamente dall' Inquisito.

Considerando, che a convincerlo pienamente reo dell' atroce imputatogli misfatto, oltre la propria confessione limpidamente emessa in reiterati costituti da esso subiti, tanto avanti alla Commissione Militare, che al Tribunale Statario, si ha la piena verificazione della medesima, ed il concorso di confessioni di altri suoi complici, e correi di già condannati, perlochè, e per Legge, e per fatto viene da tali processuali emergenze costituita l' inalterabile prova della speciale colpabilità in tutta l'estensione del contestatogli delitto.

Considerando, che l' eccezione difensiva da esso macchinata per indagare un qualche suffragio nell' enormità del suo delitto, oltre d'essere frustranea, ed inattendibile in faccia alla Legge, che vieta ed impedisce ad ogni soggetto di promovere e macchinare tumulti e disordini negli Stati per qualunque titolo o colore; e quindi ad essere con tale disposizione dichiarata rea qualunque azione di tale specie del Suddito; si ha poi anche dagli Atti, e dallo stesso scritto dell'Inquisito (formalmente riconosciuto) la positiva esclusione di tale difensiva eccezione, poichè tanto dagli Atti suddetti, quanto dall' Opuscolo indicato viene stabilita la massima costante, che servire doveva per tutta l'Italia della distruzione di ogni Sovrana Autorità, per innalzare il Vessillo della libertà, e quindi un regime del tutto Repubblicano, perlochè, tanto per disposizione di Legge, quanto per prova di fatto, viene dimostrata callida, insussistente, nulla, ed inattendibile.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato e condanna

Ciro Menotti alla Pena di Morte Infame sulla

Forca, da eseguirsi su di un Bastione di questa Cittadella, e nella confisca dei beni tutti ad esso spettanti.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno 9 Maggio 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Ferrari, *Cancelliere.*

Noi FRANCESCO IV, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara, Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria e Boemia.

Vista, ed esaminata la Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare Straordinaria il 9 Maggio 1831 contro *Ciro Menotti*. Approviamo la suddetta Sentenza, rimettendola al Presidente della Commissione stessa per la sua esecuzione.

Cattajo, li 21 Maggio 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de' Fucilieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo Giudizio contro li

Gibertoni Angelo del fu Paolo soprannominato *Caleffi*, nativo di Rio, domiciliato in Carpi, d'anni 34, ammogliato con figli, non possidente, Facchino, e Cattolico,

Vandelli Raimondo del fu Antonio soprannominato il *Vallaro*, nativo di Castelvetro, e domiciliato in Spilamberto, d'anni 26, libero, non possidente, Muratore, e Cattolico.

Imputati

D'essersi nella sera del 3 Febbrajo scorso associati ai Capi Rivoltosi nella Casa di *Ciro Menotti*, e di avere in essa cooperato alla formazione delle cartatuccie, che servirono poi all'opposizione fatta a fuoco vivo dai Congiurati contro la pubblica Forza che circondò nella notte medesima la casa predetta, e di più, quanto al *Vandelli*, di essere delatore all'atto del suo fermo di Coltello fermo in manico, e Stilettato.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti

ad uno per uno tanto sugli Atti di accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e § I, Tit. VII, § I, e Tit. VI, § IX,

.Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue Conclusioni,

Udito il Signor Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto, e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, che tanto il *Gibertoni*, quanto il *Vandelli* sono pienamente convinti, ed il primo confesso di essere stati associati nella notte del 3 al 4 Febbrajo nella casa di *Ciro Menotti* con tutti i Congiurati, di avere nella medesima cooperato all'esito e fine della ribellione col formare ambidue le cartatuccie a palla, delle quali servir se ne dovevano i Ribelli per opporsi alle fedeli Truppe di S. A. R. ed a qualunque Forza che si fosse portata a reprimerli, ed arrestarli.

Considerando però, che tanto il *Gibertoni*, quanto il *Vandelli* furono senza loro scienza condotti al luogo del commesso delitto, e che quindi l'uno come domestico della famiglia *Menotti*, e l'altro come dipendente dalla famiglia *Casali*, potevano essere in qualche circostanza di rispetto verso i loro superiori *Menotti*, e *Casali* ambidue esistenti nella casa, ove fu consumato il Crimine, per cui tolta in essi l'antecedente scienza, e patrazione del delitto stesso, non possono essere riguardati se non che come momentanei collaboratori nella Ribellione, senza il concorso

di antecedente positiva loro volontà, e conseguentemente ad essere punibili con grado proporzionato e distributivo a seconda della minorità del dolo massimo costituito dalle rispettive sue qualità, e circostanze speciali nel titolo ad essi imputato.

Considerando però, che il Vandelli, oltre di non avere una perfetta veste, che lo rendesse soggetto al *Casali*, e di maggior peso addivenga la di lui associazione, è poi anche reo di delazione di Coltello acuminato, e stillettato fermo al manico, e perciò concorrendo in esso e maggior dolo, e delitto, aumentar si deve la pena a termini del disposto dal Sovrano Codice.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato, e condanna li nominati *Angelo Gibertoni* alias *Caleffi* di Carpi, *Raimondo Vandelli* di Spilamberto alla pena della Galera, il primo per anni quindici, ed il secondo ad anni venti della suddetta pena, alla rifusione dei danni se, e come ecc., e nelle spese di vitto, e processo, ed alla sorveglianza dell'Alta Polizia espiata la medesima pena.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra il 13 *Maggio* 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo *Sotto Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*

Ferrari *Cancelliere.*

Essendo stata la sudetta Sentenza approvata da S. A. R. FRANCESCO IV, fu nelle forme ecc. intimata a ciascuno dei Condannati presente l'intiera Commissione, che ne ordinò tosto l'esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de' Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto nel R. Battaglione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d' Appello e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo giudizio contro

Ferrari Lorenzo del vivente Giuseppe, nativo di Mugnano domiciliato in Modena, d'anni 25, libero, non possidente, Muratore, ex Caporale Foriere, e Cattolico, imputato

1. D' essersi nella sera del 3 Febbrajo scorso associato ai Capi Rivoltosi nella casa di *Ciro Me-*

notti onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo, armandosi ivi per opporsi alla pubblica Forza spedita per arrestarlo.

2. D'essersi arruolato nelle Truppe dei Ribelli, col grado di Sergente Foriere, essendo poi con essi proceduto a Bologna, e di là nella Piazza d' Ancona per eseguirvi lavori di fortificazione qual Mastro Muratore.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentito l'Inquisito tanto sugli atti d' accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § 1, e Tit. VII, § 1,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Considerando, che sebbene il *Ferrari* fosse trascinato ad unirsi ai scellerati Ribelli, e quindi a partecipare con essi del grave delitto, nulla di meno concorre ad esonerarlo in massima parte in faccia alla Legge la di lui penitenza addimostrata in prevenzione della scoperta col dispregiare perfino la propria vita slanciandosi da un balcone della casa ove esistevano i Congiurati, ed in forza del qual balzo rimasto semivivo per terra, fu arrestato dai primi pichetti che investirono l'abitazione del Menotti,

Considerando che una tale penitenza congiunta

all' inganno e seduzione usati dall' Ingegnere *Fanti*, ora fuggitivo, e latitante, nel trascinar l' Inquisito al delitto, se non lo esonerano del tutto da una pena, ne riscuotono al certo una diminuzione proporzionata all' etenuazione del dolo pei fatti suindicati, e combinabile però con quella prescritta pel successivo delitto commesso dal *Ferrari* nella aggregazione alle Truppe dei Ribelli in qualità di Sergente, delitto, che attesa la sua minorità dal principale imputatogli, viene la di lui cognizione attribuita alla Militare Commissione.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato, e condanna il *Ferrari* alla pena di Reclusione per anni sette in un Forte dello Stato, alle spese di vitto e processo, ed alla sorveglianza dell'Alta Polizia, espiata la pena medesima.

Fatta, letta e pubblicata ove sopra nel giorno 17 *Maggio* 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Ferrari, *Cancelliere.*

Essendo stata la suddetta Sentenza approvata da S. A. R. FRANCESCO IV, fu nelle forme ecc. intimata al Condannato presente l'intiera Commissione che ne ordinò tosto l' esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO Giudice
Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Borelli Dottor Vincenzo di Giulio, d'anni quarantasei, ammogliato, di professione Legale e Notajo, domiciliato in Modena.

Berselli Dottor Antonio di Stefano, d'anni trentadue, libero, di professione Legale, domiciliato ove sopra.

Berselli Gaetano di Stefano, d'anni trentasei, ammogliato, possidente, impiegato in qualità di Aggiunto nel Ministero di Pubblica Economia, domiciliato ove sopra.

Cesari Carlo di Giuseppe, d'anni ventisette, libero, Dottore in Medicina, domiciliato ove sopra.

Massa Bartolomeo di Lorenzo, d'anni ventiquattro, ammogliato, possidente di niuna professione, e domiciliato in detta Città.

Bacchi Giuseppe del fu Domenico, d'anni quarantasei, ammogliato, Negoziante, domiciliato ove sopra.

Bacchi Domenico di Giuseppe, d'anni 22, libero, Negoziante, nato in Fano, e domiciliato in Modena.

Imputati

Del delitto di Lesa Maestà in primo grado, perchè radunatisi nel giorno 9 Febbrajo 1831, con altri Inquisiti assenti, e fuggitivi nel Palazzo di questa

Comunità, usurpando gli attributi della Legittima Sovranità di S. A. R. FRANCESCO IV, nostro Veneratissimo Sovrano, passarono con apposita Deliberazione alla nomina di un Dittatore per questa Città e Provincia di Modena, nella persona dell'Avvocato Biagio Nardi, rivestito di pieni poteri, tanto nella parte Legislativa, quanto nella Esecutiva, e di una Dieta composta di tre Consoli, con diverse attribuzioni, nelle persone delli Colonnello Pietro Maranesi, Avvocato Ferdinando Minghelli e Marchese Giovanni Antonio Morano, colla distruzione preesistente del Legittimo Governo, instituito dalla lodata R. A. S.

Visto ed esaminato il relativo processo,

Sentiti gl'inquisiti ad uno, ad uno, tanto sugli Atti di accusa quanto nelle deduzioni a difesa,

Udite le Conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dottor CARLO BONAZZI,

Viste le Difese presentate dalli Difensori Signori Dottor EDEMONDO MUSI per *Bacchi*, GIUSEPPE GEREZ per *Borelli*, Dottor MARIANO PERA pei *Berselli*, ed Avvocato ALFONSO TOSCHI per *Cesari* e *Massa*, i quali ebbero gli ultimi la parola.

Considerando quanto alli *Borelli, Massa, Cesari* e *Berselli*, che per la rispettiva confessione legalmente verificata non solo, ma per la ricognizione ancora della firma da ciascuno di essi apposta nella così detta Deliberazione dei Cittadini Modenesi 9 Febbrajo 1831 venuta nel suo originale in potere della Giustizia, rimane pienamente provato, che i medesimi ebbero parte nella Deliberazione stessa, cui mediante, dopo alcune considerazioni rivoluzionarie, ed offensive pel Reale Sovrano Estense, devennero nel Palazzo di questa Comunità alla Costituzione di un Governo Provvisorio, composto dei nominati Dittatore e Consoli, coi poteri espressi nel reato.

Considerando, che la instituzione di questo Go-

verno distrusse non solo quello che vigeva in forza del Sovrano Venerato Chirografo 5 Febbrajo 1831 al tempo che S. A. R. allontanavasi momentaneamente da questa Capitale, ma portò ulteriore attacco ai diritti della Sovranità, arrogandosi dai deliberanti, e trasferendo nel Dittatore quei poteri tanto nella parte Legislativa, quanto nella Esecutiva, che sono un attributo del solo Sovrano, per il che gli è forza riconoscere in questa instituzione di Governo un fatto vergente direttamente al pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, Augusto nostro Sovrano, ed in conseguenza uno dei gravissimi delitti contemplati dal Sovrano Codice al § 1. Tit. II, lib. V.

Considerando, che quantunque pretenda *Borelli* di essere concorso a quest'Atto, senza determinata volontà, e per violenza morale originata da persone armate, che vide in quel tempo nel Palazzo Comunale, pure oltrecchè non regge in fatto alcuna coazione, come ammette Egli stesso, per parte di quegli armati, nè per la sua qualità rendesi verosimile la supposta violenza morale, si evince piuttosto avere il medesimo agito con pieno dolo, da poichè si fece lecito di presentarsi il 6 Febbrajo ultimo scorso nel detto Palazzo, e qualificatosi insieme ad altri per Delegato del Popolo Modenese, domandò la scarcerazione dei Detenuti politici, ed ebbe ad insistere con calore nel medesimo giorno sei, e nel sette successivo per la formazione di un Governo provvisorio, non ostante che avesse notizia del precitato Sovrano Chirografo 5 Febbrajo, ciò che in lui dimostra l'animo deliberato di agire a pregiudizio della Sovranità, intervenendo alla citata Deliberazione.

Considerando rispetto alli *Massa*, *Cesari*, e *Berselli*, che le Tavole Processuali dimostrano, aver essi firmata quella Deliberazione, senza conoscerne totalmente il contenuto, e l'importanza, e con qual-

che inganno e seduzione, nè costa che i medesimi sieno concorsi in alcuno dei precedenti, e susseguenti fatti rivoluzionarj, per cui non appariscono nella rispettiva azione quegli estremi, che la Patria Legge richiede, onde ritenere il Delinquente responsabile in tutta la latitudine penale.

Considerando, che in questo stato di cose non vedesi colpita dalla generale disposizione dell'accennata Patria Legge la precisa qualità dell'azione criminosa dei suddetti Inquisiti *Massa*, *Cesari*, e *Berselli*, perlochè è indispensabile di ricorrere al *Gius romano*, come impone il Sovrano Legislatore nel suo Proemio alle Leggi Estensi.

Considerando, che le Romane Leggi distinguono a norma dell'influenza morale del fatto criminoso contro la Maestà del Principe diverse classi con pene corrispondenti, che, sebbene arbitrarie nel Magistrato, costituiscono però una qualità ordinaria di punizione, per il che la cognizione del delitto consumato dai predetti quattro Inquisiti, resta sempre di competenza del Tribunale Statario.

Considerando, che sebbene contro i *Berselli* non militino le prove di un'assoluta volontà, locchè costituisce la loro sottrazione al rigore della Patria Legge, pure la rispettiva qualità d'impiegato, e Laureato in Legge, non che la loro età importano un concorso maggiore di dolosità nell'azione delittuosa, di quello che riscontrasi nel *Cesari* anche di età meno avanzata, e molto meno nel *Massa*, il cui carattere debole, e pusillanime lo assoggetta più facilmente all'inganno, e seduzione, che in aliqual modo emerge provato dagli Atti, per la qual cosa, a termine sempre delle citate Leggi, estendere si deve la pena a seconda del dolo di ciascuno degli Agenti.

Considerando, quanto a *Domenico Bacchi*, che per le risultanze processuali restò escluso pienamente

il di lui intervento e sottoscrizione alla ridetta deliberazione.

Considerando, che quantunque non sia riescita la prova perfetta che *Giuseppe Bacchi* sottoscrivesse, e concorresse alla stessa Deliberazione sotto il mentito nome del figlio *Domenico*, per cui si farebbe luogo alla Disposizione portata dalle Sovrane istruzioni 5 Aprile, pure non può questa per ora aver luogo poichè dagli Atti assunti in linea difensiva, emergendo che egli possa aver avuto parte nei primordj della Ribellione, e negli Atti violenti, che avvennero in quel fatale emergente, nè per quella classe di delitti essendosi fin qui aperto lo Statario, non può attualmente giudicarsi per sì fatto titolo.

Visti li RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831, non che il Codice Patrio alli §§ 1, 3, e 4, Titolo II. Lib. V.

Ha condannato, e condanna il Dottor *Vincenzo Borelli* di Modena, alla Pena di Morte sulla Forca, e nell'altra del confisco dei beni.

Li fratelli Dottor *Antonio*, e *Gaetano Berselli* pure di Modena, nella Pena di Reclusione per sette anni,

il Dottor *Carlo Cesari* di detto luogo, alla riferita Pena di Réclusione per cinque anni,

Bartolomeo Massa pure di Modena, nella medesima Pena per tre anni.

E tutti in solido nelle spese, e nella rifazione dei danni in favore dello Stato, e di chiunque altro di ragione.

Ha dichiarato, e dichiara la innocenza di *Domenico Bacchi* di Fano, abitante in Modena, ed ordina che sia dimesso dalle Carceri del Tribunale passandolo a disposizione della Polizia per la sua qualità di forestiero.

Ha dichiarato, e dichiara doversi sospendere, come sospende il Giudizio per *Giuseppe Bacchi* abitante

in Modena, onde riproporlo dopo assunte ulteriori informazioni sul di lui conto, e qualora si convocherà il Tribunale per gli autori principali della Rivolta.

Fatta, letta, e pubblicata la presente il 18 *Maggio* 1831.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*

Rinaldini *Cancelliere*.

Noi FRANCESCO IV, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, e Carrara, Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia. Vista ed esaminata la Sentenza in data del 18 Maggio 1831 pronunziata dal Tribunale Statario contro il *Dott. Vincenzo Borelli, Berselli Dottor Antonio, Berselli Gaetano, Cesari Carlo, Massa Bartolomeo*, e *Bacchi Giuseppe*. Approviamo la Sentenza suddetta, rimettendola al Presidente dello stesso Tribunale Statario per la sua esecuzione.

Catlajo li 21 *Maggio* 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto*.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare,

Zavaresi Clemente del fu Francesco, d'anni 65, ammogliato senza figli, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Dalai Giuseppe di Francesco, d'anni 46, ammogliato senza figli, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Pini Francesco del fu Lodovico, d'anni 46, ammogliato senza prole, possidente, nato e domiciliato in Sestola.

Malagoli Giacomo del fu Garlo, d'anni 50, di stato libero, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Boccabadati Giovanni del vivente Professor Antonio, d'anni 30, di stato libero, nato e domiciliato in Modena.

Gelati Luigi del fu Giuseppe, d'anni 18, di stato libero, possidente, nato e domiciliato in Carpi.

Bizzarri Dionigio del fu Gio. Battista d'anni 19, di stato libero, possidente, nato e domiciliato in Modena.

Medaglia Felice di Filippo, d'anni 26, ammogliato senza figli, non possidente, Barbiere, nato e domiciliato in Modena.

Beccanulli Francesco di Antonio, d'anni 20, nubile, non possidente, nato e domiciliato in Finale.

Bertelli Pietro di Onorio, d'anni 26, nubile, non possidente, Barbiere di professione, nato e domiciliato in Finale.

Cesari Luigi del vivente Giuseppe, d'anni 25, di stato libero, possidente, studente di Pittura, nato e domiciliato in Modena.

Guidelli Massimiliano del fu Pietro, d'anni 55, possidente, di stato libero, nato e domiciliato in Modena.

Ferrarini Gaetano del fu Giuseppe, d'anni 56, ammogliato senza figli, Scrittore di professione, nato e domiciliato in Modena.

Barbieri Antonio di Carlo, d'anni 22, di stato libero, non possidente, Barbiere, nato e domiciliato in Mirandola.

Rivasi Ercole di Pellegrino, d'anni 46, ammogliato, non possidente, nato a Polinago e domiciliato in Sassuolo.

Biselli Felice del fu Giuseppe, d'anni 30, ammogliato, non possidente, nato e domiciliato in Finale.

Costituiti Rei d'aver preso volontariamente servigio nelle Truppe, che si organizzarono in questi Stati sotto il Governo de'Ribelli, quanto al

Zavaresi, in qualità di Capo Squadrone del Reggimento Cacciatori a cavallo.

Dalai, di Capitano nella quarta Compagnia di linea.

Pini, di Tenente di prima Classe in Artiglieria.

Malagoli, di Tenente d'Infanteria.

Boccabadati, di Maresciallo d'Alloggi nei Cacciatori a cavallo.

Cesari, di Brigadiere nel Corpo stesso.

Bizzarri, di Sergente d'Artiglieria.

Gelati, di Sergente d'Infanteria.

Guidelli, idem.

Ferrarini, idem.

Medaglia, di Caporal Foriere.

Beccanulli, di Caporale nell'Infanteria medesima.

Bertelli, idem.

Barbieri, idem.

Rivasi, di Quartier Mastro delle Truppe de'Ribelli suindicate.

Biselli, di Sergente nella Guardia Mobile di Finale.

Visto ed esaminato il Processo, e sentiti gl'Inquisiti parzialmente tanto sugli Atti di accusa, quanto nelle deduzioni a difesa.

Sentito il Procurator Fiscale Sig. Dott. CARLO BONAZZI nelle sue Conclusioni.

Viste le difese presentate in iscritto dal Sig. Avvocato ALFONSO TOSCHI, Difensore delli *Dalai*, *Medaglia*, *Beccanulli* e *Bertelli:* Sig. Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Cesari*, *Guidelli*, *Ferrarini* e *Pini:* Sig. Dottor EDEMONDO MUSI per li *Zavaresi*, *Boccabadati*, *Gelati* e *Bizzarri:* Sig. Dottor MARIANO PERA per li *Malagoli*, *Barbieri*, *Rivasi* e *Biselli.*

Considerando, che il delitto imputato ai sunnominati, meno li *Boccabadati*, *Guidelli* e *Barbieri*, è provato per la loro sincera confessione verificata dai ruoli, e stati militari abbandonati dai Rivoluzionarj, su cui trovansi registrati i loro nomi, non che da altre circostanze dagli Atti emergenti.

Considerando, che i realizzati concorsero per quanto fu in loro a sostenere colle armi la illegittima usurpazion d'ogni potere a pregiudizio della Sovranità di S. A. R. nostro Amatissimo Sovrano, non bastando a loro giustificazione la circostanza di essersi le Truppe Rivoluzionarie immediamente sciolte per la fortunata e sollecita restituzione dell'Ordine Legittimo, per cui alcuni di essi non prestarono alcun servigio, mentre per loro il delitto fu in massima parte consumato coll'arruolamento, e coll'essersi messi sotto le armi.

Considerando però concorrere a vantaggio dello *Zavarisi* l'essere, appena fu sciolto il suo corpo sotto Ancona, ritornato in Patria presentandosi spontaneo nelle forze; l'avere ottenuto il grado solamente il 5 Marzo ultimo scorso; la sua insufficienza di mezzi per vivere; il dubbio di perdere la pensione rifiutando servigio, e l'avere tenuta una plausibile condotta durante la Rivoluzione nella sua qualità di Ufficiale della Guardia Nazionale Sedentaria.

Considerando, che molte di tali circostanze stanno pure a favore delli *Dalai* e *Malagoli*, il secondo dei quali entrò al servigio solamente a Bologna, e che furono loro conferiti i gradi che avevano nelle

Truppe Italiane; verificandosi poi nei medesimi più urgente la miseria, mancando di pensione per avervi in precedenza rinunziato.

Considerando, che tale assoluta miseria non assiste li *Pini* e *Rivasi*, ammessi al servigio mentre stava per cedere l'usurpazione, ed essi pure col grado, che altra volta ebbero sotto il Regno d'Italia: avendo poi essi militato fin sotto Ancona, e di là alla Patria direttamente restituitisi.

Considerando che giova alli *Ferrarini, Medaglia, Bertelli* e *Beccanulli* la loro provata miseria, e la minore età all'ultimo:

Che viene però gravato il *Ferrarini* dalla circostanza di aver militato coi Ribelli fino ad Ancona, essendo già stato soldato Estense, talchè doveva meglio conoscere le conseguenze delle sue azioni:

Che diminnisce la malizia delli *Cesari, Bizzarri* e *Gelati* la seduzione, con cui furono condotti ad arruolarsi, operata questa da persone da essi indicate, aggiugnendosi nei due ultimi la minorile età.

Considerando, che il *Boccabadati* e il *Guidelli* hanno persistito nella negativa d'aver preso servigio, e che nè dai ruoli, nè dagli atti assunti si hanno prove giustificanti la loro imputazione.

Considerando, che dal Processo apparisce siano li *Barbieri* e *Biselli* imputati di aver parteggiato ad altri fatti rivoluzionarj, pei quali non è ancora aperta speciale inquisizione, in vista di che non si può procedere contro di loro alla difinizione del Giudizio in questa Sentenza.

Considerando, che la presente fattispecie, escluso per le annotate circostanze il delitto di perduellione, può cadere sotto le prescrizioni del § 7, Tit. V del Codice Estense, ma più propriamente sotto la sanzione della *L. Julia de vi publica*, e massime di Giurisprudenza in conseguenza di esse adottate, a cui devesi ricorrere per disposizione del citato Codice nei casi non contemplati, e per cui

viene lasciato all'arbitrio del Giudicante l'applicare la pena proporzionata alla malizia dell'agente, pena che addiviene sempre l'ordinaria, come già è stato sanzionato dai Venerati cenni di S. A. R.

Considerando, che la superiorità del grado porta seco una presunzione di maggior malizia, per cui anche il grado stesso deve concorrere a stabilire la differenza nella pena.

Considerato quant'altro era da considerarsi in via di fatto, e di diritto,

Visti li RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831,

Ha condannato e condanna

Lo *Zavarisi*, *Pini* e *Rivasi* alla Relegazione per anni cinque in un Forte di questo Stato.

Li *Dalai*, *Malagoli* e *Ferrarini* alla Pena stessa per anni tre.

Li *Gelati*, *Bizzarri*, *Beccanulli*, *Bertelli*, *Cesari* e *Medaglia* alla Relegazione medesima per un anno.

Tutti in solido poi nelle spese di vitto e processo, e nella rifusione dei danni verso lo Stato, e chi altri ecc. se, e come di ragione.

Ha assoluto, ed assolve per deficienza di prove li *Boccabadati* e *Guidelli*, rimettendoli a disposizione della Polizia, come che ad essa all'autorità nostra demandati.

Finalmente ha dichiarato sospeso il Giudizio delli *Barbiéri* e *Biselli* per riproporli qualora il Tribunale si convocherà per conoscere dei fatti, a cui vengono imputati d'aver presa parte.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*.

Fatta, letta, e publicata la presente il 26 *Maggio* 1831.
Manganelli, *Cancelliere*.

Vista, ed approvata la presente Sentenza

Modena il 9 *Giugno* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

La Contessa *Rosa Testi Rangoni*, d'anni 39, possidente, nata e domiciliata in Modena.

Imputata di complicità nella Rivolta successa in Modena nella notte del 3 Febbrajo 1831, per avere cucita, di commissione del Capo Ribelle *Ciro Menotti*, una Bandiera di seta di colore bianco-rosso-verde, con scienza che la medesima servir dovesse alla Rivolta; e di non avere rivelato un sì atroce delitto, diretto al pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, nostro Veneratissimo Sovrano.

Visti ed esaminati gli atti relativi,

Sentita l'Inquisita tanto sulle risultanze ad offesa, quanto nelle deduzioni a difesa,

Sentite le Conclusioni del Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI.

Sentito il Sig. Avvocato ANDREA BETTOLI nella sua qualità di Difensore della *Testi*, che ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che avendo questo Tribunale con Sentenza del 18 p.° p.° Maggio dichiarato non farsi luogo, per le prove raccolte, a pronunziare la con-

danna della *Testi*, alla pena ordinaria, e nemmeno ad assolverla, a senso del Reale Decreto 14 Marzo 1821 Articolo 10, venne il Tribunale stesso specialmente delegato da S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano, con Venerato Rescritto del 6 corrente mese, a decidere sulla imputazione della *Testi* medesima, e ad applicare anche pena straordinaria.

Considerando, che la *Testi* ammette di avere cucita, di commissione di *Ciro Menotti*, una Bandiera di seta dei colori espressi nel Reato, e di averla indi consegnata allo stesso Menotti nel dopo pranzo del giorno tre scorso Febbrajo, senza precisa scienza della concertata Rivolta, attenendosi soltanto ad ammettere la vaga cognizione di un piano tendente al sovvertimento d'Italia, con intangibilità del Sovrano potere di S. A. R.

Considerando, che contro di questa eccezione milita il deposto giurato *quoad alios* del Capo Ribelle *Ciro Menotti* confesso *in caput proprium*, e diverse altre circostanze, le quali, sebbene potessero in qualche caso rignardarsi come sufficienti a togliere del tutto la qualità aggiunta alla propria confessione, nulladimeno nella concorrenza del sesso e della qualità dell'Inquisita è forza di ritenere che ben chiara non sia la prova dall'imputato delitto, e che conseguentemente debba declinarsi dalla pena ordinaria per procedere all'applicazione di una straordinaria equivalente al peso e valore degli indizj che aggravano la Reatizzata.

Considerando, che limitandosi i mezzi di prova al detto di un Correo amminicolato da circostanze scatenti principalmente dalla confessione parziale della *Testi*, deve il Magistrato, a termini di Legge, discendere pressochè all'ultimo grado della pena prescritta pel grave contestatole delitto, e che la nobile sua qualità porta anche l'applicazione di una

pena non infamante e conveniente alla sua condizione.

Considerando, che per le suaccennate emergenze non potendosi la *Testi* ritenere responsabile delle triste conseguenze della Rivolta, e dei sommi danni che ne avvennero allo Stato e alle persone, non è tenuta in faccia alla Legge al loro risarcimento.

Visti i §§ 2, 7, Tit. II, Lib. V, del Patrio Codice combinati colli §§ 2, 11, 12, Tit. IX, Lib. IV, del Codice medesimo,

Ha condannato, e condanna la Contessa *Rosa Testi Rangoni* di Modena alla Reclusione per anni tre in un Forte di questo Stato, e nelle spese di vitto e processo, assoggettandola alla sorveglianza della Polizia.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto.*

Pubblicata la presente li 13 Giugno 1831.

Rinaldini, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la presente Sentenza, commutiamo per Grazia la Reclusione per anni tre in un Forte di questi Stati in quella di Reclusione per altrettanto tempo nel Monastero delle Mantellate in Reggio.

Modena li 12 *Giugno* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito oggi nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Lamberti Conte Giacomo* del fu Francesco, nato e domiciliato in Reggio, d'anni 69, vedovo con figli, possidente e di niuna professione.

2. *Friggieri Giovanni* del fu Avvocato Vincenzo, nato e domiciliato in Reggio, d'anni 45, ammogliato con figli, possidente e di niuna professione.

Imputati

Il *Lamberti*

di avere in tempo della Ribellione; avvenuta nella Città di Reggio nello scorso mese di Febbrajo, accettata ed esercitata la carica di Presidente del Governo Provvisorio colà istituito, e in tale qualità promulgate Leggi, ed altri Atti di Regia Attribuzione, in pregiudizio della Leggittima Sovranità.

Il *Friggieri*

d'aver presa parte al Governo suddetto, annuendo in tutto ciò, che dal Governo stesso fu operato.

Visto, ed esaminato il Processo in proposito costrutto,

Sentiti l'uno dopo l'altro i due Inquisiti sugli Atti di accusa e nelle deduzioni a difesa,

Udite le Conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dottor CARLO BONAZZI,

Sentite le deduzioni del Signor Dottore EDEMONDO MUSI, Difensore destinato agl'Inquisiti stessi, il quale ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che il Conte *Lamberti* ed il *Friggieri* proseguendo nella loro carica di Amministratori, dopo che la Banda Ribelle aveva innalzato il

Vessillo della Rivolta, ed aveva con ciò fatto cessare il Legittimo Sovrano Governo, violarono la chiara disposizione delle Leggi *relative alla fedeltà, e sommessione al Principe;* poichè non paghi di procedere alla direzione semplice di quelle funzioni, che la loro qualità di Conservatori stabiliva in economico, ed amministrativo (locchè attesa la circostanza non poteva riguardarsi come oggetto reclamante coercizione) si fecero lecito di costituirsi in Sezione Governativa, pubblicando Leggi e Proclami in parte abolitivi, e in parte graziativi ed eccepivi contro le esistenti Costituzioni, usurpandosi così il Potere Sovrano in tutta l'estensione degl'intangibili suoi Attributi.

Considerando, che sebbene l'usurpazione abbia vulnerata direttamente la Sovranità, e che perciò eguale nell'origine del delitto ne fosse la responsabilità degl'Inquisiti; nulladimeno le Romane Leggi, alle quali è forza il convolare per deficienza di disposizione statutaria, ed a seconda delle massime sanzionate da Sua Altezza Reale in replicate implicite dichiarazioni, prescrivono una distinzione di penalità in correspettiva delle azioni individualmente e separatamente praticate, con riguardo al grado di ciascheduno di essi, ed ai rapporti coi fatti consumati in offesa della Sovrana Autorità.

Considerando quindi, che il *Lamberti,* avendo coperta la carica di Presidente s'impegnò in atti indipendentemente dal *Friggieri*, semplice membro della Sezione Governativa, e destinato ad Uffizj non influenti all'emanazione di quelle Leggi, che distruggevano. od ampliavano le Sovrane Costituzioni, per cui si è desso più aggravato di responsabilità del secondo, e diversa deve essere la punizione degl'Inquisiti.

Considerando, che sempre sull'appoggio e colla scorta delle accennate Romane Leggi, devesi però

stabilire la penalità al confronto di quelle emergenze, che nella fattispecie possono concorrere a caratterizzare le azioni commesse dagl'Inquisiti coll'attribuire alle medesime, tanto il marco derivante dalle Fiscali intenzioni, che quello che possono indurre le affacciate difese, e la qualità, ed indole de'fatti imputati, con riguardo a'calamitosi tempi, ed episodj inerenti, ed inseparabili dai medesimi, non che alle personali sue qualità, ed al concorso delle speciali volontà, che gl'indussero al delitto.

Considerando, che per assertiva ufficiale di S. E. il Signor Governatore di Reggio, tumultuante una parte più ardita del Popolo, sprezzando ogni dovere, ed ogni Legge si portò armata nella Residenza Comunitiva, ed ivi innalzò il Vessillo della indipendenza:

Che in quel trambusto rimanendo priva la Città e Provincia di una legittima Rappresentanza, un certo tal qual amor patrio indusse il *Lamberti*, ed il *Friggieri* ad assumere le indicate cariche:

Che nell'esercizio di esse, se si eccettuano le Leggi distruttive le Ordinanze Sovrane, si condussero ambidue colla massima moderazione, ognora dirigendo le loro mire al pubblico bene, ed alla preservazione delle sostanze tanto pubbliche che private, per il che dal complesso di queste emergenze comprovate in processo, ed aventi una fonte ineccezionabile, viene costituita negl'Inquisiti una volontà escludente dal loro animo un perfetto concorso di cooperazione alla Rivolta, e conseguentemente a doversi riguardare come semplici agenti in eccesso contro la sola Maestà, e Diritti d'Impero del Principe, e colpiti perciò dalle penalità prescritte pel grado miziore del loro delitto,

Considerando, che ad avvalorare le suaccennate attenuanti qualità vi concorre poi anche l'assoluta esclusione di qualunque intervento nè diretto, nè

indiretto alla macchinazione ed esecuzione della Ribellione operata da diversi malvagi, ben noti alla Giustizia, e con indubitata inscienza degl'Inquisiti nè antecedentemente, nè in concomitanza del delitto, apparendo anzi dagli Atti, che la di loro nomina ed assunzione di carica provenne e dalle insinuazioni de'suoi colleghi e dalle persone oneste, ed in conseguenza di quella popolarità, che senza aver origine da uno spirito di partito, scaturisce ancora dalle cognizioni dell'integrità, sapere e buona fede dei canditati.

Considerando, che le Leggi ed Atti firmati dal *Lamberti* non comprendono, nè abbracciano espressioni ingiuriose ed indicanti passate Regie disposizioni per la loro natura ideate o pinte all'oggetto di eccitare odio e disprezzo alla Sovrana Autorità, perlochè è forza anche da questo contegno il dedurne nel *Lamberti* un'alienazione a costituirsi nemico del suo Principe, ed a sostenerne o promuoverne l'offesa.

Considerando, che da tutti i testimonj esaminati, insigniti di onorevoli cariche e distinti gradi si evince, che la pubblica opinione verso dei due Inquisiti si è sempre mantenuta favorevole, e che dalla loro gestione e rappresentanza ne provenne la tranquillità e la pubblica sicurezza, addimostrando generalmente un rammarico della loro detenzione, senza reticenza alcuna esternato nella fine delle loro deposizioni.

Considerando, che sebbene nelle azioni del *Lamberti*, e del *Friggieri* per la loro contrarietà alle Leggi, ed eseguite in atto di rivolta si rendono inapplicabili le teorie dedotte in difensivo sulla necessità di una rappresentanza in pretesa mancanza d'impero in linea di fatto, giacchè non regge, nè reggere poteva nello stato d'integrità del Governo Legittimo stabilito in Reggio dalle Sovrane Costi-

tuzioni, e soltanto depresso dalla Ribelle Forza; nulladimeno in via deduttiva, e nella concorrenza dell'Animo Sublime, e Paterno di S. A. R. il Veneratissimo ed Adorato Nostro Sovrano, può aversi in molta considerazione per l'applicazione penale l'ottima condotta degl'Inquisiti, ed il decantato bene da essi operato a favore de'sudditi sempre al Cuore della prelodata Altezza Sua Reale.

Considerando infine, che se dall'un canto l'imperiosa voce della Legge imprime nelle azioni degl'Inquisiti *Lamberti* e *Friggieri* i caratteri di delitto e quindi punibili, dall'altra si ravvisano nella sua esecuzione i tratti più certi della loro moderazione, e di una tal qual buona fede che concorre ad esonerarli in faccia al rigore ed alla severità, per sottoporli soltanto a quelle pene che imprescindibili addivengono da applicarsi pel Magistrato, che ristretto fra li angusti confini delle depositate Leggi, non può oltrepassarli per umani riguardi e per imposizione di silenzio delle medesime, retaggio serbato al solo Principe, e totalmente escluso dall'autorità dei Giudicanti.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821 e 20 Marzo 1831,

Ha condannato, e condanna

Il conte *Giacomo Lamberti* alla Pena della Carcere per anni due, oltre la sofferta.

Giovanni Friggieri alla pena stessa per un anno, compresa la sofferta.

Ed amendue nelle spese di vitto e processo.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*.

Pubblicata la presente nel giorno 13 *Giugno* 1831.

Manganelli *Cancelliere*.

Vista, ed approvata la presente Sentenza, ed attese le circostanze, e specialmente l'età, e la mal

ferma salute quanto al *Lamberti,* commutiamo tanto a questo che al *Friggieri* la pena di Carcere in quella dell'Arresto nelle rispettive loro Case per il tempo fissato per ognuno dalla Sentenza.

Modena il 12 Giugno 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.
Riunitosi oggi per giudicare

L'*Avvocato Minghelli Ferdinando* del fu Avvocato Giuseppe, nativo di Munchio, Stato Parmigiano, domiciliato da molti anni in Modena, d'anni 60, ammogliato con figli e possidente.

Imputato

D'avere accettata ed esercitata la carica di Console conferitagli dai Rivoltosi, che usurparono i poteri della Legittima Sovranità di S. A. R. FRANCESCO IV, nostro Veneratissimo Sovrano; e così presa parte nel Governo Provvisorio istituito per la Città e Provincia di Modena colla deliberazione 9 Febbrajo 1831.

Visto, ed esaminato il relativo Processo sì offensivo che difensivo,

Sentito l'Inquisito tanto sugli Atti di accusa che nelle deduzioni a difesa,

Sentite le Conclusioni del Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI,

Viste le difese presentate dal Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI, Difensore officioso del *Minghelli*, che ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che la deliberazione 9 Febbrajo 1831 prova la nomina del *Minghelli* al Consolato della Città e Provincia di Modena, onde incombere insieme all'altro Console Marchese *Giovanni Antonio Morano* a quei rami d'amministrazione civile, compreso quello della Giustizia, che gli venissero determinati dal Dittatore eletto nella persona dell'Avvocato *Biagio Nardi*; e che per la confessione dello stesso *Minghelli* opportunamente verificata resta pure dimostrato avere egli accettata ed esercitata questa carica per pochi giorni, occupandosi unicamente nella stesura di alcuni voti consultivi.

Considerando, che dal complesso delle surriferite azioni dell'Inquisito ne emerge appunto quella violazione di Legge, la quale impediva al suddito di concorrere alla costituzione di un Governo Ribelle, mentre il Principe manteneva sempre un diritto d'Impero e di legittima Autorità.

Considerando però, che quanto la Legge riguarda criminose le azioni, che si commettono da' sudditi ne'tempi calamitosi di ribellione, altrettanto poi stabilisce impreterribili regole che dirigere denno per la qualità del delitto, e della corrispondente pena.

Considerando, che su queste basi dovendosi giudicare l'Inquisito, è di legale conseguenza, che calcolare pure debbasi a lui suffragio il meto incussogli dai Ribelli *Celeste Menotti* e *Lottario Bacciolani* nella propria di lui abitazione, eccitandolo con minaccie a trasferirsi al luogo della tumultuaria sessione; la da lui manifestata egreferenza ad assumere la carica, alla quale era stato innalzato; le continue proteste nel breve esercizio della medesima di un

positivo malcontento; l'allegrezza manifestata, allorchè se ne vide liberato in forza del Governo riunito di Modena e Reggio; l'avere egli operato colla massima moderazione, e con intenzione diretta al bene pubblico, ed al mantenimento dell'ordine; la di lui onestà e sommessione al Principe, in fine l'esclusione di qualunque intelligenza preventiva coi Ribelli.

Considerando, che il complesso di tali e sì rilevanti circostanze quanto non giunge in faccia alla Legge a purgare il *Minghelli* dalla macchia incontrata, poichè non concorrono in esse quegli estremi, che la Legge, la pratica e la consuetudine vogliono per la distruzione totale della responsabilità speciale, altrettanto poi ne la diminuiscono in sì fatta guisa, che a ben leggera colpa riducono la non bene ponderata accettazione ed esercizio della carica nel nascente Governo Ribelle.

Considerando perciò, che le Leggi Romane, alle quali nella deficienza di peculiare Disposizione statutaria deve il Magistrato convolare per la corrispondente punizione del delitto, prescrivono mitissime pene, la cui misura lasciano al prudente arbitrio del Giudice di stabilire, e che perciò la qualità dell'Inquisito, i suoi gradi, la sua educazione, e la sua famiglia concorrere denno ne' riflessi del Giudicante per equilibrare con giusta lance i rapporti e le conseguenze della penalità, e non renderla più rigorosa di quello che la Legge istessa prescrive.

Considerando quindi, che l'Avvocato *Minghelli* insignito di titolo, dotato di massima onestà, laborioso e buon padre di numerosa famiglia, che dalle sue onorate fatiche ritrae il proprio sostentamento, langue ormai da un mese e mezzo nelle pubbliche carceri, ove macerato da un doppio dolore sofferse una pena corrispondente a quella qualunque colpa,

della quale si rese responsabile verso la Sovrana Autorità ed alle sue Leggi.

Tutto ciò considerato, e visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821 e 20 Marzo 1831.

Ha dichiarato e dichiara, che per la Carcere sofferta non si fa luogo ad ulteriore speciale condanna contro dell'Avvocato *Ferdinando Minghelli*, ed ordina quindi doversi porre in libertà.

Condannandolo però, come lo condanna nelle spese soltanto di vitto e processo.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*.

Pubblicata la presente li 13 *Giugno* 1831.

Rinaldini, *Cancelliere*.

Visto e si eseguisca la presente Sentenza.

Modena li 12 *Giugno* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI *Avvocato* PIER ERCOLE, *Presidente*
BORSARI *Dottor* TOMMASO, *Giudice*
MALFATTI *Dottor* ANTONIO, *Giudice Aggiunto*

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Campi Lodovico di Cesare, d'anni 26, ammogliato, nativo di Modena, e quivi domiciliato.

Ferrari Lelli Lanfranco del fu Luigi, d'anni 31, ammogliato con prole, nato a Carpi, e domiciliato in Modena.

Chiari Pietro del fu Carlo, d'anni 25, Calzolajo, di stato libero, nato e domiciliato in Modena.

Roncati Giuseppe di Antonio, nubile, d'anni 17, nato e domiciliato al Finale.

Costituiti rei,

d'aver preso volontariamente servigio nelle Truppe che si organizzavano in questi Stati sotto il Governo dei Ribelli,

Quanto al *Campi* in qualità di Brigadiere nei Cacciatori a Cavallo.

Il *Chiari*, in qualità di Caporale Foriere nella Linea.

Il *Ferrari*, come Sergente pure in Linea.

Il *Roncati*, qual Caporale della Milizia stessa.

Visto, ed esaminato il Processo, e sentiti gl'Inquisiti parzialmente, tanto sugli Atti d'accusa, quanto nelle deduzioni a difesa,

Sentito il Signor Procuratore Fiscale Dottor CARLO BONAZZI nelle sue conclusioni,

Viste le difese in iscritto presentante dal Signor Dottor EDEMONDO MUSI difensore officioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Considerando, che il Delitto è provato per la sincera confessione dei Reatizzati, poichè il *Campi*. il *Chiari*, ed il *Roncati*, ammettono d'aver assunto il servigio come semplici Comuni, e di essere poscia stati distinti cogli enunciati gradi, ed il *Ferrari*, di essere stato come Sergente arruolato: Confessione che viene da altre circostanze sostenuta, per cui rimane sufficientemente verificata.

Considerando, che il Delitto degl'Inquisiti fu consumato col loro arruolamento, poichè si misero in istato di proteggere colle armi l'usurpazione dei Poteri a pregiudizio della Legittima Sovranità.

Considerando però, che diverse circostanze concorrono a dimostrare che gl'Inquisiti non agirono col pieno grado della malizia, che ricercasi per stabilire il sommo delitto, circostanze tutte, che devonsi dal Magistrato esattamente calcolare nell'applicazione della pena.

Considerando emergere dal Processo scarsissimi essere i mezzi di sussistenza che avevano li *Campi*, e *Chiari*, e molto più anche il *Ferrari;* essere escluso qualunque loro intervento nello scoppio della Rivoluzione; non aver essi prestato che pochi giorni di servigio sotto le Bandiere Ribelli entro le mura della Capitale, dalle quali cose tutte apparisce piuttosto desiderio d'impiegarsi, di procurarsi il vitto, e mantenere le loro famiglie, che determinato animo ostile contro il proprio Sovrano.

Considerando, che il *Roncati* è minore di età.

Che abbandonò le Bandiere Ribelli prima che cessasse l'usurpazione.

Che dichiarò di essere stato sedotto ad ascriversi fra quelle Milizie da persona, che per l'addietro copriva nel di lui paese distinto grado militare; locchè venne indirettamente negli atti comprovato per altri fatti di simile natura dimostranti che appunto il nominato soggetto potè col suo perverso esempio influire nell'animo dell'inesperta Gioventù.

Considerando, che i premessi riflessi riducono ad una ben leggera colpabilità la cooperazione dei Reatizzati al sostenimento della rivolta, già scoppiata per altrui malvagia trama, e che per massima adottata in precedenti giudicati, devesi in simili casi per l'applicazione della pena convolare alle Leggi Romane e specialmente alle massime di giurisprudenza stabilite sulle Teorie della Legge *Giulia = de vi publica* = combinate queste ancora col disposto dal Patrio Codice al Tit. VII. Lib. V.

Considerando, che maggior grado di malizia ri-

scontrasi nelli *Campi* e *Chiari*, per cui non devesi nell'applicazione della pena aggravare la mano sul *Ferrari* per la differenza di grado che occupava.

Considerando quant'altro doveva considerarsi in linea di fatto, e di diritto, e visti i Reali Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831,

Ha Condannato, e Condanna li *Campi, Chiari*, e *Ferrari* alla pena della Relegazione in uno dei Forti di questo Stato per un Anno.

Il *Roncati* alla pena stessa per mesi sei.

Tutti alla sorveglianza della Polizia, espiata la pena, ed in solido nelle spese di vitto, e processo, e nella rifusione dei danni a favore dello Stato e di chi altro ec., se come di ragione ec.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*

Pubblicata la presente nel giorno 12 *Luglio* 1831.

Manganelli *Cancelliere*

Approviamo questa Sentenza, pure in riflesso della sincera confessione dei Rei nonchè delle circostanze attenuanti la malizia, e mala volontà di questi quattro Inquisiti. Condoniamo loro per grazia una terza parte della pena a cui furono condannati.

Cattajo li 10 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI *Avvocato* PIER ERCOLE *Presidente*
BORSARI *Dottor* TOMMASO, *Giudice*
MALFATTI *Dottor* ANTONIO, *Giudice Aggiunto*

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Nardini Leonardo del fu Tommaso, d'anni 69, ammogliato con prole, possidente, nativo di Castelnovo di Garfagnana, e domiciliato in Modena.

Muzzioli Giovanni del fu Francesco, d'anni 24, di Stato libero, possidente, nato e domiciliato in Nonantola.

Costituiti rei

il *Nardini* per aver cooperato alla Compilazione. e successiva promulgazione del *Monitore Modonese*, e precisamente delli N.[i] 3, 4, 5, resi pubblici colle Stampe nel 26 Febbrajo ultimo scorso, 2, e 5 successivo Marzo, contenente Scritti ingiuriosi, ed offensivi l'onore del nostro Veneratissimo Sovrano FRANCESCO IV., ed eccitatorj la Gioventù a prendere le Armi per sostenere la passata Ribellione.

il *Muzzioli*, di essere stato uno di coloro che maggiormente figurarono nella passata Rivoluzione del Comune di Nonantola predetta.

Visto, ed esaminato il Processo, e sentiti gl'Inquisiti parzialmente tanto sugli Atti di accusa, quanto nelle deduzioni a difesa,

Sentito il Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti i Difensori ufficiosi degl'Inquisiti, e viste le deduzioni presentate in iscritto pel *Nardini* dal Sig. Avv. ALFONSO TOSCHI, pel *Muzzioli* dal Sig. Dottor EDEMONDO MUSI.

Considerando, che essendosi l'Inquisito a condiscendenza de'Capi del Governo Ribelle prestato nella redazione, impressione, e pubblicazione del Foglio Periodico intitolato il *Monitore Modonese*, si rese responsabile degli eccessi tutti che in quello Scritto si contenevano, giacchè trattandosi di una Gazzetta Officiale, nella quale l'andamento delle cose, e l'interesse de'Ribelli richiedeva un continuato disprezzo

alla Sovranità, ed un eccittamento a mantenere lo spirito Rivoluzionario, ne preveniva di conseguenza una responsabilità sull'intiero contesto dello Scritto. giacchè la di lui natura, e lo scopo pel quale era stampato inducevano in ognuno de' Redattori, o Correttori una scienza presunta del delitto che in esso si consumava, e quindi un assoggettamento a quella pena, che corrispondente essere poteva all'enormità dell'offesa, e dell'eccesso.

Considerando però, che sebbene una tale teoria sia comunemente abbracciata dai Dottori segnatamente ne' delitti di Lesa Maestà, ne' quali latamente parlarono le antiche e moderne Leggi, nulla di meno la bontà degl'Imperadori, e le Massime del Veneratissimo nostro Sovrano ne temperarono la forza a favore del colpevole, coll'ordinare, che quanto la di lui complicità nel delitto lo assoggettava alla pena, altrettanto poi ogni qual volta, come nel caso, concorressero circostanze di fatto, che ne intorbidassero la Fiscale intenzione, parlasse allora a suo sollievo il legale assioma di non essere tenuto il reo di un medesimo delitto, se non che per l'azione specialmente da lui commessa, e rendendosi muta la teoria suddetta anche nel Crimine di Lesa Maestà, dirigere si dovesse il Magistrato colla generale disposizione dell'accennata modificazione di Legge.

Considerando nella fattispecie, che sebbene dalle testimoniali deposizioni, e da altre emergenze sia indicato il *Nardini* Correttore del foglio, ed il Postillatore di qualche articolo nei numeri tre, quattro. cinque, tra quali appunto il discorso ingiurioso, ed eccitatorio al mantenimento di forza sediziosa, esteso da un Parroco del Comune Nonantolano, ed in Atti esistente; si ha poi l'esclusione della di lui scienza antecedente, e concomitante alla pretesa confutazione del Proclama di S. A. R. datato da Mantova il giorno 14 Marzo anno corrente, nella quale riunite artifi-

ciosamente menzogne, supposizioni, falsità, e quanto mai la più raffinata malizia può concepire, vennero scagliate atroci ingiurie alla Sovrana Maestà, ed autorità per opera di colpevoli ben noti alla Giustizia.

Considerando, che rimanendo esclusa dagli Atti qualunque intelligenza preventiva, e concomitante del *Nardini* coi Ribelli autori dell' atroce offesa espressa nel foglio anzidetto, in cui ebbe indiretta parte l' Inquisito, ne avviene di conseguenza la presunta sua ignoranza nella consumazione di tale parziale criminosità, poichè limitata la macchinanazione in altri delinquenti, egli è indubitato che per speciale loro interesse in essi soli rimaner doveva sepolta la cognizione ed il fatto, e che cessava nell' Inquisito la più remota supposizione di colpa in questo particolare delitto.

Considerando, che esclusa qualunque responsabilità nel *Nardini* nella parte del foglio, che costituiva la più grande reità, riducesi questa all' altra di associazione, ed azione relativa al discorso del Parroco Nonantolano, poichè nel rimanente de' fogli indicati niun altro articolo in cui abbia avuta parte il *Nardini* può cadere sotto la censura della Legge.

Considerando, che il discorso succennato, sebbene sia eccitatorio per la Gioventù ad arruolarsi sotto le Ribelli Bandiere, e che indirettamente sia vulnerata la Monarchica rappresentanza col pingervi odiose conseguenze del supremo suo potere, nulla ostante il fatto, e la Legge concorrono a diminuire la colpa dell' Inquisito. .

Il fatto, poichè fu un discorso, che non produsse verun certo effetto, e le espressioni contro il sistema Monarchico furono più un accessorio dell' eccitamento, che una diretta offesa determinatamente scagliata contro la Sovranità, e per conse-

guenza risolventesi ambidue in manifestato pensiero di indirettamente coadjuvare alla rivolta.

La Legge, che distributivamente contemplando il delitto, ne distingue la patrazione, e la positiva consumazione, ed a norma degli effetti, e delle conseguenze stabilisce il sommo grado nella concorrenza di perfezione, e ne ordina da questa la retrogradazione penale a seconda del suo maggiore o minor peso.

Considerando quindi, che il discorso suaccennato non può essere contemplato che come mancante d'effetto, nè al sommo offensivo, perchè in generico modo esprimendosi, non ingiuria direttamente la persona del Regnante, quindi in concorso di tale attenuazione di colpa devesi avere riguardo alla prossima Settuagenaria sua età, alla di lui onesta condotta, ed alla continua dubbietà mostrata sulla futura esistenza del Governo ribelle, ed egreferenza sul di lui modo di agire verso il Principe.

Considerando, che l' imputazione del *Muzzioli* non si è in alcuna guisa verificata, poichè, o si riguarda il lui giulivo concorso all' Illuminazione, ed inalzamento di segnali di rivolta, o si riguarda la di lui partenza coll'Orda condotta dal General Zucchi, e non possono queste costituire delitto punibile dall'Autorità del Tribunale, e segnatamente poi nella mancanza di prove che concorrino a sostenere tanto l' una che l'altra.

Tutto ciò considerato

Visti li RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831,

IL TRIBUNALE

Ha condannato e condanna *Leonardo Nardini* alla Pena della Carcere per tre anni compresa la sofferta, e nelle spese di vitto, e processo, ed alla sorveglianza della Polizia espiata la pena.

Ha dichiarato e dichiara non farsi luogo a procedere ulteriormente contro del *Muzzioli*, e doversi quindi rimettere, come lo rimette, alla Polizia per quelle ulteriori deliberazioni, che Ella crederà di suo istituto.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice.*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*
Pubblicata la presente il 12 *Lulio* 1831.

Manganelli, *Cancelliere.*

Confermando la presente Sentenza lasciamo però in arbitrio a *Leonardo Nardini*, qualora esso preferisse l'Esiglio dai Nostri Stati alla pena di tre anni di Carcere, a cui fu condannato, di commutar questa coll' Esiglio.

Cattajo li 10 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Scacchetti Celeste* del fu Domenico, soprannomato *Stortini*, d'anni 25, libero, agricoltore, domiciliato in Budrione.

2. *Sabattini Luigi* del fu Giuseppe, d'anni 17, libero, contadino, domiciliato in Budrione.

3. *Morselli Tommaso* di Cesare, d'anni 19, libero, di professione fornacciaro, domiciliato in Migliarina.

4. *Righi Luigi* del fu Paolo, d'anni 27, ammogliato, di professione muratore, domiciliato in Carpi.

5. *Meschieri Angelo* del fu Giovanni, d'anni 17, libero, di professione muratore, domiciliato in Carpi.

6. *Garuti Giuseppe* di Francesco, d'anni 25, libero, di professione conciacanepa, domiciliato in Carpi.

7. *Bonizzi Evangelista* di Angelo, d'anni 18, libero, di professione muratore, domiciliato in Carpi.

8. *Ferrari Giuseppe* d'Innocenzo, d'anni 21, ammogliato, contadino, domiciliato in Budrione.

9. *Sabattini Domenico* del fu Giuseppe, d'anni 37, ammogliato, contadino, domiciliato in Budrione.

10. *Campedelli Luigi* di Domenico, d'anni 26, ammogliato, contadino, domiciliato in Migliarina.

11. *Besini Primo* di Michele, soprannomato *il Nero*, d'anni 19, libero, di professione falegname, domiciliato in Carpi.

12. *Fanti Bernardo* del fu Luigi, d'anni 33, ammogliato, di professione barrocciajo, domiciliato in Carpi.

13. *Ascari Pietro* del fu Michele, d'anni 33, libero, bracciante, domiciliato in Migliarina.

14. *Araldi Angelo* di Domenico, d'anni 26, ammogliato, di professione scrittore, domiciliato in Carpi.

15. *Ferrari Pietro* di Francesco, d'anni 19, libero, contadino, domiciliato in Budrione.

16. *Camurri Giovanni* del fu Serafino, d'anni 26, libero, di niuna professione, domiciliato in Carpi.

17. *Menotti Giuseppe* del fu Francesco, d'anni 50,

ammogliato, di professione bracciante, domiciliato in Migliarina.

18. *Pirondi Carlo* di Giovanni, d'anni 34, ammogliato, giornaliero, domiciliato in Carpi.

19. *Menotti Remigio* di Giuseppe, d'anni 27, ammogliato, di professione pagliaro, domiciliato in Migliarina.

20. *Sternieri Giuseppe* di Luigi, soprannomato *Razzini*, d'anni 20, ammogliato, sartore di professione, domiciliato in Migliarina.

21. *Benzi Luigi* del fu Giacomo, d'anni 46, ammogliato, di professione carrozziere, domiciliato in Carpi.

22. *Righi Alfonso* del fu Paolo, d'anni 45, vedovo, muratore di professione, domiciliato in Carpi.

23. *Gelati Alessandro* del fu Giuseppe, d'anni 20. libero, studente di medicina, possidente, domiciliato in Carpi.

24. *Praudi Paolo* del fu Antonio, d'anni 28. ammogliato, di professione muratore, domiciliato in Carpi.

25. *Guidetti Gaetano* di Antonio, soprannomato *Semenza*, d'anni 25, ammogliato, di professione calzolajo, domiciliato in Carpi.

26. *Toschi Carlo* di Luigi, d'anni 27, ammogliato, di professione mugnajo, domiciliato in Carpi.

27. *Mantovani Paolo* del fu Pietro, soprannomato *Valazza*, d'anni 40, ammogliato, contadino di professione, domiciliato in Budrione.

28. *Malagoli Omobono* di Giuseppe, d'anni 22, libero, di professione falegname, domiciliato in Carpi.

29. *Bertani Giuseppe* di Luigi, d'anni 20, libero, di professione cameriere da osteria, domiciliato in Carpi.

30. *Neri Gaetano* di Antonio, soprannomato *Ramazzini*, d'anni 29, libero, di professione falegname, domiciliato in Carpi.

31. *Menotti Gaudenzio* di Pietro, d'anni 22, libero, di professione selcino, domiciliato in Carpi.

Imputati = Gl'Inquisiti compresi dal N.° 1 sino al N.° 22 inclusivamente ·

= D'essersi uniti in Carpi nella notte del 3 al 4 Febbrajo prossimo passato coi Capi Ribelli *Vellani*, *Pozzuoli*, *Rocca*, *Rebucci*, *Gardini*, *Tirelli* ed altri, ed in seguito trasferitisi al deposito de' fucili e munizioni spettanti al corpo della Milizia Urbana esistente sul fortilizio soprastante alla porta detta di Mantova, penetrarono in esso mediante atterramento di porta e rottura di muro, impossessandosi delle armi e munizioni ivi esistenti, e, forniti delle medesime, attruppati con altri si portarono in massa sulla Piazza del Castello, dove osarono proclamare = L'Indipendenza Italiana = contro il legittimo Sovrano, prestando con ciò ajuto ed opera alla consumazione della Rivolta, ed ai fatti tragici che ne avvennero in seguito, e de' quali ne sono specialmente addebitati gli altri coinquisiti di cui più abbasso, tuttociò commettendo contro ogni diritto e disposizione di Legge, ed in odio della legittima Sovrana Autorità.

L'Inquisito indicato al N. 23

= D'essersi nella mattina del 6 Febbrajo scorso alla testa di un'Orda Ribelle trasferito alle pubbliche Carceri, e con terrizioni e minaccie praticate da' suoi compagni ai custodi, li obbligò a dimettere i detenuti politici che in esse si custodivano per ordine di competenti autorità, e così posti in piena libertà, prestò loro il campo di aggregarsi di nuovo ai Rivoltosi, violando con ciò il disposto dalle vigenti Leggi, ed arrogandosi il diritto spettante alla sola Sovranità, che in tal guisa venne doppiamente insultata e disprezzata.

Gl'Inquisiti compresi dal N.° 24 al 27

= Per avere nel tempo della loro associazione

coi suindicati, ed altri Ribelli nella notte del 3 al 4 Febbrajo detto, non solo proclamata — l'Indipendenza Italiana = come sopra si è detto, ma inoltre, dopo avere in Bande Armate violentata la politica Autorità destinata dal Principe al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità, avuta la temerità di trasferirsi al quartiere di quei RR. Dragoni, che sopraffatti dall'eccessivo numero de' Congiurati, ed impossibilitati a difendersi per l'ineguaglianza di forze e d'armi dovettero deporle, e lasciar porre a ruba tutti i loro effetti ed assoggettarsi al Carcere, ove furono da imponente forza tradotti unitamente al Maresciallo Lorenzani e Dragone Bergomi, poco avanti arrestati da altr'Orda numerosa di armati Ribelli nell'atto di scortare a Mantova i prigionieri di Stato *Obici*, *Manzini* e *Dallari* illegalmente posti in libertà dai Rivoltosi, e per assicurarsi dell'arrestata forza intimarono ai carcerieri la pena di morte immediata se avessero osato dimetterli senza loro ordine, e dopo di avere commessi tanti eccessi si riunirono ad altri loro compagni, ed al comando del *Vellani* coadjuvarono indirettamente gli altri Ribelli ne'delitti che iniquamente furono consumati in quella fatale e terribile notte.

Gl'Inquisiti compresi dal N.° 28 al 31

= Perchè, oltre di essere stati in ogni parte socj nei delitti sopra indicati commessi nella suddetta notte del 3 Febbrajo, e dei quali ne sono al pari degli altri responsabili, non ebbero alcun ritegno nè ribrezzo nella suddetta Piazza del Castello di coadjuvare i Capi Ribelli nella barbara uccisione dell'infelice ed attivo Ajutante de'RR. Dragoni Maresciallo Sola, sul di cui cadavere ed in faccia alla propria moglie inveì il *Vellani* immergendogli nel tronco un acuto stile, e di concorrere pure nell'altro inumano ferimento dell'Ispettore di Polizia

Dott. Grandi, ove sopra avvenuto, che dopo di essersi costituito inerme e prigioniero fu crudelmente ferito da replicati colpi di bajonetta nel dorso, per cui caduto a terra supino si rese inabile a qualunque difesa, stato che non valse a frenare la rabbia dei Ribelli medesimi, poichè esplosero contro di lui le loro armi da fuoco cariche a palla, da una delle quali colpito nell'avambraccio sinistro fu causa irreparabile della di lui morte, e di avere per ultimo fatto fuoco di plotone contro lo sventurato Dragone Santaralli, che ignaro della Rivolta, accorreva al suono della campana a stormo, il quale ferito nella coscia destra, caduto al suolo lo lasciarono ivi spirare fra gli spasimi cagionatigli dalla già riportata ferita, causantegli tali dolori, che lo obbligavano a chiedere per compassione la morte, coll'appropriarsi poi il di lui orologio da tasca, ed altri effetti preziosi di proprietà del suddetto Santarelli, rimanendo in tale orribile scena pure ucciso il calzolajo Bergianti, perchè inorridito alla vista di tanta barbarie, tentò sottrarsi dal numero de'Ribelli, ne'quali a viva forza lo avevano trascinato. E baldanzosi in seguito, senza rimorso alcuno della loro associazione ed intervento in sì barbari eccessi, montarono con molti altri dei sopra indicati Inquisiti in legni da posta, ed a norma del concerto fatto col Capo Ribelle, ora giustiziato *Ciro Menotti*, si avviarono alla volta di Modena per coadjuvare alle mosse, che nella notte medesima nella Capitale stessa dovevano avvenire, ed ove non giunsero, perchè spaventati dal fragore dell'artiglieria, ritennero sventata e repressa la macchinazione, e pericoloso il loro accesso per la consumazione dell'atrocissimo delitto. Alla quale criminosità aggiunsero poi anche li *Bertani*, *Zamazzini* e *Menotti* indicati dalli N. 29, 30 e 31, l'altro grave delitto di avere nella mattina del 5 Febbrajo suddetto fatto

fuoco vivo sopra i RR. Dragoni, che d'ordine del Cavalier Maggior Mellini tentavano la scoperta sopra la Città di Carpi, nella quale a fronte di tale opposizione entrò l'Ufficiale stesso alla testa di una colonna di truppe comandate dal Barone Tenente Colonnello Edlingen, che ne scacciò i Ribelli, e ripristinò in quella Città il legittimo Sovrano Estense Governo a tutto il giorno sei di detto mese, nella qual'epoca per ordine Sovrano si ripararono a Novi colle altre Truppe, che colà furono stazionate.

Visti ed esaminati gli Atti tutti del relativo processo,

Sentiti gl'Imputati ad uno per uno, tanto sugli Atti di accusa, che sui mezzi di difesa,

Udite le Conclusioni del Signor Procuratore Fiscale Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti li Difensori delli suddetti Inquisiti

Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI per li *Garuti, Benzi, Bonizzi, Meschieri, Menotti Gaudenzio* e *Righi Luigi*.

Signor Avvocato ANDREA BETTOLI per li *Fanti, Besini, Camurri, Guidetti, Praudi* e *Malagoli*.

Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Ferrari Giuseppe, Sabattini Luigi, Morselli Tommaso, Bertani, Menotti Giuseppe* e *Remigio*.

Sig. Dott. EDEMONDO MUSI per li *Mantovani, Toschi, Araldi, Ferrari Pietro* e *Righi Alfonso*.

Sig. Dott. MARIANO PERA per li *Campadelli Scacchetti, Pirondi, Sternieri, Neri, Ascari* e *Gelati*. i quali ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che i delitti in genere, de' quali sono imputati rispettivamente i suddetti Inquisiti restano pienamente provati

1. Colle relazioni dei rispettivi Uffizj di Polizia, e con quelle de'Capi de'Corpi Armati relativi alla sommossa ed ai fatti accennati.

2. Dalla pubblica voce e fama comprovata per

l'intiero processo, e deposta da ogni Testimonio, esaminato.

3. Dalle prove di preesistenza e deficienza delle proprietà spettanti ai spogliati ed uccisi Reali Dragoni, e rapite dai Ribelli sotto lo specioso titolo di diritto di preda.

4. Dalla notorietà universale per lo stato de' fatti, ed uccisioni consumati in quella fatal notte del 3 Febbrajo dai Rivoltosi di Carpi, e derivanti non solo dalle loro milantazioni, ma ancora dalle relazioni date dai Ribelli al Governo provvisorio, che su tale fondamento permise che si rendesse a pubblica ragione nel Foglio periodico sotto la di lui protezione ed autorità, stampate le criminose gesta dei Ribelli.

5. Dalle deposizioni di più Testimonj, che furono spettatori delle esplosioni delle ferite, e della morte degli sventurati Sola, Santarelli, Grandi, e Bergianti, sostenendo che questa fu la conseguenza non dubbia della cessazione di loro vita.

6. Dalle stesse Confessioni qualificate degl'Inquisiti, che ammettono latamente i delitti in genere, limitando l'addietta qualità alla speciale loro esonerazione ne'delitti imputatigli.

Considerando, che il complesso di tali emergenze relative al delitto in genere pongono in legale certezza l'animo del Giudicante sulla di loro preesistenza, anche nell'affacciata mancanza del *visum et repertum* sul corpo degli estinti, giacchè la concatenazione dei fatti, la loro qualità e le replicate deposizioni collimanti a giustificarne la loro verità, porgono indubbia prova del delitto, e quello poi, che più determina a tale deliberazione si è la chiara disposizione della Legge Romana, che appunto disponendo sulla callidità de'delinquenti, prescrisse, che ne'casi appunto d'impossibilità di materiale inquisizione sul corpo di delitto in genere, o per na-

turali accidenti, o per concorrenza di pubbliche calamità, come nella presente fattispecie, nella quale oppressa la Giustizia e taciturne per forza le legittime Autorità, nulla poteva operare, suffragasse la intenzione del Fisco, il deposto di Testimonj, e per fino le semplici amminicolazioni, imprimendo in queste tutta la forza e la convinzione che derivano dall'atto di visita e dal peritale giudizio sul corpo in genere di fatto permanente, eguagliandolo appunto nella più lata estensione a quello di fatto transeunte.

Considerando, che le risultanze processuali contro degl'Inquisiti dal N.° 1 al N.° 11 si restringono alla semplice indicazione della Politica Autorità, proveniente verosimilmente dalla pubblica voce, non atta a prestare fondamento di una condanna.

Che contro i compresi dai Numeri 14 e 15 vi concorrono indizj amminicolativi la suddetta indicazione, e quindi in qualche modo responsabili in faccia alla Legge; ma che essendo diversi nel loro peso, è giocoforza ancora il diversificarne la pena, imperocchè di pari passo non potrebbe camminare l'indicato nel N.° 14, che solo compreso da meto si prestò ad azione meramente accessoria facendo lume all'Orda Ribelle, dalla quale si allontanò al primo campo di sicura fuga, coll'altro descritto al N.° 15, che sebbene si associasse ai Rivoltosi con qualche inganno, nulladimeno la di lui presenza al derubo violento de'fucili e la tarda sua penitenza, lo costituiscono più responsabile dell'altro di lui socio di delitto.

Che il N.° 12 non essendo perfetto in forza delle sue deduzioni difensive, non può per ora essere soggetto ad un finale giudicato.

Che in fine il compreso nel N.° 13 pienamente provò una coartata di luogo, tempo ed ora a di lui favore, e che resta con questo esclusa in esso ogni

colpa e dolo nell'addebitatogli delitto, rimanendo però a solo di lui carico il di lui assoldamento in qualità di Comune nelle Truppe dei Ribelli, colle quali si portò sino ad Ancona, dove furono totalmente disperse.

Considerando, che gli altri Inquisiti compresi dal N.° 16, sino al N.° 22 inclusivamente, oltre le indicazioni politiche, che li addimostrano intervenuti nella fatal notte del 3 Febbrajo coll'Orda de'Rivoltosi, si ha poi anche da deposizioni testimoniali, che o per interesse, o per volontà intervennero in fatti, che sebbene non direttamente possono riguardarsi come atti a ritenerli complici del delitto principale, pure concorsero colla loro opera e imponenza di numero al trasporto d'Armi ed effetti appartenenti al delitto, all'arresto della pubblica Forza, che con ciò eseguire si resero responsabili in proporzione del dolo usato nelle individuali loro azioni, che sebbene diverse fra di esse, nulladimeno, attesa la loro concatenazione, non possono nella fattispecie riguardarsi che di corrispondente peso, quindi reclamante un egual grado di pena.

Considerando, che l'Inquisito portato dal N.° 23 si rese confesso del delitto addebitatogli consumato in tempo di Rivolta con diretta offesa dell'inviolabile diritto del Principe, e che perciò punibile sarebbe coll'ultimo grado della pena prescritta per le esimizioni coattive nell'aggravante concorso di pubblica calamità: ma che da questa è forza il recedere e per la sua minorenne età, e per la difesa fatta alla vita de'carcerieri, opponendosi alla ferocia di *Omobono Malagoli*, e alla liberazione da questo pretesa dei Detenuti per altri delitti col limitarsi alla liberazione dei soli Carcerati politici arrestati il giorno antecedente dalla Forza, contro i quali non essendo iniziato processo, non era comprovata la loro colpabilità, per il che le Leggi e la pratica

prescrivono il recesso dalla condanna ordinaria col rimettere la pena al prudente arbitrio del Giudicante.

Considerando, che tutti coloro compresi dal N.° 24 al 26 ebbero parte nei delitti imputatigli, dei quali restano convinti; ma che emergendo però dal processo che d'essi agirono a dipendenza e direzione dei Capi Ribelli nelle azioni criminose, viene da ciò indirettamente esclusa quella precisa determinata volontà, che la Legge vuole onde il Delinquente abbia ad assoggettarsi a tutto il rigore della pena, e che nella sua deficienza ne segua una Legale limitazione penale a seconda del maggiore o minor peso del dolo, e degli effetti dell'azione stessa.

Considerando, che tale attenuazione di dolo non riscontrasi nell'Inquisito indicato al N.° 27, poichè animoso e temerario uniformandosi in tutto alla rea intenzione de'suoi iniqui condottieri, osò abbassare le Armi, delle quali era munito, minacciare di morte gli sventurati prigionieri, e dimostrarsi unissono nelle idee e nei fatti ai principali Delinquenti.

Considerando, che gli altri realizzati compresi nei Numeri 28, 29, 30 e 31 sono convinti, in quanto a quelli indicati dai Numeri 29, 30 a 31 della loro determinata volontà di commettere i delitti contestatigli; locchè non riscontrasi in *Omobono Malagoli* compreso nel N.° 28, per la mancanza del concorso testimoniale negli omicidj e che quindi quanto gli altri tre coinquisiti devono essere puniti per tutti i delitti sunnominati colla severità delle Leggi, altrettanto poi nelle deficienze di prove in uno dei più gravi non può ritenersi il *Malagoli* stesso che responsabile degli altri, la di cui punizione però devesi aggravare per la rilevante circostanza della sua convinzione nella esimizione dei

detenuti di Stato praticata il giorno 6 Febbrajo col *Gelati*, e delle minaccie gravi sopra riferite contro i carcerieri.

Considerando, che se per disposizione di Legge il suddito, che in *qualsiasi modo* abbia contribuito alla Ribellione è assoggettato alla prescritta pena di qualunque Capo Ribelle coll'essere a questi il complice parificato; molto più si avrà a ritenerlo colpito da tale prescrizione, allorquando, come nel caso presente, si manifesta in esso la determinata volontà di concorrere e cooperare alla Ribellione, locchè evidentemente si evince contro i quattro Inquisiti suenunciati dal concorso di deposizioni testimoniali, di parziali confessioni della maggior parte di essi, dalle provate esplosioni delle armi contro i Reali Dragoni la mattina del 5 Febbrajo, e dallo spoglio dell'orologio e d'altri effetti al Dragone Santarelli, circostanze comprovanti gli estremi tutti di una perfetta deliberazione.

Considerando, che sebbene le azioni criminose commesse dal *Bertani* potessero indurre a ritenerlo sufficientemente malizioso per rendere muta la Legge relativa alla sua minorenne età, nulladimeno trattandosi di azioni consecutive commesse in un ribelle bollore, e di un delinquente, la di cui condotta non fu per lo addietro censurabile, non può a meno il Magistrato, usando della pretoria sua equità, di non calcolare tali concorrenti circostanze col recedere di un grado dalla pena ordinaria, come lo prescrive la Patria Legge, e come consone sono alla medesima e le disposizioni Romane, e la pratica generale dei Fori.

Tutto ciò considerato, e preponderato.

Invocato ec.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Visti i §§ 19, 20, 21, e 30, Lib. IV, Tit. VI,

§§ 11, 12, 13, e 14, Lib. IV, Tit. IX, §§ 3, 6, e 7, Lib. IV, Tit. XIV, e §§ 1, 3, 4, e 7, Lib. V, Tit. II, e § 11, Lib. IV, Tit. VII del Patrio Sovrano Codice.

IL TRIBUNALE

Ha dichiarato, e dichiara non farsi luogo, per ora, a procedere ulteriormente contro li

1. *Scacchetti Celeste,*
2. *Sabattini Luigi,*
3. *Morselli Tommaso,*
4. *Righi Luigi,*
5. *Meschieri Angelo,*
6. *Garuti Giuseppe,*
7. *Bonizzi Evangelista,*
8. *Ferrari Giuseppe,*
9. *Sabattini Domenico,*
10. *Campedelli Luigi,*
11. *Besini Primo.*

E doversi quindi dimettere i medesimi a processo aperto, rimettendoli però a disposizione dell'Alta Polizia dello Stato, per quelle determinazioni, che crederà opportune.

Ha dichiarato, e dichiara doversi riproporre il processo di

12. *Fanti Bernardo* in altra sede di giudizio, esaurite che saranno le indotte prove defensionali.

Ha poi assoluto, ed assolve per capo d'innocenza

13. *Ascari Pietro*, ed attesa la sua qualità di assoldato nelle Truppe Ribelli, ordina venga accompagnato all'Alta Polizia dello Stato, per quelle misure, che crederà di dover adottare nella concorrenza di tale mancanza.

Ha condannato, e condanna

14. *Araldi Angelo*, alla Pena del Carcere per mesi sei, non compresa la sofferta.

15. *Ferrari Pietro*, alla stessa Pena per un anno.

16. *Gamurri Giovanni*,

17. *Menotti Giuseppe,*
18. *Pirondi Carlo,*
19. *Menotti Remigio,*
20. *Sternieri Giuseppe,*
21. *Benzi Luigi,*
22. *Righi Alfonso,*

Alla Pena della reclusione per anni tre in un Forte di questi Stati.

23. *Gelati Alessandro*, alla Pena di cinque anni di Carcere.
24. *Prandi Paolo,*
25. *Guidetti Gaetano,*
26. *Toschi Luigi,*

Alla Pena della Galera per anni sette.

27. *Mantovani Paolo*, alla medesima pena per anni venti.
28. *Malagoli Omobono,*
29. *Bertani Giuseppe*, alla medesima Pena della Galera per tutto il corso della loro vita.

E tutti in solido i Condannati alla rifusione dei danni verso lo Stato, e chiunque ec., e meno li *Malagoli*, e *Bertani*, tutti gli altri alla sorveglianza della Polizia, espiata la pena.

Ed ha infine Condannati e Condanna

30. *Neri Gaetano,*
31. *Menotti Gaudenzio,*

Alla Pena della Morte Infame sulla Forca, da eseguirsi sulla pubblica Piazza di Carpi, ed alla confisca dei loro beni.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*
Pubblicata la presente nel giorno 16 Luglio 1831.

Manganelli *Cancelliere.*

Confermando, ed approvando la presente Sentenza, per grazia comutiamo la pena ordinaria di

Morte, a cui furono condannati *Neri Gaetano*, e *Menotti Gaudenzio*, in quella di Galera in vita, per essere essi stati complici scienti bensì, ma non Capi esecutori dei delitti gravissimi, per cui furono condannati.

Cattajo li 13 Luglio 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare,

1. *Roversi Antonio* fu Giambattista, d' anni 47, ammogliato con figli, possidente, mercante, nativo di Concordia, domiciliato in Mirandola.

2. *Montagna Gaetano* di Giuseppe, d'anni 26, ammogliato con figli, caffettiere, nativo di Migliarina, e domiciliato in Mirandola.

3. *Zucchi Modesto* fu Francesco, d'anni 26, libero, possidente, calzolajo, nato e domiciliato in Cavezzo.

4. *Francalazza Giuseppe* fu Baldassare d'anni 45, libero, sartore, nato in Mirandola ed ivi domiciliato.

5. *Costa Luigi* fu Ferdinando, d'anni 54, ammo-

gliato con figli, possidente, negoziante, nato a San Felice, domiciliato in Mirandola, soprannominato *Scadinella*.

6. *Cavicchioni Vincenzo* di Antonio d'anni 35, libero, nato in S. Felice, domiciliato in Mirandola, di professione domestico.

7. *Ceretti Giuseppe* fu Domenico, d'anni 55, ammogliato con figli, di professione scrittore, nato e domiciliato in Mirandola.

8. *Costa Giovanni* di Luigi, d'anni 20, libero, vetturino, nato in S. Felice, domiciliato in Mirandola, soprannominato *Scadinella*.

9. *Golinelli Benedetto* d' Incerti, d'anni 26, vedovo con figli, giornaliero, nativo e domiciliato in Mirandola.

10. *Pivetti Luigi* di Vincenzo, d'anni 20 libero, di professione muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

11. *Ceretti Luigi* di Giuseppe, d'anni 24, ammogliato con figli, di professione scrittore, nato e domiciliato in Mirandola.

12. *Moretti Andrea* di Antonio, d'anni 28 ammogliato con figli, negoziante, nato e domiciliato in S. Giacomo in Roncole.

13. *Tosatti Vittorio* di Benedetto, d'anni 36, ammogliato con figli, nativo di S. Giacomo in Roncole, domiciliato al Cavezzo, copista di professione.

14. *Rinaldi Celeste* detto *Rebecchi* del fu Angelo, d'anni 36, ammogliato senza figli, nato e domiciliato in S. Giacomo in Roncole, di professione barrocciajo.

15. *Brancolini Domenico* fu Luigi, d'anni 38, ammogliato con figli, agricoltore, nato e domiciliato in Quarantoli.

16. *Pivetti Giovanni* di Vincenzo, d'anni 23, libero, di professione muratore, nativo di Cividale, domiciliato in Mirandola.

17. *Pivetti Francesco* di Vincenzo, d'anni 31, ammogliato con figli, muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

18. *Pivetti Possidonio* di Vincenzo, d'anni 38, ammogliato con figli, muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

19. *Barbieri Antonio* detto *Benati* del vivente Carlo, d'anni 22, di stato libero, nato e domiciliato in Mirandola, barbiere di professione.

Ritenuti complici della Rivoluzione avvenuta nella Città di Mirandola contro il Legittimo Sovrano Estense nella sera del 3 Febbrajo ultimo scorso circa le sette e mezza pomeridiane, coll'essersi da più bande armate dirette dai Capi Ribelli Alessandro, e Luigi Barbetti, Guvi, Lolli, Fratelli Miler, Tabacchi, Gavioli ed altri, spiegata Bandiera Tricolore, e proclamata la Indipendenza, e complici inoltre i nominati soggetti, come verrà in seguito partitamente indicato, in alcuno dei seguenti fatti criminosi, che accompagnarono tale Rivolta, cioè:

a) Omicidii delli Dragone Agostino Ascari, e Borghese Luigi Rezzati, non che li ferimenti delli Francesco Ghizzoni Dragone e Rebecchi Andrea Caporale Urbano, causati da esplosioni d'armi da fuoco, ed accompagnati da spoglio di un orologio e denaro in danno delli due Dragoni.

b) Violenta apprensione delle Armi esistenti nel Quartiere dei Reali Dragoni con furto di effetti, e denaro, proprietà di quei militari, e loro Tenente.

c) Arresto del Dragone Manvilli.

d) Arresto delli Giuseppe Bonezzi Tenente dei RR. Dragoni, Giuseppe Vendemiati Capitano degli Urbani, Francesco Leoni Ispettore di Polizia, e Giuseppe Malavasi Caporale degli Urbani, con minaccie in odio dei due ultimi, che furono anche carcerati.

e) Violenta apprensione delle Armi, e Buffetterie esistenti nel Quartiere degli Urbani.

f) Esimizione dalle Carceri di Mirandola delli detenuti a pena Giuseppe Barbieri detto il Dottore, ed Antonio Barbieri indicato superiormente al n. 19. colla contemporanea destituzione, minaccie, e carcerazione di quel Custode Giuseppe Galotti, cui furono tolte Armi e munizioni.

g) Destituzione, ed arresto di quel signor Conte Flaminio Panigadi Podestà del luogo.

h) Arbitraria perquisizione nella Casa, ed Uffizio dell' Ispettore Leoni con furto d'Armi e denaro.

i) Violenta apprensione d' Armi, esistenti come corpi di delitto, nella Giusdicenza di Mirandola.

l) Violenta apprensione della polvere sulfurea, che si trovava presso la Dispensa di Finanza di detta Città.

m) Marcia nel quattro Febbrajo di una Banda armata sotto il comando d'Alessandro Barbetti per Carpi, dove la notte di detto giorno fu arrestato dalla Banda stessa il signor Capitano Brocchi, cui venne tolto, ed aperto un dispaccio diretto a S. A. R.: quale Banda si diresse poscia sotto Correggio. da dove fu costretta retrocedere in Carpi, nel qual luogo fu nella mattina del 5 fatto fuoco sopra due Dragoni Estensi, che si avvanzavano per iscoprire lo stato della Città, e che rimasero illesi.

n) Esimizione dalle Carceri di S. Felice dei detenuti politici, che avevano nella notte del 3 tentato lo scoppio della Rivoluzione in detto paese. esimizione eseguita nel 5 Febbrajo da altra Banda condotta dal Capo ribelle Dottor Giovanni Gavioli.

Visto ed esaminato il relativo processo,

Viste le Conclusioni del Procurator Fiscale signor Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti gl' Inquisiti tanto sugli Atti d' accusa, quanto sulle deduzioni a difesa,

Viste le Difese presentate dalli signori Dottor EDEMONDO MUSI per li fratelli *Pivetti*, *Rinaldi* e

Giovanni Costa; Avvocato ANDREA BETTOLI per li *Montagna, Zucchi, Cavicchioni* e *Tosatti*; Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Moretti, Francalanza, Golinelli* e *Roversi*; e Dottor MARIANO PERA per li *Giuseppe* e *Luigi* padre e figlio *Ceretti*, *Costa Luigi*, *Barbieri* e *Brancolini*, quali difensori ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che costa pienamente in processo della Rivoluzione seguita in Mirandola nella sera del 3 Febbrajo ultimo scorso contro il Legittimo Sovrano, e che rimane pure stabilito nei debiti legali modi l' ingenere degli altri delitti espressi nel reato.

Considerando, che tutti li prevenuti sono confessi, meno il *Cavicchioni,* d' essersi armati, ed uniti ai rivoltosi, chi nella sera del 3, chi nel giorno 4 Febbrajo suddetto, essendosi legalmente verificate le rispettive Confessioni.

Considerando, che ognuno, confessando il proprio delitto, aggiunse qualità di Coazione, che o toglierebbe affatto, o diminuirebbe di molto l' imputabilità dell' azione, ma che pochi sono riusciti a darne prova, perlochè le emergenze Fiscali importano la scindibilità delle Confessioni a pregiudizio di quelli che non riescirono a constatarla.

Considerando, che *Caviechioni* negativo è convinto di essersi trovato fra i Ribelli nel giorno 4, risultando ancora che durante la Rivoluzione si mostrasse di frequente armato, ed impegnato a sostenerla.

Considerando, che oltre la parte avuta nella rivolta, sono ancora specialmente risponsabili

Costa Luigi, del fatto tracciato sotto la lettera *n*.

Costa Giovanni, degli altri segnati *f* ed *m*.

Pivetti Luigi, di quelli descritti sotto le lettere *g*, *i* ed *m*.

Ceretti Luigi, dell' arresto delli Leoni, Vendemiati e Malavasi, e del fatto descritto alla lett. *m*.

Moretti e *Tosatti*, de' fatti notati alla lettera *i*.
Rinaldi, delle Criminosità descritte alle tettere *f*, *i* ed *m*.
Pivetti Giovanni, delle azioni di cui alle lettere *b*, *f*, *i* ed *m*.
Pivetti Francesco, dei fatti di cui alle lettere *c*, *i* ed *m*.
Pivetti Possidonio, di quelli descritti alle lettere *b*, *c*, *f* ed *m*.
Barbieri, di avere non solo prese le Armi nella sera del 3 a favore dei Rivoltosi, che lo liberarono dal carcere, ma ancora di complicità nei fatti segnati dalle lettere *i* ed *l*, essendo inoltre marciato sopra Carpi, dove nel 5 Febbrajo passò a far fuoco unitamente ad alcuni Carpigiani contro due RR. Dragoni Estensi colà avanzatisi per iscoprire lo stato di quella Città.

Considerando, che quelli a favore de' quali si raccolgono prove giustificanti la qualità aggiunta alla propria Confessione sono li *Roversi*, *Montagna* e *Giuseppe Ceretti*, i quali sostengono e viene appoggiato in processo, che solamente dopo gravi minaccie sofferte s' immischiarono nei fatti della Rivoluzione, quanto al *Roversi* coll' essersi armato il giorno 4, ed avere proseguito a servire per diverse incombenze i Capi Rivoluzionarj, quanto al *Montagna* coll' aver preso le Armi per alcune ore a notte avanzata del 3, e quanto al *Ceretti* coll' aver proseguito a far parte armata mano nei fatti accennati alle lettere *d* e *m*.

Considerando, che il *Zucchi* intervenne alla sola marcia sopra Carpi.

Cha il *Cavicchioni* non ebbe parte ai fatti del 3 Febbrajo.

Che *Francalanza* fu tra i primi armati nella sera del 3, ma per poco tempo, non costando avesse parte in alcuno degli altri delitti, e

Che *Luigi Costa* si armò bensì nella sera del 3, ma due ore circa dopo lo scoppio della Rivolta, nè si ha che avesse parte se non alla spedizione sopra S. Felice.

Considerando, che *Luigi Ceretti*, quantunque apparisce fra i primi Armati nella sera del 3, e di quelli che ebbero parte a diversi degli altri fatti che accompagnarono la Rivolta, pure qualche argomento a lui sgravio si deduce dalla circostanza di essere accorso fra i Rivoltosi per soccorrere il di lui Genitore minacciato, ciò che tende ad escludere la di lui preintelligenza coi medesimi.

Che il *Golinelli*, abbenchè risulti a lui carico solamente l' associazione ai Ribelli nella sera del 3, nè in quella sera specialmente s'impegnasse in altro fatto criminoso, pure viene qualificato fosse in seguito uno dei più arditi, e .

Che *Costa Giovanni* al pari dei nominati colpevole, ha in lui favore la minorile età per ottenere una diminuzione di pena.

Considerando, che il *Moretti* viene aggravato dalla sua costante negativa di essersi trovato fra gli Armati nella sera del 3, ammettendo solo di esservi intervenuto ad invito dei Capi Ribelli nel giorno *4*, perchè è convinto d' avere agito nella sera medesima, e deve presumersi, dietro i suoi mendaci, operasse fino dai primi momenti, in cui scoppiò la Rivolta.

Che il *Rinaldi* confidò a persona nota alla Giustizia nella sera del 3, e prima di recarsi in Mirandola, di dovere al luogo stesso portarsi, altrimenti gliene sarebbero venute tristi conseguenze. talchè nasce la presunzione che fosse già edotto di quanto doveva succedere.

Che tale presunzione milita pure contro il *Tosatti*, il quale, asserendovisi costretto dal *Gavioli*, si portò dal Cavezzo in Mirandola, dove fu Capoposto di una Banda armata.

Considerando, che li Fratelli *Pivetti* comparvero fra i primi Rivoltosi armati nella sera del 3 suddetto, che costanti si mantennero fra i medesimi nei successivi giorni 4 e 5, circostanza, che unita ai fatti, in cui ebbero parte, esclude la pretesa violenza, anzi induce una fortissima presunzione fossero essi stati predisposti dai Capi Ribelli a prendere le Armi allo scoppio della fatale Rivolta: che per altro milita in favore di *Luigi Pivetti* la di lui età minorile, perchè debba assoggettarsi ad una pena minore di quella da applicarsi agli altri fratelli.

Che il *Brancolini*, confesso di essersi armato ad invito dei Ribelli nel giorno 4, è urgentemente indiziato di essersi pure trovato tra gli Armati nella sera del 3; di avere emesse gravissime esagerazioni in odio dell'Ispettore Leoni e Custode Galotti: e che d'altronde egli è soggetto pregiudicatissimo, dimesso a processo aperto per atroci delitti, dei quali venne imputato, e soggetto alla sorveglianza della Polizia.

Che il *Barbieri*, convinto di aver prese le Armi nella sera del 3, confesso di essere marciato a Carpi nel 4, è urgentemente indiziato di aver fatto fuoco sopra la pubblica Forza, essendosi così mostrato dei più arditi cooperatori alla Rivolta.

Che in conseguenza nelli tre fratelli *Pivetti* maggiori di età, nel *Brancolini* e nel *Barbieri* riscontrasi un maggior concorso di dolo nelle rispettive azioni, di quello si appalesi a carico degli altri, sia per la loro maniera di agire, sia pel numero dei fatti, nei quali ebbero parte, per cui maggiore deve essere il grado di pena da infliggersi ai medesimi.

Considerando, che li Prevenuti, benchè operassero a pregiudizio della Sovranità, non furono però principali autori della Rivolta, nè specialmente sono

responsabili dei gravissimi eccessi avvenuti contro le Forza, per cui non ponno essere colpiti dalla Sanzione del Patrio Codice, che contempla il primo grado soltanto del Delitto di Maestà, perlochè fa d'uopo convolare al comune diritto, secondo anche le massime altre volte adottate in soggetta materia, per l'applicazione di una pena corrispondente, e proporzionata al rispettivo misfatto.

Tutto ciò considerato

Invocato, ec.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Visti i §§ 19, 20, 21 e 30, Lib. IV, Tit. VI, §§ 11, 12, 13 e 14, Lib. IV, Tit. IX, §§ 3, 6 e 7, Lib. IV, Tit. XIV, e §§ 1, 3, 4 e 7, Lib. V, Tit. II, e § 11, Lib. IV. Tit. VII del Patrio Sovrano Codice.

IL TRIBUNALE

Ha dichiarato, e dichiara bastantemente puniti col carcere sofferto, e quindi doversi rimettere a disposizione della Polizia

Roversi Antonio,
Montagna Gaetano,

Ha condannato, e condanna li

Zucchi Modesto,
Francalanza Giuseppe,
Costa Luigi,
Cavicchioni Vincenzo,

Alla pena della relegazione in un Forte di questi Stati per un anno.

Ceretti Giuseppe,

Alla pena stessa per anni due.

Costa Giovanni,

Alla pena medesima per anni tre.

Golinelli Benedetto,
Pivetti Luigi,
Ceretti Luigi,

Alla pena suddetta per anni cinque.
Moretti Andrea,
Tosatti Vittorio,
Rinaldi Celeste,
Alla pena medesima per anni sette.
Brancolini Domenico,
Pivetti Giovanni,
Pivetti Francesco,
Pivetti Possidonio,
Alla pena della Galera per anni sette.
Finalmente *Barbieri Antonio*, alla pena medesima per anni dieci.

E tutti in solido nelle spese di vitto e processo, nella emenda dei danni a favore dello Stato, e di chiunque altro ecc. se, e come di ragione, meno li *Montagna* e *Roversi*, che si condannano nelle sole spese del processo e vitto, e tutti alla sorveglianza dell'alta Polizia espiata la pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tomaso, *Giudice*.

Manganelli *Cancelliere*.

Pubblicata la presente nel giorno 27 *Luglio* 1831.

Vista, ed approvata da Noi questa Sentenza.

Cattajo, li 23 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano, *Segretario di Gabinetto*.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Cranchi Dottor *Aurelio* del fu Carlo, d'anni 67, vedovo con figli, di professione legale, nato e domiciliato in Finale.

Dichiarato reo ad istanza del R. D. Fisco

Perchè in una lettera scritta in Marzo ultimo scorso all'avvocato Biagio Nardi, allora membro del Governo Provvisorio in questa città, approvò l'abrogazione di alcune Leggi Estensi, suggerì quella di altre, e con ingiuriose espressioni in essa contenute si fece lecito di offendere il Legittimo Nostro Sovrano.

Visto ed esaminato il Processo, e sentito l'Inquisito tanto sugli Atti di accusa, quanto nelle deduzioni a difesa.

Sentito il Procuratore Fiscale Sig. Dottore CARLO BONAZZI.

Sentito il Sig. Dottor EDEMONDO MUSI, difensore officioso del *Cranchi*, e viste le di lui deduzioni presentate in iscritto.

Considerando, che la lettera in data di Finale 6 Marzo 1831 per *Aurelio Cranchi* legalmente riconosciuta, e da lui diretta all'avvocato Nardi membro nell'in allora Governo Provvisorio in Modena costa realmente che il *Cranchi* stesso facesse plauso all'abrogazione delle Leggi riguardanti la Tassa personale, la Censura ed altro; che suggerisse l'abrogazione delle Leggi sulla via privilegiata concessa alle pubbliche Corporazioni, sulla restrizione dei poteri dei Giusdicenti, non che sulla pubblica Istruzione; e che si permettesse in pari tempo di inse-

rire in questo scritto, parlando delle Leggi e dei Principi, diverse ingiuriose espressioni, che assolutamente riverberano a pregiudizio della Maestà del Legittimo Nostro Sovrano.

Considerando essersi dal *Cranchi* pretesto d'avere scritta la lettera a Nardi nel modo espresso per placarlo, e spinto dal timore di essersi procurato il di lui risentimento coll'avere egli in precedenza criticato e disapprovato Leggi fatte pubblicare da Nardi stesso, e da quel Governo, contegno che venne in qualche modo dimostrato in processo; e che se questo timore non poteva fornirgli una ragione per passare ad offendere la Maestà di Lui, verso il quale era stretto da obblighi di fedeltà e sudditanza, pure conviene desumervi, anche dal non emergere che egli abbia preso altra parte nella Rivoluzione, un qualche titolo di scusa per non vedere in tali ingiuriose espressioni tutto l'animo diretto ad offendere il suo principe.

Considerando ancora, che lo scritto contenente que' motti ingiuriosi non ebbe pubblicazione, ma fu conosciuto soltanto dalla persona di corrispondenza, e da quella di un amico, al quale ne fece *Cranchi* la confidenza, locchè diminuisce di gran lunga la gravezza del delitto.

Considerando, che non doveva darsi debito a *Cranchi* l'avere egli approvato l'abrogazione già seguita di Leggi Estensi, e suggerito quella di altre, perchè quanto al primo capo egli sarebbe nel caso di un aderente alla Rivolta, e quindi contemplato dall'Articolo 12 del Reale Decreto 20 Marzo ultimo scorso; e perchè nel secondo il suo suggerimento rimase senza effetto.

Considerando, che il fatto commesso dall'Inquisito non essendo previsto dal Patrio Codice, deve ricorrersi per l'applicazione della corrispondente pena al Comune Diritto, cui si riporta il Codice stesso pei casi ommessi.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Ha condannato e condanna il Dottor *Aurelio Cranchi* del Finale alla Pena di un anno di Carcere, oltre la sofferta, e nelle spese di vitto, processo e sentenza, assoggettandolo alla sorveglianza della Polizia espiata la pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*.

Pubblicata la presente il 27 *Luglio* 1831.

Manganelli, *Cancelliere*.

Vista la presente Sentenza gli si dia esecuzione, non ammettendo luogo a grazia.

Cattajo li 24 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segretario di Gabinetto*.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito oggi nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Fanti Bernardo* fu Luigi, d'anni 33, ammogliato, di professione barrocciajo, nativo di Carpi, ivi domiciliato.

2. *Rubuli Pietro* fu Girolamo, d'anni 27, libero,

di professione cuoco, nato in Ravenna, ed abitante in Finale.

3. *Levi Sabattino* di Felice, d'anni 24, libero, di professione mercante, nato e domiciliato in Finale.

4. *Biselli Felice* fu Giuseppe, d'anni 38, ammogliato, ragionato aggiunto alla Comunità di Finale, nato ed abitante in detto luogo.

5. *Ramondini Giovanni* fu Antonio, d'anni 28, libero, possidente, nato in Finale, ed ivi domiciliato.

6. *Frassoni Luigi* fu Antonio, d'anni 24, ammogliato con figli, scrittore presso la Giusdicenza del Finale, nato e domiciliato nello stesso luogo.

7. *Cecchetti Ottavio* fu Marco, d'anni 46, libero, Ingegnere di seconda classe addetto all'Ispettoria d'Acque, Strade e Ponti, nato in Boretto, abitante in Finale.

8. *Gramigna Tomaso* di Giovanni, d'anni 33, ammogliato con figli, Dottore in Legge, nato in Finale ed ivi domiciliato.

9. *Gnoli Giovanni* fu Claudio, d'anni 46, ammogliato con figli di professione Legale, possidente, nato e domiciliato in Finale.

Imputati

Il *Fanti* di complicità nella Rivolta successa in Carpi la notte del 3 al 4 Febbrajo ultimo scorso, e specialmente d'aver fatto fuoco contro il Sola Ajutante di quei RR. Dragoni, che rimase ucciso, per la quale imputazione fu sospeso il Giudizio colla Sentenza 16 Luglio.

Rubuli e *Levi*, di avere preso parte nella Rivolta successa in Finale nella notte del 6 al 7 Febbrajo ultimo scorso.

Dichiarati Rei

Biselli, *Ramondini* e *Frassoni* di avere servito nella Guardia Nazionale Mobile, organizzata in Finale, il primo in qualità di Sergente Maggiore, e gli altri in quella di Sergenti.

Cecchetti, *Gramigna* e *Gnoli* di complicità nella Rivoluzione scoppiata in Finale nell'epoca preindicata.

Visto ed esaminato il relativo processo,

Sentiti gli Imputati tanto sugli Atti d' accusa, che sui mezzi di difesa,

Udite le Conclusioni del Procurator Fiscale signor Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti li Difensori degli Inquisiti

Dottor MARIANO PERA per li *Fanti*, *Rubuli*, *Levi*, *Biselli*, *Ramondini* e *Frassoni*, e

Dottor EDEMONDO MUSI per li *Cecchetti*, *Gramigna* e *Gnoli*, quali Difensori ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che l'imputazione del *Fanti*, dipendeva da una stragiudiziale confessione di esser egli unito all'Orda autrice dell'omicidio dell'infelice Ajutante Sola, emergenza che venne distrutta dalla provata sua ebrietà nell'atto della confessione preindicata; dall'esclusione d'essersi trovato il *Fanti* nel luogo del delitto, e della sua buona qualità constatata in processo, giacchè ricusò mai sempre durante la Rivoluzione di prendervi la menoma parte, e perciò dal complesso di tali risultanze difensive viene costituita di niun valore ed effetto la predetta estragiudiziale, che non può quindi riguardarsi se non come una milanteria, ed un detto proferito in istato di mente non sana, in niuna maniera calcolabile a pregiudizio del *Fanti*.

Considerando, che costa pienamente della Rivoluzione seguita in Finale nella notte preindicata contro il Legittimo Sovrano, perchè oltre l'essersi proceduto al disarmo di quegli Urbani, vi fu proclamata la Indipendenza Italiana, e spiegata Bandiera tricolore; costando inoltre che nel successivo giorno 7 fu proposta e nominata una Giunta di tre membri a quella Comunità, ed in seguito or-

ganizzata una Compagnia di Guardia Nazionale Mobile.

Considerando, che le imputazioni date alli *Rubuli* e *Levi* non sono in guisa alcuna sostenute dalle processuali risultanze, per cui non si fa luogo a più oltre procedere contro i medesimi, ma che il primo essendo forestiero, e potendo l'altro, di fama pregiudicata e pel suo contegno durante la Rivolta essere colpito dall'articolo 6.° del Reale Decreto 20 Marzo, debbono amendue rimettersi a disposizione dell'Alta Polizia dello Stato.

Considerando, che *Biselli*, *Ramondini* e *Frassoni* sono limpidamente confessi d'avere volontariamente fatto parte della Compagnia di Guardia Nazionale Mobile organizzata in Finale durante il Governo Rivoluzionario, avendovi il primo ottenuto il grado di Sergente Maggiore, e gli altri di Sergenti, e di avere prestati alcuni servigi, come addetti alla Guardia stessa: confessione che venne legalmente verificata.

Considerando, che a togliere il delitto confessato dagli Inquisiti non poteva il Tribunale ritenere efficaci le opposte eccezioni di percezione di soldo inferiore al grado e della ignoranza dell'oggetto e scopo della Militare Istituzione del Corpo, cui erano ascritti, poichè ostava, quanto alla prima il ragionevole riflesso che il soldo qualunque egli fosse non poteva togliere la loro qualità, nella quale esercirono, ed in qnanto alla seconda l'inadmissibilità dell'ignoranza della Legge Dittatoriale, sotto il cui impero essi si arruolarono, la quale ne disegnava gli attributi e la conseguenza.

Considerando, che quantunque colla Sentenza 26 Maggio ultimo scorso, si sospendesse il giudizio del *Biselli*, perchè cadeva sospetto di avere parteggiato in altri fatti rivoluzionarj, pei quali non era allora aperta speciale inquisizione, pure le ulteriori pro-

cessuali risultanze togliendo questa sospicione lo hanno dimostrato responsabile del titolo soltanto, pel quale ora viene giudicato.

Considerando, che la complicità addebitata al *Cecchetti*, quanto è sostenuta dalle presunzioni di fatto scatenti dalla conosciuta e confessata sua qualità di liberale.

Dal volontario suo accesso nella notte del 6 alla Casa del Podestà in Finale, e successiva comparsa nella Casa del Capo Ribelle *Tonelli*, nella quale fu consumata la Rivolta, ed indi in Comunità per regolare gli affari in quella fatal notte.

Dalle reiterate sue nomine a pubbliche funzioni amministrative nel tempo Rivoluzionario, e nel concorso della riflessibile circostanza di poterne essere esonerato per la sua carica e qualità di straniero al Finale.

Dal suo portamento per tutto il tempo della Rivolta.

Dalle dichiarazioni eccitatorie all'arruolamento in difesa della Patria e della Libertà emesse a dimanda di Ambrogio Taveggi aspirante a far parte della Guardia Mobile.

Dalle sue proteste dopo il felice reingesso di S. A. R. di essere liberale, e di voler vivere tale.

Altrettanto poi, comechè snervate le presunzioni stesse dalle di lui eccezioni tendenti a far derivare i fatti suenunciati dal caso, dal desidero di coadjuvare alla salvezza di una famiglia, e delle pubbliche proprietà, a termine di Legge e d'inveterata pratica non può anche il loro complesso aversi in tale considerazione da ritenerlo convinto od urgentemente indiziato della contestatagli complicità, perlochè non sta nelle facoltà del Tribunale di giudicarlo, nè l'indagare la vera causale ancora delle date eccezioni, poichè non potendosi ottenere da tale scruttinio che una dubbietà, questa reclame-

rebbe una straordinaria applicazione esclusa dagli attributi del Magistrato.

Considerando, in quanto agli Inquisiti *Gnoli* e *Gramigna*, che sebbene le loro operazioni nel tempo della Rivolta siano fra di esse diverse, nulladimeno la concatenazione delle medesime induce, che gl'indizj scatenti dal processo riverberino a danno dell'uno e dell'altro in guisa che ne provenga una equipollenza di prova, che li costiutisce urgentemente indiziati di complicità nella suindicata Rivoluzione, poichè ambedue si portarono al momento dello scoppio della medesima nella casa del Capitano *Tonelli* Capo Ribelle, procedettero di quasi certo consenso, il *Gnoli* ad agire presso le Autorità del Comune, onde coartarle all'accettazione di tre Aggiunti nelle persone delli *Agostino Marchetti*, *Giuseppe Cranchi* ed *Ottavio Cecchetti*; ed il *Gramigna* a marciare con altri armati, che avevano la coccarda tricolore nella notte della Rivolta; il primo osò dichiararsi Delegato del popolo, proponendo l'Aggiunta predetta, ed il secondo passò con disprezzo ad intimare ad un Caporale di quegli Urbani di levarsi dallo Schakos la placca portante il nome del Principe, oltre il comune loro interessamento, e propensione pel nuovo ordine di cose, fatti, che sebbene diversi nella materialità loro, sono però collimanti a costituire una indubitata derivazione da una medesima fonte dolosa per ritenerli complici del contestato delitto, ed eguali nella responsabilità in faccia alla Legge.

Considerando, che al confronto di tali fatti non hanno potuto attendersi le eccezioni date dagli Inquisiti uniformi per la loro associazione nella Casa *Tonelli*, ed ineguali poi rispetto alla diversità delle altre azioni; imperocchè la preventiva loro propensione ad un sistema liberale esclude nella fattispecie la casualità della loro unione; e seguendo

questa causa impellente al delitto, vengono altresì distrutte le altre, di aver chiesto l'aumento dei Rappresentanti Comunali per salvezza dei Legittimi prescielti dal Sovrano, e di essersi permesso di ordinare che fosse levata la placca per avere rilevato che gli altri Urbani disarmati altrettanto avevano eseguito, poichè, oltre di essere insufficiente l'indidicata causale, si ha poi l'assoluta deficienza di prove per parte del *Gnoli*, e la certezza di volontà nel *Gramigna* di sfregiare quel Nome e quella Forza, che per dovere sacro ed inviolabile di suddito doveva rispettare.

Ritenuta la massima di giudicare i prevenuti di Alto Tradimento e Ribellione anche sull'appoggio delle Romane Leggi sanzionate dalla Giustizia di S. A. R.

IL TRIBUNALE

Ha dichiarato, e dichiara non costare della colpabilità addebitata a *Bernardo Fanti* di Carpi, e lo ha quindi assoluto, ed assolve dalla datagli imputazione, ordinandone le immediata sua scarcerazione.

Ha dichiarato, e dichiara non farsi luogo stanti le cose come stanno, a procedere ulteriormente contro gli Inquisiti *Rubuli* e *Levi*, e doversi dimettere dalle Carceri del Tribunale sotto i pregiudizj del processo passandoli a disposizione dell'Alta Polizia dello Stato per quegli ulteriori incombenti, che sono del suo istituto.

Ha pure dichiarato, e dichiara non farsi luogo, per ora, e nello stato del processo nè ad assolvere, nè a condannare l'Ingegnere *Cecchetti*, perlocchè ne ordina il di lui assoggettamento all'Alta Polizia dello Stato fino ai Venerati Ordini di S. A. R., al quale verrà in proposito umiliata la prescritta Relazione.

Ha condannato, e condanna li prevenuti

Biselli,

Frassoni e
Ramondini,
Alla Pena di un anno di relegazione in un Forte dello Stato, da diminuirsi in ragione del Carcere sofferto, e nelle spese di vitto, processo e sentenza.
Il Dottor *Tamaso Gramigna*, ed
Il Dottor *Giovanni Gnoli*,
Alla pena medesima pel corso di tre anni, alla rifusione dei danni verso lo Stato, e chiunque altro di ragione, e nelle spese di vitto, processo e sentenza.
E tutti cinque li Condannati suddetti alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato, espiata che avranno la inflitta pena. Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*
Pubblicata la presente nel giorno 17 *Luglio* 1831.
Manganelli *Cancelliere.*

Vista, ed approvata da Noi la presente Sentenza, Ci riserviamo di determinare separatamente quanto all'Ingegnere *Ottavio Cecchetti.*

Modena li 16 *Agosto* 1831.
FRANCESCO.
Dott. C. Parisi, *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI
ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto
Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare,
1. *Ascari Pietro* del fu Giovanni, nativo di Rolo

Mantovano, domiciliato in Carpi, d'anni 25, libero di stato, e bracciante.

2. *Muzzioli Gioachino* del fu Battista, nativo di Ravarino, domiciliato in Bomporto, d'anni 35, ammogliato, Calzolajo, e vetturale di professione.

3. *Giliberti Giacomo* di Giovanni, nativo di Sorbara, domiciliato in Bomporto, d'anni 37, ammogliato, e bracciante.

4. *Ferraguti Luigi* di Fulvio, detto *Tombola*, nativo di Sorbara, domiciliato in Bomporto, d'anni 27, celibe, di professione muratore.

5. *Muzzioli Giovanni* del fu Battista, nativo e domiciliato in Bomporto, d'anni 32, ammogliato, e negoziante.

6. *Moscardini Eugenio* del fu Giuseppe, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 37, ammogliato, e Fornaro di professione.

7. *Malagoli Vincenzo* di Giuseppe. alias *Sardellino*, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 36, ammogliato, e bracciante.

8. *Candrini Nicola* di Giovanni, nativo di Modena, domiciliato in Bastiglia, d'anni 23, ammogliato, possidente, e di niuna professione.

9. *Bertoni Antonio* di Luigi, alias *Bertoncini*, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 23, celibe, e Mugnajo di professione.

Imputato

Il primo di complicità nella Rivolta accaduta in Carpi la sera del 3 scorso Febbrajo,

Costituiti rei gl'Inquisiti dal N. 2 al N. 5.

D'essersi armati, ed uniti in Bomporto la sera del 3 scorso Febbrajo colli Capi Ribelli *Montanari*, *Zeneroli*, ed altri, e disarmata la Forza dei RR. Dragoni ivi stazionati, impossessandosi delle loro armi li condussero prigionieri in Bastiglia, ove giunti si unirono alli Inquisiti compresi dal N. 6 al N. 9, e ad altri guidati da *Bacciolani*, e in numero di quasi

trecento si diressero sopra Modena per coadjuvare le mosse Rivoluzionarie, che pure dovevano aver luogo nella Capitale, alla quale non ebbero accesso trovando chiuse le porte, e perchè spaventati dal fragore dell'artiglieria si sbandarono dandosi a precipitosa fuga: avendo per tal modo presa parte in quella Ribellione preordita, e diretta dal giustiziato *Ciro Menotti* di Modena contro la Persona, ed il Governo di S. A. R. FRANCESCO IV l'Augusto Nostro Sovrano.

Visti, ed esaminati gli Atti tutti del relativo processo.

Sentiti gl'Imputati ad uno per uno, tanto sugli Atti di accusa, che sui mezzi di difesa.

Udite le Conclusioni del Signor Procurator Fiscale Dott. CARLO BONAZZI.

Sentiti i Difensori delli suddetti Inquisiti

Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI per li *Muzzioli Giovanni*, *Ferraguti*, *Candrini*, e *Giliberti*.

Signor Avvocato GIUSEPPE GERES per li *Bertoni*, *Malagodi*, *Moscardini*, e *Muzzioli Gioachino*, i quali ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che dalle prove assunte nel difensivo venne mediante perfetta coartata di luogo, tempo, ed ora pienamente escluso che l'Inquisito *Pietro Ascari* avesse parte nella Rivoluzione di Carpi, della quale fu imputato.

Considerendo, che consta pienamente essersi nell'indicato giorno, e successiva notte consumata in Bomporto, e Bastiglia la Rivoluzione coi fatti, che l'accompagnarono come nel reato, e che si eseguirono partitamente dai Prevenuti, ed Inquisiti, cosicchè il delitto in genere è provato in tutti i suoi estremi e circostanze.

Considerando, che gli Inquisiti dal N. 5 al N. 9, sono confessi di essersi armati, ed uniti ai Rivoltosi in quella sera, e che le rispettive loro confessioni restano *aliunde* legalmente verificate in processo.

Considerando, che la qualità aggiunta alla loro confessione di essere stati coatti dai Capi Ribelli *Montanari, Bacciolani* e *Zeneroli*, a seco associarsi nel delitto, oltre di essere inattendibile per le processuali contrarie risultanze, e per mancanza di prove atte a sostenerla, lo è ancora per essere distrutta dalle successive azioni da essi commesse al seguito della prima associazione, che addimostrano il volontario loro concorso nelle esecuzioni.

Considerando, che sebbene *Gioachino Muzzioli* siasi mantenuto costantemente negativo di complicità nei fatti imputatigli, nulladimeno resta egli convinto di essere concorso nel giorno 3 al disarmo della pubblica Forza, e del suono della Campana a stormo nel giorno 6 all'oggetto di unire persone, che marciassero alla volta di Modena, da cui ne era partita S. A. R. restando però esclusa la di lui associazione coi Ribelli che procedettero alla Bastiglia e cogli altri, che si trasferirono alla Capitale.

Considerando, che all'associazione coi ribelli nella marcia verso la Capitale congiunsero ancora gl'Inquisiti *Moscardi* e *Malagoli* l'aggravante circostanza di avere per ordine del *Bacciolani* sopraindicato requisito armi nel giorno stesso della Rivolta, con presunta scienza del loro uso.

Considerando, che una pressochè simile aggravante circostanza milita contro del *Giliberti* urgentemente indiziato di avere percepito denaro dal *Montanari* surriferito per erogarlo a reclutare Perversi, che concorressero nella grave azione criminosa.

Considerando, che il *Ferraguti*, uomo di pregiudicatissima fama, perchè sorvegliato, e precettato dalla Polizia per gravi indizj di reità contro le private sostanze, oltre l'essere complice nel delitto consumato la notte del 3 Febbrajo, si unì ancora agli armati Ribelli nel successivo giorno 6 portandosi

sopra Modena a coadjuvare questi Rivoltosi in movimento per la esecuzione della iniqua trama.

Considerando, che *Giovanni Muzzioli* è convinto di avere partecipato al disarmo d'un Dragone in attualità di servigio, di avere coadjuvato nelle Ribelli azioni che si commisero nel giorno 3 di Febbrajo in Bomporto, e di essersi reiteratamente associato alle Orde armate dei Ribelli, che procedettero in quella fatal notte del 5 Febbrajo stesso alla Capitale, e che nel giorno 8 di detto mese accedettero a Carpi guidate da *Andrea Montanari.*

Considerando, che il *Candrini* viene convinto di complicità coi Capi Ribelli, ed aggravato di avere sborsato denaro giorni avanti la Rivolta a più persone perchè si prestassero ai suoi ordini nel giorno che avrebbe indicato; dall'essere concorso alla requisizione delle armi in Bastiglia nel giorno 3 di febbrajo, e dall'essersi finalmente associato in pressochè tutti i fatti suindicati ai Ribelli di Bomporto e Bastiglia.

Considerando. che a carico del *Bertoni*, oltre la complicità nella serie continuata delle azioni delittuose commesse nella consumazione della Rivolta, militano pure prove di un'antecedente preintelligenza col Capo Ribelle *Bacciolani*, poichè consta che avanti il giorno 3 di Febbrajo costui spandesse a larga mano il denaro per associare maleintenzionati, e che cooperasse efficacemente al loro armamento nel giorno suindicato facendosi ancora Direttore di tutte le mosse, Capo delle turbe, a seconda degli ordini che dati gli venivano, ed al criminoso effetto di pienamente consumare la premeditata Ribellione.

Considerando, che resta però escluso che tutti gl'Inquisiti avessero diretta parte nella macchinazione, la quale riscontrasi nei soli Capi Montanari, *Bacciolani* e *Zeneroli*, e che quindi non agissero essi che come puri esecutori delle inique trame

degl'indicati tre Capi aventi diretta intelligenza col giustiziato *Ciro Menotti*, perlocchè congiungendosi a questo riflesso anche l'altro del loro idiotismo, non possono considerarsi le rispettive azioni come cadenti sotto la disposizione della Patria Legge, che realmente riguarda, e contempla il delitto commesso con determinata volontà, e cognizione; ma sibbene sotto quella del Gius Comune per l'applicazione di una pena proporzionata al grado maggiore o minore del dolo usato dai delinquenti, come fu di massima sanzionata dalla Suprema Sovrana Autorità in simili casi.

Considerando, che il Giusdicente di Nonantola inquire contro *Luigi Ferraguti* per titolo di aggressione commessa in quel circondario, e che non è nella Giurisdizione del Tribunale occuparsi di questo delitto.

Tutto ciò considerato.

Invocato ecc.

Visti i Reali Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831,

Visto il Patrio Sovrano Codice Lib. V, Tit. II.

Ha assoluto ed assolve per capo d'innocenza *Pietro Ascari*, ordinando che sia dimesso dalle carceri, rimettendolo però a disposizione della Polizia, siccome dalla medesima demandato.

Ha condannato e condanna li

Muzzioli Gioachino,

Malagoli Vincenzo e

Moscardini Eugenio

Alla Pena della Reclusione in un Forte di questi Stati per anni cinque.

Giliberti Giacomo e

Ferraguti Luigi,

Alla Pena stessa per anni sette.

Muzzioli Giovanni e

Candiani Nicola,

Alla medesima pena per anni dieci.

Finalmente *Bertoni Antonio*

Alla Pena della Galera per anni venti.

E tutti in solido nelle spese di vitto e processo, nell'emenda dei danni a favore dello Stato, o di chiunque altro, se, e come di ragione e alla sorveglianza dell'Alta Polizia, espiata che avranno la loro Pena.

Ed ha infine ordinato ed ordina, che il condannato *Ferraguti* sia rimesso al Giusdicente di Nonantola per la relativa procedura, espleta la quale verrà tradotto al luogo dell' inflittagli pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice.*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*

Rinaldini, *Cancelliere.*

Pubblicata la presente il giorno 19 *Agosto* 1831.

Vista, e confermata da Noi la presente Sentenza.

Modena li 16 *Agosto* 1831.

FRANCESCO.

Dott. C. BARISI, *Vice-Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonello, Scudiere, ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente nel R. Corpo Scelto de'Cacciatori.

BIZZARI GAETANO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro

Cavani Pietro del vivente Antonio, nativo di Saliceta S. Giuliano, domiciliato in Cittanova, d'anni 25, libero, non possidente, agricoltore e cattolico.

Imputato

D'essersi nella sera del 3 Febbrajo scorso associato ai Capi Rivoltosi che si unirono nella Casa di *Ciro Menotti*, onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo, armandosi ivi per opporsi alla pubblica Forza spedita per arrestarli, contro la quale esonerando quelli diverse archibugiate, ne avvenne la morte di tre militari.

Visti ed esaminati gli Atti, e sentito l'Inquisito, tanto sugli Atti di accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Libro V, Tit. II, § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Signor Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso dell'Inquisito, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, che la prova specifica militante contro l'Inquisito non essendo pienamente perfetta, non è dessa atta a scindere la qualità addietta alla propria confessione, e che quindi non si può non considerare l'affacciata ignoranza sulla causa dell'associazione coi Capi Ribelli, ed una conseguente seduzione, che in faccia alla Legge ed ai Fiscali diritti deve molto calcolarsi nell'atto dell'applicazione della pena.

Considerando, che essendo provato in processo la qualità nel *Cavani* di antico servitore di *Silvestro Castiglioni*, viene con ciò in aliqual modo comprovata la fonte dell'accennata sua seduzione coll'essersi dato in braccio alle persuasive fattegli dal nominato lui Padrone sotto il Portico del Collegio nel giorno di San Geminiano 31 Gennajo scorso di trasferirsi a Modena per coadjuvare in terzo luogo al cuoco che preparare doveva una cena per una Società, che amenar voleva la notte in lecita conversazione; fatti, che attesa la qualità dell'Inquisito, e la cognizione del Giovine eccitatore, servire potevano all'inganno, e ad un'erroneità di causa, senza concorso di intima presunzione o scienza del delitto; molto più, che vi concorse a fondamentare una tale supposizione la niuna parte che esso *Cavani* ebbe nella Rivolta dopo che fu posto in libertà dai Ribelli, e la tranquilla sua degenza continuata in propria casa anche al felice reingresso

di S. A. R. Padrone, tranquillità che maggiormente viene comprovata dall'essersi prestato ad opera nell'attiraglio dell'Artiglieria Estense, allorchè valicò il fiume Secchia nel giorno 9 Marzo scorso.

Considerando però, che al confronto di tali eccezioni parla il di lui rinvenimento nell'Orda Ribelle nella fatal notte del 3 Febbrajo, e che da questa circostanza ne nasce un'indubitata supposizione di fatto e di diritto, che sebbene sciente non fosse avanti la di lui associazione, non essendosi sottratto nè allontanato dal luogo dove si patrava, e doveva essere consumato il delitto (locchè facilmente rilevare poteva dalle circostanze di luogo, tempo e numerosa radunanza di persone) pure, se non gravemente, almeno prossimamente deve riguardarsi indiziato di reità nell'imputatagli azione, nella quale non essendo nè Capo, nè sciente preventivò, e soltanto annuente in linea suppositiva, ne avviene che camminando sulle traccie delle Leggi Romane applicabili al caso, come è di consuetudine della Commissione, il minor grado della penalità può infliggersi colla distributiva giustizia relativa al peso degli indizj e del dolo; e per ciò su tale fondamento.

LA COMMISSIONE MILITARE

ha condannato e condanna il *Cavani* alla Pena della Carcere per anni tre alla rifusione dei danni se, e come ec. verso lo Stato, nelle spese di vitto e processo, ed alla sorveglianza, sua vita naturale durante, dell'Alta Polizia dello Stato, cui sarà sottoposto espiata la sua pena.

Fatta, letta, e pubblicata ove sopra nel giorno 9 *Settembre* 1851.

Reggiani Antonio, *Comune*
Bizzari Gaetano, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata da Noi questa Sentenza, condonando per grazia un anno di pena al reo.

Cattajo li 13 Settembre 1831.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata quest'oggi 16 Settembre 1831 intimata nelle forme ecc. al Condannato, ed ordinatane tosto l'esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Abbati Domenico* di Giovanni, d'anni 26, ammogliato con figli, possidente, e barbiere, nato e domiciliato in Sassuolo.

2. *Artioli Giuseppe* fu Pietro, d'anni 26, libero, canepino, nato e domiciliato in Sassuolo.

3. *Conti Giuseppe* fu Antonio, d'anni 22, libero, domestico, nato a Credarola Bardigiana, domiciliato in Mirandola.

4. *Gorrieri Pietro* fu Pellegrino, d'anni 46, ammogliato con figli, possidente, e Mercante, nato in Sassuolo, domiciliato in Spezzano.

5. *Cuoghi Giuseppe* fu Gesualdo, d'anni 27, ammogliato, canepino, nato e domiciliato in Sassuolo.

6. *Venturelli Antonio*, fu Bartolomeo, d'anni 36, ammogliato con figli, possidente, e negoziante, nato in Rubiera, domiciliato in Brescello.

7. *Ercole d'Incerti* detto *Sora*, d'anni 18, libero, di niuna professione, nato in Bologna, domiciliato in Modena.

8. *Lollini Giuseppe* di Francesco, d'anni 32, ammogliato, negoziante, nato e domiciliato in Pavullo.

9. *Zinani Giuseppe* fu Giovanni, d'anni 32, ammogliato con figli, orefice, nato in Modena, domiciliato in Sassuolo.

10. *Ferrarini Gaetano* di Agostino, d'anni 19, libero, possidente, di niuna professione, nato, e domiciliato in Sassuolo.

11. *Bascherini Virginio* di Matteo, d'anni 29, libero, vetturale, nato a Spezzano, domiciliato in Sassuolo.

12. *Panini Gaetano* fu Antonio, d'anni 59, ammogliato con figli, Dottore in Legge, nato e domiciliato in Sassuolo.

13. *Tamagnini Ercole* di Luigi, d'anni 37, ammogliato, rigattiere, nato e domiciliato in Sassuolo.

14. *Biziocchi Luigi* fu Domenico, d'anni 37, ammogliato con figli, muratore, nato e domiciliato in Sassuolo.

15. *Galli Antonio* fu Battista, denominato *Galletto*, d'anni 56, ammogliato, oste, nato e domiciliato in Sassuolo.

16. *Neviani Angelo* di Domenico, d'anni 34, ammogliato, scrannaro, nato e domiciliato in Sassuolo.

Imputati

G'Inquisiti N. 1 e 2, di complicità nella Rivoluzione successa in Sassuolo in pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, la sera del 5 Febbrajo ultimo scorso,

Il N. 3, di complicità nella rivoluzione accaduta in Mirandola nella sera del 3 detto Febbrajo.

Dichiarati rei ad istanza del R. D. Fisco: il N. 4, per avere fatto parte di una banda armata, che nel giorno 8 Febbrajo apprese le armi dei Bersaglieri esistenti a Pavullo, cooperando in tal modo a sostenere la Rivolta. Il N. 5, per essersi armato, partito da Sassuolo nell'8 scorso Marzo col distaccamento comandato dal famigerato *Giuseppe Pira*, onde unirsi a questi Rivoltosi per opporsi al Battaglione Estense, il quale si avanzava per la Capitale, avendo inoltre preso parte a tumulti, che si facevano con grida sediziose in Sassuolo durante il Governo Rivoluzionario. Il N. 6, per avere promosso nel Paese di Brescello dei movimenti Rivoluzionarj tosto dopo lo scoppio della Rivolta in questa e nella Città di Reggio, eccitando ancora con gridi sediziosi quella popolazione a tumulti. Il N. 7, di essersi fatto autore di scritti ingiuriosi contro la prelodata R. A. S. Il N. 8, per avere proferito parole ingiuriose contro la stessa R. A. S. durante il Governo Rivoluzionario, e per avere eccitato alcuni individui ad arruolarsi nella Guardia Mobile. Il N. 9, per avere volontariamente preso servigio in qualità di Sergente nelle Truppe di Linea del detto Governo Ribelle. Il N. 10, per essere concorso a sostenere il potere usurpato dai Rivoltosi contro il Legittimo Sovrano Estense, non solo colle armi, ma eccitando ancora con esito la Gioventù ad arruolarsi nelle Truppe. Li N. 11 e 12, per complicità nella Rivoluzione avvenuta in Sassuolo la sera del 3 scorso Febbrajo. Li Numeri 13, 14, 15 e 16, perchè nella sera 3 Febbrajo si unirono in Sassuolo presso Porta Modena ad una banda di circa trenta armati, che insieme ad altre bande fattesi vedere presso la fabbrica da Majolica, e nell'Osteria Pincella detta dell'Ancora, dovevano promovervi la Rivoluzione contro S. A. R. FRANCESCO IV, e poscia marciare sopra la Capitale per coadjuvarvi questi Ribelli nella esecuzione dello stesso progetto.

Visto, ed esaminato il relativo processo,

Sentite le conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dott. CARLO BONAZZI,

Sentiti gl'Imputati, e gl'Inquisiti sugli Atti di accusa, e di difesa.

Lette le difese presentate dalli Signori

MUSI Dottor EDEMONDO per *Artioli, Ferrarini, Panini, Tamagnini, Gorrieri*, e *Venturelli.*

GEREZ Dottor GIUSEPPE per *Baschieri, Galli, Lollini, Neviani, Zinani, Cuoghi* e *Sora.*

PERA Dottor MARIANO per *Abbati, Conti*, e *Biziocchi*; quali Difensori ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che le imputazioni date agli *Abbati*, ed *Artioli* non hanno alcun legale appoggio nelle processuali emergenze, e l'indizio qualunque si era ottenuto a carico del *Conti*, fu eliso da una coartata di tempo, e luogo, per la quale apparve manifesta la di lui innocenza.

Considerando, che *Gorrieri* fece bensì parte del distaccamento partito da Sassuolo per Pavullo, di dove si asportavano le armi di que'Bersaglieri; ma avendo egli in tale incontro servito come Guardia Nazionale sotto la direzione di *Giuseppe Piva*, senza che conoscesse il vero scopo della spedizione, nella quale non intervenne alcuna violenza, non deve riguardarsi come un Cooperatore per sostenere l'avvenuta Rivolta, ed in conseguenza reo di Maestà. Che solo apparisce egli imputato di abbassamento di fucile commesso il 6 scorso Febbrajo nell'Osteria detta del *Ponte novo*, Giusdicenza di Sassuolo, a pregiudizio di quel Secondino *Giuseppe Pasini*, e così di un titolo di esclusiva competenza della Giusdicenza predetta.

Considerando, che *Cuoghi* è indiziato di essere concorso a tumulti accaduti di notte tempo a Sassuolo durante il Governo Rivoluzionario; ed è provato che nell' 8 scorso Marzo partì da Sassuolo per

Modena semplice soldato con altri di quella Guardia Nazionale sotto il comando di *Giuseppe Piva*, essendo puranco passato a Bologna, dove disertò; e che tanto per l'uno, quanto per l'altro degli esposti titoli non è negli attributi del Tribunale il giudicarlo.

Considerando, che dopo lo scoppio della Rivoluzione in Modena e Reggio, *Venturelli* comparve il 7 Febbrajo a Brescello con coccarda tricolore; mostrò fanatismo pel Governo Rivoluzionario, e fecesi anche a proporre agli Amministratori Comunali di quel paese di imitare la città di Reggio collo spiegare la bandiera tricolore, oltre che in pendenza del Governo Ribelle venne a promuovere dei tumulti con evviva alla libertà ed alla indipendenza.

Che tutti questi fatti presentano al *Venturelli* un aderente alla già scoppiata Rivolta, un compartecipante, od anche promotore di tumulti, senza che risulti aver egli intrapreso o fatto intraprendere alcun movimento rivoluzionario, e siasi reso responsabile di un titolo qualunque, che lo soggetti alla giurisdizione di questo Tribunale, e che perciò le sue azioni lo rendano piuttosto contabile in faccia all' Autorita politica alla quale deve rimettersi.

Considerando, che i motti ingiuriosi imputati al *Sora* si desumono da uno scritto fatto nel muro del fabbricato de' Reali Granaj di questa Città nel giorno 9 Luglio testè scorso, e da alcuni scritti rinvenuti nella di lui abitazione in circostanza di perquisizione eseguitavi dall'Autorità politica nel giorno 10 detto mese, in cui fu pure il *Sora* stesso catturato.

Che quantunque si potesse presumere che li scritti rinvenuti nella casa del *Sora* fossero estesi in tempo della Rivoluzione, pure la data delli medesimi resa dubbia dall' esclusione di prove, ed indizj che nel tempo della stessa vi avesse o pren-

desse alcuna parte, induce il Tribunale a non ritenere bastantemente radicata la propria giurisdizione per giudicarlo per ambi i delitti, di cui è contabile verso la Giustizia.

Considerando, che il *Lollini* è convinto di ingiuriose espressioni proferite contro il Legittimo Sovrano pubblicamente, e in diversi incontri durante il Governo Rivoluzionario, e di avere insinuato a due graduati dei Reali Bersaglieri di arruolarsi nella Guardia Mobile, il che sempre più addimostra l'animo ostile, che nutriva contro il Principe.

Considerando, che il *Zinani* è limpidamente confesso dell'assunto grado di Sergente nella Truppa di Linea del Governo Rivoluzionario, e che la qualità aggiunta alla sua confessione non poteva scindersi in di lui pregiudizio, per non ammettere, che cioè la miseria fosse quella, che lo indusse a prendere servigio.

Considerando essere provato in processo, che il *Ferrarini* prese parte principale alla spedizione, che si recò come sopra a Pavullo per levare le armi dei Bersaglieri; che durante la Rivoluzione fu sempre propenso per quel sistema di cose; che nel giorno 8 Marzo ultimo scorso volendo i Capi Rivolta in Sassuolo formare un distaccamento per marciare sopra Modena, all'oggetto di respingere il Battaglione di S. A. che si diceva avanzarsi per impadronirsi dello Stato, egli era fra quelli, che eccitava con esito la gioventù ad armarsi, promettendo ad ognuno larga ricompensa giornaliera.

Che egli pure prese parte a detto distaccamento figurandovi come Caporale; che altra volta il *Ferrarini* fu sospetto in materia politica, giacchè per tale titolo trovavasi, nell'epoca in cui scoppiò la Rivoluzione, detenuto; fatti tutti che dimostrano almeno l'animo suo determinato a sostenere la Rivoluzione.

Che però devesi valutare a favore del *Ferrarini* medesimo la minorile età, in cui tuttora si trova.

Considerando, che per le istanze ancora del R. D. Fisco deve sospendersi il Giudizio contro il *Baschieri*, essendo posteriormente alla contestazione di reato sopravvenute ulteriori accuse a di lui carico.

Considerando essere pienamente constatato in processo, che sulla sera del 5 scorso Febbrajo avvenne in Sassuolo per fatto di più individui la Rivoluzione contro il Governo Legittimo, coll' essersi apprese le armi di quegli Urbani con violenza all' uscio del Quartiere, proclamata la Indipendenza Italiana, ed istituita una Guardia Nazionale a sostegno della medesima.

Considerando, che *Panini* è convinto di avere preso parte in quella Rivolta, cooperando alla consumazione dei fatti che l' accompagnarono.

Considerando per altro aversi in processo, che il *Panini* desse in passato delle prove di attaccamento alla Legittimità, e che il bisogno e la speranza d'impiego, l'abbiano tratto al partito della Rivoluzione, ciò che diminuisce la gravezza del delitto per la tal quale coazione, che trovò nella critica sua posizione.

Considerando, che nei debiti legali modi fu constatato l'attentato di Rivoluzione in Sassuolo contro il Governo Legittimo, essendosi pel deposto di più testimonj stabilita la esistenza delle bande armate nel tempo e luoghi espressi nel reato, e per lo scopo nel medesimo indicato.

Considerando, che li *Neviani*, *Galli*, *Biziocchi* e *Tamagnini* sono convinti di Complicità in quell'attentato, giacchè furono insieme arrestati verso le 9 pomeridiane del 3 Febbrajo detto, presso la Porta Modena, in tempo che formavano parte dell'Unione di pressochè trenta individui armati, e datisi alla

fuga alla vista dei Reali Dragoni, mentre si trovarono muniti il *Galli* di una pistola e gli altri di fucile, avendo essi certa quantità di cartatuccie; e mentre ancora con aperto mendacio pretesero di non essere uniti ai fuggitivi, e di essere diretti ad una casa di campagna per causa di veglia all'atto del fermo, ciò che fu escluso, e si ebbero d'altronde riscontri per ritenerli pronti a marciare sulla Capitale di seguito alla consumazione del delitto in quel Paese.

Considerando, che il *Neviani* è convinto Autore della contestatagli reità, non solo per le premesse emergenze, ma ancora perchè fece egli conoscere in precedenza al *Galli* di essere sciente della Rivolta; si adoprò per associarsi li compagni d'arresto; si procurò due fucili poco prima del delitto. ed era in relazione con alcuni, che poi si mostrarono fra Capi Rvoluzionarj, dei quali per altro fu egli un puro strumento nella esecuzione delle inique trame, senza che avesse una perfetta cognizione delle medesime.

Considerando, che se *Galli* ebbe una scienza della Rivolta, pure, oltrechè fu generica, si limitarono le sue azioni al solo armamento ed associazione a *Neviani*, e spontaneo si presentò in carcere.

Che non costa che li *Tamagnini* e *Biziocchi* siano addebitabili di altro fatto, fuori di quello della sera 3 Febbrajo; che tanto in precedenza, quanto posteriormente a detta epoca osservarono un ottimo contegno, e che si costituirono spontaneamente in carcere allorchè seppero di essere ricercati dalla Giustizia, locchè dimostra non solo un pentimento del commesso delitto, ma ancora cha sianvi stati trascinati con inganno.

Tutto ciò considerato, e ritenute le massime in simili giudizj adottate.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831 e relative istruzioni.

Visti i Tit. II e VII, Lib. V, § 8, Tit. XVII, Lib. IV, § 11, 12, 13 e 14, Tit. IX, Lib. IV del Sovrano Estense Codice, e la Legge 17 Marzo 1786.

Ha assoluto ed assolve per capo d' innocenza

Giuseppe Conti,

ordinando che sia tosto dimesso dalle Carceri.

Ha assoluto, ed assolve

Domenico Abbati,
Giuseppe Artioli,
Pietro Gorrieri,
Giuseppe Cuoghi ed
Antonio Venturelli,

dalle Imputazioni e Reati rispettivi, ordinando che i due primi siano posti a disposizione dell' Alta Polizia, siccome dalla medesima demandati; che il terzo sia messo a disposizione della Giusdicenza di Sassuolo pel titolo di abbassamento di fucile; e che i due altri siano pure inviati alla Polizia per quegli incombenti, che possono essere del suo istituto.

Ha dichiarato e dichiara non essere competente per conoscere dei delitti imputati ad

Ercole d' Incerti detto *Sora*,

e doversi egli mettere a disposizione di S. E. il signor Ministro di Buon Governo cogli atti che lo riguardano, perchè ne sia promosso l' opportuno Giudizio avanti il Tribunale Ordinario.

Ha sospeso e sospende il Giudizio di

Virginio Baschieri,

fino a che sia espleta l' istruzione intorno alle sopravvenute imputazioni.

Ha poi condannato e condanna

Ferrarini Gaetano, e
Zinani Giuseppe

Nella pena di un anno di Relegazione in un Forte dello Stato.

Lollini Giuseppe
Nella medesima pena per anni due.
Tamagnini Ercole e
Biziocchi Luigi
Nella stessa pena per anni cinque.
Panini Dottor Gaetano e
Galli Antonio
In quella d' anni sette pure di Relegazione.
Neviani Angelo
Nella pena del Carcere per anni quindici.
E tutti in solido nelle spese di Processo e Sentenza, condannando inoltre li *Tamagnini*, *Biziocchi*, *Panini*, *Galli* e *Neviani* nella rifusione dei danni a favore dello Stato, e di chiunque altro di ragione.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tomaso, *Giudice*.

Manganelli *Cancelliere*.

Pubblicata la presente Sentenza nel giorno 16 *Settembre* 1831.

Vista la presente Sentenza, e vi si dia esecuzione.

Cattajo, li 15 *Settembre* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.
Si è riunito oggi nella solita sua Residenza per giudicare

Giazzi Paolo fu Giovanni, d' anni 28, libero, Guardia di Finanza, non possidente, nativo di Modena ed ivi domiciliato.

Tabacchi Avvocato Giovanni fu Paolo, d'anni 55, ammogliato con figli, di professione legale, possidente, nato in Mirandola, e domiciliato in detto luogo.

Imputato il primo di avere eccitato in Febbrajo scorso alcuni paesani di Gragnana, in Garfagnana, a ribellarsi contro il Legittimo Sovrano.

Dichiarato reo il secondo di avere presa parte nel Provvisorio Governo, che all'atto dello scoppio della Ribellione seguita nella notte del 3 Febbrajo prossimo scorso nella Città di Mirandola fu istituito dai Rivoltosi colla nomina di un Dittatore, dal quale furono poi scelti, ed eletti con presunta approvazione dei Ribelli armati diversi Membri, che unitisi ad esso, e nella sua assenza ne esercitarono poteri fino al giorno 8, epoca nella quale cessando il Governo stesso si concentrò coll' istituto nella Città di Modena.

Visto, ed esaminato il relativo processo.

Sentiti gl'Inquisiti sugli Atti di accusa e di difesa.

Udite le Conclusioni del Signor Procurator Fiscale Dott. CARLO BONAZZI.

Viste le difese presentate dal signor Dottor EDEMONDO MUSI, quale ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che quanto le accuse presentate contro l'Inquisito *Giazzi*, e le primordiali emergenze processuali porgevano fondato argomento di grave suspicione intorno alla reità imputatagli, altrettanto poi nello sviluppo della procedura diligentemente compilata per le premure di S. E. il Signor Governatore della Garfagnana venne ad escludersi totalmente nel prevenuto l'addebitatagli colpa; e che il perfetto esaurimento di tutti i mezzi di

prova, come si ha da polizza della prelodata E. S. togliendo qualunque mezzo d'impinguamento in odio del carcerato, induce la legale certezza di sua innocenza.

Considerando, che nel concorso di una Ribellione e della esistenza del Legittimo Sovrano ne' suoi Stati, egli è indubitato, che qualunque Rappresentanza popolare assume sopra di sè le redini del Governo, giacchè oltre di essere massima che non diasi Municipio senza direzione di Supremo Potere, si ha l' altra certezza nella fattispecie che realmente il Dittatore, e suoi Socj procedettero a disposizioni d' ordini d' arresto, di dimissioni, di erogazione di denaro del Regio Erario, e di formazione di Forza Civica, locchè costituisce l'esercizio di Sovranità, e conseguentemente di Governo.

Considerando, che per deposizioni testimoniali, e per la parziale confessione del *Tabacchi* consta essere egli concorso e col Dittatore *Barbetti*, e con altri a dirigere la somma delle cose in Mirandola tosto dopo la scoppiatavi Rivoluzione, Direzione che ha dovuto costituire un vero Governo, giacchè quella popolazione ribellata non riconosceva in allora altra dipendenza.

Considerando, che non sono ammissibili le eccezioni portate in campo dal Difensore dell' Avvocato *Tabacchi* relative al ritenere, che sebbene il suo difeso scortato dalla Forza accedesse nella fatal notte al luogo di unione della Rappresentanza non prendesse però egli parte al Governo, e soltanto agisse come Membro Amministrativo, e Municipale, imperocchè contro tali eccezioni ostano fatti positivi, ed indubitati inducenti avere egli compartecipato all'Autorità Dittatoriale usurpatrice della Sovranità.

Consta pienamente in Processo, che assentatosi

il *Barbetti* nel 4 Febbrajo ne fungesse egli le veci unitamente ad altro Individuo sotto il nome di *Commissione di Buon-ordine*, dalla quale partirono varie disposizioni straniere affatto alle facoltà semplicemente amministrative.

Consta altresì, che non coatto si presentò nei giorni 4, 5 e 6 Febbrajo (epoca di esistenza del Legittimo Governo nella Capitale) nella Residenza, ed ivi assistette, e convenne coll'altro suo Collega in diverse determinazioni importanti esecuzioni spettanti al Supremo Potere, e segnatamente negli ordini a diversi Agenti per la istituzione della Guardia Nazionale costituente la Forza fisica dello Stato.

Consta che per reclami avanzati da diversi Rivoltosi si unì a scrivere alla Comunità di Concordia, non ancora ribellata, lettera portante minacciose proteste della Gioventù Mirandolese se non si fossero rispettati i segnali del Liberalismo, e della Ribellione.

Consta che l'universalità delle Comuni inclusive al Capo-luogo in Mirandola riconosceva, riguardava e rispettava nella Dittatura, e nella Commissione di Buon-ordine la Rappresentanza Sovrana, i di cui Ordini dovevano in tutta la loro latitudine essere obbediti ed eseguiti.

Consta in fine che in corrispondenza col profugo Dottor *Cialdini*, in allora Segretario Generale di Governo, approvasse la Legge abolitiva della multa imposta al colpevole d'illegittime gravidanze, e suggerisse che la esonerazione di essa si estendesse ancora a tutti coloro che per graziosa condiscendenza avevano emesse obbligazioni a certo tempo, non scadute, a favore del Pio luogo degli Esposti, o delle Comuni, avendo in tal guisa annuito, ed approvato un atto positivamente Ribelle.

Considerando però, che nell'esercizio di tali funzioni non si diede il caso che fossero emanate

Leggi contrarie alle Sovrane, e che le determinazioni nelle quali ebbe parte il *Tabacchi* derivavano ancora da un sentimento, e da una volontà di tutelare e proteggere la pubblica e privata tranquillità, in guisa che non se gli può attribuire di avere abusato della propria Autorità, per cui a termini di Legge devesi ciò tenere in considerazione per regolare la pena.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Ha assoluto ed assolve *Paolo Giazzi* dalla datagli imputazione, ed ha ordinato ed ordina che sia posto in libertà, e che una Copia della presente Sentenza sia rassegnata a S. E. il Ministro di Finanza per tutto che ecc., ed

Ha condannato e condanna l'Avvocato *Giovanni Tabacchi* nella Pena di un anno di Carcere compresa la sofferta, e nelle spese di vitto, e Processo.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*.

Pubblicata ed intimata la presente Sentenza il di 21 Settembre 1831.

Manganelli, *Cancelliere*.

Vista, e confermata questa Sentenza.

Cattajo li 19 *Settembre* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Bergonzi Gaetano di Luigi, d'anni 35, libero, possidente, Dottore in Legge, nato a Scandiano, domiciliato in Reggio.

Fatto reo 1.° di avere presa parte nel Governo Provvisorio istituito nella città di Reggio in tempo della Rivoluzione scoppiata nello scorso Febbrajo, essendosi pubblicate Leggi, e proceduto ad altri atti di Regia attribuzione in pregiudizio della Legittima Sovranità; 2.° di avere mediante lettera datata in Reggio nel primo Marzo prossimo passato da esso inquisito scritta e spedita al profugo Avvocato *Biagio Nardi*, allora Membro del sedicente Governo Provvisorio Centrale di Modena, Reggio e rispettive loro Provincie, instigato lo stesso *Nardi* a fare atti tendenti a sostenere la Rivolta in questi Reali Dominj Estensi, ed a promuoverla nello Stato di Massa e Carrara, e nella Provincia di Garfagnana, esprimendosi con termini ingiuriosi contro la prelodata Legittima Sovranità, e come più ecc.

Visto ed esaminato il relativo Processo,

Sentito l'Inquisito tanto sugli Atti di accusa, che di difesa,

Udite le Conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dottore CARLO BONAZZI,

Viste le difese presentate dal Signor Dottore EDEMONDO MUSI, il quale ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che ammettendolo *Bergonzi*, e costando d'altronde in processo, avere egli servito alla Rivoluzione dello scorso Febbrajo accettando e disimpegnando la carica di Membro del Governo Provvisorio instituito in Reggio con deliberazione 8 detto mese, dal quale si attivarono Leggi derogatorie ed abrogative di alcune di quelle, che formavano la Estense Legislazione, concorse usurpando le attribuzioni Sovrane a sostenere la Ribellione in quella

Città scoppiata fino col 7 detto Febbrajo a pregiudizio di S. A. R.

Considerando, che in Lettera 1.° Marzo ultimo scorso scritta da *Bergonzi* al profugo Avvocato Nardi, allora Membro del Governo Provvisorio di Modena e Reggio, esternando egli non senza qualche generica espressione ingiuriosa il proprio parere, perchè a sostegno della Ribellione avvenuta negli Stati di Modena si procurasse un trattato segreto di unione con Bologna, onde formare una più valida resistenza, e viemmeglio interessare la Francia in favore dei Rivoluzionati d'Italia, e perchè si procurasse la unione del Massese e della Garfagnana spedendovi Agenti allo scopo di operarvi la Rivoluzione, esso *Bergonzi* è venuto a farsi responsabile di Consiglio diretto a persona, che mostravasi intenta ad agire in pregiudizio della Sovranità di S. A. R.

Considerando, che l'aggregazione del *Bergonzi* al Provvisorio Governo fu in certo modo la conseguenza di una necessità conosciuta dall'intiero Corpo Amministrativo, al quale egli apparteneva, indotto dal bisogno di provvedere agli affari di Governo concentrati nella Comunità per essersi nel giorno precedente spontaneamente dimesso S. E. il Governatore di quella Città e Provincia stante la scoppiatavi Ribellione; che non costa avere egli preso parte nelle trame e mosse rivoluzionarie; che non consta avere egli esercitato quella carica con animo determinato di agire contro il proprio Sovrano, avendosi anzi che fu moderato nel disimpegno della medesima; che il Consiglio dato a *Nardi* rimase senza effetto, essendo escluso che dopo la sua Lettera si facesse dal Governo di Modena alcun tentativo per rivoluzionare il Massese e la Garfagnana, e per effettuare l'Unione con Bologna; che da ultimo questo Consiglio fu dato ad uno soltanto dei sei Membri del Governo in via riservata, ed in modo che potrebbe anche riguardarsi come la manifestazione

di un proprio sentimento anzi che di vero Consiglio; circostanze tutte che diminuendo di gran lunga la gravezza del delitto, fanno sì che per l'applicazione della pena corrispondente debba ricorrersi, come caso non contemplato dalla Patria Legge, al Comune Diritto, giusta la massima altravolta adottata, e da S. A. R. sanzionata.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, 20 Marzo 1831, e relative Istruzioni.

Ha condannato, e condanna *Gaetano Bergonzi* nella Pena di sette anni di Relegazione in uno dei Forti dello Stato, nelle spese di vitto e processo, nella rifazione dei danni in favore dello Stato, e di chiunque altro di ragione, e nella sorveglianza dell'Alta Polizia, espiata la pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*

Pubblicata ed intimata la presente Sentenza il dì 3 Ottobre 1831.

Rinaldini, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la presente Sentenza.

Modena 4 Ottobre 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Sovrano Chirografo dei 15 Maggio ultimo scorso, e composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Comandante il Corpo dei RR. Dragoni con rango di Maggiore.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Sotto Tenente nel R. Battaglione Estense suddetto.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

Riunitosi nella sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo Giudizio contro di *Giacomo Mattioli Bertacchini* del fu Pellegrino, d'anni 36, nativo di Semelano, e domiciliato in Pavullo, ammogliato con figli, possidente, già Giusdicente e Professore di Criminale Giurisprudenza e del Patrio Diritto.

Costituito reo

« Di Alto Tradimento e del delitto di Lesa Maestà in primo grado mediante macchinazione e segreta intelligenza coi principali settarj e cospiratori all'Estero, essendo egli in questa parte uno dei loro Agenti primarj all'effetto di conseguire lo scopo di distruggere l'attuale legittimo sistema dello Stato a pregiudizio della Sovranità di S. A. R., e di questi RR. Estensi Dominj, e come più e meglio dal Processo, al quale ecc. »

Visti, ed esaminati gli Atti processuali;

Sentite le Conclusioni del Signor Commissario Fiscale Dottor LODOVICO BERTANI;

Viste, e lette le difese presentate dal Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI difensore elettosi dall'Imputato;

Visto quanto era da vedersi, e considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto;

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Ritenuto che la reità del *Mattioli* viene compro-

vata a suo carico da molte prove, indizj, presunzioni, congetture ed amminicoli scatenti in Processo latamente tanto in genere, che in ispecie, e segnatamente

I. Da documenti pervenuti in potere della Giustizia rivestiti d'indubitate forme e caratteri settarj, siccome è in atti legalmente stabilito, i quali portano, che il surriferito *Mattioli* ha sottoposto nella Primavera dello scorso anno 1833 al Gran Consiglio Elvetico un Piano di rivolta per gli Stati Estensi, e precisamente diretto a rivoluzionare tutta la Montagna Modonese, del Frignano, la Garfagnana, Massa e Carrara colla Lunigiana; il quale Piano ottenne l'approvazione del riferito Gran Consiglio, che lo qualificò *come il più radicale, il più decisivo, ed il più atto a sbarazzarsi presto*, coll'uccisione, delle persone costituite nelle Cariche primarie in detti luoghi, non che di quei sudditi fedeli, che opposti si fossero in quelle località al movimento; non esclusa in oltre la proposta, ed approvata seduzione dell'Ufficialità Comandante la forza, singolarmente, dei RR. Cacciatori di Linea colà stazionati, ed all'intendimento di costituire una federativa Repubblica, locchè porta la giusta induzione, che ciò fosse in armonia colle altre sovversioni di Governo, che stavansi macchinando negli altri Paesi d'Italia, e così col rimanente dello Stato Estense.

II. Dall'essere constatato col mezzo dei precitati documenti, che il *Mattioli* era nei sunnominati Luoghi uno degli Agenti primarj del suindicato Gran Consiglio, ed insignito della carica di *Presidente.*

III. Dall'avere nei primi esami e costituti ammesso il *Mattioli* di avere avuto in suo potere un Piano conforme a quello, che gli fu contestato; essendo poi rimasta in pieno esclusa la qualità da lui introdotta di averlo avuto per una mera accidentalità.

IV. Dalle costanti sue contraddizioni e variazioni nel dar conto della provenienza in lui dell'indicato Piano.

V. Dalle confessioni stragiudiziali emesse dal *Mattioli* di aver egli redatto il Piano, suddetto, e spedito il medesimo al Gran Consiglio per la sua approvazione.

VI. Dall'avere il *Mattioli* usate blandizie agli Ufficiali dei Cacciatori del Frignano all'uopo di ridurli opportunamente al suo partito.

VII. Dal sensibile insolito suo turbamento mostrato poco prima del suo arresto, alla notizia che il Sovrano avesse scoperto ordirsi un Piano di rivolta per la Montagna.

VIII. Dalla simulazione usata dal *Mattioli* all'oggetto di ammantarsi agli occhj del Principe, del Governo, e degli affezionati al medesimo per riescire più agevolmente nelle sovversive sue mire.

Ritenuto essere stabilito pienamente in Atti, che il *Mattioli* era di pessime qualità morali, politiche e religiose; imperocchè il medesimo non aveva sodi principj di Religione e di dogma, ora essendo *deista*, ora *mitologo*, ed ora *ateo*; avendo cominciato a precipitare in tali perverse massime fino da'suoi verd'anni, com'egli stesso ha ammesso, e ciò in conseguenza di empie letture.

Ritenuto che a mettere sempre più in chiara luce la reità del *Mattioli* vi concorre la sua giudiziale limpida dichiarazione, emessa dopo la contestazion di reato portante « d'aver egli scritto un Piano di » rivolta per le Montagne della Provincia del Fri- » gnano, ed altri luoghi della Montagna Modonese, » estensibile per tutto lo Stato Estense nei modi e » termini contestatigli, per cui avendo ciò operato » con aperta mancanza ai proprii doveri: e con » ingratitudine al suo Sovrano, ne chiede compas- » sione, pietà e condono ».

Visti i §§ I, II, III, IV, Tit. II, Lib. V, del Patrio Codice;

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna

L'Avvocato *Giacomo Mattioli Bertacchini* alla Pena infame della Forca, ed alla confisca de'suoi beni, e nelle spese.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 7 Luglio 1834.

Vincenzi Antonio, *Comune al R. Corpo Veterani*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*

Dott: Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista la presente Sentenza proferita contro l'Avvocato *Giacomo Mattioli*, lo riconosciamo in tutta giustizia reo di morte, ed avremmo confermata pienamente la Sentenza, se il modo, in cui fece la limpida Confessione de'suoi gravissimi delitti non avesse mosso l'Animo Nostro a minorargli perciò la meritata pena, circostanza contemplata anche dai precedenti Nostri Editti, motivo per cui gli commutiamo la pena di Morte in quella di Galera in Vita.

Modena 10 Luglio 1834.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata al condannato *Mattioli* nelle consuete forme, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo Sovrano 5 Luglio 1832, composta

DEI SIGNORI

MELLINI GAETANO, Maggiore Comandante il Corpo dei Reali Dragoni, e Cavaliere della Corona di Ferro.

PONZIANI LUIGI, Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore di S. A. R. col rango di Capitano.

BENVENUTI FERDINANDO, Tenente del Reale Battaglione Estense di Linea.

RUSTICHELLI GIOVANNI, Sotto-Tenente nel Reale Battaglione degli Urbani in Modena.

FERRARI CARLO, Sergente nell'Artiglieria.

TAFFURELLI PIETRO, Caporole dei Trabanti.

FERRI LUIGI, Sotto-Caporale nel Corpo Reale dei Pionnieri.

SCARDOVI LUIGI, Comune nel Reale Battaglione Estense di Linea.

BONAZZI Dottor CARLO, Giudice Istruttore, e f. f. di Fiscale.

Si è riunita nella sua Residenza in Cittadella per giudicare li detenuti

Ricci Giuseppe del vivente Cavaliere Carlo, nativo di Modena ed ivi domiciliato, possidente, d'anni 36, ammogliato con figli, ex Guardia Nobile d'Onore di S. A. R.

Montanari Venerio del fu Antonio, nativo di Sorbara, abitante in Modena, d'anni 37, ammogliato, falegname di professione.

Tosi Giacomo del defunto Angelo, nativo di Novi,

e da molti anni dimorante in Modena, d'anni 58, ammogliato, sartore di condizione.

Piva Domenico del fu Luigi, di Saliceta S. Giuliano, abitante in Bastiglia, quale conduttore dei mulini, d' anni 34, ed ammogliato con figli.

Guicciardi Giovanni del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Bastiglia, d'anni 27 ammogliato con figli, possidente.

Gasparini Carlo di Alfonso, nato e domiciliato in Bastiglia, d'anni 25, tintore, fabbro-ferrajo di condizione, ed ammogliato.

Borghi Giuseppe del fu Antonio, nativo ed abitante in Bastiglia, d'anni 46, ammogliato con figli, possidente e Chirurgo, ed ex Agente Comunale di detto luogo.

Costituiti Rei

Perchè in una sera di un giorno della prima intiera settimana del mese di Marzo dell' anno corrente in segreta adunanza tenutasi dal *Ricci* nel di lui casino situato nel territorio di Bastiglia, e precisamente lungo il Canale Naviglio, colli *Montanari*, *Tosi*, *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini*, *Borghi* e con altri due individui, che sonosi resi ora profughi, avevano macchinato di trucidare con arma da fuoco o coltello in asta, e col sussidio di numerosa Banda armata di cospiratori, e mediante assassinio S. A. R. FRANCESCO IV Augusto Regnante di questi Dominj Estensi in certo determinato giorno del suindicato mese di marzo in questa Città ad opera dei prenominati *Piva*, *Gasparini* e *Tosi*; e nel medesimo tempo gli anzidetti *Montanari*, *Guicciardi*, ed uno dei detti assenti dovevano arrestare, come in ostaggio l'Augusta Persona della Reale sua Consorte, al fine di ottenere più facilmente il disarmamento della pubblica Forza, e così impossessarsi dello Stato.

Per l' esecuzione del quale atroce misfatto, or-

ditò in odio della legittima Sovranità di S. A. R. erasi affidato al *Borghi* ed al *Gasparini* il carico di portare nell' antecedente giorno le armi micidiali, ed il promesso vistoso premio di duecento Luigi d' oro alli *Montanari* e *Tosi*, e mentre l'altro dei detti latitanti aveva assunto l' impegno di distribuire nello stesso giorno le altre armi consimili, e premio ai sunnominati *Piva*, *Guicciardi* e ad uno dei predetti fuggiaschi.

Del qual barbaro ed esecrando progetto, alla cui consumazione dovevasi il *Ricci* trovare presente, ne era stato promotore e capo.

Perlocchè tutti i suddetti Inquisiti sonosi resi contabili del delitto di Lesa Maestà in primo grado.

Esaminati gli atti del Processo stato costrutto sulle speciali traccie somministrate alla Curia dal Ministero del Buon Governo,

Lette le conclusioni del f. f. di Fiscale Dottor CARLO BONAZZI,

Lette le difese rilasciate in atti dal Signor Avvocato BETTOLI difensore officioso delli *Montanari* e *Tosi*, e dal Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ difensore pure officioso delli *Ricci*, *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini* e *Borghi*.

Previo il giuramento preso sul Sacro Vangelo alla forma ec. da ciascheduno degl' individui componenti la suddetta Commissione,

Ritenuto, che *Montanari e Tosi* sono confessi del delitto loro contestato, e che la confessione dei medesimi è bastantemente verificata dagli Atti,

Ritenuto che a comune carico delli *Ricci*, *Piva*, *Guicciardi Gasparini* e *Borghi* negativi, stanno le incolpazioni dei predetti correi *Montanari* e *Tosi* confessi in capo proprio, e giurati *quoad alios* giusta il disposto del Sovrano Codice al § 2, Tit. IX, Lib. IV,

Ritenuto, che chiara, costante e circostanziata

rilevasi la incolpazione dei ridetti *Montanari* e *Tosi*, e tale che non tende per qualsiasi motivo o causa d' interesse a versare il proprio reato sopra alcuno dei prenominati Inquisiti negativi,

Ritenuto che per siffatte conformi deposizioni degli stessi *Montanari* e *Tosi*, resta stabilito che il *Ricci* era stato il promotore e Capo dell'assassinio nella Sacra Persona di S. A. R. ordito nel proprio casino, e che in lui emergeva tanto più grave una tale criminosa macchinazione, in quanto che vi concorreva la sua Nobile qualità di Guardia d'Onore della medesima Venerata Sua Altezza Reale.

Ritenuto che ad aggravare maggiormente il *Ricci* oltre le suddette deposizioni dei due correi, e ad indurre il pieno legale convincimento di sua reità si uniscono altre emergenze processuali, da cui si hanno ancora non lievi riscontri, essere egli stato uno dei principali cooperatori della ribellione scoppiata in questi Estensi Dominj nel Febbrajo 1831.

Ritenuto che sebbene li *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini* e *Borghi* rimangano urgentemente indiziati del delitto contestato, per cui non si fa luogo alla pena ordinaria, pure nel fissarne una straordinaria conviene prendere una diversa graduazione, avuto riguardo anche alla parte, e all'assunto che ciascheduno si era preso per l'esecuzione dell'esecrando attentato, e alla qualità delle persone.

Ritenuto che *Piva*, *Tosi* e *Gasparini* si erano impegnati dell' eseguimento del colpo micidiale, e che lo stesso *Piva*, ed il *Guicciardi* coadiuvarono direttamente per la ribellione predetta, essendone di ciò indiziato eziandio il *Gasparini*.

Ritenuto che sebbene il *Borghi* all' epoca della concertata suespressa macchinazione fosse rivestito della Carica d' Agente Comunale, pure egli è certo che non aveva, nè ha antecedenti pregiudizj politici e Criminali.

Visti li §§ 1, 2, 3, 4 e 7, Tit. II, Lib. V del Codice in relazione al § 51, Lib. I, Tit. I del Codice stesso,

Ha condannato e condanna li *Ricci Giuseppe*, *Montanari Venerio* e *Giacomo Tosi* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, e all' altra della Confiscazione dei loro beni di qualunque specie e natura, e li *Piva Domenico, Guicciardi Giovanni* e *Gasparini Carlo* alla Pena della Galera in vita, e *Giuseppe Borghi* a simile Pena per anni quindici, e tutti poi in solido nelle spese.

Dichiara inoltre che resta aperto il processo contro gli stessi *Piva, Guicciardi* e *Borghi* per l'interesse della Legge in qualunque caso e tempo si presentino degl' indizj per procedere ulteriormente a termini della Legge medesima.

Proferita ove sopra questo giorno 11 *Luglio* 1832.

Scardovi Luigi
Ferri Luigi
Taffurelli Pietro
Ferrari Carlo
Rustichelli G.
Benvenuti Ferdinando
Ponziani, *Brigadiere*
Mellini G., *Maggiore Presidente*
Bonazzi Dott. Carlo, *Giudice Istruttore e f. f. di Fiscale.*
Biagi, *Cancelliere.*

Vista da Noi la Sentenza proferita nel giorno 11 Luglio 1832 dalla Commissione Militare da Noi appositamente nominata per giudicare

1. Il Cavaliere *Giuseppe Ricci* come accusato Capo, e promotore di Congiura al fine di far togliere a Noi la vita, di assicurarsi della persona della Nostra amatissima Consorte l' Arciduchessa Maria Beatrice onde paralizzare con ciò l' opposizione militare, e il tutto per impossessarsi dello Stato: indi 2. per giudicare i suoi complici di sì nefando delitto, cioè *Venerio Montanari*, *Giacomo Tosi*, *Giovanni Guicciardi*, *Domenico Piva*, *Carlo*

Gasparini e *Giuseppe Borghi*, tutti arrestati e detenuti.

Visto da Noi tutto il transunto, e le risultanze del Processo, non che viste le conclusioni fiscali, approviamo la detta Sentenza della Commissione Militare colle variazioni di cui in appresso.

Nè ci fa stato alcuno la circostanza unica dal difensore del *Ricci* addotta d'essere uno dei testimonj, che deposero contro di lui, stato altra volta in Galera per tutt' altro delitto, mentre in questo caso esso non aveva nè astio, nè passione alcuna contro il *Ricci*, non conoscendolo nemmeno prima di questa circostanza; nè lo mosse a palesare il fatto alcuna promessa, nè cagione di guadagno, o vantaggio proprio, mentre anzi con ciò veniva ad accusar se stesso; e la sua circostanziata deposizione è pienamente concorda con quella dell' altro testimonio senza eccezione, e perchè resta amminicolata la prova del delitto in genere da tanti indizj gravissimi, e da varj testimonj di fatti parziali che lo aggravano. Essere poi Noi possiamo tranquillissimi in coscienza sulla sussistenza del fatto, mentre Dio permise che il *Ricci* dopo d' essersi tenuto sulle negative in tutto nell' esame, poco dopo chiamò il Giudice per far a Noi proporre, che se gli si fosse commutata la pena da lui meritata in esiglio perpetuo, e se avessimo fatto grazia agli altri detenuti quali complici del fatto di cui esso era accusato, siccome unicamente da Lui stati compromessi, egli avrebbe rivelato cose importantissime e riguardo a questa Congiura, e riguardo anche a quella del Febbrajo 1851, al che fu da Noi risposto che ne sapevamo abbastanza, e che non volevamo venir in alcun modo a patti con Lui, ma lasciar il suo libero corso alla giustizia. Con ciò però il *Ricci* extra-giudizialmente venne a confessarsi reo di fellonia e Capo di complotto, cosa che in giudizio costantemente negò.

Considerando adunque l'enormità del delitto, le conseguenze funestissime che ne sarebbero probabilmente derivate se avesse potuto eseguirsi; la qualità della persona del Cavaliere *Giuseppe Ricci* di Uffiziale e di Guardia Nobile del Sovrano di cui era ancora insignito quando ne meditò il tradimento, mentr'era astretto da particolar giuramento di fedeltà; non solo reo convinto a termini dalla Sentenza di quell'enorme attentato delitto, ma Capo ancora, e Seduttore indirettamente, ed estragiudizialmente confesso: da tutto ciò ne segue che per dovere di Sovrano, per quella imparzialità che deve distinguere chi ama la giustizia, per la esemplarità della pena troppo necessaria in tal genere di misfatto, troviamo del nostro stretto obbligo di lasciar il libero corso in questo caso alla giustizia, confermando la pena di morte inflitta al Cavalliere *Giuseppe Ricci* dalla Commissione Militare, commutando soltanto quella della Forca in quella della fucilazione per un riguardo unicamente alla di lui famiglia, di cui esso per se stesso sarebbe immeritevole; e parimenti vogliamo che non abbia luogo la confisca de'suoi beni, della quale soltanto si risentirebbe la infelice sua famiglia, la quale siccome aliena, e non consapevole de'suoi misfatti merita il possibile riguardo. La circostanza poi di essere stato il *Ricci* costantemente negativo in giudizio, senza mai voler dar alcun lume alla giustizia, fuorchè venendo a patti, mentre altronde era convinto, e fuori di giudizio confesso, ciò mostra una permanente malizia; e niun pentimento, ragione per cui lungi dal meritar riguardo di grazia, deve essere trattato a rigore delle vigenti leggi.

All'incontro li *Venerio Montanari*, e *Giacomo Tosi* per essere stati limpidamente confessi senza previo patto, nè promessa, nè speranza, ma dicendo d'aver abbastanza commesso reità, voler ora dire tutta la

verità con candidezza, mostrarono con ciò un pentimento; e non essendo essi stati Capi di Congiura, ma sedotti, ed avendo colla loro confessione fatto conoscere, e cader in mano alla giustizia il Capo sul quale più d'ogni altro cader doveva l'esemplarità della pena; commutiamo ad amendue loro per grazia la Pena di Morte in quella di Galera in vita, lasciando il suo effetto, e confermando la Sentenza quanto agli altri correi negativi, qual fu pronunziata, meno soltando la confisca dei beni per quelli che hanno famiglia.

Modena 17, Luglio 1832.

FRANSCECO.

La sudetta Sentenza è stata letta, e pubblicata questo giorno 18 Luglio 1832

Biagi *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Instituita con Venerato Sovrano Chirografo del 15 Maggio 1854, e confermata per altro Sovrano Chirografo del 31 Dicembre detto Anno, composta dei

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Sotto-Tenente nel R. Battaglione Estense suddetto.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

Riunitasi nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro li

1. Dottor *Vincenzo* del fu Consigliere Francesco Antonio *Poli*, nato a Gualtieri, domiciliato in Modena, d'anni 48, ammogliato, senza prole, possidente, ex Direttore di Polizia, e pensionato.

2. Dottor Fisico *Domenico* del fu Francesco *Ferrari*, nato a Renno, domiciliato in Pavullo, d'anni 70, vedovo, senza prole e possidente.

3. *Francesco* del vivente Gio. Battista *Malvolti* nativo di Reggio, d'anni 34, nubile, non possidente, ex Sotto-Tenente nel R. Corpo Cacciatori del Frignano.

Costituiti rei

« Del delitto di lesa Maestà in primo grado per
» essersi resi complici nelle macchiazioni dell'in
» ora condannato Avvocato Giacomo *Mattioli Bertacchini*, tendenti a sovvertire l'attuale legitti-
» m'ordine dello Stato a pregiudizio della Sovranità
» di S. A. FRANCESCO IV, e di questi RR. suoi
» Dominj; ed in quanto alli *Poli*, e *Ferrari* con
» scienza ancora delle segrete intelligenze, che lo
» stesso *Mattioli* teneva coi principali Settarj Italiani.
» e cospiratori all'Estero, de'quali il *Mattioli* era
» uno de'loro primarj agenti; non senza indizio
» inoltre, riguardo al *Poli*, di esser egli stato ascritto
» alla Setta della *Giovine Italia* nell'Autunno del
» 1832 nel luogo, e da persona di cui in atti, il
» cui scopo è diretto alla distruzione delle presenti
» legittime monarchie d'Italia, e quindi ancora della
» Sovranità, e regime della prelodata A. S. R. In
» ordine poi alli Dottor *Ferrari*, e *Malvolti* per
» essere stati i medesimi parimenti ascritti alla
» prefata Setta da persona, e nei luoghi, e circo-
» stanze apparenti dal Processo.

Visti, ed esaminati gli Atti processuali,

Sentite le Conclusioni del Signor Dottor LODOVICO BERTANI Commissario Fiscale.

Viste, e lette le difese presentate a favore del *Poli* dal Signor Avvocato VINCENZO PALMIERI Giudice Supplente nella prima Sezione del Tribunale di Giustizia in Modena; ed a fovore delli *Ferrari* e *Malvolti* dal Signor Dottor GIUSEPPE GEREZ.

Visto, e considerato, quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascun membro della Commissione prese sul sacro Vangelo nelle consuete forme.

Ritenuto, che la reità del *Poli*, ad onta di sua negativa, resta comprovata tanto in genere, che in ispecie del complesso delle prove, indizj, presùnzioni, congetture amminicoli apparenti dagli Atti, e segnatamente:

I. Per la provata frequente, inusitata, e marcata corrispondenza epistolare apertasi tra li *Poli* e *Mattioli*, in modo speciale sulla primavera dell'anno 1833, e continuata sino all'epoca dell'arresto di quest'ultimo, nonche pei colloquii, ed abboccamento secreti tenuti dai medesimi intorno alle già fin d'allora inoltrate mene rivoluzionarie del *Mattioli* coi preindicati Macchinatori all'Estero.

II. Per avere il *Poli* ricevuto nel surriferito anno 1833 dal *Mattioli* non meno a voce, che per iscritto, comunicazione dell'incarico, a lui affidato dal Centro Settario Italico all'Estero nel mese di Marzo dello stesso anno, di redigere un Piano di rivolta per la Montagna Modenese, estendibile alla Garfagnana, *Massa* e *Carrara*, tendente a ridurle in tante federative Repubbliche cogli altri Stati d'Italia da rivoluzionarsi coll'usare a tal'uopo di predisposte Squadriglie, o *Guerillas*. Piano, meno poche proposizioni, approvato dal ripetuto Consiglio, che lo

qualificò pel più radicale, il più decisivo, ed il più atto a sbarrazzarsi presto, mediante massacro, delle persone costituite nelle cariche primarie, e di quei sudditi fedeli, che opposti si fossero allo scellerato loro intento: non esclusa inoltre la proposta, ed approvata seduzione dell'Ufficialità comandante le forze Estensi, ciò che si accordava cogli altri Piani di rivolta che stavansi elaborando tenebrosamente in altre Estensi Provincie. Piano assentito dal *Poli*, meno alcune osservazioni sopra articoli dal medesimo qualificati per troppo spinti: Piano che il *Poli* ricevette in minuta a Semelano con lettera del *Mattioli*, rimettendoglielo circa un mese dopo, replicandogliene le riferite osservazioni; e nella esecuzione del quale doveva il *Poli* stesso cooperare nelle parti di Montese.

III. Per la comprovata consegna di Carte settarie importanti, compresavi una minuta del Piano anzidetto, fatta dal *Mattioli* al *Poli*, nel modo, luogo, e giorno da loro concertati, e precisamente poco prima dell'arresto del *Mattioli* medesimo; consegna effettuata al fine non solo che il *Poli* conservasse presso di se le enunciate Carte, ma per esonerarne il *Mattioli*, che ad ogni istante temeva di essere scoperto, ed arrestato: timore in lui nato atteso la circostanza di mancategli corrispondenze settarie, che sospettava fossero state dal Governo intercettate, nel qual incontro il *Mattioli* pregò il *Poli* di trasferirsi a Modena, come fece in effetto cinque giorni prima del fermo d'esso *Mattioli*, per esplorare destramente le mosse del Governo, e quindi opportunamente avvertirne il *Mattioli* medesimo. Che di più il *Poli* giunto alla Capitale, e fatto conoscere il suo arrivo al *Mattioli* per interposta persona, il *Mattioli* allora, essendogli pervenuto altro avviso dal Centro Settario, che lo avvertiva di precedenti corrispondenze relative all'esecuzione dell'indicato Piano,

trasmise lettera a Modena al *Poli*, perchè radoppiasse le sue indagini sui passi del vigilante Governo.

IV. Per risultare in atti a deposizione di un testimonio giurato, che *Poli* nel parlare a quello durante la processura *Mattioli*, gli esternò, che credeva foss'egli catturato per un Piano, che poco pria della rivolta del 1831 il *Mattioli* aveva carpito a persona (in Processo indicata) per trasmetterlo ad esso *Poli* allora Direttore di Polizia; Piano che non essendo a lui pervenuto, e quindi essendo smarrito, supponeva che rinvenutosi poi da qualcuno nemico al *Mattioli* lo avesse inoltrato al Governo nel 1833 per rovinare il *Mattioli* medesimo. E perchè nel dare il *Poli* al Testimonio anzidetto le indicazioni del *Piano* stesso non avendo egli fatto che accennare in sostanza le particolarità di quello dal *Mattioli* redatto nel 1833, se ne evince anche per questo rispetto la cognizione nel *Poli* del vero Piano di rivolta in discorso; cognizione che non poteva avere che dal solo *Mattioli*, che n'era l'autore.

V. Dall'impegno con cui *Poli* ha cercato con fraudolenti raggiri di far ritenere pubblicamente, pendente il Processo *Mattioli*, che il costui Piano di rivolta, dal *Poli* conosciuto ed approvato, non era altrimenti che opera di calunnia (locchè rimase pienamente escluso in Processo) per quindi suffragare a se stesso, onde eliminar dal Governo l'idea di sua complicità col *Mattioli*: a tale oggetto avendo egli aperto con raffinata destrezza corrispondenza in iscritto col *Mattioli* durante la processura di questo col corrompere, mercè denaro e lusinghiere promesse, i servienti alla Carcere del *Mattioli* all'oggetto di acquistar notizie di ciò che aveva in Atti raccolto il Governo, onde porsi a portata di rovesciare l'edifizio fiscale in modo da far comparire il *Mattioli* innocente.

Ritenuto che dal riferito Piano di rivolta dal *Mat-*

tioli come sopra redatto ne costa pienamente in Atti, non che di sua spedizione al gran Consiglio indicato; come costa altresì dell'approvazione avutane colle già indicate riserve.

Ritenuto che sul premesso reato maggiormente aggrava il *Poli* la già sua qualità di Direttore di Polizia, poichè per la stessa doveva egli meglio di ogni altro conoscere in tutta la sua estensione la forza ed importanza delle politiche delittuose azioni a cui si è abbandonato, se pur da ciò non se ne voglia indurre per conseguenza, che il *Poli* abbia abusato del geloso suo incarico anzidetto, e siasi quindi reso ingrato ai benefizj e distinzioni delle quali dal Clemente Sovrano ricolmo vedesi, ed onorato.

Ritenuto che dal complesso degli indizj suaccennati, e da altri latamente scatenti dagli Atti, rimane il *Poli* gravemente indiziato del delitto contestatogli.

Ritenuto quanto alli Dottore *Ferrari*, ed ex Uffiziale *Malvolti*, che i medesimi sono limpidamente confessi dei delitti loro addebitati, avendo il *Ferrari* confessato di aver avuto dal *Mattioli* communicazione mediante lettura del Piano ripetuto, primacchè esso *Mattioli* lo spedisse al Gran Consiglio Italico in Elvezia, avendo annuito a coadjuvare il *Mattioli* nella circostanza dell'esecuzione del Piano stesso per ciò che concerneva la Provincia del Frignano; e che il *Malvolti* conosceva in genere le mene rivoluzionarie del *Mattioli*, essendosi obbligato di coadjuvarlo all'irrompere della macchinata rivolta col tenere inoperosi i soldati al suo comando affidati, locchè tornava in aperta mancanza ai doveri di fedeltà giurata al Principe.

Ritenuto che la confessione delli predetti *Ferrari* e *Malvolti* è bastantemente in Atti verificata tanto in genere, che in ispecie.

Ritenuto che in quanto al *Ferrari* lo aggràva maggiormente la costante decisa sua propensione al liberalismo, e i di lui pregiudizj politici de'quali si macchiò all'epoca della rivolta del 1831 in Pavullo, ove copriva allora la carica di Medico condotto.

Ritenuto che in riguardo al *Malvolti* è circostanza grandemente aggravante la di lui qualità di Ufficiale comandante un distaccamento di Cacciatori del Frignano in Montese, espressamente destinato al servizio politico; che doveva giusta i principj dell'onor militare tutto azzardare; ed anzichè rendersi ingrato a'reiterati benefizj dal munificente Sovrano a lui prodigati, doveva e poteva in quella circostanza prestare un importantissimo servigio allo Stato coll'impossessarsi di rilevantissimi Settarj Recapiti, e di un soggetto ancora che tanto poteva interessare le viste del governo medesimo.

Visto i §§ 1, 2, 3 e 7, tit. II, Lib. V, del Sovrano Codice, ed i Sovrani RR. Decreti 20 Settembre 1820, 1 Marzo 1824, 20 Maggio 1826, 18 Aprile 1832.

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti

Il Dottor *Vincenzo Poli* alla Pena della Galera per anni 15, (quindici) e nelle spese; con dichiarazione, che il di lui Processo abbia a rimanere aperto per l'interesse del R. D. Fisco, all'oggetto, che nel caso di sopravvenienza di nuove prove sul di lui conto si abbia ulteriormente a procedere a termine di Legge.

Li Dottor *Domenico Ferrari* e *Francesco Malvolti*

alla pena della Morte da eseguirsi mediante la Forca, alla confisca de'loro beni e nelle spese.

Proferita la presente nel giorno 24 Marzo 1833.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*
L. Bertani, *Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

« Vista la presente Sentenza, e viste le relative
» Conclusioni fiscali, la confermiamo, però colle se-
» guenti motivate modificazioni.

» 1. Quanto al Dottor *Vincenzo Poli* ex Diret-
» tore di Polizia e pensionato, per la gravezza del
» delitto, per le circostanze della persona e dell'im-
» piego da esso altre volte coperto, e specialmente
» per essersi tenuto costantemente negativo, men-
» tre si avevano i dati per considerarlo reo, con-
» fermiamo in ogni sua parte la Sentenza profe-
» rita contro di esso dalla Commissione Mili-
» tare, e

» 2. Quanto al Dottor Medico *Domenico Ferrari*,
» non ostante la gravezza del titolo del suo de-
» litto, attesa la sua sincera e limpida confessione
» fatta spontaneamente quasi subito dopo la sua
» carcerazione, riconoscendo in lui vero pentimento,
» avuto riguardo anche alla sua avanzata età, e
» conformemente al Nostro principio di far uso
» del Diritto di Grazia preferibilmente verso i con-
» fessi, gli commutiamo la Pena di Morte a cui
» fu condannato, in quella d'anni sei di Car-
» cere; e

» 3. Rispetto a *Francesco Malvolti* ex Sotto-Te-
» nente de'nostri Cacciatori del Frignano, conside-
» rata la gravezza del delitto, che si rende mag-
» giore in un Uffiziale astretto da speciale giura-

» mento, considerato che si rese confesso, ma non
» subito, anzi si è tenuto per qualche tempo ne-
» gativo dopo il suo arresto, pure avendo in fine
» candidamente confessata la sua reità, e mostrato
» pentimento, per questo solo motivo gli commu-
» tiamo coerentemente al sopra accennato Nostro
» principio la Pena di Morte in quella di anni do-
» dici di galera ».

Modena 2 Aprile 1838.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle forme consuete, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Instituita con Venerato Chirografo 15 Maggio 1834, e con altro Sovrano Chirografo del 31 Dicembre dello stesso anno confermata, composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo Dragoni Estense, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

BERTANI Dottor LODOVICO, R. Commissario Fiscale.

FERRARI Dottor GIOVANNI, Cancelliere.

Riunitasi nella sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro li seguenti Individui tutti costituiti rei del delitto di Lesa Maestà in primo grado.

I. *Gianelli Giuseppe* del fu altro Giuseppe, nato e domiciliato in Pavullo, d'anni 28, celibe, Dottor in Legge, e possidente.

1. « Per essere stato formalmente aggregato alla » proscritta Setta della *Giovine Italia* nel Gennajo » del 1833, in luogo, circostanze, e da persona » risultanti dagli Atti.

2. « Per complicità nelle macchinazioni d'Alto » Tradimento del Condannato Avvocato *Giacomo* » *Mattioli Bertacchini*, tendenti a sovvertire il Le» gittimo Governo Estense a pregiudizio della So» vranità di S. A. R. FRANCESCO IV, graziosissimo » Nostro Sovrano, per sostituirvi una Repubblica » federativa cogli altri Stati d'Italia, con aver avuta » piena cognizione del noto Piano di rivolta for» mato dal *Mattioli*, ed avendo aderito a prestarsi » per la sua esecuzione, specialmente nella pro» vincia di Frignano ».

II. *Ferrari Emilio* del fu Dottor *Giovanni Maurizio*, nato e domiciliato in Rocca Malatina, d'anni 57, ammogliato con figli, Dottore in medicina, e possidente.

1. « Perchè si fece formalmente ascrivere nella » Setta della *Giovine Italia* nel Gennajo 1833 in » luogo, da persona e circostanze già note alla » Giustizia.

2. « Per aver avuto cognizione, ed aver appro-
» vato il suddetto Piano di Rivotta, obbligandosi
» di cooperare allo scopo della medesima, special-
» mente nel suo Comune ».

III. *Pezzini Cristoforo* del fu Andrea, oriondo di Morbegno, Provincia di Sondrio, nel Regno Lombardo-Veneto, domiciliato in Pavullo, d' anni 42, contabile di quella Comunità, celibe, nulla possidente.

1. « Per essersi formalmente ascritto alla pre-
» detta Setta sul principio dell' anno 1832 in luogo
» e circostanze, e da persona apparente dal Pro-
» cesso.

2. » Per essere stato sciente, e partecipe delle
» accennate criminose macchinazioni, e settarie
» corrispondenze dal *Mattioli* tenute con Capi li-
» berali cospiratori esteri e dello Stato, avendo
» conservato presso di se carte della Setta; e col-
» l' aver approvato il detto piano, obbligandosi an-
» cora di agire per la sua esecuzione ».

IV. *Mattioli Dottor Giuseppe* del fu Pellegrino, nato e domiciliato in Modena, d'anni 29, ammogliato senza prole, Causidico di professione, e possidente.

« Perchè sul finire di Dicembre del 1832 venne
» formalmente ascritto all' indicata Setta della *Gio-*
» *vine Italia* da persona in luogo, e circostanze
» apparenti dalle Tavole processuali ».

V. *Mascagni Natale* del vivente Giovanni, nato e domiciliato in Zocca di Montalbano, d'anni 30, celibe, possidente, Causidico e Notaro esercente di professione.

» Perchè fu ascritto formalmente alla ripetuta
» Setta da persona in luogo, e circostanze risul-
» tanti dal relativo Processo verso il fine di Gen-
» najo del 1833, obbligandosi di prestar l' opera
» sua nell' arrolamento di persone da armarsi nel
» di lui paese a sostegno della sperata Rivoluzione ».

VI. *Cassoni Conte Luigi* del vivente Sig. Conte Paolo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 51, ammogliato con prole, possidente, Ciamberlano di S. A. R. l' Augusto Nostro Sovrano.

« Per essere uno dei Delegati della Setta della
» *Giovine Italia* incaricato ad ascrivere proseliti
» alla medesima, avendo ciò formalmente operato
» nel 1832 nel modo risultante dall' analogo Pro-
» cesso ».

Visti, ed esaminati gli Atti

Sentite le Conclusioni Fiscali

Lette le difese presentate dal Signor Avv. VINCENZO PALMIERI a favole delli *Gianelli*, *Mattioli* e *Pezzini*, non che le altre presentate dal Signor Dott. GIUSEPPE GEREZ a favore delli *Ferrari*, *Mascagni* e *Cassoli*.

Visto e considerato quanto era a vedersi e considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascun membro giudicante della Commissione assunse sul Sacro Vangelo nelle consuete regolari forme.

Ritenuto che li *Gianelli*, *Pezzini*, *Ferrari* e *Mattioli* sono confessi dei delitti loro rispettivamente contestati, e che le loro confessioni restano in Atti verificate da prove e indizj, i quali avrebbero portato contro di essi una condanna indipendentemente dalle rispettive confessioni dei medesimi.

Ritenuto in quanto alli *Gianelli*, *Pezzini* e *Ferrari*, che il Processo non offre titoli e cause valutabili a recedere dalla pena ordinaria dalla Legge prescritta.

Ritenuto rispetto al *Mattioli*, che gli Atti somministrano circostanze tali, che servono ad attenuare la morale imputabilità della criminosa sua azione, e quindi forniscono giusta causa alla Commissione Giudicante come Tribunale Supremo a recedere, secondo l' Articolo 51, Lib. I, Tit. I della Estense Legge, della pena ordinaria.

Ritenuto riguardo al *Mascagni* negativo, che le prove, indizj, congetture, presunzioni, ed amminicoli sul di lui conto raccolti, nel loro complesso e connessione sono di tal valore e forza da costituirlo per lo meno gravemente indiziato del delitto di cui è addebitato, e precipuamente

1. Per essere constatato in Atti per mezzo di testimonj, che il Mascani si trovò assieme al Capo–Settario, che lo ascrisse alla Setta nel luogo, e tempo dove accadde l'ascrizione medesima, non essendo ciò rimasto dal *Mascagni* stesso impugnato, sebbene abbia cercato di palliarne l'oggetto.

2. Dall'incolpazione giurata del Correo confesso *in caput proprium*, che il *Mascagni* fu da esso lui ascritto alla Setta medesima.

3. Dalla comprovata preventiva amicizia del *Mascagni* coll'indicato Capo–Settario.

4. L'essere del pari stabilito per mezzi testimoniali la gita del *Mascagni* nel luogo, ed all'epoca scatente in Atti, a tenere colloquio col sudetto Capo–Settario, in circostanza che il predetto *Mascagni* si assunse in quell'abboccamento l'incarico d'arrolar gente del suo paese a sostegno della macchinata rivolta.

5. La di lui assidua pratica con persone dedite al liberalismo, non che la di lui irreligione, orgoglio, immoralità, ed impudente contegno, dal che tutto se ne arguisce essere egli propenso alle massime dei Novatori; concorrendo d'altronde ad aggravarlo, la di lui qualità di Causidico e Notaro esercente, l'essere stato onorato, e beneficato dalla Sovrana Clemenza, per cui il complesso di tutte queste Processuali Emergenze tendono, come si disse, a renderlo reo del delitto contestatogli nella misura anzidetta.

Ritenuto in quanto al *Cassoli*, che la sua reità rimane comprovata, a fronte di sua negativa

1. Dall'uniforme giurata deposizione di due Correi confessi *in caput proprium*, contro de'quali lo stesso *Cassoli* non ha avanzata eccezione, essendo d'altronde bene amminicolata la deposizione stessa da molte emergenze processuali, e specialmente dall'aversi per deposto di un Testimonio, che il *Cassoli* conosceva, ed aveva piena pratica della persona da esso ascritta alla Setta, ed alla quale persona consegnò l'analogo Brevetto, deferendole ad un tempo il giuramento di fedeltà alla Setta stessa, non che di cooperare con tutte le sue forze allo scoppiare delle di lei trame, e macchinazioni; essendosi con ciò smentito che il *Cassoli* ne avesse una semplice nozione, siccome egli ha voluto far credere in processo.

2. La negativa del *Cassoli* del colloquio da esso avuto a Sammoggia nell'epoca e giorno emergenti in Atti, con Settarj Carpigiani colà giunti da Bologna, locchè è stabilito per Testimonj, che ne deposero in Processo.

3. La deposizione di varj Settarj, tanto diretta che indiretta *ex auditu* di altri, che il Conte *Cassoli* era ascritto alla *Giovine Italia*, e Delegato dalla Setta stessa ad affiliare proseliti; che teneva corrispondenza col noto *Mazzini* per mezzo dell'evasosi Marchese *Antonio Menafoglio*; e che lo stesso Conte *Cassoli* sarebbe stato Arrolatore di Milizie a sostegno della ideata Rivoluzione.

4. La deposizione di un onesto Testimonio, che nei mesi successivi al Febbrajo 1831, sentì il *Cassoli* biasimare il Sovrano, e suo Governo, tacciando d'ingiustizia le sue Leggi, censurando le sentenze del Tribunale Statario, e criticando lo stesso Sovrano, perchè raccoglieva grani ne'Magazzini per ivi farli marcire.

Ritenuto essere circostanze sommamente aggravanti nel *Cassoli* le sue qualità di Nobile, Cavaliere, e Ciamberlano, per cui era vincolato dal più stretto,

e solenne giuramento di sudditanza, e fedeltà verso la Sacra Persona del Proprio Sovrano, essendosi perciò fatto reo d'Alta Fellonìa, corrispondendo con enorme ingratitudine ai benefizj, ed ai singolari onori, che la Sovrana Munificenza gli aveva largamente compartiti.

Ritenuto che il complesso di dette risultanze, e di altre più latamente emergenti in Processo, serve d'appoggio ad avere il Conte *Cassoli* per sufficientemente indiziato reo del contestatogli delitto.

Visti i §§ 1, 2, 3, 7, Tit. II, Lib. V, e § 51 Lib. I, Tit. I, dell'Estense Codice Criminale, non che i Sovrani RR. Decreti 20 Maggio 1826, 18, Aprile 1832, e le altre Leggi relative.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti

Li Dottor *Giuseppe Gianelli*, *Cristoforo Pezzini*, e Dottor *Emilio Ferrari* alla pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, alla confiscazione de'loro rispettivi beni e nelle spese.

Il Dottor *Giuseppe Mattioli* alla Pena della Galera a vita e nelle spese.

Il Dottor *Natale Mascagni* alla Galera per anni 10 (dieci), e nelle spese.

Il Conte *Luigi Cassoli* alla pena per anni 15 (quindici) e nelle spese. Con dichiarazione, che i Processi di questi due ultimi debbano rimanere aperti per l'interesse del R. D. Fisco, all'oggetto che acquistandosi nuovi indizj sul loro conto, si abbia a procedere contro di essi ulteriormente in conformità di Legge e di Giustizia.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 16 Maggio 1834.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente*
L. Bertani, *Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista ed esaminata da Noi la Sentenza proferita li 16 Maggio corrente dalla Commissione Militare stata da Noi destinata a giudicare li prevenuti per delitti di Lesa Maestà, e aderenza alle Sette proibite, ed ai progetti rivoluzionarj, contro li prevenuti e detenuti *Gianelli Giuseppe, Ferrari Emilio, Pezzini Cristoforo*, *Mattioli* Dottor *Giuseppe*, *Mascagni Natale, e Cassoli* Conte *Luigi*. Viste inoltre le Conclusioni fiscali, confermiamo la Sentenza senza modificazione quanto ai due prevenuti negativi, e quanto ai confessi, siccome il Dottor *Giuseppe Mattioli* con più spontanea, sincera, ed alla giustizia risultata utile confessione acquistò più titoli a grazia, gli commutiamo la pena di Galera in vita in anni sette di Carcere. Ma a *Cristoforo Pezzini* commutiamo la Pena di Morte in quella di Galera in vita, e alli *Giuseppe Gianelli* ed *Emilio Ferrari* commutiamo la Pena di Morte in Galera per anni venti; fermo stante nel resto in tutto la predetta Sentenza.

Modena 19 *Maggio* 1835.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle consuete forme, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere*.

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo dei Dragoni Estense, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

BERTANI Dottor LODOVICO, R. Commissario Fiscale.

FERRARI Dottor GIOVANNI, Cancelliere.

Riunitasi nella solita sua Residenza in Cittadella per giudicare li prevenuti seguenti

1. *Tamburini Carlo* del fu Dottor Luigi, nato e domiciliato in Montese, d'anni 43, ammogliato con figli, possidente e Dottore in matematica.

2. *Guidotti Emilio* del vivente Dottor Tommaso, nato e domiciliato in S. Martino di Montese, d'anni 31, nobile, Dottor in Legge.

3. *Lucchi* Dottor *Carlo* del defunto Avvocato Giambattista, oriondo di Sassuolo, domiciliato in Modena, d'anni 27, nubile e possidente.

4. *Picaglia Angelo* del vivente Luigi, nato a Modena, domiciliato in Zocca, d'anni 35, ammogliato con prole, possidente e farmacista.

5. *Simonetti* Dottor *Francesco* del fu altro Francesco, nato e domiciliato in Castelnuovo di Garfagnana, d'anni 35, ammogliato con figli e possidente.

6. *Carpi* Dottor *Francesco* del vivente Sig. Antonio, nato e domiciliato in Modena, d'anni 34 ed ammogliato con prole.

7. *Guidelli* Conte *Francesco* del defunto Conte Camillo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 43, nubile, possidente, ex Consultore di Governo, Ciam-

bellano di S. A. R., Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore e pensionato.

« Costituiti rei tutti sette del delitto di *Lesa Mae-*
» *stà* in primo grado per appartenere li primi cin-
» que, ed il settimo alla proscritta Setta denomi-
» nata della *Giovine Italia*, e per essere il sesto
» stato sciente del noto Piano rivoluzionario del
» condannato Avv. *Giacomo Mattioli*, senz'averlo ri-
» levato al Governo secondo le vigenti Leggi, e
» come più e meglio dal Processo, a cui ecc. »

Visto ed esaminati gli Atti,

Sentite le Conclusioni Fiscali,

Lette le difese presentate dal Signor Avvocato VINCENZO PALMIERI a favore delli *Tamburini*, *Guidotti*, *Lucchi* e Conte *Guidelli*, non che le altre presentate dal Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Carpi*, *Picaglia* e *Simonetti*,

Visto e considerato quant'era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto e di diritto;

Previo il consueto giuramento, che ciascun membro gindicante della Commissione assunse sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Ritenuto che il *Tamburini* è pienamente confesso di essersi aggregato formalmente alla suindicata Setta nella Primavera del 1832 nel luogo, colle circostanze emergenti dalle Tavole Processuali, e col mezzo di persona in esse scritta, essendosi inoltre lo stesso *Tamburini* offerto a cooperare con tutte le sue forze allo scoppio della rivolta; con promessa ancora di arruolare gente nel suo Comune a tale effetto, e che questa confessione è rimasta appieno verificata in atti.

Ritenuto che il Processo offre un cumulo tale di prove, indizj ed amminicoli contro gl'imputati *Guidotti*, *Lucchi*, *Picaglia*, *Simonetti*, *Carpi* e Conte *Guidelli*, che costituiscono il primo gravemente, e gli altri sufficientemente indiziati dei rispettivi contestatigli titoli di reità, poichè:

I. In quanto alli *Guidotti*, *Lucchi*, *Simonetti* e *Picaglia* si ha il deposto giurato di un Correo confesso *in caput proprium*, da cui risulta, che li nominati *Guidotti* e *Lucchi* furono ascritti alla riferita Setta nella Primavera del 1832, il *Simonetti* nell'Agosto dello stesso anno, ed il *Picaglia* sul declinare dell'Estate di detto anno nei luoghi, colle circostanze, e da persona apparenti dagli atti; avendo inoltre il *Guidotti* assunto l'incarico d'arruolar gente nella Sezione di S. Martino, Comune di Montese, all'intento di secondare e sostenere la rivolta; ed il *Simonetti* quello di ascrivere proseliti alla ripetuta Setta.

II. In ordine al *Carpi* stà contro di lui il deposto del predetto condannato *Mattioli*, confesso in Capo proprio, e giurato *quoad alios*, il quale dice di avere comunicato allo stesso *Carpi* nella Primavera del 1833 il suo Piano di rivolta poco dopo la redazione del medesimo.

III. E riguardo al Conte *Guidelli* vi ha la testimonianza giurata di altra persona, la quale depone che lo stesso *Guidelli* era stato ascritto alla suindicata Setta; avendosi inoltre in atti, argomenti e congetture ch'egli fosse in questa Capitale e Provincia uno dei Rappresentanti e Cooperatori delle mene rivoluzionarie della Setta medesima; che abbia a questa procurato dei proseliti; che avesse preventiva scienza della Ribellione, che poi scoppiò in questi Reali Estensi Dominj nel Febbrajo 1831, non che della Congiura tramata nella Primavera del 1832 dal già condannato Cavaliere *Giuseppe Ricci*.

Ritenuto che, oltre le preindicate emergenze, concorrono a stabilire vieppiù la rispettiva colpabilità dei prevenuti

Quanto sia al *Guidotti*

I. La comprovata sua degenza nel tempo e luogo dove accadde la di lui ascrizione.

II. L'essere stato veduto da più testimonj il *Guidotti* associato alla persona che lo affiliò, e dirigersi colla medesima verso il locale, nel quale seguì il fatto dell'ascrizione.

III. L'emergere in atti l'ostensione fatta dal *Guidotti* ad un Correo confesso *in caput proprium*, e giurato, di carte relative alla Setta, e scopo della medesima nell'anno 1832, non senza dati che si riferissero alla Congiura *Ricci*, pel che se ne trae l'argomento che il *Guidotti* era anche a cognizione dei segreti della Setta, e quindi in relazione con qualcheduno dei Capi-Settarii, giacchè i principali misteri non sono noti che a questi.

IV. Le già stabilite e cognite sue continue relazioni con persone pregiudicate in linea di opinione politica.

V. Li di lui gravi pregiudizj in simil genere in antecedenza della sua aggregazione alla ripetuta Setta, coll'essersi dimostrato già del partito rivoluzionario sino dall'epoca dei torbidi del 1831.

VI. Finalmente la conoscenza ed amicizia del *Guidotti* colla persona che lo ascrisse alla Setta e i di lui mendacj sostanziali.

Riguardo al *Lucchi*

I. L'essersi bastantemente giustificata la di lui esistenza in tempo e luogo in cui accadde la sua aggregazione alla Setta simultaneamente alla persona che ve lo ascrisse.

II. L'essere stato veduto il *Lucchi* da un Testimonio colla persona medesima in prossimità del Fabbricato, nel quale avvenne la suddetta di lui affiliazione.

III. La sua propensione al liberalismo, non che la pratica ed amicizia ch'esso avea con persone diffamate in politica.

IV. La conoscenza nel *Lucchi* del Capo-Settario, che lo ascrisse alla Setta.

V. Finalmente l'immorale sua condotta, che per l'ordinario è indivisibile compagna del liberalismo.

In Ordine al *Picaglia*

I. La presenza nel tempo e luogo già indicati superiormente della persona che lo ascrisse alla Setta, sufficientemente comprovata in atti.

II. Il risultare l'esistenza del *Picaglia* con chi lo affiliò alla Setta medesima nel luogo in cui altrettanto successe.

III. I di lui mendacj sostanziali, e la sua spiegata tendenza alle idee liberali, avendolo anche dimostrato nell'epoca dei luttuosi avvenimenti del 1831; emergendo in atti inoltre che in allora il *Picaglia* marciava munito di Stile, dichiarando a chi glielo vide, che i bravi di quei giorni dovevano esserne forniti.

IV. La di lui immoralità, pratica ed amicizia con persone di spiegato antipolitico pensare.

Relativamente al *Simonetti*

I. L'aversi alcune emergenze amminicolanti il viaggio del Capo-Settario al luogo ov'esso ascrisse il *Simonetti*, e nel tempo indicato.

II. L'essere sostenute le relazioni e carteggi intervenuti fra il ridetto Capo Settario ascrivente il *Simonetti*, e quest'ultimo.

III. Alcune tracce indicative lo stesso *Simonetti* propenso al liberalismo, ed in corrispondenza con persone dedite al medesimo.

Rapporto al *Carpi*

I. L'essere in atti comprovate col mezzo di testimonj le circostanze di luogo e tempo conducenti a dimostrare la trasmissione fatta dal *Mattioli* al *Carpi* del suo Piano Rivoluzionario, e successiva remissione di questo al *Mattioli* medesimo.

II. L'essersi ammessa dal *Carpi* la di lui epistolare corrispondenza col *Mattioli* in epoche pros-

sime e congruenti a quelle appunto della missione, e respinta del Piano anzidetto, sebbene il *Carpi* cercasse d'introdurre che detta corrispondenza era semplicemente per cause civili, la quale d'altronde servì al *Mattioli* di pretesto, onde mascherare la missione di tal Piano.

III. Il risultare in atti un colloquio segreto intervenuto tra il *Mattioli* ed il *Carpi* nello studio di quest'ultimo, vertente su cose settarie, e ciò antecedentemente all'inoltro del surriferito Piano del *Mattioli* al *Carpi*.

IV. L'essersi il *Carpi* trovato a contatto di alcuni suoi conoscenti cogniti per Capi-Settarj.

V. L'invenzione fatta nel di lui studio di alcune Memorie scritte da esso *Carpi* riguardanti cose antipolitihe, e segnatamente sul modo di effettuare Congiure in senso repubblicano, avendo in parte desunte dalla Storia, locchè manifesta sempre più l'avversione dell' animo suo al sistema monarchico.

VI. La spiegata sua adesione alla Rivolta del 1831, locchè non va disgiunto dalla di lui irreligione.

Intorno in fine al *Guidelli*

I. L'essere la suindicata testimonianza che milita a carico del *Guidelli* bastantemente corroborata amminicolata da un complesso d'indicazioni, presunzioni, argomenti e congetture.

II. L'aversi in atti il deposto di più Inquisiti confessi *in caput proprium* e giurati, che il *Guidelli* fosse sciente delle trame e macchinazioni sì del 1831 che del 1832.

III. Il dubbio suo contegno politico avvaloroto dalla pratica e frequenza sua con persone macchiate di liberalismo.

IV. Finalmente la scopertasi di lui immoralità; concorrendo d'altronde ad aggravarlo le di lui qua-

lità di Ciambellano e Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore.

Ritenuto per ultimo, in quanto agli Ascritti alla *Giovine Italia* come sopra, essere stati questi veduti segnati in Note della suddetta Setta pervenute ad un Capo-Settario.

Visti i §§ 1, 2, 3 e 7, Tit. II, Lib. V, e § 51, Lib. I, Tit. I, dell'Estense Codice Criminale, non che i Sovrani Reali Decreti 20 Maggio 1826, 18 Aprile 1832, e le altre Leggi relative:

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti li *Tamburini* Dott. *Carlo* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, ed alla confiscazione dei suoi beni.

Guidotti Dott. *Emilio* ad anni 10 di Galera.

Carpi Dott. *Francesco* alla Pena di (sette) 7 anni di Carcere.

Lucchi Dott. *Carlo*, *Picaglia Angelo* e *Guidelli* Conte *Francesco* alla pena di (cinque) 5 anni di Carcere per cadauno, e

Simonetti Dott. *Francesco* a simile Pena di (tre) 3 anni.

Restando a Processo aperto li *Guidotti*, *Carpi*, *Lucchi*, *Picaglia*, *Guidelli* e *Simonetti*, e tutti poi li predetti sentenziati condannati nelle spese relative al rispettivo Processo.

Modena questo giorno 20 *Luglio* 1833.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Confermiamo la presente Sentenza proferita dalla Commissione Militare da Noi nominata in tutte le

sue parti, eccettuato che attesa la sincera confessione (benchè tarda) del Dottor *Carlo Tamburini* di Montese, facciamo grazia al medesimo della vita, commutandogli la Pena di Morte in quella di Galera per quindici anni; ferma stante la Sentenza quanto agli altri giudicati.

Modena 22 *Agosto* 1838.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle forme consuete, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Istituita con Venerato Chirografo 1 Aprile anno corrente composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggiore Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.
TINTI ALESSADRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.
CAVEDONI Dott. ARMODIO, Tenente del R. Corpo Pionnieri.
CONVERSO DOMENICO, Tenente del R. Battaglione Estense di Linea.
LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'artiglieria Estense.
VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

PERETTI Dott. GIUSEPPE, Giusdicente delle Carpineti, R. Commissario Fiscale.
BIAGI Dott. LEOPOLDO, Cancelliere.
Convocatasi nella sua Residenza in Cittadella ubicata per pronunciare il definitivo Giudizio contro gli appresso Individui tutti costituiti Rei del delitto di *Lesa Maestà*.
1. *Veratti Francesco* del fu Avvocato Presidente Gio. Battista, nubile, già studente, d'anni 23, domiciliato in Modena.
2. *Vitali Giuseppe* del vivente Francesco, nubile, già studente, d'anni 24, domiciliato in Modena.
3. *Morselli Federico* del fu Giuseppe, nubile, di niuna professione, d'anni 28, domiciliato in Modena.
4. *Giudici Cesare* del vivente Giuseppe, nubile, di niuna professione, d'anni 26, domiciliato in Modena. Tutti contumaci.
5. *Cialdini* Ingegnere *Giuseppe* del fu Gaetano, ammogliato con prole, d'anni 47, domiciliato in Reggio.
6. *Malagozzi* Conte Dottor *Orazio* del vivente Signor Conte Ippolito, nubile, d'anni 30, domiciliato in Reggio.
7. *Lugli Antonio* del fu Carlo, Ragioniere, vedovo, d'anni 68, domiciliato in Carpi.
8. *Zuccoli* Dottor *Ippolito* del fu Avvocato Illario, ex Giudice, ammogliato con prole, d'anni 61, domiciliato in Modena.
9. *Riccioli* Notaro *Pietro* del vivente Giuseppe ammogliato con prole, d'anni 32, domiciliato in Modena.
10. *Tampellini Giulio Cesare* del vivente Ignazio, nubile di niuna professione, d'anni 30, domiciliato in Modena.
11. *Ferrari* Ingegnere *Giuseppe Eugenio* del fu Maurizio, nubile d'anni 53, domiciliato in Rocca Malatina.

12. *Gozzi Geminiano* del fu Pellegrino Veterinario, nubile, d'anni 62, domiciliato in Bomporto.

13. *Magelli* ex Capitano *Paolo* del fu Dottor Pietro, ammogliato con prole, d'anni 51, domiciliato in Spilamberto.

14. *Cantelli Luigi* del fu Antonio, nubile di niuna professione, d'anni 23, domiciliato in Sassuolo.

15. *Viani Federico* del fu Giovanni, Mugnajo, e Falegname nubile, d'anni 39, domiciliato a S. Pellegrino, Sobborgo di Reggio, e contumace.

Il Primo di macchinazioni, e segrete intelligenze colla proscritta Setta della *Giovine Italia*, a datare dal 1832, o principio del 1833 fino all'ultimare del 1834, quale Agente della Setta medesima, incaricato, ad arruolare Giovani per la formazione di Bande o Guerriglie, dirette a favorire la rivolta contro i Regnanti Legittimi dell'Italia, e quindi anche contro di S. A. R. FRANCESCO IV, Nostro Augusto Sovrano, per opporsi alle Armate che ne vegliano alla difesa, coll'idea di formare dell'Italia una Repubblica unitaria, e ad acquistare a tale effetto Armi, e Munizioni.

Il Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto, di complicità in diverso grado col *Veratti* nelle riferite trame ed occulte intelligenze allo scopo accennato.

Il Settimo di avere 1. compartecipato alla insurrezione scoppiata nel 3 Febbrajo 1831 con interessamento preso nella Comunità di Modena, onde conseguire la liberazione dell'ora giustiziato *Ciro Menotti*, e coll'animare la Giuventù di Camposanto ad arrolarsi alle Torme Ribelli: 2. di avere cooperato all'evasione dalle Carceri di Venezia del Detenuto Ribelle ed Assassino *Antonio Morandi*, e con procurargli mezzi opportuni: 3. di avere favorita la corrispondenza tra i Settarj, e procurato di tener vivo il loro partito rivoluzionario, e d'ottenerne il favore al suscitarsi di nuova rivolta.

L'Ottavo di avere presa parte nella insurrezione del 3 Febbrajo 1831 mediante mozioni all'intruso Governo lesive la Sovranità di S. A. R.

Il Nono e Decimo per aver firmata nel 9 Febbrajo 1831 la determinazione così detta dei Cittadini di Modena, portante costituzione di Governo rivoluzionario a pregiudizio della Sovranità di S. A. R.

L'Undecimo di essere stato formalmente aggregato alla proscritta Setta della *Giovine Italia*, sul declinare dell'Estate 1832, in epoca, luogo, modo, e da persona risultanti dagli Atti.

Il Duodecimo di complicità nella rivolta del 3 Febbrajo 1831 insorta in Bomporto con prescienza del piano, mezzi, e modi con cui aveva ad effettuarsi, e dello scopo della medesima, senza essersi curato di denunziarlo alla competente Autorità.

Il Decimoterzo e Decimoquarto di avere partecipato alla ribellione del Febbrajo e Marzo 1831, mediante il loro arruolameno alle Orde rivoltuose; il primo di essi in qualità di Capitano, l'altro di Caporale e di essere inoltre quest'ultimo intervenuto al combattimento di Novi.

Il Decimoquinto di complicità nella rivoluzione suscitatasi in Carpi nella sera del 3 Febbrajo 1831, quindi di responsabilità degli attroci delitti che ne l'accompagnarono.

Visti ed esaminati gli Atti processuali.

Lette le Deduzioni presentate dalli Signori Avvocato EDEMONDO MUSI a difesa delli *Malaguzzi*, *Zuccoli*, *Riccioli*, *Tampellini*, e *Gozzi*; ed Avvocato GIUSEPPE GEREZ a favore delli *Cialdini*, *Lugli*, *Ferrari*, *Magelli* e *Cantelli*.

Sentite le Conclusioni lette dal R. Signor Commissario Fiscale.

Visto, e considerato quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il Giuramento che ciascun Membro giudicante della Commissione prestò sul sacro Vangelo, nelle consuete regolari forme.

Ritenuto che le prove in genere sono state esaurite nelle debite prescritte forme legali.

Ritenuto che l'eccezione declinatoria d'incompetenza allarmata dalli Reatizzati *Riccioli, Cialdini,* e *Zuccoli*, arrestati in Bologna, d'essere giudicati sopra titoli anteriori al rispettivo loro volontario esiglio, in appoggio al disposto dagli Articoli 2 del R. Decreto 20 Marzo, e 3 dell'altro R. Editto 3 Ottobre 1831, non può essere accolta, se si consideri che il Governo Pontificio addottò tali misure sopra fondati sospetti di nuove Congiure, e segrete intelligenze tramantisi con Settarj all'effetto di nuova Ribellione, militanti a carico di detti Inquisiti, i quali poscia come Sudditi Estensi vennero rimessi a questo Governo, e se anco per qualcuno di essi gl'indizj che fondamentarono il di loro arresto, non sieno emersi suscettibili a fondare una Condanna, non possono però gl'Inquisiti evitare quella pena che dietro regolare processura deve loro applicare la Commissione, anche pei delitti commessi anteriormente al loro spontaneo esiglio, per essere i medesimi contemplati, non già dall'Articolo 3 ma bensì dall'Articolo 4 del sullodato R. Editto 3 Otbre 1831.

Ritenuto in ispecie

1. Che il *Veratti* si è reso pienamente confesso del delitto per cui è stato inquisito, e che la di lui confessione resta in Atti verificata dalla di lui evasione dal Carcere, da prove ed indizj, da reperimenti di Carte, e di Armi ecc., locchè avrebbe portato contro di esso una condanna indipendentemente ancora dalla confessione medesima; e che il Processo non offre Titolo o Causa valutabile a recedere dalla Pena Ordinaria prescritta dalla Legge.

Ritenuto che li *Vitali, Morselli* e *Giudici*, Contumaci, ed il detenuto *Cialdini* in parte negativo, restano urgentemente indiziati di detta complicità col *Veratti*, 1. dalla confessione verificata di quest'ultimo, giurata *quoad alios*; 2. della loro propensione al liberalismo: 3. dalla fuga, e continua contumacia in ordine ai primi tre: 4. della stretta loro amicizia, e pratica: 5. dal deposto di alcuni Testimonj, e da diverse Lettere indicanti l'assistenza prestata al *Veratti* nell'arruolamento di Giovani, e nella provvista d'Armi, e Munizioni; e relativamente al *Cialdini* dalla lunga, e segreta corrispondenza mediante Lettere enigmatiche, ed in Cifre, mediante la trasmissione reciproca di Piani rivoluzionarj provenienti dalli famigerati corifei *Mazzini*, e *Ruffini*; mediante provvista d'Armi procurata dal *Cialdini* a Bologna, e col mezzo di persone indicate in Processo introdotte nello Stato, non senza dati di complicità nella Congiura *Menotti*: e rapporto in fine al *Malaguzzi*, dal carteggio che questi manteneva sotte il nome di *Attilio Ferrari* col *Veratti*; dalla prescienza dell'incarico assuntosi dal *Veratti* medesimo a favore della Setta, dai segreti colloquj seguiti fra essi in Modena, Reggio, e S Maurizio, ammessi e dall'inquisito e dal *Veratti*; dall'interessamento; dimostrato dal prevenuto a fovore del *Veratti* accompagnando altresì all'estero il *Vitali* che vi si recava per concertare con quei liberali.

Ritenuto in ordine ai riferiti complici che diversificando il peso degl'indizj, diversa deve pur essere la pena d'applicarsi, e che asciendendo anche questi al sommo grado, non possono reclamare che una straordinaria sanzionata dalle Leggi nei delitti di Lesa Maestà.

Ritenuto riguardo al *Lugli* negativo, che le prove, indizj, congetture, dati, presunzioni, ed amminicoli sul di lui conto raccolti nel loro complesso sono

tali da ritenerlo egualmente indiziato di quanto gli è stato contestato; 1. dalla costante sua qualità di deciso liberale da lui stesso ammessa, dai rapporti e relazioni esistenti tra Esso *Lugli*, ed il giustiziato *Menotti*, col quale ebbe colloquio anche poche ore prima della rivolta del 3 Febbrajo 1831; dall'avversione dimostrata in più incontri alla Legittimità; dalle espressioni e termini proferiti in onta, e disdoro alla Maestà dell'Augusto Sovrano, ed altresì raccomandati a parecchj scritti in Atti esistenti: 2. dalla di lui confessione di aver fatta in Comunità la mozione tendente ad ottenere la libertà di *Ciro Menotti* tradotto a Mantova sui primordj del Febbrajo 1831, e di essersi interessato all'evasione del ribelle *Morandi* dal Carcere di Venezia, figurando una palliata contrattazione di grano con un Individuo all'estero già noto ed addittato in Atti, incaricato della spedizione del denaro a Venezia di pieno accordo ai Congiurati del suddetto *Morandi*, ed a mezzo di alcuni soggetti ben noti ed indicati in Processo manteneva con quelli vivo carteggio in tempo di suo confugio in Bologna: 3. dell'incarico assunto di favorire ed agevolare come attivo Spedizioniere la epistolare corrispodenza degli Emigrati e Settarj, durante il riferito di lui asilo in Bologna, e con presumibile scienza sull'oggetto di tali corrispondenze tendenti a promovere novelle insurrezioni, siccome si è rilevato dalla lettura dei diversi Documenti pervenuti nelle mani dalla Giustizia: 4. dalle molte, e diverse Carte invenzionate, ad appresse presso Lui, che tutte tendono ad uguale imputazione, in riguardo alla quale non rimane che ripetere le osservazioni superiormente spiegate sul conto di questi ultimi Inquisiti.

Ritenuto che li *Zuccoli*, *Riccioli*, *Tampellini*, *Gozzi*, *Magelli* e *Cantelli* sono confessi dei delitti loro rispettivamente contestati, e che tali dichiara-

zioni da Essi emmesse sono state concludentemente verificate in genere ed in ispecie, se voglia prescindersi da alcune qualità addiette dal *Gozzi*, che le risultanze altronde del Processo e le forti presunzioni da esso scatenti indipendentemente dalla confessione del Reo, autorizzano a scinderle a carico di Lui.

Ritenuto però che gli Atti medesimi, ed in parte anche le deduzioni a difesa dei detti Inquisiti riconosciute addottabili a termini di Giustizia, pongono in essere circostanze tali che valgono specialmente a favore delli *Riccioli* e *Tampellini* ad attenuare la morale imputabilità di loro criminose azioni ed ommissioni rispettivamente, e forniscono giusta causa plausibile alla Commissione giudicante, come Tribunale Supremo, a recedere secondo l'articolo 51, Tit. 1, Lib. I, del Sovrano Codice dalla pena ordinaria.

Ritenuto che il cumulo delle risultanze degli Atti offre bastanti dati per costituire il negativo *Giuseppe Eugenio Ferrari* sufficientemente indiziato del contestatogli Capo d'imputazione; poichè si ha 1. il deposto giurato in correo confesso *in caput proprium*, da cui emerge che l'inquisito venne ascritto alla Setta denominata della *Giovine Italia* sul declinare dell'Estate del 1832 in un giorno di martedì al mercato della Zocca, e nel luogo e colle circostanze, e da persona apparenti in Processo, assumendo quegli incarichi che vennergli addossati da chi lo ascrisse a favore della Setta, e dalle pubbliche stampe resi notorj: 2. il deposto di più testimonj asseveranti che il *Ferrari* si trovò insieme al Capo-Settario che lo affiliò nel luogo e tempo sopra citati: 3. la comprovata conoscenza, amicizia e relazioni del *Ferrari* col ripetuto Capo-Settario: 4. la costante tendenza del *Ferrari* ad un Governo repubblicano, maggiormente in seguito palesata con

una condotta immorale, e con assidua pratica di persone di eguale sentire, colla compiacenza dimostrata nell'epoca rivoltuosa del 1831 in cui offrì e prestò servigj a quell'intruso Governo, massime nell'arruolamento di Giovani alle Bandiere ribelli assumendo l'incarico di Organizzatore della così detta Guardia Mobile, da Lui esercitato con impegno nel breve tempo in cui durò l'Anarchico Regime, con aver diramate Circolari ai Parrochi onde lo coadiuvassero in tale esercizio, infine le altre emergenze atte a fondare se non una penale ordinaria, una straordinaria almeno, in vista dei riflessi superiormente spiegati.

Ritenuto che a carico del *Viani* stà in Processo 1. in parte la di lui confessione verificata in Atti d'essersi cioè unito nella sera del 3 Febbrajo 1831, in Carpi al Capo ribelle *Giovanni Vellani,* e ad altri ribelli, ed accoppiato a 70 e più armati raccolti nella Casa di un Contadino di *Giuseppe Menotti*; di essere con essi entrato armato in Città, ove poscia seguirono per fatto loro l'invasione del palazzo di quel Signor Podestà susseguita da minaccie al medesimo, l'uccisione del Maresciallo Sola, del Dragone Santarelli, del Borghese Bergianti; il ferimento mortale dell'Ispettore Grandi, lo spoglio del Quartiere degli Urbani, l'arresto d'altri Dragoni, la liberazione di tre Detenuti Politici, e l'accesso di parte di Essi, e del prevenuto verso la Capitale in soccorso del *Menotti* da cui retrocessero soltanto all'udirne il rimbombo delle Artiglierie.

A far ritenere poi il *Viani* se non un Capo ribelle, complice almeno dei riferiti disordini, concorre oltre l'addotto 1. il deposto di un Testimonio che vide il *Viani* sortire in detta sera dal Castello di Carpi, dirigersi in Piazza con altri armati, laddove fu osservato al seguito di alcune esplosioni cadere un Uomo a terra indi fu desso *Viani* rimarcato ad

entrare nel Caffè Bertolini in uno a'suoi Socj in traccia del Maresciallo Sola, il quale dopo li colpi vibratigli lo smarrirono; 2. la domanda che fece il *Viani* sullo stato del ferito *Grandi*, se la ferita della schiena era grave, ed avutane risposta negativa, soggiunse, che ivi la bajonetta erasi bene internata; 3. l'essere stato veduto egli nella Caserma dei R. Dragoni a concorrere all'arresto dei medesimi, e udito a millantare prodezze; 4. la di lui fuga coi ribelli al ritorno di S. A. R; 5. l'evasione dalle Carceri di Sant'Eufemia, e continua di lui Contumacia, ed altre emergenze dalle quali non costando concludentemente che l'inquisito avesse parte diretta nei riferiti fatti, tanto più per non essere stata constatata la qualità dell'Arma, si è ritenuto di dover recedere di un sol grado dalla pena ordinaria.

Visti li §§ 1, 2, 3 e 7, Tit 2, Lib. V, del Patrio Sovrano Codice, ed i R. Decreti 20 Maggio 1826, 20 Marzo, e 3 Ottobre 1831, 18 Aprile 1832

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato, e condanna ad unanimità di voti

1. *Veratti Francesco* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, e al confisco dei Beni.

2. *Vitali Giuseppe* alla Galera in vita.

3. *Morselli Federico* alla Pena di 10 anni di Galera.

4. *Giudici Cesare* alla Pena di 10 anni di Galera.

5. *Cialdini Giuseppe* alla Pena di 10 anni di Galera.

6. *Lugli Antonio* alla Pena di 10 anni di Carcere.

7. *Zuccoli Ippolito* alla Pena di 5 anni di Carcere.

8. *Riccioli Pietro* alla Pena di 2 anni di Carcere.

9. *Tampellini Giulio Cesare* alla Pena di sei mesi di Carcere.

10. *Cantelli Luigi* alla Pena di un'anno di Carcere.

11. *Ferrari Giuseppe Eugenio* alla Pena di 5 anni di Carcere.

12. *Gozzi Geminiano* alla Pena di 5 anni di Carcere.

13. *Magelli Paolo* alla Pena di 5 anni di Carcere.

14. *Malaguzzi* Conte *Orazio* alla reclusione in un Forte per un'anno.

15. *Viani Federico* alla Galera in vita.

Condannati tutti rispettivamente nelle spese del Processo.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 9 *Maggio* 1836.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Cavedoni *Dott.* Armodio, *Tenente*
Tinti Alessandro, *Capitano*
Saccozzi Agostino, *Maggiore Presidente*
Peretti *Dottor* Giuseppe, *R. Commissario Fiscale*

L. *Dott.* Biagi *Cancelliere.*

Confermiamo la presente Sentenza della Commissione Militare da Noi specialmente delegata a giudicare li 15 Individui processati, e qui entro nominati; e solo per un riguardo alla memoria del benemerito defunto Presidente *Veratti* e per riguardo ad un fratello del prevenuto cotanto da lui diverso, commutiamo la pena infamante della Forca al *Francesco Veratti* in quella della Fucilazione; e la confisca de'suoi beni vogliamo che non abbia a portar pregiudizio alla eventuale successione del Fratello Dottor Bartolomeo Veratti, e sua discendenza.

Modena, 28 *Giugno* 1836.

FRANCESCO.

L'attuale Sentenza è stata in oggi pubblicata, ed intimata alli Condannati predetti nelle consuete volute Legali Forme.

Dott. Biagi *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ecc.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Confermata con Venerato Sovrano Chirografo 2 Giugno 1836, e composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Tenente Colonello Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI Dott. ARMODIO, Capitano nel R. Corpo Cacciatori del Frignano.

CONVERSO DOMENICO, Primo Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

PERETTI Dott. GIUSEPPE, Giusdicente delle Carpineti, R. Commissario Fiscale.

BIAGI Dott. LEOPOLDO, Cancelliere.

Convocatasi nella solita sua Residenza in Cittadella ubicata per pronunciare il definitivo Giudizio contro gli appresso Individui tutti latitanti e fuorusciti, tranne dell'ultimo costituitosi, e citati con Libelli di speciale inquisizione, quali prevenuti del delitto di Lesa Maestà.

1. *Fanti Ingegnere Manfredo di Carpi*
2. *Castiglioni Silvestro di Modena*
3. *Ruffini Notaro Gio. Battista di Modena*
4. *Rizzi Ignazio di Modena*
5. *Usiglio Dott. Angelo di Modena*
6. *Fanti Gaetano di Carpi*

7. *Buffagni Costante di Sassuolo*
8. *Casali Francesco di Spilamberto*
9. *Manzini Nicola di Modena*
10. *Fabbrizj Luigi di Modena*
11. *Fabbrizj Carlo di Modena*
12. *Martinelli Domenico di Modena*
13. *Pozzuoli Giulio di Carpi*
14. *Vellani Giovanni di Carpi*
15. *Rebucci Nicola di Carpi*
16. *Rebucci Costante di Carpi*
17. *Rocca Costante di Carpi*
18. *Gardini Ingegn. Gio. Battista di Carpi*
19. *Tirelli Dottor Baldassare di Carpi*
20. *Barbetti Alessandro di Mirandola*
21. *Tabacchi Alberto di Mirandola*
22. *Rezzati Filindo detto Zanaroli di Mirandola*
23. *Guvi Michele di Mirandola*
24. *Barbetti Luigi di Mirandola*
25. *Lolli Dottor Flaminio di Mirandola*
26. *Malavasi Luciano di Mirandola*
27. *Müller Giovanni di Mirandola*
28. *Montanari Giuseppe detto Bozzalino di Mirandola*
29. *Panizzi Dottor Lorenzo di Mirandola*
30. *Polacchini Domenico di Mirandola*
31. *Gavioli Giovanni del Cavezzo*
32. *Bacciolani Lottario di Modena*
33. *Montanari Andrea di Ravarino*
34. *Zeneroli Dott. Ermenegildo detto Gildino di Solara*
35. *Reggianini Giulio di Livizzano*
36. *Moreali Gaetano di Modena*
37. *Gazzadi Giuseppe di Sassuolo*
38. *Malatesta Dottor Pietro di Sassuolo*
39. *Spezzani Felice di Montegibbio*
40. *Castelli Giuseppe di Spezzano*
41. *Gazzadi Domenico di Sassuolo*
42. *Piva Giuseppe di Sassuolo*
43. *Riva Antonio di Sassuolo*
44. *Spezzani Agrim. Lorenzo di Montegibbio*
45. *Ferrari Dottor Francesco detto Carazzoli di Fiorano*
46. *Longoni Gio. Antonio di Verano*

47. *Malavasi Gaetano di Modena*
48. *Delfini Dottor Antonio di Disvetro*
49. *Tampellini Agrim. Gaetano di Modena*
50. *Tampellini Dott. Antonio di Modena*
51. *Ansaloni Dottor Pietro di Modena*
52. *Fabbrizj Dottor Paolo di Modena*
53. *Aguzzoli Antonio di Modena*
54. *Paltrinieri Antonio di Modena*
55. *Luppi Dottor Geminiano di Modena*
56. *Angelini Antonio di Modena*
57. *Menotti Celeste di Carpi*
58. *Reggianini ex maggiore Giuseppe di Modena*
59. *Manzini ex Cadetto Giuseppe di Modena*
60. *Manzini Dottor Camillo di Modena*
61. *Ruther Francesco di Modena*
62. *Leoni Gio. Battista ex Cadetto di Vignola*
63. *Borelli Dottor Giuseppe di Modena*
64. *Cavazza Dott. Gio. Battista di Modena*
65. *Nardi Notaro Anacarsi di Modena*
66. *Martinelli Ingegnere Paolo di Mirandola*
67. *Guerzoni Dottor Giuseppe di Nonantola*
68. *Sighicelli Dottor Cesare di Modena*
69. *Rota Gaetano di Modena*
70. *Tirelli Carlo di Modena*
71. *Guidelli Conte Angelo di Modena*
72. *Franchini Gaetano di Modena*
73. *Passerini Giuseppe di Sestolo*
74. *Generali Dottor Luigi di Modena*
75. *Mucchi Agostino di Modena*
76. *Ansaloni Dottor Gaetano di Modena*
77. *Leoni Francesco di Vignola*
78. *Barbieri Dottor Pietro di Modena*
79. *Ferrari Castelvetri Dottor Carlo di Modena*
80. *Baschieri Dottor Antonio di Vignola*
81. *Franchini Camillo di Modena*
82. *Leoni Dottor Giuseppe di Vignola*
83. *Tavani Ercole di Modena*
84. *Vandelli Dottor Giuseppe di Livizzano*
85. *Bompani Francesco di Modena*
86. *Tomaselli Dottor Giuseppe di Modena*

87. *Tacani Agrimensore Giulio Cesare di Modena*
88. *Fabbrizj Notaro Nicola di Modena*
89. *Toudini Dottor Gio. Battista di Modena*
90. *Ansaloni Dottor Giuseppe di Modena*
91. *Tirelli Giuseppe di Modena*
92. *Picaglia Giuseppe di Modena*
93. *Manni Dottor Geminiano di Modena*
94. *Bignardi Ingegnere Giacomo di Mirandola*
95. *Nardi Avvocato Biagio di Modena*
96. *Rangone Francesco di Modena*
97. *Morano Marchese Gio. Antonio di Modena*
98. *Nobili Consiglier Pellegrino di Reggio*
99. *Terracchini Dott. Pier Giacinto di Reggio*
100. *Ferrari Avvocato Giacomo di Reggio*
101. *Cialdini Dottor Francesco di Modena*
102. *Boccalari Dottor Antonio di Modena*
103. *Lei Dottor Antonio di Sassuolo*
104. *Salimbeni Conte Dottor Filippo del fu Leonardo, nativo di Verona, domiciliato in Modena, d' anni 46, ammogliato senza prole, possidente, di professione legale.*

G'Inquisiti dal N. 1, al N. 12 e quello al N. 94 per essersi di concerto col Capo Ribelle già condannato *Ciro Menotti* riuniti nella sera del 3 Febbrajo 1831 nella di lui casa col pravo divisamento di aggredire nel R. D. Palazzo S. A. R. FRANCESCO IV allo scopo di sorprenderlo, e farlo prigioniere unitamente alla Reale Sua Famiglia per consumare così il Piano da essi concepito di una generale ribellione, cui non fu dato di effettuare per essere stati essi invece sorpresi e circondati dalle Truppe Estensi, sopra delle quali fecero fuoco non meno che contro dell'Augusta Persona della Venerata A. S. R. che colà si trovava; ed inoltre relativamente agl'Individui indicati dalli Numeri 1, 2, 3, 4, 5 per avere eziandio firmata nel 9 detto mese la così detta Deliberazione de'Cittadini Modenesi portante Costituzione di Governo Rivoluzionario a pregiudizio della legittima Sovranità; e quelli alli Numeri

1, 2, 3, 8, 12, 94 per essersi arruolati nelle Truppe ribelli con grado di Ufficiali, e sott'Ufficiali.

Gl'Inquisiti dal N. 13, 19 per essersi resi complici della surriferita Congiura *Menotti* mediante la rivolta da essi d'intelligenza con lui suscitata a Carpi nella sera del 3 Febbrajo suddetto, essendosi inoltre resi responsabili degli atroci misfatti, che l'accompagnarono; cioè I. Della forzosa apprensione delle Armi, e munizioni appartenenti a quella Milizia Urbana. II. Della violenza usata alla locale Politica Autorità, onde ordinasse alli Reali Dragoni la cessione delle Armi agl'insorgenti. III. Dell'uccisione del Maresciallo Sola Comandante quella luogotenenza; del Comune Dragone Santarelli; del Borghese Bergianti mediante esplosioni d'Arma da fuoco. IV. Del grave ferimento con Armi diverse incidenti, e perforanti dell'Ispettore Politico Dott. Grandi che ne occasionò la morte. V. Dell'arresto delli suddetti Reali Dragoni e completo loro disarmamento. VI. Dell'esimizione di tre detenuti politici che provenienti da Modena e diretti alla volta di Mantova, venivano scortati da un drappello di Dragoni, che anch'essi furono disarmati ed arrestati. VII. Dell'immediato accesso di varj di detti ribelli verso la Capitale all'intento d'introdurvisi in soccorso dei Congiurati, lo chè non eseguirono poi perchè atterriti dal fragore dell'Artiglieria che annunciavagli la trama *Menotti* oramai sventata, si sbandarono: nella quale notturna spedizione figurarono principalmente da Capi li controsegnati dalli Numeri 13, 14, 16, 17; che altresì arruolaronsi poscia nelle Truppe che stavansi organizzando dal Governo Rivoluzionario; ed il prevenuto al N. 13 sottoscrisse la mentovata Deliberazione 9 Febbrajo 1831.

Gl'Inquisiti dal N. 20 al 31, per avere altrettanto operato alla Mirandola nella ripetuta sera d'accordo sempre col *Menotti* dove quegli al N. 20, si eresse

in Dittatore, e proclamò l'Indipendenza Italiana, espose in pubblico la insegna tricolorata, e si consumarono delitti del pari enormi vale a dire: I. L'omicidio del dragone Ascari, del borghese Luigi Rezzati sunomato il *Tocchetto* mediante colpi d'armi comburenti, e lo spoglio di due anelli d'oro, che il primo deferiva in dito, d'un Orologio d'argento, e di denaro. II. Il ferimento del Dragone Ghizzoni, del Caporale degli Urbani Andrea Rebecchi, e ruberia al primo di contante. III. Gl'insulti, terrizioni, e minaccie inferite, armata mano, all'Ispettore politico colà in allora degente, di lui Carcerazione ed appropriazione delle Armi e del denaro che lo stesso Ispettore teneva in casa in circostanza dell'arbitraria perquisizione eseguitavi. IV. L'arresto del Comandante di quella luogotenenza dei Reali Dragoni, e la forzosa apprensione delle armi ed effetti appartenenti alla medesima. V. L'esimizione di due detenuti in quelle Carceri Politiche. VI. L'apprensione violenta delle Armi da fuoco spettanti a quella Giusdicenza, come corpi di delitto. VII. Il sequestro, e destituzione del Magistrato locale Politico, il violento disarmamento del Dragone Manvilli, e simultanea sottrazione di un suo indumento Militare. VIII. Finalmente la forzosa apprensione della polvere zulfurea da quella Dispensa di Finanza, delle armi di quel Carceriere e contemporaneo di lui arresto; essendosi inoltre l'Inquisito al N. 21, arruolato con grado alle Truppe dei Rivoltuosi, e l'altro indicato al N. 20 diretto con un'Orda armata ribelle a Carpi nel giorno 4 del ripetuto Febbrajo allo scopo di associarsi a quei Rivoltuosi per marciare poi sopra questa Capitale, onde mandare ad esecuzione il Piano insurrezionale, movimento che fu distornato dall'incontro ch'ebbero in detta Città nella sera del citato giorno di un Ufficiale Estense proveniente da Verona e Messaggiere di Dispacci di alta importanza, che

alla lettura fattane da essi ribelli cangiarono divisamento, e traendosi seco loro il prefato Ufficiale presero la direzione di Correggio, laddove quella Milizia Urbana fecegli fuoco addosso, e sbaragliati li volse in fuga attraverso di quelle Campagne.

Gl'Inquisiti alli Numeri 32, 33, 34, per avere al seguito di segrete intelligenze col *Menotti* agito nella sumentovata sera 3 Febbrajo col massimo impegno in Bomporto, in Bastiglia, e nelle adjacenti Ville ove si adoprarono di eccitare alla rivolta quei Villici, di unire armati, disarmare ed arrestare la forza legittima e quindi dirigersi sopra Modena alla testa delle genti adunate all'intento di penetrarvi a coadjuvare le mosse rivoluzionarie, che vi dovevano aver luogo; se non che trovate chiuse le porte, e udito il cannone si sbandarono, e direttisi li tre suindicati Inquisiti alla volta del limitrofo Stato Pontificio, vogliono forti presunzioni, e indizj scatenti dagli atti, che esplodessero colpi d'armi da fuoco sulla Brigata dei R. Dragoni di S. Cesario, la quale di là proveniente incontrarono, che dirigevasi a questa Capitale, e ne rimase ferito il Dragone Gillocchi, che poco poscia ebbe a soccombere, non che il Brigadiere Pradelli; essendo di più gl'Individui marcati alli Numeri 32, 33, 34, intervenuti alla più volte citata Deliberazione dei Cittadini Modenesi 9 Febbrajo 1831, e di avere inoltre accettato un Grado nelle Truppe rivoltuose; e perchè l'Inquisito al N. 35 siccome presciente della Congiura *Menotti* ommise di denunziarla all'autorità competente, concorse alla Deliberazione istessa, e prese dei preventivi concerti con alcuni Sassolesi a favore della rivolta; ed il marcato al N. 36, dopo d'essersi trasferito a Bomporto nella mattina del 6 detto mese a ripromuovervi il movimento rivoluzionario, ebbe pur esso a firmare la riferita Deliberazione.

Gl'Inquisiti dal N. 37 al 45 per avere: I. Preordita la Ribellione in Sassuolo ed in quelle adjacenze prevj concerti col *Menotti* mediante assembramento di Armati che marciarono sopra Modena nella ripetuta sera del 3 Febbrajo diretti dagli indicati alli Numeri 39, 42 allo scopo di cooperare all'esito della Congiura, lo chè non eseguirono stante che furono respinti in vicinanza della Capitale dalla Brigata dei Reali Dragoni derivante da Sassuolo con alcuni Detenuti poc'anzi ivi arrestati in fragranti perchè trovati muniti di Armi da fuoco, e così in atto prossimo di Ribellione, nel quale incontro rimase estinto il Dragone Marmiroli, ed ucciso il Borghese Pietro Ternelli della Veza. II. Spiegata la Rivolta in Sassuolo suddetto la sera del 5 detto mese con grida di libertà ed indipendenza Italiana accompagnate dal suono della Campana a stormo, nella quale per fatto loro seguì il violento trasporto delle Armi e munizioni di quella Milizia Urbana, e degli effetti di Casermaggio, e di proprietà della suindicata Brigata dei Reali Dragoni, porzione dei quali venne trafugata ed arsa. III Proposta e attivata nel giorno 7 detto una Giunta di tre Individui alla Comunità del riferito paese avendo inoltre il marcato al N. 42 nella notte del 5 al 6 detto mese con una masnada di Ribelli sorpreso e disarmato in S. Venanzio un distaccamento di Bersaglieri del Frignano che era diretto alla Capitale, ed asportate nella succesiva giornata 8 le Armi della Milizia Urbana di Pavullo, ove all'uopo erasi recato colla stessa banda di Ribelli, ed ulteriormente per essersi unito alli segnati dalli Numeri 38, 39, 40, 41, 43 e 44 nella spedizione di un'Orda di Rivoltuosi alla volta di Reggio nel 6 detto a concitarvi maggiormente ed appoggiare il movimento Rivoluzionario quantunque senza risultato perchè non accolti. IV. Sostenuta da una parte degl'Inqui-

siti nel giorno 5 Marzo succesivo l'altra spedizione d'un massa di Ribelli armati alla volta di questa Città all'intento di unirsi con questi Rivoltuosi, e così combinati marciare a Novi ad opporre resistenza al reingresso di S. A. R. nei Suoi Dominj, avendone l'indicato al N. 42 condotta un'altra all'identico scopo anche nel giorno 8 detto Mese di Marzo. V. Eccitato per parte dell'Inquisito al N. 45 alla Rivolta il Paese di Fiorano nella sera del 5 Febbrajo predetto mediante il suono della Campana a stormo, e l'erezione dell'Insegna tricolorota. VI. Assunto il marcato al N. 39 l'incarico dal Governo Rivoluzionario di tentare di promuovere la Rivolta nella Garfagnana dove si trasferì a tal'uopo, sebbene riuscisse unicamente a conseguire il fine di sua missione nel solo Paese della Pieve Fosciana. VII. Appalesato caldo interessamento a favore della Rivolta li marcati alli Numeri 37, 38, 39, 40 e 44 che dippiù convennero a segnare la riputata Deliberazione 9 Febbrajo 1831.

L'Inquisito al N. 46 per avere preso parte alla rivolta scoppiata in questa Capitale nel 6 ridetto mese di Febbrajo, per essersi fra i primi distinto a deferire segno tricolorato, e per aver firmata la stessa Deliberazione.

Gl'Inquisiti dal N. 47 al 54 per avere nella arrogatasi loro qualità di Deputati del Popolo instato in iscritto presso il Governo legittimo Interinale per la dimissione dei Detenuti Politici che di fatti ottennero, con terrizioni al Governo medesimo; e quindi firmata l'antidetta Deliberazione 9 Febbrajo a riserva dell'individuo al N. 54, il quale d'altronde in uno agli indicati alli Numeri 52, 33 riportò un grado nelle Truppe Ribelli.

Gl'Inquisiti dal N. 55 al 93 per essere intervenuti alla redazione e firma della Deliberazione suenunciata. Il marcato al N. 94 per essersi arruolato alle suindicate Truppe in grado distinto.

Gl'Inquisiti finalmente dal N. 95 al 103 e il Costituito realizzato al N. 104 per avere accettate ed esercite Cariche nel Governo costituito dai Rivoltuosi; e per avere inoltre alcuni di essi avanzati allo stesso Governo progetti di Leggi abroganti quelle emanate dalla legittima Sovranità di S. A. R.

Visti ed esaminati gli Atti Processuali, dai quali risulta che sono stati spediti ed intimati alli surriferiti imputati i Libelli inquisizionali colle debite citazioni, e che sono trascorsi li termini in esse assegnatili.

Lette e ponderate le deduzioni a difesa delli *Nardi*, *Nobili*, *Terrachini*, *Ferrari*, *Boccolari*, *Manzini*, *Guerzoni* e *Reggianini Giuseppe*, e prese dalla Commissione Giudicante nella dovuta considerazione a termini dell'equo e del giusto, a senso di Sovrano beneplacito, sebbene referibili a Contumaci; non che l'altre del Conte *Salimbeni*.

Sentite le Conclusioni lette dal Signor R. Commissario Fiscale,

Visto, e considerato quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto, e di diritto,

Previò il Giuramento solenne prestato dai Membri giudicanti della Commissione sul sacro Vangelo, nelle solite prescritte legali forme.

Ritenuto che le prove in genere sono state esaurite nei debiti regolari modi.

Ritenuto che la finta Confessione degl'Inquisiti latitanti emergente dalla continua loro contumacia e la pura e semplice Confessione del realizzato *Salimbeni* emmessa davanti la Commissione intiera, restano appieno verificate in ordini ai primi dodici di detti Inquisiti dalla deposizione di alcuni correi confessi *in caput proprium* già condannati, e di più testimonj, e che a preferenza degli altri prevenuti testè menzionati, risultane la determinata loro intenzione negli indicati ai Numeri 1, 2, 3, 4

e 5 mentre segnarono la mentovata Deliberazione così detta dei Cittadini Modenesi; e relativamente poi alli compresi dal N. 13 al 46 la surriferita finta loro confessione è giustificata dalle giurate dichiarazioni degli offesi, da una moltitudine di testimoni maggiori d'ogni eccezione, dal deposto giurato dell'antidetto già Condannato *Menotti* confesso *in caput proprium*, da Documenti, e in fine da forti presunzioni ed indizj, che sebbene in parte singolari tendono però allo scopo istesso.

Ritenuto che gli atti tutti che precedettero quello della ricordata Deliberazione 9 Febbrajo suddetto, e specialmente la istanza avanzata dagl'Inquisiti dal N. 47 al 54 per la ridetta liberazione dei detenuti Politici, gli enunciati progetti, e la Deliberazione istessa, cui però non prese parte il marcato al N. 54, comprovano l'intenzione loro di sottrarsi dal legittimo potere.

Ritenuto che gl'Inquisiti indicati alli Numeri 55, 56, 57, 58 si distinsero nei primordj della Rivolta a sostenerla e che segnatamente quelli alli Numeri 55, 56 spiegarono il loro zelo, ed attaccamento al novello anarchico sistema con progetti sovversivi l'ordine legittimo di cose; quello al N. 56 con sediziose allocuzioni, il quale altronde era in allora costituito in età minorile; coll'essersi il marcato al N. 57, al di lui arrivo in Reggio proveniente dalla Francia nel giorno 6 del ripetuto Febbrajo, adoperato a propagarvi lo spirito dell'anarchia, e ad eccitarne i fautori ad inalberare la tricolore bandiera; e di avere finalmente il marcato al N. 58 accettato e disimpegnato l'impiego di Commissario di Guerra all'epoca della rivoluzione in onta alla di lui qualità di pensionato, concorrendo ad aggravarlo anche la circostanza di essere egli in antecedenza andato soggetto a censure politiche.

Ritenuto che l'intervento di parte degl'Inquisiti

superiormante indicati, e di quelli individuati dal N. 59 al 93 alla Deliberazione 9 Febbrajo 1831 resta provato oltre della mentovata loro finta confessione, e delle accennate prove anche dal deposto di più testimonj, e de' Correi confessi in *Caput proprium* di già condannati, non che dal fatto delle rispettive firme da essi apposte nel suindicato Atto le quali sono state recognite legalmente mediante testimonj e compulsi.

Ritenuto che l'atto stesso distrusse non solo il Governo legittimo, e quello eziandio interinalmente instituito col Sovrano Chirografo 5 Febbrajo 1831, ma attaccò inoltre i diritti del Sovrana Maestà, usurpando così i rivoltuosi quei poteri che sono di attributo esclusivo della Sovranità medesima, e che essi trasfusero poi nel Dittatore.

Ritenuto però che a carico dei predetti inquisiti compresi inclusivamente dal N. 59 al 93 non consta del menomo interessamento, nè anteriormente nè posteriormente appalesato per la causa dei ribelli, e molto meno d'essersi resi contabili di ulterior titolo di delitto; motivo per cui sebbene risulti in essi una colpa grave e notabile negligenza nell'ommettere savii riflessi al tenore dell'atto medesimo innanzi di firmarlo, specialmente da coloro che di gradi accademici, e di titoli onorifici andavano fregiati, pure resta in dubbio a favore di essi il concorso del pieno dolo, e porge motivo plausibile alla Commissione giudicante, come Tribunale Supremo di recedere dalla Pena ordinaria a seconda del disposto dall'Articolo 51, Titolo 1.°, Lib. 1.° del Sovrano Codice.

Ritenuto non constare abbastanza che l'Inquisito al N. 94, si trovasse nella casa *Menotti* nella suindicata sera del 3 Febbrajo 1831, avendosi però soltanto gravi indizii di sua complicità nella predetta Congiura; come d'altronde resta pienamente provato, che il medesimo prese poi volontariamente

sevigio nelle Truppe dei Ribelli, col grado di Tenente Ajutante Magiore, conforme si evince non solamente a carico di lui, ma altresì degli altri prevenuti di egual titolo e superiormente individuati, da Documenti ed Elenchi ufficiali esistenti in Atti.

Ritenuto che a carico degl'Inquisiti contenuti dal N. 95 al 103 inclusivamente e del realizzato al N. 104, concorrono: 1. gli autentici ed originali partiti adottati in Comunità, e richiamati in processo portanti li progetti tendenti a favorire la rivolta e la nomina loro cioè del notato al N. 95 di Aggiunto alla Comunità di Modena costituitasi in Governo provvisorio, poscia di Aggiunto in altro Governo eguale, poi di Dittatore in virtù della premessa Deliberazione, e quindi dopo la riunione dei due Governi di Modena e di Reggio di Vice-Presidente dell'ultimo Governo provvisorio stabilito in Modena nel 21 Febbrajo detto; degli Inquisiti dal N. 96 al 100 di più cariche anteriori alla riunione dei due Governi, il primo di Presidente, e gli altri di membri dell'ultimo provvisorio; quello al N. 101 di Segretario tanto della Dittatura, quanto dell'ultimo Governo provvisorio; quello al N. 102 di Delegato Governativo in Modena sotto la Dittatura, e di Prefetto della Città e Provincia di Modena sotto l'ultimo provvisorio: quello al N. 103 di Prefetto Generale di Polizia; ed il Costituito al N. 104 di Podestà di Modena durante la Dittatura, e pendente l'ultimo Governo provvisorio di Prefetto Generale di Finanza: cariche tutte accettate, e rispettivamente disimpegnate con fervore da essi. 2. I Proclami, Decreci ed Avvisi in parte graziativi, e in parte abroganti e deroganti le preesistenti Leggi Sovrane sparsi di espressioni offensive la Maestà del Legittimo Regnante, e resi pubblici mediante le stampe.

Ritenuto che con tali atti usurpativi del legittimo

Sovrano potere gl'Inquisiti presero parte al Governo rivoltuoso, e che le sole circostanze diverse, che si riscontrano sul conto di essi singolarmente valgano a diversificare la morale imputabilità di siffatto contegno, e in conseguenza la diversa applicazione di pena.

Ritenuto che il complesso delle risultanze processuali offre la giustificazione del concorso diretto della volontà e dell'intelletto, ossia del pieno dolo nell'Inquisito additato dal N. 95, il quale ad eccitamento dei più riscaldati ribelli presumibilmente da lui diretti e consigliati accettò le primarie cariche a cui il proclamarono mediante le mozioni del 6 Febbrajo e la Deliberazione del 9 detto mese, che per averla pubblicamente dettata a fianco del lui proposto Segretario ne fu il principale motore, e che consentaneo ai di lui principj rivoluzionarj si contenne, e spiegossi negli ulteriori capi d'imputazione, principj adottati del pari dall'Inquisito notato al N. 101, e manifestati con progetti per l'abrogazione della Legge 14 Aprile 1821, e con altre aderenze coi ribelli note alla Giustizia; e proporzionatamente in quello al N. 96 che sui primordj della rivolta appalesò eguali aderenze, ed ingerenze a favore dei sedicenti del Popolo che lo preferirono nella Elezione a maggior vantaggio della causa ribelle; quello designato dal N. 98 che pel primo nelle adunanze Comunali di Reggio addimostrossi avverso all'Estense Regime, e promosse la divisione della Sezione Governativa dall'Amministrativa con egreferenza di questa a dettar leggi in un Governo provvisorio.

Ritenuto che le deduzioni a difesa prodotte dai diversi Individui superiormente indicati non possono essere accolte almeno in tutto il compendio di esse; mentre queste sull'appoggio di Autorità rispettivamente citate contemplano il caso in cui una

forza usurpatrice preponderante avesse costretto il Legittimo Sovrano ad abbandonare i suoi Dominj, de' quali se ne fosse intieramente impossessato il nemico e costituitovi un Governo di fatto da cui poscia fossero emanate disposizioni portanti nomine ad Impieghi; lo che non può reggere nella presente fattispecie in cui viene dimostrato ad evidenza che S. A. R. FRANCESCO IV non fu astretto ad assentarsi, ed unicamente partì spontaneo per breve tempo con decisa intenzione di ritornare come fece ne' suoi Dominj sopra i quali conservò mai sempre il Supremo potere, siccome il dimostrò col citato venerato Sovrano Chirografo 5 Febbrajo 1831 e successivi.

Ritenuto però che a favore di alcuni degl'Inquiriti summenzionati milita la niuna complicità nella Congiura e Cospirazione; la derivazione in parte delle rispettive loro scelte nei primordj della rivolta da legittime rappresentanze; il niun intervento alla Deliberazione del 9 Febbrajo 1831; la presumibile loro mira di opporre un argine all'anarchia; le di loro qualità che probabilmente indussero gli Insorgenti a procederne alla nomina con certa tal qual violenza morale; e il non essersi finalmente resi responsabili di eccessi nelle loro gerenze, ed altre circostanze aggiunte alle proprie difese sono le uniche che possano valutarsi per recedere dalla pena ordinaria colla sostituzione di una straordinaria consentanea al grado d'influenza morale nelle rispettive azioni.

Ritenuto che gl'Inquisiti alli Numeri 2, 8, 44, 63. 78, 87, 94, 95 e 103 sono morti in pendenza della processura; ed osservato che per quelli alli Numeri 8, 44, 63, 78, 87, 94, 95 e 103 non vi ha luogo in forza delle premesse emergenze processuali e considerazioni che ad una pena straordinaria, e che per li marcati alli Numeri 2 e 95

vi sono come si è superiormente accennato bastanti prove ed indizj per ritenerli convinti delle rispettive reità delle quali sono imputati per l'applicazione della pena ordinaria.

Visto il Reale Decreto 20 Marzo 1831, ed il Tit. II, Lib. V, del Sovrano Codice e specialmente il § 5 il quale prescrive che « quando il Reo di » Lesa Maestà fosse contumace dovrà eseguirsi la » condanna nella di lui effigie, e se morisse prima » della Sentenza oppure venisse scoperto il delitto » dopo la di lui morte si procederà contro la me» moria del medesimo ».

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ad unanimità di voti ha condannato e condanna

Li Defunti

Nardi Avvocato Biagio, Castiglioni Silvestro

E li Contumaci

Fanti Manfredo
Ruffini Giovanni Battista
Rizzi Ignazio
Usiglio Angelo
Vellani Giovanni
Pozzuoli Giulio
Rebucci Costante
Rocca Costante
Barbetti Alessandro
Rezzati Filindo
Guvi Michele
Lolli Flaminio
Müller Giovanni
Gavioli Giovanni
Bacciolani Lottario
Montanari Andrea
Zeneroli Ermenegildo
Castelli Giuseppe
Piva Giuseppe
Ferrari detto Carazzoli Francesco

Malacasi Gaetano
Delfini Antonio
Tampellini Gaetano
Tampellini Antonio
Ausaloni Pietro
Fabbrizj Paolo
Aguzzoli Antonio

Alla Pena della Forca, da eseguirsi in effigie ed alla confiscazione delle loro sostanze.

Fanti Gaetano
Buffagni Costante
Martinelli Domenico
Rebucci Nicola
Gardini Gio. Battista
Tirelli Baldassare
Tabacchi Alberto
Barbetti Luigi
Malacasi Luciano
Montanari Giuseppe
Panizzi Lorenzo
Polacchini Domenico
Reggianini Giulio
Moreali Gaetano
Gazzadi Giuseppe
Gazzadi Domenico
Malatesti Pietro
Spezzani Felice
Riva Antonio
Paltrinieri Antonio
Luppi Geminiano
Menotti Celeste
Reggianini Giuseppe

Alla Pena della Galera in vita.

Manzini Nicola
Fabbrizj Luigi
Fabbrizj Carlo
Martinelli Paolo
Angelini Antonio

Alla Pena di venti anni di Galera.

Leoni Giovanni Battista
Cavazza Giovanni Battista
Nardi Anacarsi
Sighicelli Cesare
Guidelli Angelo
Ansaloni Gaetano
Generali Luigi
Leoni Francesco
Ferrari Castelvetri Carlo
Baschieri Antonio
Leoni Giuseppe
Vandelli Giuseppe
Manzini Camillo
Tomaselli Giuseppe
Fabbrizj Nicola
Ansaloni Giuseppe
Manzini Giuseppe
Cialdini Francesco

Alla Pena di dieci anni di Galera.

Ruther Francesco
Guerzoni Giuseppe
Franchini Gaetano
Mucchi Agostino
Passerini Giuseppe
Franchini Camillo
Tacani Ercole
Bompani Francesco
Tondini Giovanni Battista
Rota Gaetano
Tirelli Carlo
Tirelli Giuseppe
Picaglia Giuseppe
Manni Geminiano
Rangone Francesco
Longoni Giovanni Antonio

Alla Pena di cinque anni di Galera.

Nobili Pellegrino
Boccolari Antonio

Alla Pena di cinque anni di Carcere.

Morano Gio. Antonio
Terracchini Pier Giacinto
Ferrari Giacomo

Alla pena di tre anni di carcere.

Il Reatizzato *Salimbeni Filippo*

Alla Pena di un anno di Carcere
e rispettivamente tutti al risarcimento dei danni verso lo Stato, e i Terzi lesi, non che nelle spese di Processo.

L'attuale Sentenza proferita nel giorno e luogo suindicato sarà intimata alli Condannati nei modi e forme prescritte dal citato Codice.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leoni Leone, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Cavedoni Dott. Armodio, *Capitano*
Tinti Alessandro, *Capitano*
Saccozzi Agostino, *Tenente Colonnello, Presidente*
Peretti Dott. Giuseppe, *R. Commissario Fiscale.*

Leopoldo Dott. Biagi, *Cancelliere.*

Vista ed approvata da noi in ogni sua parte la presente Sentenza, fissando la casa sua in luogo di carcere a *Filippo Salimbeni* per essersi spontaneamente costituito ed esser confesso.

Reggio li 6 Giugno 1837.

FRANCESCO.

Pubblicata in oggi nelle consuete volute legali forme.

Dott. Biagi, *Cancelliere.*

SUNTO

DELLE

SENTENZE PROFERITE DALLE COMMISSIONI MILITARI

DI

MODENA, MASSA E CARRARA

durante il regno di Francesco V

---

1. Manini Giovanni fu Andrea, nato a Malazzana dimorante in Livorno. Con sentenza 10 ottobre 1850, condannato al carcere per anni 15, per disarmo di un cacciatore Estense, e per requisizione di una tassa di opinione inflitta al dottor Francesco Barbini di Castelvetro, nell'intervallo che passò dalla denunzia dell'armistizio alla rotta di Novara.
2. Beretti Francesco fu Luigi di Renno. Con sentenza 5 luglio 1850, condannato a tre anni di carcere, per ritenzione di un moschettone.
3. Marini Francesco fu Domenico di Renno. Con sentenza 5 luglio 1850, condannato a cinque anni di galera, per ritenzione di cinque fucili da caccia, e di due pistole, una delle quali di una misura proibita.
4. Mescoli Luigi di Rubbiera. Con sentenza 13 giugno 1850, condannato ad un anno di carcere, per incendio di alcune sterpaglie.
5. Pellati Giuseppe di Bagno. Con sentenza 5 febbraio 1850, condannato a cinque anni di galera per possesso di un fucile.

61. Con sentenza delli 19, 22 e 24 gennaio, 1 e 4 febbraio 1850, cinquantasei individui, parte di Castelvetro, e parte di Vignola e d'altri paesi li-

mitrofi, furono condannati alla pena del carcere da un mese sino ad otto anni per depredazione di legna nel Bosco Camerale di Castelvetro commessa nel periodo che passò dalla denunzia delle ostilità alla battaglia di Novara.
62. Vincenzi Celeste di Camposanto.
63. Sellari Giuseppe di Cavezzo.
64. Panzani Florindo di san Giacomo Roncole.
65. Benati Luigi di Cavezzo.
66. Benati Pietro di Cavezzo. Con sentenza 20 gennaio 1850, condannati il Vincenzi a 15 anni di galera, il Sellari a tre anni di carcere, e li Benati e Panzani a due anni di egual pena, il primo per saccheggio commesso nella casa del capo-caccia del bosco di S. Felice e gli altri per arbitraria perquisizione nelle case dei Guarda-Boschi.
67. Miliari Giovanni di S. Biagio.
68. Manini Angelo di Reggio.
69. Merciadri dottor Domenico di Felina. Con sentenza 10 dicembre 1849, condannato a quattro mesi di carcere per dimostrazione politica fatta in circostanza della sopraggiunta notizia che erano riprese le ostilità fra il Piemonte e l'Austria.
70. Ferrari Giacomo di Vignola.
71. Bellucci Alessandro di Vignola.
72. Bellucci Francesco di Vignola.
73. Sala Onorato di Sassuolo.
74. Valentini Luigi di Sassuolo.
75. Manfredini Gaetano di Sassuolo.
76. Botti Tommaso di Sassuolo.
77. Bandavalli Ferdinando di Sassuolo.
78. Callegari Luciano di Sassuolo.
79. Morini Gioachino di san Michele.
80. Incerti Giovanni di Sassuolo. Con sentenza 15 dicembre 1849, condannati l'Incerti al carcere per mesi 18, e gli altri tutti al carcere per un

anno per aver fatto parte della banda del profugo Piva Giuseppe, che armata con bandiera tricolore e tamburro battente s'introdusse dallo Stato Pontificio nei dominii Estensi nel giorno 25 marzo 1849 per scopo politico.

81. Guandalini Giuseppe di Vallalta. Con sentenza 24 novembre 1849, condannato a 3 anni di galera per ritenzione di due fucili.
82. Casari Giuseppe di Villafranca.
83. Zucchi Angelo di Cavezzo.
84. Paltrinieri Giuseppe di Cavezzo.
85. Gavioli Filippo di Cavezzo.
86. Alessandrini Aristodemo di Solara.
87. Salici Luigi di Camposanto.
88. Malagoli Sante di Medolla.
89. Carrara Tancredi di Camposanto.
90. Casati Domenico di Camurana.
91. Faglioni Pietro di Cavezzo.
92. Pivetti Francesco di san Giacomo. Con sentenza 28 novembre 1849, condannati al carcere da un mese fino ad anni due, ed alla multa di italiane lire 20 per cadauno, per aver cacciato nel bosco di S. Felice.
93. Zacchieri Carlo di Spilamberto. Con sentenza 29 novembre 1849, condannato a 15 anni di galera per percosse con bastone al villico Gaetano Zanoli di san Vito, che ne morì, per causa di diversità di politica opinione.
94. Marazzoli Antonio di Carpi. Con sentenza 17 novembre 1849, condannato a 10 anni di galera per ritenzione di un coltello stilato fermo in asta.
95. Guerzoni Benedetto di Vignola. Con sentenza 8 novembre 1849, condannato a 5 anni di galera per ritenzione in casa di un fucile, sebbene imperfetto nel castello.
96. Rebucci Evangelista di Cavezzo. Con sentenza 10 novembre 1848, condannato a 15 anni di

galera per ritenzione in casa di una pistola proibita.

97. Bellodi Luigi di Cavezzo.
98. Baldini Domenico di Staggia.
99. Luppi Geminiano di Villafranca.
100. Guerzoni Angelo di Camposanto. Con sentenza 25 ottobre 1849, condannati alla pena di due anni di carcere per partecipazione al saccheggio di risone di proprietà Sovrana commesso nel marzo 1849.
101. Levanti Napoleone di Pavullo.
102. Lorenzi Massimiliano di Pavullo.
103. Montanini Francesco di Pavullo.
104. Benedetti Alfonso di Pavullo.
105. Ferrari Antonio di Pavullo.
106. Manfredini Giovanni di Pavullo.
107. Montecchi Luigi di Pavullo.
108. Zampoli Paolo di Pavullo.
109. Ricci Antonio di Pavullo.
110. Zampoli Giuseppe di Pavullo. Con sentenza 5 novembre 1849, condannati al carcere da sei mesi a cinque anni per perquisizioni domiciliari, arresti personali, estorsione di denaro, ed apprensione di semoventi, di ragione Sovrana, eseguiti nel tempo che pendeva l'ultima guerra fra l'Austria ed il Piemonte.
111. Bizzarri Carlo di Nonantola.
112. Silvestri Angelo di Rivara.
113. Fratti Giuseppe di Rivara.
114. Costa Pietro di Rivara.
115. Ceretti Giuseppe di Medolla.
116. Dareggi Antonio di Rivara.
116. Tregui Angelo di Camposanto.
118. Molinari Giuseppe di Mirandola.
119. Molinari Paolo di Mirandola.
120. Golinelli Alfonso di Massa Finalese.
121. Garuti Domenico di Camposanto.

122. Cattabriga Giovanni di Rivara. Con sentenza 18 settembre 1849, condannati al carcere da mesi due a mesi quattro ed alla multa di italiane lire 20, per titolo di caccia nel bosco riservato di S. Felice.
123. Campi Gaspare di S. Felice.
124. Puviani Geminiano di S. Felice.
125. Perrini Antonio del luogo sudd.
126. Paltrinieri Ferrante del luogo sudd.
127. Veronesi Luigi del luogo sudd.
128. Fracciosi Alfonso del luogo sudd.
129. Vecchi Costante di S. Biagio.
130. Battilani Luigi di Cavezzo.
131. Beccassi Leandro di Bomporto.
132. Setti Fedele di Bomporto.
133. Ferrari Giacinto di Bomporto.
134. Panzani Pietro di Cavezzo.
135. Silvestri Giovanni di Camposanto.
136. Zucchi Modesto di Cavezzo.
137. Ferrari Giacinto di Disvetro.
138. Ferrari Ciro di Disvetro. Con sentenza 6 settembre 1849, condannati al carcere da un mese a due ed alla multa di Ital. L. 20 per lo stesso titolo di caccia nella bandita Reale.
139. Marmioli Pietro di Formigine. Con sentenza 19 settembre 1849, condannato a due anni di carcere per procurata evasione dal carcere del detenuto Domenico Savigni.
140. Saccheggiani Filippo di Pontone.
141. Pignedoli Giovanni di Felina.
142. Pignedoli Prospero di Felina. Con sentenza 26 Settembre 1849, condannati il primo ed un anno di carcere e gli altri a quattro mesi di simil pena per discorsi e grida sediziose contro il Governo.
143. Plessi Luigi di Spilamberto. Con sentenza 12 settembre 1849, condannato a sei mesi di car-

cere per insulti inferiti per causa di diversa politica opinione.
144. Bellei Massimiliano di Solara.
145. Rebecchi Antonio di Camposanto.
146. Parenti Davide di Solara.
147. Rinaldi Vincenzo di Solara.
148. Rebecchi Luigi di Camposanto.
149. Borsani Giuseppe di Camposanto.
150. Brugna Sebastiano di Camposanto.
151. Rebecchi Francesco di Camposanto.
152. Michelini Pietro di Solara.
153. Pellicciari Giacomo di Villafranca.
154. Mazzali Giacomo di Solara.
155. Marchi Domenico di Solara.
156. Remondi Felice di Solara.
157. Baraldi Massimiliano di S. Pietro in Elda.
158. Manfredini Giuseppe di Camposanto.
159. Tosi Giovanni di Camposanto.
160. Guandalini Paolo di S. Felice.
161. Poletti Luigi di Camposanto.
162. Cavallini Angelo di Camposanto.
163. Lodi Luigi di Solara.
164. Bergamini Francesco di Solara.
165. Bergamini Angelo di Solara.
166. Fregni Girolamo di Solara.
167. Ansaloni Giacomo di Solara.
168. Baraldi Giuseppe di Solara.
169. Morselli Giovanni di Solara. Con sentenza 20 agosto 1849, condannati alla pena del carcere da un mese a cinque per partecipazione allo spoglio e saccheggio di legna e riso di proprietà Sovrana nel marzo 1849.
170. Benassi Marco di Bomporto.
171. Tosatti Leopoldo di Villafranca.
172. Malagoli Francesco di Camurana.
173. Malagoli Francesco di Camurana.
174. Casati Luigi di Camurana.

175. Casari Ermenegildo di detto luogo.
176. Malavasi Pietro di S. Felice.
177. Costa Giovanni Luigi di S. Felice.
178. Bozzoli Cesare di d. l.
179. Bergamini Paolo di d. l.
180. Ferraresi Pietro di d. l.
181. Franchini Giuseppe di d. l. Con sentenza 28, agosto 1849, condannati al carcere sofferto ed alla multa di Ital. L. 20 per titolo di caccia.
182. Cajumi Lodovico di Nonantola.
183. Garruti Luigi di d. l.
184. Cioni Cesare di d. l.
185. Sighinolfi Domenico di d. l.
186. Vincenzi Benedetto di d. l. Con sentenza 20 agosto 1849, condannati il primo a sette anni di carcere, il 2.° e il 3.° a cinque anni, ed il 4.° a tre anni di egual pena per avere abbassato ed incendiato li stemmi Sovrani in Nonantola; mentre il 5.° fu dichiarato innocente del fatto.
187. Marchesini Artaserse di Reggio. Con sentenza 27 luglio 1849, condannato a due mesi di carcere per percosse semplici a due Guardie di Polizia.
188. Pescatori Cesare di Parma. Con sentenza 28 luglio 1849, condannato a sei mesi di carcere per avere riunito alcuni Villici nel proprio Casino, onde abbattere li Stemmi Sovrani.
189. Grana Mariano di Camposanto.
190. Braghiroli Vincenzo di Solara
191. Rebecchi Mariano di Camurana.
192. Sacchetti Domenico di Solara.
193. Cavallini Giuseppe di Camposanto.
194. Rebecchi Lodovico di d. l.
195. Pignati Paolo di Solara.
196. Monelli Antonio di Camusana. Con sentenza 4 agosto 1849, condannati al carcere da mesi sei ad un anno per partecipazione al saccheggio della legna e riso della Regia tenuta di S. Felice.

197. Caggiati Antonio di Montecchio.
198. Jemmi Francesco di d. l.
199. Francescotti Domenico di d. l.
200. Cattelani Donnino di d. l.
201. Del Rio Giovanni di d. l.
202. Canepari Domenico di d. l.
203. Bernazzi Pellegrino di d. l.
204. Bronzoni Donnino di d. l. Con sentenza 8 aprile 1849, condannati al carcere sofferto per avere preso parte al taglio ed asporto di legne nel bosco Camerale di Montecchio.
205. Sita Giovanni di Rivara.
206. Scacchetti Antonio di Cadecoppi.
207. Paltrinieri Luigi di d. l.
208. Manfredini Domenico di d. l.
209. Maini Giovanni di Rivara.
210. Bassoli Giuseppe di S. Felice.
211. Borghi Giulio di S. Prospero.
212. Barbieri Alessio di S. Pietro.
213. Malagoli Giovanni diBastiglia.
214. Ferrari Francesco di Rivara.
215. Maini Vincenzo di d. l.
216. Paltrinieri Angelo di S. Biagio.
217. Morselli Pasquale di Camposanto.
218. Bertelli Carlo di Bastiglia.
219. Righi Antonio di S. Felice.
220. Moscardini Massimiliano di Bastiglia.
221. Goldoni Domenico di S. Felice.
222. Goldoni Antonio di d. l.
223. Farapacci Domenico di Rivara.
224. Andeolini Davide di d. l.
225. Bottoni Luigi di d. l.
226. Gozzi Antonio di d. l.
227. Bergonzini Giuseppe di d. l.
228. Azzolini Carlo di d. l.
229. Silvestri Giovanni di d. l.
230. Bellodi Antonio di d. l.

231. Goninelli Fortunato di S. Felice.
232. Bacchi Pietro di Rivara.
233. Martini Francesco di Solara.
234. Raimondi Fortunato di Rivara. Con sentenza 3 luglio 1849, condannati da un mese di carcere a sei mesi per avere avuto parte nelle depredazioni del bosco di S. Felice.
235. Bosellini Guglielmo di Modena.
236. Lolli Giuseppe di Mirandola.
237. Fattori Carlo del Cavezzo. Con sentenza 7 Luglio 1849, condannati a quattro mesi di carcere per avere liberato arbitrariamente dal carcere un detenuto politico.
238. Menotti Crescenzio di Carpi.
239. Menotti Rodolfo di d. l.
240. Silingardi Arcangelo di d. l. Con sentenza 11 luglio 1849, condannati il 1 a 15 anni e gli altri altri a 10 anni di galera per estorsione di denaro nella somma di mod. L. 817. 18.
241. Ori Catterina di Mocogno. Con sentenza 6 settembre 1852, condannata a 10 anni di carcere come indiziata urgentemente d'incendio di un fenile.
242. Pongiluppi Faustino di Vallalta. Con sentenza 30 ottobre 1852, condannato a 5 anni di galera quale indiziato urgentemente di delazione di una carabina.
243. Rovatti Sante di Busanella. Con sentenza 22 gennajo 1853, condannato a sei mesi di carcere per discorsi e grida sediziose.
244. Zanotti Demetrio di Vignola. Con sentenza 4 febbrajo 1853, condannato ad un anno di carcere per aver fatto parte della banda di Piva.
245. Tirelli Giuseppe di Carlo. Con sentenza 8 marzo 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.
246. Canevazzi Antonio di Spilamberto. Con sen-

tenza 11 aprile 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.

247. Montanari Pietro di Luzzara. Con sentenza 19 maggio 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una sciabola.

248. Franceschini Prospero di Reggio. Con sentenza 7 giugno 1853, condannato a 4 mesi di carcere ed alla multa di 10 scudi d'oro per detenzione di un bastone contenente uno stile.

249. Defloriani Marco di Colagna. Con sentenza 24, settembre 1853, condannato a sei mesi di carcere per offese ad una Pattuglia di Militi.

250. Gibertoni Giovanni di Mirandola

251. Cocconcelli Ruffino di Correggio. Con sentenza 12 ottobre 1853, condannati il primo a due mesi di carcere per offese ad un Dragone, e l'altro ad un anno di simil pena per ingiurie verbali alle truppe Estensi.

252. Montanari Ingegnere Francesco di Mirandola. Con sentenza 18 ottobre 1853, condannato alla galera in vita per avere assunto l'incarico, a proposta del Comitato rivoluzionario Mantovano, di dirigere la presa e la difesa dei forti di Mantova e Verona in caso di sollevazione.

253. Bertucci Bartolomeo di Collagna.

254. Galeazzi Luigi di d. l.

255. Galeazzi Pietro di d. l.

256. Borghesi Pietro di Collagna.

257. Bertucci Pietro di detto luogo.

258. Giorgini Pasquale di Cinquecerri.

259. Rini Jacopo di Collagna.

260. Ferretti Saule di d. l.

261. Borghesi Giuseppe di d. l.

262. Gentili Domenico di d. l.

263. Ravani Cesare di d. l.

264. Ferretti Gioachino di d. l.

265. Magliani Sante di Cinquecerri. Con sentenza

13 dicembre 1853, condannati al carcere fino a mesi otto per opposizione alla forza.
266. Savani Biagio di Migliarina. Con sentenza 13 ottobre 1853, condannato ad 8 mesi di carcere ed alla multa di cinque Ducatoni per ferimento di un milite.
267. Mesetti Pietro di Serravalle.
268. Casalgrandi Domenico di d. l.
269. Scarabelli Domenico del Castellino
270. Venturelli Giuseppe di Rocca Malatina. Con sentenza 8 febbrajo 1854, condannati alla galera per anni 12 per tentata invasione.
271. Schenetti Giovanni Battista di Romanoro. Con sentenza 25 febbrajo 1854, condannato a 3 anni di carcere per calunniose imputazioni date al Duca.
272. Corona Domenico di Fosdinovo.
273. Corona Francesco di d. l.
274. Piccioli Giuseppe di d. l.
275. Conti Giacomo di d. l.
276. Torchiana Carlo di d. l.
277. Spadoni Giacomo di d. l.
278. Pagani Antonio di d. l. Con sentenza 24 Marzo 1854, condannati per attentato di sollevazione in senso di repubblica, in quanto al primo a 15 anni di galera, in quanto al Pagani a 7 anni e in quanto agli altri, a cinque anni di simil pena.
279. Contigli Claudio di Fivizzano. Con sentenza 27 marzo 1854, condannato a 4 mesi di carcere per avere ricevuto una lettera provenientegli da affigliati al comitato rivoluzionario di Sarzana.
280. Rovatti Giuseppe di Mirandola. Con sentenza 9 giugno 1854, condannato a 10 mesi di carcere per ingiurie verbali contro il Delegato Politico del luogo.
281. Finti Angelo di Villa Motta. Con sentenza 9 Giugno 1854, condannato a 6 mesi di carcere per tentata opposizione all'arresto di un fratello.

282. Gorrieri Giuseppe di Formigine. Con sentenza 14 giugno 1854, condannato a 6 mesi di carcere per ingiurie contro la Forza.

283. Frati Adriano di Sassoguidano.

284. Cantergiani Pietro di Niviano.

285. Fratti Davide di Sassoguidano.

286. Tomaselli Luigia di d. l. Con sentenza 2 giugno 1854, condannati il primo alla galera in vita e gli altri alla pena del carcere per quattro anni per tentata invasione.

287. Lolli Pietro di Montalto. Con sentenza 15 Luglio 1854, condannato al carcere sofferto per leggier ferimento ad un soldato.

288. Mozzali Giovanni della Pieve di Guastalla. Con sentenza 2 Agosto 1854 condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.

289. Mattioli Gaetano di Finale. Con sentenza 21 Settembre 1854, condannato ad un anno di carcere per ingiurie verbali contro il Podestà e il Maggiore delle Milizie.

290. Soliani Celeste di Borretto. Con sentenza 21 settembre 1854, condannato a tre anni di carcere per ingiurie verbali contro un milite e la divisa.

291. Corsi Filippo di Massa. Con sentenza 18 ottobre 1854, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una pistola.

292. Barbieri Luigi di Concordia. Con sentenza 26 settembre 1854, condannato alla galera per anni venti per tentata aggressione.

293. Sogari Giuseppe di Fopoli. Con sentenza 22 ottobre 1854, condannato a tre mesi di carcere per ingiurie verbali contro il Delegato politico di Carpi.

294. Bruschi Mauro di Fossa.

295. Gallavotti Guglielmo di d. l. Con sentenza 27 febbrajo 1855, condannato a 4 mesi di carcere

per ingiurie verbali contro il Commisario Politico di Reggio.

297. Casoli Possidio di Massenzatico.

298. Sberveglini Vincenzo di Prato Fontana. Con sentenza 8 marzo 1855, condannati a due mesi di carcere per offese contro una Pattuglia di Militi.

299. Ragni Giuseppe di S. Prospero degli Sbrinati. Con sentenza 14 marzo 1855, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una carabina.

300. Caletti Prospero di Carpi. Con sentenza 4 aprile 1855, condannato ad un mese di carcere per ingiurie ad un militare.

301. Verzellesi Bartolomeo di Gualtieri. Con sentenza 26 aprile 1855, condannato a 10 anni di galera per grassazione.

302. Vaccari Antonio di Carpi. Con sentenza 13 giugno 1855, condannato a due mesi di carcere per ingiurie ad un impiegato.

303. Benzi Giuseppe di Novi. Con sentenza 9 agosto 1855, condannato ad un anno di carcere per parole inginriose contro il Duca.

304. Francioni Pellegrino di Reggio. Con sentenza 14 luglio 1855, condannato a 15 anni di galera per complicità in un incendio di una capanna.

305. Granaj Carlo di Torrano. Con sentenza 13 agosto 1855 condannato alla galera in vita per omicidio.

306. Betelli Geremia di Rocchetta. Con sentenza 23 agosto 1855 condannato a sei mesi di carcere per avere favorito la diserzione di quattro Cacciatori Austriaci.

307. Bioni Giuseppe di Guastalla. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato al carcere per ingiurie ad un milite.

308. Sala Costante di Rolo. Con sentenza 19 set-

tembre 1855, condannato al carcere sofferto, per ingiurie verbali al Sindaco del luogo.
309. Viali Francesco di Bibbiano. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato a sei mesi di carcere per detenzione di una bajonetta.
310. Rovina Sebastiano di Guastalla. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato al carcere sofferto, per ingiurie ad un Dragone.
311. Berlucchi Carlo di Miseglia. Con sentenza 18 ottobre 1855, condannato a due anni di carcere per ferimento leggiero.
312. Calleo Stefano di Avenza.
313. Bernardini Carlo di d. l.
314. Telara Ferdinando di d. l.
315. Vateroni Sante di d. l.
316. Ragaglini Bernardo di d. l.
317. Calleo Bernardo di d. l.
318. Bedini Domenico di d. l. Con sentenza 18 ottobre 1855, condannati li tre primi a tre anni di galera e gli altri a cinque anni di egual pena per detenzione di stili.
319. Masetti Giulio di Graguana. Con sentenza 20 ottobre 1855, condannato a cinque anni di galera per delazione di un coltello.
320. Orsini Francesco di Carrara. Con sentenza 25 ottobre 1855, condannato a sei anni di galera per detenzione di uno stile.
321. Lattanzi Michele di Sorgnano. Con sentenza 27 ottobre 1855, condannato alla pena di cinque anni di galera per detazione di un fucile.
322. Righi Giacomo di Gargallo. Con sentenza 9 novembre 1855, condannato a quattro mesi di carcere per ingiurie verbali ad una pattuglia di militi.
323. Maccari Vincenzo di Rovereto. Con sentenza 15 novembre 1855, condannato ad otto mesi di carcere per opposizione al Nunzio della Giusdicenza di Carpi.

324. Bedogni Pellegrino di Scandiano, con sentenza 22 novembre 1855, condannato a sei mesi di carcere per detenzione di una bajonetta.
325. Olivieri Domenico di Gorfigliano.
326. Orsi Giuseppe di d. l.
327. Orsi Domenico di d. l.
328. Orsi Giovanni di d. l.
329. Orsi Alessio di d. l.
330. Torre Domenico di d. l.
331. Paccini Giovanni di d. l.
332. Berti Giovanni di d. l. Con sentenza 28 ottobre 1855, condannati l'Olivieri al carcere per anni 15 e l'Orsi Giuseppe alla galera per anni 5 per tentativo di furto ed opposizione alla Forza e gli altri alla pena del carcere per tre anni a cinque per complicità nella detta opposizione.
333. Rovesti Pietro di Gualtieri. Con sentenza 25 gennajo 1856, condannato a 5 mesi di carcere per ingiurie contro un Dragone.
334. Lori Pietro di Torrano.
335. Merlini Brandisio di d. l.
336. Del Beccaro Francesco di d. l. Con sentenza 3 marzo 1856, condannati il primo a sei anni e gli altri a quattro anni di carcere per ferimento pericoloso accompagnato da sevizie.
337. Ronchi Giovanni di Castelpoggio.
338. Rossi Domenico di d. l.
339. Vaira Domenico di d. l.
340. Pucciarelli Andrea di d. l. Con sentenza 6 marzo 1856, condannati al carcere da due mesi a sei per ingiurie verbali ai Militi.
341. Conserva Francesco di Torrano.
342. Secchiari Pietro di d. l. Con sentenza 12 marzo 1856 condannati a sei anni di carcere per minaccia di morte ad un Caporale de' Militi.
343. Dell'Amico Francesco di Torrano.
344. Boni Demetrio di d. l.

345. Bicchieri Domenico di d. l.
346. Rossi Francesco di d. l. Con sentenza 13 marzo 1856, condannato da cinque a sette anni di carcere per ferimento premeditato.
347. Bellendani Luigi di Camurana. Con sentenza 17 Marzo 1856, condannato ad 8 mesi di carcere per improperj contro la Forza.
348. Carafogli Giuseppe di Ravarino. Con sentenza 29 marzo 1856, condannato ad un anno di carcere per opposizione alla Forza.
349. Pantaleoni Vincenzo di Mancasale.
350. Pantaleoni Angelo di d. l. Con sentenza 1 aprile 1856, condannati a tre mesi di carcere per insulti ai Militi.
351. Savani Paolo di Quartirolo. Con sentenza 26 marzo 1856, condannato a quattro mesi di carcere per insulti alla Forza.
352. Saccani Leonardo di Correggio. Con sentenza 26 marzo 1856, condannato a 8 mesi di carcere per percosse ad un milite.
353. Dallasta Paradiso di Borreto.
354. Bigliardi Felice di d. l. Con sentenza 14 aprile 1856, condannati a 4 mesi di carcere per insulti ai Militi.
355. Morandi Antonio di Sassuolo.
356. Nizzali Rocco di d. l. Con sentenza 27 maggio 1856, condannati al carcere, il primo per 1 anno e l' altro per mesi quattro per offese alla Forza.
357. Magnani Pietro di S Girolamo.
358. Petrati Primo di d. l.
359. Canova Luigi di d. l. Con sentenza 2 giugno 1856, condannati al carcere per mesi tre per ingiurie ad un soldato.
360. Guidoni Luigi di Massa.
361. Nicodemi Gaetano del Borgo.
362. Contadini Lorenzo di d. l.

363. Crudeli Luigi di Ortola.
364. Sermattei Giorgio di Castagnola.
365. Manini Antonio di Bergiola.
366. Ferrari Tomaso del Borgo. Con sentenza 15 giugno 1856, condannati in quanto al Guidoni ed al Ferrari a cinque anni di lavori forzati ed agli altri a 20 anni di Ergastolo per clandestina aggregazione a società segrete.
367. Lazzerini Emmanuele di Sorgnano.
368. Lazzerini Pietro di d. l. Con sentenza 26 giugno 1856, condannati a sette anni di carcere per tentativo di omicidio.
369. Celi Francesco del Borgo. Con sentenza 26 giugno condannato all'Ergastolo per anni 15 per ferimento e per aggregazione a società segreta.
370. Pentorari Angelo della Pieve d'Elici. Con sentenza 30 giugno 1856, condannato ad un anno di carcere per resistenza alla forza.
371. Guaitoli Giuseppe di Cortile. Con sentenza 8 luglio 1856, condannato a tre mesi di carcere per ingiurie contro il Commissario Politico.
372. Calzolari Giacomo di Lerici.
373. Cristiani Francesco del Borgo.
374. Lazzini Jacopo di Ortola.
375. Meucci Sante di Massa. Con sentenza 10 luglio 1856, condannati alla pena dell'Ergastolo a vita in quanto al Calzolari e Lazzini, a quella dell'Ergastolo per 20 anni in quanto al Cristiani ed a quella dei lavori forzati per anni 10 in quanto al Meucci per aggregazione a società segreta e per ommessa denunzia di un tentativo di sollevazione che voleva effettuarsi da altri.
376. Marciasi Antonio di Bedizzano. Con sentenza 11 Luglio 1856, condannato a 20 anni di carcere per omicidio proditorio.
377. Andrei Francesco di Carrara.
378. Passani Andrea di d. l.

379\. Lucchinelli Francesco di d. l.
380\. Menoni Giuseppe di Avenza.
381\. Rossi Francesco del Borgo.
382\. Dell'Amico Filippo di Bergiola.
383\. Dell'Amico Francesco di d. l.
384\. Capi Giulio di d. l.
385\. Dell'Amico Michele di d. l.
386\. Dell'Amico Giuseppe fu Francesco di d. l.
387\. Dell'Amico Domenico di d. l.
388\. Dell'Amico Ferdinando di d. l.
389\. Dell'Amico Pellegrino di d. l.
390\. Dell'Amico Giuseppe di Giovanni di d. l.
391\. Dell'Amico Pietro di d. l.
392\. Dell'Amico Angelo di d. l.
393\. Dell'Amico Carlo di d. l.
394\. Morelli Domenico di d. l.
395\. Genesini Domenico di d. l.
396\. Berti Eugenio di d. l. Arrestati e processati per titolo di aggregazione a società segreta, furono dimessi dal carcere a processo aperto con sentenze 17 giugno e 14 Luglio 1856.
397\. Biagioni Pietro di Paleroso. Con sentenza 22 luglio 1856, condannato a sei mesi di carcere per irriverenti proposizioni contro il Sovrano.
398\. Dell'Amico Domenico di Bergiola.
399\. Pelliccia Pietro di Bedizzano.
400\. Baratta Camillo di d. l. Con sentenza 25 luglio 1856, condannati il primo alla pena dei lavori forzati per anni 5 e gli altri all'Ergastolo per anni 20, per aggregazione a società segrete.
401\. Ghio Giovanni di Bonascola.
402\. Andrei Francesco di Carrara.
403\. Bortolucci Giuseppe di d. l.
404\. Dell'Amico Carlo di d. l.
405\. Borghini Michele di d. l. Arrestati ed imputati di ferimento, furono dimessi dal carcere a processo aperto con sentenza 29 luglio 1856.

406. Zanetti Angelo di Avenza.
407. Prandi Luigi di Carrara. Con sentenza 31 luglio 1856, condannati all'Ergastolo per 20 anni per associazione a società segreta.
408. Diamanti Benedetto di Sorgnano.
409. Ragaglini Celidonio di Avenza.
410. Zanetti Angelo della Spiaggia.
411. Polina Paolo di Codecca.
412. Bastieri Cosimo di Ficola.
413. Maggiani Federico di Carrara.
414. Brondi Giuseppe di Massa.
415. Giromella Jacopo di Sorgnano.
416. Baccioli Carlo di Fossola. Arrestati ed accusati di aggregazione a società segreta, furono dimessi a processo aperto con sentenza 31 luglio 1856.
417. Dell'Amico Francesco di Bergiola.
418. Fabbiani Francesco di d. l.
419. Cappè Pietro di d. l. Con sentenza 7 agosto 1856, fu condannato a 20 anni di Ergastolo per associazione a setta segreta, e gli altri dimessi dal carcere a processo aperto.
420. Bertoli Bernardo di Fossola.
421. Ronchè Pietro di Monte Verde.
422. Lodovici Giovanni di Fontia.
423. Giromella Bartolomeo di Carrara.
424. Serri Leopoldo di d. l.
425. Bastreri Tomaso di d. l.
426. Meneoni Modesto di Avenza.
427. Pucci Alberico di Mirteco.
428. Ferrari D. Lodovico di d. l.
429. Passani Giovanni di Carrara.
430. Tosi Francesco di Bonascola. Arrestati e processati per titolo di società segreta, con sentenza 12 agosto 1856 furono dimessi dal carcere a processo aperto per insufficienza di prove.
431. Gasparini Gaetano di Cibecco. Con sentenza

6 ottobre 1856, condannato a 9 mesi di carcere per offesa alla Forza.
432. Abbati Rinaldo di S. Sisto. Con sentenza 3 novembre 1856, condannato a due mesi di carcere per ingiurie ad un Magistrato.
433. Briselli Bernardo di Fossola. Con sentenza 17 novembre 1856, condannato a 5 anni di galera per possesso di uno stile.
434. Guerra Carlo di Carrara.
435. Giusti Battista di d. l.
436. Giusti Giuseppe di d. l.
437. Bertucci Flaminio di d. l.
438. Maggiani Andrea di d. l.
439. Brizzolari D. Enrico di d. l.
440. Baini Pietro di d. l.
441. Cenderelli Ambrogio di d. l.
442. Scopis Domenico di d. l.
443. Tardella Andrea di d. l.
444. Botto Sante di d. l.
445. Salvatici Silvio di d. l.
446. Ginesi Giuseppe di Torrano.
447. Carassali Giuseppe di Carrara. Arrestati sotto l'incolpazione di settarii, con sentenza 15 novembre 1856 furono condannati il Guerra all'Ergastolo a vita, Giusti Battista all'Ergastolo per 20 anni, il Carassali ai lavori forzati per anni 5 e gli altri dimessi a processo aperto.
448. Maracchioli Nicola di Castelnuovo al Piano.
449. Maracchioli Ermenegildo di d. l. Con sentenza 24 novembre 1856, condannati alla pena di otto anni di galera per possesso di polvere sulfurea.
450. Zironi Giovanni di Collegara. Con sentenza 26 novembre 1856 condannato ad un anno di carcere per offese alla Forza.
451. Cipollini Paolo di Nicola.
452. Bonacci Domenico di Carrara.

453. Micheloni Labindo di Nicola.
454. Cervia Cesare di d. l.
455. Ferrari Giuseppe di Ortonovo
456. Bertoli Bernardo di Foscola.
457. Cybeo Conte Pietro di Massa.
458. Ratti Bernardo di Torrano. Con sentenza 4 dicembre 1856, condannati all'Ergastolo a vita per tentata sollevazione li Cipollini, Bonacci, Cybeo e Ratti, ed alla confisca dei beni, e in quanto agli altri dimessi a processo aperto.
459. Nobili Massimo di Monte Corona.
460. Nobili Eugenio di Giano. Con sentenza 2 gennajo 1857, condannati al carcere per mesi 6 per offese alla Forza.
461. Lasvardi Giovanni di S. Pellegrino. Con sentenza 14 gennajo 1857 condannato al carcere sofferto, per ingiurie ai Militi.
462. Serri Domenico di Miliara. Con sentenza 29 gennajo 1857, condannato al carcere sofferto, per insulto ad un Dragone.
463. Bellabeni Giovanni di Seta. Con sentenza 5 febbrajo 1857, condannato a sei mesi di carcere per offesa ai Militi.
464. Vecchi Francesco di Sarzana.
465. Gregori Sante di d. l. Con sentenza 25 febbrajo 1857, fu condannato il Vecchi a sei mesi di carcere per offesa ad un Dragone ed il Gregori assoluto.
466. Chelli Gaetano di Reggio. Con sentenza 28 febbrajo 1857, condannato ad otto mesi di carcare per insulto alla Forza.
467. Rebuttini Luigi di Carpi. Con sentenza 1 maggio 1857 condannato al carcere sofferto, per insulti alla Forza.
468. Bertani Angelo di Carpi. Con sentenza 30 maggio 1857, condannato al carcere sofferto, per ingiurie alla Forza.

469. Trinelli Germano di S. Antonio. Con sentenza 8 giugno 1857, condannato a 2 mesi di carcere per offese ai Militi.
470. Garfagnini Stefano di Equi.
471. Garfagnini Pacifico di d. l. Con sentenza 9 Luglio 1857, condannati a 7 mesi di carcare per offesa ai Militi.
472. Notari Giovanni di Monte Babbio, con sentenza 27 luglio 1857, condannato alla multa di Modenesi L. 75 per offese ad un Milite.
473. Morini Giovanni di Guastalla.
474. Marchetti Francesco di d. l. Con sentenza 29 settembre 1857, fu condannato il Marchetti al carcere sofferto e assolto l'altro per offese alla Forza.
475. Giromella Giuseppe di Sorgnano.
476. Zambelli Ferdinando di Carrara. Con sentenza 12 dicembre 1857, condannati il primo a 15 anni di galera per tentativo di omicidio insidioso e l'altro a dieci anni di simil pena per delazione di uno stile.
477. Marcucci Giuseppe di Gragnana.
478. Bordigoni Pietro di Ponte Cimato. Con sentenza 4 febbrajo 1858, condannati alla galera per anni 20 per correità in omicidio.
479. Vaira Sante di Castelpoggio.
480. Vaira Andrea di d. l.
481. Barbieri Michele di Sorgnano.
482. Nicolaj Antonio di Noceto.
483. Bernabò Filippo di Miseglia.
484. Bonatti Giovanni di Torrano. Con sentenza 4 febbrajo 1858, condannati il Barbieri a 18 anni di galera, li Nicolaj e Bernabò ad otto anni di simil pena per complicità in omicidio, e gli altri dimessi dal carcere.
485. Cappè Francesco di Bergiola.
486. Orsini Giovanni di d. l.

487. Cappè Pietro di d. l.
488. Dell'Amico Ferdinando di d. l.
489. Gigli Giovanni di Bedizzano. Con sentenza 15 febbrajo 1858, condannati il Cappè Francesco ed Orsini a 20 anni di galera, Gigli e Cappè Pietro a 10 anni di simil pena e Dell'Amico ad otto anni pure di galera per titolo di setta e di omicidj.
490. Benatti Leopoldo di Saliceto S. Giuliano.
491. Campedelli Pietro di Motta. Con sentenza 17 aprile 1858, condannati alla pena di morte per invasione e rapina.
492. Berti Eugenio di Codecca.
493. Gattini Giovanni di Bedizzano.
494. Nicolaj Giovanni di Noceto.
495. Barboni Jacopo di d. l.
496. Cenderelli Angelo di Carrara.
497. Gianfranchi Giuseppe di Carrara.
498. Conserva Bernardo di Gragnana.
499. Tenerani Domenico di Miseglia. Con sentenza 17 Aprile 1858, condannati li primi due alla pena di sei anni di galera, e gli altri a quella di 7 anni per associazione a setta segreta.
500. Andreani Ceccardo di Carrara.
501. Figà Clemente di Codecca. Con sentenza 17 aprile 1858, condannati a 15 anni di galera per associazione a setta segreta.
502. Bianchi Giuseppe di Fossola.
503. Brizzi Domenico di Pontecimato. Con sentenza 17 Aprile 1858, condannati al carcere per un anno e per mesi 6, rispettivamente, e per titolo di percosse e di detenzione di una pistola.
504. Donnini Domenico di Pizzocalvo.
505. Poli Romano di S. Egidio. Con sentenza 26 Maggio 1858, condannati alla pena di morte per grassazione.

506. Babboni Giovanni di Miseglia.
507. Baratta Jacopo di Miseglia.
508. Pianadei Ceccardo di d. l. Con sentenza 23 giugno 1858, condannati il primo a 20 anni di galera ed alla confisca dei beni, e gli altri a 18 anni di simil pena per titolo di setta e complicità in omicidio.
509. Santucci Francesco di Torrano.
510. Giorgi Francesco di Carrara.
511. Rossi Ferdinando di d. l. Con sentenza 24 giugno 1858, condannati il primo a 20 anni di galera, il secondo a sei anni di simil pena, e il terzo a 18 anni di lavori forzati per titolo di setta e di complicità in omicidio.
512. Partigiani Adriano di Castelpoggio.
513 Pucciarelli Gioachino di d. l. Con sentenza 9 dicembre 1857, condannati alla pena di morte per complicità in omicidio.
514. Guadagni Sebastiano di Colonnata.
515. Battaglia Ceccardo di d. l.
516. Guadagni Carlo di d. l.
517. Corsi Giuseppe di d. l.
518. Danesi Andrea di d. l. Con sentenza 24 luglio 1858, condannati il primo alla pena di morte, e gli altri ad otto anni di galera per omicidio e titolo di setta.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

PARTE PRIMA.

Scelta di Leggi, Notificazioni e Regolamenti, promulgati da Francesco IV e Francesco V, Duchi di Modena, proprj a far conoscere lo spirito del loro governo.

REGNO DI FRANCESCO IV.

Regno di Francesco V.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

Sentenze proferite sopra delitti politici dai Tribunali Statarj e Commissioni militari sotto il governo dei Duchi di Modena Francesco IV e Francesco V.

Regno di Francesco IV.

FINE DEL PRIMO VOLUME.